

# Correttivo CODICE APPALTI 2025

---

Tavola sinottica di confronto delle modifiche  
introdotte dal Decreto Correttivo con il testo  
vigente del Codice Appalti



## Indice

Art. 8 - Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito .....	6
Art. 11 - Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti.....	7
Art. 14 - Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti.....	9
Art. 15 - Responsabile unico del progetto (RUP).....	10
Art. 17 - Fasi delle procedure di affidamento.....	12
Art. 18 - Il contratto e la sua stipulazione.....	13
Art. 19 - Principi e diritti digitali.....	15
Art. 23 - Banca dati nazionale dei contratti pubblici.....	16
Art. 24 - Fascicolo virtuale dell'operatore economico.....	17
Art. 26 - Regole tecniche.....	18
Art. 35 - Accesso agli atti e riservatezza.....	19
Art. 37 - Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi.....	21
Art. 38 - Localizzazione e approvazione del progetto delle opere.....	22
Art. 39 - Programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale.....	25
Art. 40 - Dibattito pubblico.....	27
Art. 41 - Livelli e contenuti della progettazione.....	28
Art. 43 - Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.....	36
Art. 45 - Incentivi alle funzioni tecniche.....	38
Art. 47 - Consiglio superiore dei lavori pubblici.....	41
Art. 49 - Principio di rotazione degli affidamenti.....	42
Art. 50 - Procedure per l'affidamento.....	43
Art. 53 - Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive.....	44
Art. 54 - Esclusione automatica delle offerte anomale.....	45
Art. 56- Appalti esclusi nei settori ordinari.....	46
Art. 57 - Clausole sociali dei bandi di gara, degli avvisi e degli inviti e criteri di sostenibilità energetica e ambientale.....	50
Art. 59 - Accordi quadro.....	52
Art. 60 - Revisione prezzi.....	54
Art. 61 - Contratti riservati.....	57
Art. 62 - Aggregazioni e centralizzazione delle committenze.....	59
Art. 63 - Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.....	65
Art. 67 - Consorzi non necessari.....	67

Art. 70 - Procedure di scelta e relativi presupposti.....	70
Art. 71 - Procedure aperta .....	72
Art. 82-bis -Accordo di collaborazione .....	73
Art. 84 -Pubblicazione a livello europeo .....	74
Art. 89 - Inviti ai candidati .....	75
Art. 92 - Fissazione dei termini per la presentazione delle domande e delle offerte .....	76
Art. 99 - Verifica del possesso dei requisiti.....	77
Art. 100 - Requisiti di ordine speciale.....	79
Art. 103 - Requisiti di partecipazione a procedure di lavori di rilevante importo.....	84
Art. 104- Avvalimento.....	85
Art. 105- Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita.....	86
Art. 106 - Garanzie per la partecipazione alla procedura.....	87
Art. 108- Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture .....	90
Art. 109 - Reputazione dell'impresa.....	93
Art. 110 - Offerte anormalmente basse .....	94
Art. 111 - Avvisi relativi agli appalti aggiudicati.....	95
Art. 114 - Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti.....	96
Art. 116 - Collaudo e verifica di conformità.....	97
Art. 119 - Subappalto.....	101
Art. 120 - Modifica dei contratti in corso di esecuzione.....	106
Art. 123 - Recesso.....	110
Art. 125 - Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo .....	111
Art. 126 - Penali e premi di accelerazione .....	113
Art. 131 - Servizi sostitutivi di mensa.....	115
Art. 133 - Requisiti di qualificazione .....	116
Art. 135 - Servizi di ricerca e sviluppo .....	117
Art. 136 - Difesa e sicurezza.....	118
Art. 141 - Ambito e norme applicabili.....	119
Art. 147 - Elettricità.....	121
Art. 162 - Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione .....	122
Art. 170 - Procedure di gara regolamentate.....	123
Art. 172 - Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti .....	124
Art. 174 - Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti .....	125
Art. 175 - Programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio .....	126

Art. 177 - Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo.....	129
Art. 182 - Bando .....	130
Art. 192 - Revisione del contratto di concessione .....	131
Art. 193 - Procedura di affidamento.....	132
Art. 197 - Definizione e disciplina .....	139
Art. 201 - Partenariato sociale .....	140
Art. 202 - Cessione di immobili in cambio di opere.....	141
Art. 209 - Modifiche al codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.....	142
Art. 213 - Arbitrato.....	143
Art. 215 - Collegio consultivo tecnico .....	144
Art. 216 - Pareri e determinazione obbligatorie .....	145
Art. 217 - Determinazioni facoltative.....	146
Art. 219 - Scioglimento del collegio consultivo tecnico.....	147
Art. 221 - Indirizzo, coordinamento e monitoraggio presso la Cabina di regia .....	148
Art. 222 - I Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).....	150
Art. 223 - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione.....	151
Art. 225 - Disposizioni transitorie e di coordinamento.....	153
Art. 225-bis - Ulteriori disposizioni transitorie.....	154
Art. 226- Abrogazioni e disposizioni finali.....	157
Art. 226-bis - Disposizioni di semplificazione normativa.....	158
Allegato I.01 - Contratti collettivi.....	166
Allegato I.1 - Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti (Articolo 13, comma 6) .....	170
Allegato I.2 - Attività del RUP (Articolo 15) .....	175
Allegato I.3 - Termini delle procedure di appalto e di concessione (Articolo 17, commi 3 e 3-bis).....	177
Allegato I.5 - Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (Articolo 37, comma 6) .....	179
Allegato I.7 - Contenuti minimi del quadro essenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo (Articoli da 41 a 44) .....	187
Allegato I.8 - Verifica preventiva dell'interesse archeologico (Articolo 41 comma 4) .....	234
Allegato I.9 Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (Articolo 43).....	237
Allegato I.10 Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure (Articolo 45, comma 1).....	249
Allegato I.11 Disposizioni relative all'organizzazione, alle competenze, alle regole di funzionamento, nonché alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Articolo 47, comma 4) .....	250

Allegato I.13 Determinazione dei parametri per la progettazione (Articolo 41, comma 15).....	253
Allegato I.14 Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzi regionali (Articolo 41, comma 13, del Codice) .....	256
Allegato II.2 Metodi di calcolo della soglia di anomalia (Articolo 54, comma 2).....	259
Allegato II.2-bis Modalità applicazione delle clausole di revisione dei prezzi (Articolo 60, comma 4-ter) .....	260
Allegato II.3 Soggetti con disabilità o svantaggi cui può essere riservata la partecipazione ad appalti (Articolo 61, commi 4 e 5) .....	364
Allegato II. 4 Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza (Articolo 62).....	364
Allegato II. 6 bis – Accordo di collaborazione (articolo 82-bis, comma 3).....	377
Allegato II.10 Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali.....	381
Allegato II.12 - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. (Articoli 66, comma 2 e 100, comma 4).....	382
Allegato II.14 - Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità.....	386
Allegato II.18 - Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali (Articolo 133) .....	393
Allegato V.2 Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico (Articolo 215, comma 1) .....	398
Allegato V.3 Modalità di formazione della Cabina di regia (Articolo 221, comma 1) .....	409

**Art. 8 – Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito**

Art. 8 Comma 2	
Le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso	Le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso <b>secondo le modalità previste dall'articolo 41, commi 15-bis, 15-ter e 15-quater.</b>

**Art. 11 - Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti**

Art. 11 Comma 2	
Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1.	<b>Nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta all'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all'allegato 1.01.</b>

Art. 11 Comma 2-bis	
	<b>In presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto o della concessione e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano altresì nei documenti di cui al comma 2 il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale impiegato in tali prestazioni.</b>

Art. 11 Comma 3	
Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di	<b>Nei casi di cui ai commi 2 e 2-bis, gli operatori economici</b> possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato

quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.	dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.
---	---

Art. 11 Comma 4	
<p>Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110.</p>	<p>Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110 <b>in conformità all'allegato I.01.</b></p>

**Art. 14 - Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti.  
Disciplina dei contratti misti**

Art. 14 Comma II	
In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le stazioni appaltanti possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti senza applicare le disposizioni del codice quando l'importo stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi, oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purché l'importo cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento dell'importo complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee o il progetto di prestazione servizi.	In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le stazioni appaltanti possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti <b>con le modalità previste per gli affidamenti di cui al Libro II, Parte I</b> quando l'importo stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi, oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purché l'importo cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento dell'importo complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee o il progetto di prestazione servizi.

## Art. 15 - Responsabile unico del progetto (RUP)

Art. 15 Comma 2	
<p>Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.</p>	<p>Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. <b>Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2., di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche.</b> L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.</p>

Art. 15 Comma 5	
<p>Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.2 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un</p>	<p>Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi. <b>In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.2 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un</b></p>

<p>corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</p>	<p><b><del>corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</del></b></p>
--	--

## Art. 17 – Fasi delle procedure di affidamento

Art. 17 Comma 3	
<p>Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti concludono le procedure di selezione nei termini indicati nell'allegato I.3. Il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.3 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</p>	<p>Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti <b>procedono alla pubblicazione dei documenti iniziali di gara e</b> concludono le procedure di selezione nei termini indicati nell'allegato I.3. Il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. <b>In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.3 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</b></p>
Art. 17 Comma 3-bis	
	<p><b>L'allegato I.3 indica il termine massimo che deve intercorrere tra l'approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di gara o l'invio degli inviti a offrire.</b></p>

## Art. 18 - Il contratto e la sua stipulazione

Art. 18 Comma 1	
<p>Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.2.</p>	<p>Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, <b>il contratto può essere stipulato anche</b> mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.2.</p>

Art. 18 Comma 3 Lettera d)	
<p>Il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.</p> <p>Tale termine dilatorio non si applica nei casi:</p> <p>a) di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva</p>	<p>Il contratto non può essere stipulato prima di <b>trentadue</b> giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.</p> <p>Tale termine dilatorio non si applica nei casi:</p> <p>a) di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva</p>

<p>b) di appalti basati su un accordo quadro;</p> <p>c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;</p> <p>d) di contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell'articolo 55, comma 2.</p>	<p>b) di appalti basati su un accordo quadro;</p> <p>c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;</p> <p>d) di contratti di importo inferiore alle soglie europee, <b>ai sensi dell'articolo 55, comma 2.</b></p>
--	---

<p>Art. 18 Comma 10</p>	
<p>Con la tabella di cui all'allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</p>	<p>Con la tabella di cui all'allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. <b>In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</b></p>

## Art. 19 - Principi e diritti digitali

Art. 19 Comma 3	
<p>Le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente, secondo le previsioni del presente codice e del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti; i dati e le informazioni a essi relativi sono gestiti e resi fruibili in formato aperto, secondo le previsioni del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.</p>	<p>Le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente, secondo le previsioni del presente codice e del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali <b>utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti</b>; i dati e le informazioni a essi relativi sono gestiti e resi fruibili in formato aperto, secondo le previsioni del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.</p>

## Art. 23 – Banca dati nazionale dei contratti pubblici

Art. 23 Comma 5	
<p>Con proprio provvedimento l'ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all'articolo 25.</p> <p>Gli obblighi informativi di cui al primo periodo riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui all'articolo 7, comma 2.</p> <p>Con proprio provvedimento l'ANAC individua i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui al comma 3 e all'articolo 22, garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale. L'integrazione è realizzata attraverso i servizi digitali resi disponibili da ANAC sulla piattaforma digitale nazionale dati, di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nel rispetto delle relative regole tecniche.</p>	<p>Con proprio provvedimento l'ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all'articolo 25.</p> <p>Gli obblighi informativi di cui al primo periodo <b>riguardano anche, in funzione degli obiettivi di trasparenza di cui all'articolo 28, gli affidamenti a società</b> in house di cui all'articolo 7, comma 2.</p> <p>Con proprio provvedimento l'ANAC individua i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui al comma 3 e all'articolo 22, garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale. L'integrazione è realizzata attraverso i servizi digitali resi disponibili da ANAC sulla piattaforma digitale nazionale dati, di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nel rispetto delle relative regole tecniche.</p>

Art. 23 Comma 7	
<p>Nei casi in cui si omettano informazioni o attività necessarie a garantire l'interoperabilità dei dati, l'ANAC effettua una segnalazione all'AGID per l'esercizio dei poteri sanzionatori di cui all'articolo 18-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.</p>	<p>Nei casi in cui si omettano informazioni o attività necessarie a garantire l'interoperabilità dei dati, <b>l'ANAC o le stazioni appaltanti effettuano</b> una segnalazione all'AGID per l'esercizio dei poteri sanzionatori di cui all'articolo 18-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.</p>

## Art. 24 - Fascicolo virtuale dell'operatore economico

### Art. 24 Comma 3

Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni o delle informazioni di cui agli articoli 94 e 95 garantiscono alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 50- ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e l'accesso per interoperabilità alle proprie banche dati, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del presente codice, la disponibilità in tempo reale delle informazioni e delle certificazioni digitali necessarie ad assicurare l'intero ciclo di vita digitale di contratti pubblici.

La violazione dell'obbligo di cui al primo periodo è punita ai sensi dell'articolo 23, comma 8.

L'ANAC garantisce l'accessibilità al fascicolo virtuale dell'operatore economico alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, agli operatori economici e agli organismi di attestazione di cui all'articolo 100, comma 4, limitatamente ai dati di rispettiva competenza.

L'ANAC può predisporre elenchi aggiornati di operatori economici già accertati secondo quanto previsto dal comma 1 e le modalità per l'utilizzo degli accertamenti per procedure di affidamento diverse.

Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni o delle informazioni di cui agli articoli 94 e 95 garantiscono alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 50- ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e l'accesso per interoperabilità alle proprie banche dati, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del presente codice, la disponibilità in tempo reale delle informazioni e delle certificazioni digitali necessarie ad assicurare l'intero ciclo di vita digitale di contratti pubblici.

**Alle regole e agli obblighi di interoperabilità, previsti ai sensi dell'articolo 23, comma 3, non possono essere opposte le disposizioni che regolamentano le singole banche dati che**

**alimentano la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.** La violazione dell'obbligo di cui al primo periodo è punita ai sensi dell'articolo 23, comma 8.

L'ANAC garantisce l'accessibilità al fascicolo virtuale dell'operatore economico alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, agli operatori economici e agli organismi di attestazione di cui all'articolo 100, comma 4, limitatamente ai dati di rispettiva competenza.

L'ANAC può predisporre elenchi aggiornati di operatori economici già accertati secondo quanto previsto dal comma 1 e le modalità per l'utilizzo degli accertamenti per procedure di affidamento diverse.

## Art. 26 - Regole tecniche

Art. 26 Comma 1	
I requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale, nonché la conformità di dette piattaforme a quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, sono stabilite dall'AGID di intesa con l'ANAC e la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.	<b>Le modalità di certificazione dei requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale sulla base dei criteri di cui al comma 2, nonché la conformità di dette piattaforme a quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, sono stabilite dall'AGID di intesa con l'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.</b>

Art. 26 Comma 2	
Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1 sono stabilite le modalità per la certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale.	<b>Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, tenuto conto degli standard internazionali di settore, sono individuati i requisiti e i titoli richiesti alle piattaforme di approvvigionamento digitale al fine di dimostrare la conformità delle suddette piattaforme all'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, nonché della sicurezza delle informazioni.</b>

Art. 26 Comma 3	
La certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, rilasciata dall'AGID, consente l'integrazione con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici. L'ANAC cura e gestisce il registro delle piattaforme certificate.	La certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, rilasciata dall'AGID <b>alle piattaforme in possesso dei requisiti e dei titoli di cui al comma 2</b> , consente l'integrazione con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici. L'ANAC cura e gestisce il registro delle piattaforme certificate.

## Art. 35 – Accesso agli atti e riservatezza

Art. 35 Comma 4	
<p>Fatta salva la disciplina prevista per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, e salvo quanto disposto dal comma 5, il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione:</p> <p>a) possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;</p> <p>b) sono esclusi in relazione:</p> <p>1) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;</p> <p>2) alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell'esecuzione e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;</p> <p>3) alle piattaforme digitali e alle infrastrutture informatiche utilizzate dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, ove coperte da diritti di privativa intellettuale.</p>	<p>Fatta salva la disciplina prevista per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, e salvo quanto disposto dal comma 5, il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione:</p> <p>a) possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, <b>anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico</b>;</p> <p>b) sono esclusi in relazione:</p> <p>1) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;</p> <p>2) alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell'esecuzione e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;</p> <p>3) alle piattaforme digitali e alle infrastrutture informatiche utilizzate dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, ove coperte da diritti di privativa intellettuale.</p>

Art. 35 Comma 5-bis	
	<p><b>In sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante e agli enti concedenti il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente</b></p>

	<b>del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal presente codice.</b>
--	--

## Art. 37 - Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi

Art. 37 Comma 7	
In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.5 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), d'intesa con la Conferenza unificata, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.	<b>In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.5 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), d'intesa con la Conferenza unificata, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</b>

## Art. 38 – Localizzazione e approvazione del progetto delle opere

Art. 38 Comma 3	
<p>La stazione appaltante o l'ente concedente convoca, ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché della localizzazione dell'opera, una conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi comprese le regioni, le province autonome, i comuni incisi dall'opera e le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute.</p>	<p><b>Nei casi diversi dal comma 2, l'amministrazione procedente, la stazione appaltante o l'ente concedente convoca, ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché della localizzazione dell'opera, una conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi comprese le regioni, le province autonome, i comuni incisi dall'opera e le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute. Ai fini di cui al presente articolo, per le opere di competenza statale, il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche può agire quale amministrazione procedente, previa stipula di un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 con una pubblica amministrazione, quando non è tenuto all'espressione di un parere ai sensi dei commi 4 e 5.</b></p>

Art. 38 Comma 4	
<p>Per le opere pubbliche di interesse statale, contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 3, la stazione appaltante o l'ente concedente trasmette il progetto di fattibilità tecnica ed economica al Consiglio superiore dei lavori pubblici, o al competente Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, ai fini dell'espressione del parere, ove previsto. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica contiene sempre l'alternativa di progetto a consumo zero del suolo ai fini della rigenerazione urbana.</p>	<p>Per le opere pubbliche di interesse statale, contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 3, <b>l'amministrazione procedente, la stazione appaltante</b> o l'ente concedente trasmette il progetto di fattibilità tecnica ed economica al Consiglio superiore dei lavori pubblici, o al competente Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, ai fini dell'espressione del parere, ove previsto. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica contiene sempre l'alternativa di progetto a consumo zero del suolo ai fini della rigenerazione urbana</p>

Art. 38 Comma 5	
<p>Il Consiglio superiore dei lavori pubblici o il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, se ravvisa carenze ostative al rilascio del parere favorevole, ivi comprese quelle relative agli aspetti di rigenerazione urbana, restituisce il progetto entro quindici giorni dalla sua ricezione con l'indicazione delle integrazioni o modifiche necessarie. La stazione appaltante o l'ente concedente procede alle modifiche e alle integrazioni richieste entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di restituzione del progetto. Il Consiglio superiore o il Provveditorato interregionale esprime il parere entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla ricezione del progetto di fattibilità tecnica ed economica oppure entro il termine massimo di venti giorni dalla ricezione del progetto modificato o integrato. Decorsi tali termini, il parere si intende reso in senso favorevole.</p>	<p>Il Consiglio superiore dei lavori pubblici o il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, se ravvisa carenze ostative al rilascio del parere favorevole, ivi comprese quelle relative agli aspetti di rigenerazione urbana, restituisce il progetto entro quindici giorni dalla sua ricezione con l'indicazione delle integrazioni o modifiche necessarie. <b>L'amministrazione procedente, la stazione appaltante</b> o l'ente concedente procede alle modifiche e alle integrazioni richieste entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di restituzione del progetto. Il Consiglio superiore o il Provveditorato interregionale esprime il parere entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla ricezione del progetto di fattibilità tecnica ed economica oppure entro il termine massimo di venti giorni dalla ricezione del progetto modificato o integrato. Decorsi tali termini, il parere si intende reso in senso favorevole.</p>

Art. 38 Comma 6	
<p>Decorsi quindici giorni dalla trasmissione del progetto al Consiglio superiore dei lavori pubblici o al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche o, nel caso in cui sia stato restituito a norma del comma 5, contestualmente alla trasmissione al Consiglio o al Provveditorato del progetto modificato, la stazione appaltante o l'ente concedente trasmette il progetto alle autorità competenti per i provvedimenti di cui al comma 8.</p>	<p>Decorsi quindici giorni dalla trasmissione del progetto al Consiglio superiore dei lavori pubblici o al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche o, nel caso in cui sia stato restituito a norma del comma 5, contestualmente alla trasmissione al Consiglio o al Provveditorato del progetto modificato, <b>l'amministrazione procedente, la stazione appaltante</b> o l'ente concedente trasmette il progetto alle autorità competenti per i provvedimenti di cui al comma 8.</p>

Art. 38 Comma 7
-----------------

<p>Nel caso di opere pubbliche di interesse locale o di interesse statale per le quali non è richiesto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, la stazione appaltante o l'ente concedente trasmette il progetto alle autorità competenti per i provvedimenti di cui al comma 8.</p>	<p>Nel caso di opere pubbliche di interesse locale o di interesse statale per le quali non è richiesto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, <b>l'amministrazione procedente, la stazione appaltante</b> o l'ente concedente trasmette il progetto alle autorità competenti per i provvedimenti di cui al comma 8.</p>
---	--

<p>Art. 38 Comma 11</p>	
<p>Nella procedura di cui al presente articolo, le determinazioni delle amministrazioni diverse dalla stazione appaltante o dall'ente concedente e comunque coinvolte ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 3, della legge n. 241 del 1990, in qualsiasi caso di dissenso o non completo assenso, non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere o degli impianti, ma devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano compatibile l'opera e possibile l'assenso, valutandone altresì i profili finanziari.</p> <p>Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla conferenza di servizi, incluse quelle titolari delle competenze in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e del patrimonio culturale.</p>	<p>Nella procedura di cui al presente articolo, le determinazioni delle amministrazioni diverse <b>dall'amministrazione procedente</b>, dalla stazione appaltante o dall'ente concedente e comunque coinvolte ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 3, della legge n. 241 del 1990, in qualsiasi caso di dissenso o non completo assenso, non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere o degli impianti, ma devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano compatibile l'opera e possibile l'assenso, valutandone altresì i profili finanziari.</p> <p>Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla conferenza di servizi, incluse quelle titolari delle competenze in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e del patrimonio culturale.</p>

**Art. 39 - Programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale**

Art. 39 Comma 3	
<p>L'elenco delle infrastrutture di cui al presente articolo è inserito nel documento di economia e finanza, con l'indicazione:</p> <p>a) dei criteri di rendimento attesi in termini di sviluppo infrastrutturale, riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, sostenibilità ambientale, garanzia della sicurezza strategica, contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese, adeguamento della strategia nazionale a quella della rete europea delle infrastrutture;</p> <p>b) degli esiti della valutazione delle alternative progettuali;</p> <p>c) dei costi stimati e dei relativi stanziamenti;</p> <p>d) del cronoprogramma di realizzazione.</p>	<p>L'elenco delle infrastrutture di cui al presente articolo è inserito <b>nel documento di programmazione, aggiornato, di norma, con cadenza annuale, denominato "Documento di programmazione delle infrastrutture strategiche (DPIS)"</b>, con l'indicazione:</p> <p>a) dei criteri di rendimento attesi in termini di sviluppo infrastrutturale, riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, sostenibilità ambientale, garanzia della sicurezza strategica, contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese, adeguamento della strategia nazionale a quella della rete europea delle infrastrutture;</p> <p>b) degli esiti della valutazione delle alternative progettuali;</p> <p>c) dei costi stimati e dei relativi stanziamenti;</p> <p>d) del cronoprogramma di realizzazione.</p>

Art. 39 Comma 9	
<p>Il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa è attuato da un Comitato di coordinamento istituito presso il Ministero dell'interno, secondo procedure approvate con delibera CIPESS, su proposta del medesimo Comitato di coordinamento. Si applicano, altresì, le modalità e le procedure di monitoraggio finanziario di cui all'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.</p>	<p>Il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa è attuato da un Comitato di coordinamento <b>presieduto da un Prefetto</b>, istituito presso il Ministero dell'interno, secondo procedure approvate con delibera CIPESS, su proposta del medesimo Comitato di coordinamento. Si applicano, altresì, le modalità e le procedure di monitoraggio finanziario di cui all'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.</p>

Art. 39 Comma 9-bis
---------------------

	<p><b>Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuate le modalità di funzionamento e la composizione del Comitato di cui al comma 9. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministero dell'interno 21 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2017, n. 81.</b></p>
--	--

## Art. 40 – Dibattito pubblico

Art. 40 Comma 2	
<p>2. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.6 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro della cultura, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</p>	<p><b><del>2. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.6 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro della cultura, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</del></b></p>

## Art. 41 – Livelli e contenuti della progettazione

Art. 41 Comma 2	
<p>L'allegato I.7 definisce i contenuti dei due livelli di progettazione e stabilisce il contenuto minimo del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.7 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</p>	<p>L'allegato I.7 definisce i contenuti dei due livelli di progettazione e stabilisce il contenuto minimo del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre. <b>In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.7 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</b></p>

Art. 41 Comma 3	
<p>L'allegato I.7 stabilisce altresì le prescrizioni per la redazione del documento di indirizzo della progettazione da parte del RUP della stazione appaltante o dell'ente concedente. L'allegato I.7 indica anche i requisiti delle prestazioni che devono essere contenuti nel progetto di fattibilità tecnico-economica. In caso di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, il documento di indirizzo della progettazione contiene anche il capitolato informativo.</p>	<p>L'allegato I.7 stabilisce altresì le prescrizioni per la redazione del documento di indirizzo della progettazione da parte del RUP della stazione appaltante o dell'ente concedente. L'allegato I.7 indica anche i requisiti delle prestazioni che devono essere contenuti nel progetto di fattibilità tecnico-economica. In caso di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, il documento di indirizzo della progettazione contiene anche il capitolato informativo <b>redatto dal coordinatore dei flussi informativi di cui all'articolo 1, comma 3, dell'allegato I.9.</b></p>

Art. 41 Comma 4	
<p>La verifica preventiva dell'interesse archeologico nei casi di cui all'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del</p>	<p><b>Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22</b></p>

<p>paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ai sensi della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata alla Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata ai sensi della legge 29 aprile 2015, n. 57, si svolge con le modalità procedurali di cui all'allegato I.8. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.8 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dal predetto allegato.</p>	<p><b>gennaio 2004, n. 42 e ai sensi della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata a la Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata ai sensi della legge 29 aprile 2015, n. 57, per i contratti pubblici di lavori la verifica preventiva dell'interesse archeologico, si svolge con le modalità procedurali di cui all'allegato I.8.</b></p> <p><b><del>In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.8 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</del></b></p> <p>Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dal predetto allegato.</p>
--	--

<p>Art. 41 Comma 5-bis</p>	
	<p><b>In alternativa a quanto previsto dal comma 5, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno dagli elaborati di cui all'articolo 6, comma 8-bis dell'allegato I.7. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.</b></p>

Art. 41 Comma 6 Lettere b) e g-bis

Il progetto di fattibilità tecnico-economica:

- a) individua, tra più soluzioni possibili, quella che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire;
- b) contiene i necessari richiami all'eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;
- c) sviluppa, nel rispetto del quadro delle necessità, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma;
- d) individua le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali;
- e) consente, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa;
- f) contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte;
- g) contiene il piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

Il progetto di fattibilità tecnico-economica:

- a) individua, tra più soluzioni possibili, quella che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire;
- b) contiene i necessari richiami all'eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni **di cui all'articolo 43;**
- c) sviluppa, nel rispetto del quadro delle necessità, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma;
- d) individua le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali;
- e) consente, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa;
- f) contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte;
- g) contiene il piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

**g-bis) nei casi di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale, recepisce i requisiti informativi sviluppati per il perseguimento degli obiettivi di livello progettuale e definiti nel capitolato informativo allegato al documento di indirizzo della progettazione.**

Art. 41 Comma 8 Lettera c)	
<p>Il progetto esecutivo, in coerenza con il progetto di fattibilità tecnico-economica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sviluppa un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità e il prezzo di elenco;</li> <li>b) è corredato del piano di manutenzione dell'opera per l'intero ciclo di vita e determina in dettaglio i lavori da realizzare, il loro costo e i loro tempi di realizzazione;</li> <li>c) se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppa un livello di definizione degli oggetti rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo a corredo del progetto;</li> <li>d) di regola, è redatto dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica. Nel caso in cui motivate ragioni giustifichino l'affidamento disgiunto, il nuovo progettista accetta senza riserve l'attività progettuale svolta in precedenza.</li> </ul>	<p>Il progetto esecutivo, in coerenza con il progetto di fattibilità tecnico-economica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sviluppa un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità e il prezzo di elenco;</li> <li>b) è corredato del piano di manutenzione dell'opera per l'intero ciclo di vita e determina in dettaglio i lavori da realizzare, il loro costo e i loro tempi di realizzazione;</li> <li><b>c) se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppa un approfondimento del contenuto informativo in coerenza con gli obiettivi del relativo livello di progettazione rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo;</b></li> <li>d) di regola, è redatto dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica. Nel caso in cui motivate ragioni giustifichino l'affidamento disgiunto, il nuovo progettista accetta senza riserve l'attività progettuale svolta in precedenza.</li> </ul>

Art. 41 Comma 8-bis	
	<p><b>In caso di affidamento esterno di uno o più livelli di progettazione, i contratti di progettazione stipulati dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti prevedono in clausole espresse le prestazioni reintegrative a cui è tenuto, a titolo transattivo, il progettista per rimediare in forma specifica ad errori od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la</b></p>

	<p><b>realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione. È nullo ogni patto che escluda o limiti la responsabilità del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione.</b></p>
--	---

<p>Art. 41 Comma 13</p>	
<p>Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.</p> <p>In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più affine a quello preso in considerazione.</p> <p>Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome o adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti che, in base alla natura e all'oggetto dell'appalto, sono autorizzati a non applicare quelli regionali.</p> <p>I criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali sono definiti nell'allegato I.14. In sede di prima applicazione del presente codice, l'allegato I.14 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23</p>	<p>Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il <b>costo medio</b> del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, <b>tenuto conto della dimensione o natura giuridica delle imprese</b>, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.</p> <p>In mancanza di contratto collettivo applicabile, il <b>costo medio</b> del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più affine a quello preso in considerazione.</p> <p>Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei <b>prezzari aggiornati predisposti annualmente</b> dalle regioni e dalle province autonome o adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti che, in base alla natura e all'oggetto dell'appalto, <b>sono espressamente autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a non applicare quelli regionali</b>. I criteri di formazione ed aggiornamento dei</p>

<p>agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</p> <p>In mancanza di prezzi aggiornati, il costo è determinato facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.</p>	<p>prezzari regionali sono definiti nell'allegato I.14.</p> <p><b><del>In sede di prima applicazione del presente codice, l'allegato I.14 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</del></b></p> <p>In mancanza di prezzi aggiornati, il costo è determinato facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.</p>
--	---

<p>Art. 41 Comma 15</p>	
<p>Nell'allegato I.13 sono stabilite le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva di lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, alla direzione di esecuzione, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al collaudo, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici.</p>	<p>Nell'allegato I.13 sono stabilite le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva di lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, alla direzione di esecuzione, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al collaudo, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici.</p>

<p>I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento. In sede di prima applicazione del presente codice, l'allegato I.13 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</p>	<p><b><del>I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento. In sede di prima applicazione del presente codice, l'allegato I.13 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</del></b></p>
---	---

<p>Art. 41 Comma 15-bis</p>	
	<p>In attuazione degli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara per gli affidamenti di cui all'articolo 108, comma 2, lettera b), comprensivo dei compensi, nonché delle spese e degli oneri accessori, fissi e variabili. Le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:</p> <p>a) per il 65 per cento dell'importo determinato ai sensi del primo periodo, L'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5;</p> <p>b) il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo</p>

	<b>all' offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all'articolo 2-bis dell'allegato I.13 e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento.</b>
--	--

Art. 41 Comma 15-ter	
	<b>Restano ferme le disposizioni in materia di esclusione delle offerte anomale di cui all'articolo 54, comma1, terzo periodo.</b>

Art. 41 Comma 15- quater	
	<b>Per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento.</b>

## Art. 43 – Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni

Art. 43 Comma 1	
<p>A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro.</p> <p>La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l'uso dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale.</p>	<p><b>A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti con stima del costo presunto dei lavori di importo superiore a 2 milioni di euro ovvero alla soglia dell'articolo 14, comma 1, lettera a), in caso di interventi su edifici di cui all'articolo 10, comma 1, del codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.</b></p> <p>La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con <b>l'adozione</b> dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale.</p>

Art. 43 Comma 4, Lettere b), c) e f)	
<p>Nell'allegato I.9 sono definiti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) le misure relative alla formazione del personale, agli strumenti e alla organizzazione necessaria;</li><li>b) i criteri per garantire uniformità di utilizzazione dei metodi e strumenti digitali per la gestione dell'informazione;</li><li>c) le misure necessarie per l'attuazione dei processi di gestione dell'informazione supportata dalla modellazione informativa, ivi compresa la previsione dell'interoperabilità dell'anagrafe patrimoniale di ciascuna stazione appaltante o ente concedente con</li></ul>	<p>Nell'allegato I.9 sono definiti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) le misure relative alla formazione del personale, agli strumenti e alla organizzazione necessaria;</li><li>b) <b>i criteri per garantire uniformità di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;</b></li><li>c) <b>le misure necessarie per l'attuazione dei processi di gestione informativa digitale delle costruzioni, ivi compresa la previsione dell'interoperabilità dell'anagrafe patrimoniale di ciascuna stazione appaltante o ente concedente con l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche e con i sistemi</b></li></ul>

<p>l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche;</p> <p>d) le modalità di scambio e interoperabilità dei dati e delle informazioni;</p> <p>e) le specifiche tecniche nazionali ed internazionali applicabili;</p> <p>f) il contenuto minimo del capitolato informativo per l'uso dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale.</p>	<p><b>informativi istituzionali per la rendicontazione degli investimenti pubblici;</b></p> <p>d) le modalità di scambio e interoperabilità dei dati e delle informazioni;</p> <p>e) le specifiche tecniche nazionali ed internazionali applicabili;</p> <p>f) il contenuto minimo del capitolato informativo per l'<b>adozione</b> dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale <b>delle costruzioni.</b></p>
---	---

<p>Art. 43 Comma 5</p>	
<p>In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.9 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</p>	<p><b>In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.9 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</b></p>

## Art. 45 - Incentivi alle funzioni tecniche

Art. 45 Comma 1	
<p>Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</p>	<p>Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. <b>In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</b></p>

Art. 45 Comma 2	
<p>Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.</p>	<p>Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte <b>dal proprio personale</b> specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte <b>dal proprio personale</b>.</p>

Art. 45 Comma 4	
-----------------	--

<p>L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5.</p> <p>Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente. Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale.</p>	<p><b>L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo di cui al comma 2. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio.</b></p>
--	--

<p>Art. 45 Comma 7</p>	
<p>Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata:</p> <p>a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;</p> <p>b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;</p> <p>c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.</p>	<p>Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata:</p> <p>a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali <b>del personale</b> nella realizzazione degli interventi;</p> <p>b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;</p> <p>c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.</p>

<p>Art. 45 Comma 8</p>
------------------------

<p>Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ai dipendenti di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2.</p>	<p>Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse <b>al personale</b> di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2.</p>
---	---

## Art. 47 – Consiglio superiore dei lavori pubblici

Art. 47 Comma 4	
<p>Le ulteriori competenze, l'organizzazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, le regole di funzionamento, nonché le ulteriori attribuzioni sono stabilite e disciplinate nell'allegato I.11. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.11 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</p>	<p>Le ulteriori competenze, l'organizzazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, le regole di funzionamento, nonché le ulteriori attribuzioni sono stabilite e disciplinate nell'allegato I.11. <b>In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.11 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</b></p>

## Art. 49 - Principio di rotazione degli affidamenti

Art. 49 Comma 4	
In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.	<b>In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.</b>

## Art. 50 – Procedure per l'affidamento

Art. 50 Comma 2-bis	
	<b>Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito L'avvio di una consultazione ai sensi del comma 1, lettere c), d) ed e).</b>

Art. 50 Comma 3	
In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.1 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ANAC, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.	<b><del>In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.1 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ANAC, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</del></b>

**Art. 53 - Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive**

Art. 53 Comma 4-bis	
	<b>Alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.</b>

## Art. 54 - Esclusione automatica delle offerte anomale

Art. 53 Comma 3	
In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.2 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ANAC, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.	<b><del>In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.2 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ANAC, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</del></b>

## Art. 56- Appalti esclusi nei settori ordinari

Art. 56 Comma 1	
<p>Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici:</p> <p>a) di servizi aggiudicati da una stazione appaltante a un ente che sia una stazione appaltante o a un'associazione di stazioni appaltanti in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;</p> <p>b) finalizzati a permettere alle stazioni appaltanti la messa a disposizione o la gestione di reti di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni di «rete di comunicazioni» e «servizio di comunicazione elettronica» contenute nell'articolo 2 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;</p> <p>c) che le stazioni appaltanti sono tenute ad aggiudicare o ad organizzare nel rispetto di procedure diverse da quelle previste dal codice e stabilite da:</p> <p>1) uno strumento giuridico che crea obblighi internazionali, quali un accordo internazionale, concluso in conformità dei trattati dell'Unione europea, tra lo Stato e uno o più Paesi terzi o relative articolazioni e riguardanti lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione congiunta o alla gestione congiunta di un progetto da parte dei soggetti firmatari;</p> <p>2) un'organizzazione internazionale;</p> <p>d) che le stazioni appaltanti aggiudicano in base a norme previste da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione finanziaria internazionale, quando gli appalti sono interamente finanziati dalla stessa</p>	<p>Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici:</p> <p>a) di servizi aggiudicati da una stazione appaltante a un ente che sia una stazione appaltante o a un'associazione di stazioni appaltanti in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;</p> <p>b) finalizzati a permettere alle stazioni appaltanti la messa a disposizione o la gestione di reti di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni di «rete di comunicazioni» e «servizio di comunicazione elettronica» contenute nell'articolo 2 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;</p> <p>c) che le stazioni appaltanti sono tenute ad aggiudicare o ad organizzare nel rispetto di procedure diverse da quelle previste dal codice e stabilite da:</p> <p>1) uno strumento giuridico che crea obblighi internazionali, quali un accordo internazionale, concluso in conformità dei trattati dell'Unione europea, tra lo Stato e uno o più Paesi terzi o relative articolazioni e riguardanti lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione congiunta o alla gestione congiunta di un progetto da parte dei soggetti firmatari;</p> <p>2) un'organizzazione internazionale;</p> <p>d) che le stazioni appaltanti aggiudicano in base a norme previste da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione finanziaria internazionale, quando gli appalti sono interamente finanziati dalla stessa</p>

<p>organizzazione o istituzione. Nel caso di appalti pubblici finanziati prevalentemente da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione finanziaria internazionale, le parti si accordano sulle procedure di aggiudicazione applicabili;</p> <p>e) aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;</p> <p>f) aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi o materiali associati ai programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ovvero gli appalti concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici;</p> <p>g) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;</p> <p>h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:</p> <p>1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:</p> <p>1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;</p> <p>1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;</p> <p>2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;</p>	<p>organizzazione o istituzione. Nel caso di appalti pubblici finanziati prevalentemente da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione finanziaria internazionale, le parti si accordano sulle procedure di aggiudicazione applicabili;</p> <p>e) aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;</p> <p>f) aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi o materiali associati ai programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ovvero gli appalti concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici;</p> <p>g) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;</p> <p>h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:</p> <p>1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:</p> <p>1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;</p> <p>1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;</p> <p>2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;</p>
---	---

<p>3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;</p> <p>4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;</p> <p>5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;</p> <p>i) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari come riportati nell'allegato I al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, servizi forniti da banche centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità;</p> <p>l) concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;</p> <p>m) concernenti i contratti di lavoro;</p> <p>n) concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 e 85143000-3 ad eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;</p> <p>o) concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana;</p> <p>p) concernenti servizi connessi a campagne politiche, identificati con i codici CPV 79341400-0, 92111230-3 e 92111240-6, se aggiudicati da un partito politico nel contesto di una campagna elettorale per gli appalti relativi ai settori ordinari e alle concessioni;</p>	<p>3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;</p> <p>4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;</p> <p>5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;</p> <p>i) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari come riportati nell'allegato I al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, servizi forniti da banche centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità;</p> <p>l) concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;</p> <p>m) concernenti i contratti di lavoro;</p> <p>n) concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 e 85143000-3 ad eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;</p> <p><b>n-bis) concernenti gli acquisti:</b></p> <p><b>1) di munizioni forzate, ai fini dell'obbligatoria prova delle armi da fuoco, precedente alla commercializzazione di queste ultime, nonché delle correlate cabine di sparo;</b></p> <p><b>2) delle attrezzature necessarie alle prove di resistenza, all'impatto di proiettili sparati con armi</b></p>
---	---

<p>q) aventi ad oggetto l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari per un valore non superiore a 20.000 euro annui per ciascuna impresa, da imprese agricole singole o associate situate in comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.</p>	<p><b>da fuoco, relative a serramenti e vetri blindati, elmetti, giubbotti, componenti di autoblindo, furgoni e simili;</b></p> <p><b>3) di ricambi afferenti alle attrezzature di cui al numero 2);</b></p> <p><b>n-ter) concernenti i servizi di manutenzione afferenti alle attrezzature di cui alla lettera n-bis), numero 2);</b></p> <p>o) concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana;</p> <p>p) concernenti servizi connessi a campagne politiche, identificati con i codici CPV 79341400-0, 92111230-3 e 92111240-6, se aggiudicati da un partito politico nel contesto di una campagna elettorale per gli appalti relativi ai settori ordinari e alle concessioni;</p> <p>q) aventi ad oggetto l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari per un valore non superiore a 20.000 euro annui per ciascuna impresa, da imprese agricole singole o associate situate in comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.</p>
---	---

**Art. 57 - Clausole sociali dei bandi di gara, degli avvisi e degli inviti e criteri di sostenibilità energetica e ambientale.**

Art. 57 Comma 1	
<p>Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi il settore dei beni culturali e del paesaggio, e nel rispetto dei principi dell'Unione europea, devono contenere specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto o della concessione e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.</p>	<p><b>Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento, con particolare riferimento al settore dei beni culturali e del paesaggio;</b></li> <li><b>b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l'articolo 11.</b></li> </ul>

Art. 57 Comma 2-bis	
	<p><b>L'allegato II.3 prevede meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle</b></p>

	<b>persone con disabilità o persone svantaggiate.</b>
--	---

## Art. 59 – Accordi quadro

Art. 59 Comma 1	
<p>Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all'oggetto dell'accordo quadro. L'accordo quadro indica il valore stimato dell'intera operazione contrattuale. In ogni caso la stazione appaltante non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. In particolare, e salvo quanto previsto dai commi 4, lettera b), e 5 ai fini dell'ottenimento di offerte migliorative, il ricorso all'accordo quadro non è ammissibile ove l'appalto consequenziale comporti modifiche sostanziali alla tipologia delle prestazioni previste nell'accordo.</p>	<p>Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all'oggetto dell'accordo quadro. <b>Nei casi di cui al presente comma, la decisione a contrarre di cui all'articolo 17, comma 1, indica le esigenze di programmazione sulla base di una ricognizione dei fabbisogni di ricorso al mercato per l'affidamento di lavori, servizi e forniture. Nei casi di cui al comma 4, lettera a) la decisione a contrarre indica altresì le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici al fine di assicurare l'effettiva remuneratività dei singoli contratti attuativi.</b> L'accordo quadro indica il valore stimato dell'intera operazione contrattuale. In ogni caso la stazione appaltante non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. In particolare, e salvo quanto previsto dai commi 4, lettera b), e 5 ai fini dell'ottenimento di offerte migliorative, il ricorso all'accordo quadro non è ammissibile ove l'appalto consequenziale comporti modifiche sostanziali alla tipologia delle prestazioni previste nell'accordo.</p>

Art. 59 Comma 5-bis	
	<p><b>Quando in fase di stipula dei contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), è fatta salva la facoltà</b></p>

	<p><b>dell'operatore economico o della stazione appaltante di non procedere alla stipula. Quando in fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, è fatta salva la facoltà della stazione appaltante o dell'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 122, comma 5, del codice.</b></p>
--	--

## Art. 60 – Revisione prezzi

Art. 60 Comma 1	
Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi.	Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi <b>riferite alle prestazioni oggetto del contratto.</b>

Art. 60 Comma 2	
Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.	<b>Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano:</b> <b>a) una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire;</b> <b>b) una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.</b>

Art. 60 Comma 2-bis	
	<b>Per gli appalti di servizi e forniture, resta ferma la facoltà di inserire nel contratto, oltre alle clausole di cui al comma 1, meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto all'indice inflattivo convenzionalmente individuato tra le parti.</b>

	<p><b>In tale ipotesi, l'incremento di prezzo riconosciuto in virtù dei meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto non è considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio o della fornitura rilevante, ai sensi del comma 2, lettera b), ai fini dell'attivazione delle clausole di revisione prezzi.</b></p>
--	---

<p>Art. 60 Comma 3 Lettere a) e b)</p>	
<p>Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;</li> <li>b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.</li> </ul>	<p>Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici <b>elaborati dall'ISTAT:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater;</b></li> <li>b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici, <b>anche disaggregati</b>, delle retribuzioni contrattuali orarie.</li> </ul>

<p>Art. 60 Comma 4</p>	
<p>Gli indici di costo e di prezzo di cui al comma 3 sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale. Con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono individuate eventuali ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici individuate dal</p>	<p><b>Con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono adottati i singoli indici di costo delle lavorazioni, sulla base delle tipologie omogenee di cui alla tabella A dell'allegato II.2-bis, per la determinazione degli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater.</b></p>

comma 3 nell'ambito degli indici già prodotti dall'ISTAT.	
---	--

Art. 60 Comma 4-bis	
	<b>Gli indici di prezzo di cui al comma 3, lettera b), sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.</b>

Art. 60 Comma 4-ter	
	<b>In relazione agli appalti di servizi e forniture che, in ragione dei settori di riferimento, dispongono di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, resta ferma la possibilità di fare riferimento ai medesimi indici anche in sostituzione di quelli previsti dal comma 3, lettera b). Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli appalti di servizi e forniture il cui prezzo è determinato sulla base di una indicizzazione.</b>

Art. 60 Comma 4-quater	
	<b>L'allegato I1.2-bis disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.</b>

## Art. 61 - Contratti riservati

Art. 61 – Comma 1	
<p>Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione a operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.</p>	<p>Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e <b>quelle</b> di concessione o possono riservarne l'esecuzione a operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori <b>dei suddetti operatori economici</b> sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.</p>

Art. 61 – Comma 2	
<p>Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, come requisiti necessari o come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, meccanismi e strumenti idonei a realizzare le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.</p>	<p><b>Abrogato</b></p>

Art. 61 – Comma 2-bis	
	<p><b>Per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 48, comma 2, tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e di</b></p>

	<b>concessione o possono riservarne l'esecuzione a piccole e medie imprese.</b>
--	---

Art. 61 – Comma 4	
In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.3 prevede meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili. Si considerano soggetti con disabilità quelli di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354.	<b>In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.3 prevede meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili.</b> Si considerano soggetti con disabilità quelli di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Art. 61 – Comma 5	
L'allegato II.3 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle Autorità delegate per le pari opportunità e per le disabilità, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.	<b>Abrogato</b>

## Art. 62 - Aggregazioni e centralizzazione delle committenze

Art. 62 – Comma 1	
Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.	<b>Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro. Possono, altresì, effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.</b>
Art. 62 – Comma 2	
Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate.	Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per <b>le gare</b> di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate.
Art. 62 – Comma 3	
L'allegato di cui al comma 2 indica i requisiti necessari per ottenere la qualificazione e disciplina i requisiti premianti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle	L'allegato di cui al comma 2 indica i requisiti necessari per ottenere la qualificazione e disciplina <b>gli incentivi, nonché</b> i requisiti premianti. <b>In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su</b>

<p>infrastrutture e dei trasporti sentita l'ANAC, previa intesa in sede di Conferenza unificata, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</p>	<p><b><del>proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentita l'ANAC, previa intesa in sede di Conferenza unificata, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</del></b></p>
---	---

<p>Art. 62 – Comma 4</p>	
<p>L'allegato di cui al comma 2 può essere integrato con la disciplina di ulteriori misure organizzative per la efficace attuazione del presente articolo, dell'articolo 63 e del relativo regime sanzionatorio, nonché per il coordinamento, in capo all'ANAC, dei soggetti aggregatori.</p>	<p>L'allegato di cui al comma 2 può essere integrato con la disciplina di ulteriori misure organizzative per la efficace attuazione del presente articolo, dell'articolo 63 e del relativo regime sanzionatorio, <b>nonché per disciplinare il coordinamento, in capo all'ANAC, dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.</b></p>

<p>Art. 62 – Comma 5</p>	
<p>Le stazioni appaltanti qualificate, fatto salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo e al comma 8 dell'articolo 63, possono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) effettuare, in funzione dei livelli di qualificazione posseduti, gare di importo superiore alle soglie indicate al comma 1 del presente articolo;</li> <li>b) acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una centrale di committenza qualificata;</li> <li>c) svolgere attività di committenza ausiliaria ai sensi del comma 11;</li> <li>d) procedere mediante appalto congiunto ai sensi del comma 14;</li> <li>e) procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate;</li> <li>f) procedere all'effettuazione di ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza anche per</li> </ul>	<p>Le stazioni appaltanti qualificate, fatto salvo quanto previsto al comma 1 <b>del presente articolo e al comma 8 dell'articolo 63</b>, possono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) effettuare, in funzione dei livelli di qualificazione posseduti, gare di importo superiore alle soglie indicate al comma 1 del presente articolo;</li> <li>b) acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una centrale di committenza qualificata;</li> <li>c) svolgere attività di committenza ausiliaria ai sensi del comma 11;</li> <li>d) procedere mediante appalto congiunto ai sensi del comma 14;</li> <li>e) procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate;</li> <li>f) procedere all'effettuazione di ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza anche per</li> </ul>

<p>importi superiori ai livelli di qualificazione posseduti, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;</p> <p>g) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g).</p>	<p>importi superiori ai livelli di qualificazione posseduti, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;</p> <p>g) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g).</p>
--	--

<p>Art. 62 – Comma 6, lettere a), c), f) e g)</p>	
<p>Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo:</p> <p>a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;</p> <p>b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;</p> <p>c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;</p> <p>d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al</p>	<p>Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo:</p> <p>a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una <b>stazione appaltante o</b> centrale di committenza qualificata;</p> <p>b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;</p> <p>c) procedono ad <b>affidamenti di appalti di servizi e forniture</b> di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;</p> <p>d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o</p>

<p>soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;</p> <p>e) eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione;</p> <p>f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c);</p> <p>g) qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidante.</p>	<p>il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;</p> <p>e) eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione;</p> <p>f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle <b>lettere c) e d)</b>;</p> <p>g) qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza <b>affidataria</b>.</p>
---	---

Art. 62 – Comma 6-bis	
	<p><b>Le stazioni appaltanti non qualificate possono procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata anche per le procedure di importo inferiore alle soglie di cui al comma 1.</b></p>

Art. 62 – Comma 7	
<p>Le centrali di committenza sono indicate nella specifica sezione di cui all'articolo 63, comma 1. In relazione ai requisiti di qualificazione posseduti esse:</p> <p>a) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate;</p> <p>b) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate;</p> <p>c) progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro ai quali le</p>	<p>Le centrali di committenza sono indicate nella specifica sezione di cui all'articolo 63, comma 1. <b>In relazione ai requisiti di qualificazioni posseduti, le centrali di committenza:</b></p> <p>a) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate;</p> <p>b) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate;</p>

<p>stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l'aggiudicazione di propri appalti specifici;</p> <p>d) istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione;</p> <p>e) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g).</p>	<p>c) progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l'aggiudicazione di propri appalti specifici;</p> <p>d) istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione;</p> <p>e) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g).</p>
--	--

<p>Art. 62 – Comma 9</p>	
<p>Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza. Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall'ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata.</p>	<p>Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante <b>apposita convenzione</b>. Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall'ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata.</p>

<p>Art. 62 – Comma 15</p>	
<p>Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione</p>	<p>Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione</p>

<p>previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nell'individuazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, anche ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, le stazioni appaltanti procedono sulla base del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata motivazione.</p>	<p>previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nell'individuazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, anche ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, le stazioni appaltanti procedono sulla base <b>del principio del risultato</b>, dandone adeguata motivazione.</p>
--	--

<p>Art. 62 – Comma 17</p>	
<p>Dall'applicazione del presente articolo e dell'articolo 63 sono esclusi le imprese pubbliche e i soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152. Con modifiche e integrazioni all'allegato II.4 possono essere disciplinati i criteri di qualificazione per gli enti e i soggetti di cui al primo periodo e le regole di iscrizione nell'elenco ANAC, oltre che le regole di funzionamento e gli ambiti di riferimento delle relative centrali di committenza.</p>	<p>Dall'applicazione del presente articolo e dell'articolo 63 sono esclusi le imprese pubbliche e i soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152, <b>nonché gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice</b>. Con modifiche e integrazioni all'allegato II.4 possono essere disciplinati i criteri di qualificazione per gli enti e i soggetti di cui al primo periodo e le regole di iscrizione nell'elenco ANAC, oltre che le regole di funzionamento e gli ambiti di riferimento delle relative centrali di committenza.</p>

<p>Art. 62 – Comma 18</p>	
<p>La progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di contratti di partenariato pubblico-privato possono essere svolti da soggetti qualificati per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c).</p>	<p><b>Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la progettazione</b>, l'affidamento e l'esecuzione di contratti di partenariato pubblico-privato possono essere svolti da soggetti qualificati per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c).</p>

Art. 63 – Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza

Art. 63 – Comma 2	
La qualificazione per la progettazione e l'affidamento si articola in tre fasce di importo: a) qualificazione base o di primo livello, per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per lavori fino a 1 milione di euro; b) qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia di cui all'articolo 14; c) qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo.	La qualificazione per la progettazione, <b>l'affidamento e l'esecuzione</b> si articola in tre fasce di importo: a) qualificazione base o di primo livello, per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per lavori fino a 1 milione di euro; b) qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia di cui all'articolo 14; c) qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo.

Art. 63 – Comma 6	
Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono essere qualificate anche solo per l'acquisizione di lavori oppure di servizi e forniture. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza per svolgere attività di progettazione e affidamento devono essere qualificate almeno nella seconda fascia. Esse programmano la loro attività coordinandosi nel rispetto del principio di leale collaborazione.	<b>Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono essere qualificate anche solo per la progettazione e l'affidamento di lavori oppure per la progettazione e l'affidamento di servizi e forniture o, alle condizioni indicate nell'Allegato II.4, per la sola esecuzione di lavori o di servizi e forniture.</b>

Art. 63 – Comma 6-bis	
	<b>Le stazioni appaltanti qualificate che svolgono attività di committenza per altre stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate programmano la loro attività nel rispetto del principio di leale collaborazione.</b>

Art. 63 – Comma 8	
-------------------	--

<p>I requisiti di qualificazione per l'esecuzione sono indicati separatamente nell'allegato II.4, che dispone altresì una disciplina transitoria specifica relativa a tale fase. Con modifiche e integrazioni all'allegato II.4. possono essere disciplinati dall'ANAC specifici requisiti di qualificazione per i contratti di partenariato pubblico-privato.</p>	<p><b>I requisiti di qualificazione per l'esecuzione sono indicati separatamente nell'allegato II.4.</b></p>
--	--

<p>Art. 63 – Comma 10</p>	
<p>In relazione al parametro di cui alla lettera b) del comma 7, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione definisce i requisiti per l'accreditamento delle istituzioni pubbliche o private, senza finalità di lucro, che svolgono attività formative, procedendo alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi e provvede alle conseguenti attività di accreditamento nonché alla revoca dello stesso nei casi di accertata carenza dei requisiti.</p>	<p><b>In relazione al comma 7, lettera b), e alla formazione del personale propedeutico alla qualificazione per l'esecuzione, la Scuola nazionale dell'amministrazione definisce i requisiti e le modalità per l'accreditamento dei soggetti pubblici o privati, che svolgono attività formative, procedendo alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi e provvede alle conseguenti attività di accreditamento nonché alla revoca dello stesso nei casi di accertata carenza dei requisiti.</b></p>

## Art. 67 – Consorzi non necessari

Art. 67 – Comma 1	
<p>I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 100, comma 4.</p>	<p><b>I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dall'allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d):</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>a) per gli appalti di servizi e forniture, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;</b></li><li><b>b) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;</b></li><li><b>c) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104.</b></li></ul>

Art. 67 – Comma 2	
<p>L'allegato II.12 disciplina, nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 100, comma 4, la qualificazione degli operatori economici, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) per gli appalti di servizi e forniture, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;</li><li>b) per gli appalti di lavori, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per</li></ul>	<p><b>Abrogato</b></p>

<p>l'ammissione alle procedure di affidamento sono posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate.</p>	
---	--

<p>Art. 67 – Comma 3</p>	
<p>Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) e 66, comma 1, lettera g), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti. Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, dal consorzio esecutore.</p>	<p>Per gli operatori <b>di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d)</b> e 66, comma 1, lettera g), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti. Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, <b>dalla consorzata esecutrice.</b></p>

<p>Art. 67 – Comma 4</p>	
<p>I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), ai propri consorziati non costituisce subappalto. I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorzio designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di</p>	<p>I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o <b>tramite le consorziate indicate</b> in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), <b>alle proprie consorziate</b> non costituisce subappalto. <b>I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorzata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e è), è tenuto anch'esso a indicare,</b></p>

<p>cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.</p>	<p><b>in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.</b> La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte <b>delle consorziate designate</b> dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.</p>
---	--

<p>Art. 67 – Comma 5</p>	
<p>I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.</p>	<p><b>I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.</b></p>

<p>Art. 67 – Comma 7</p>	
<p>Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio.</p>	<p><b>Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio, in proprio e di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.</b></p>

## Art. 70 – Procedure di scelta e relativi presupposti

### Art. 70 – Comma 3

Le stazioni appaltanti utilizzano la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo:

- a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni:
- 1) quando le esigenze della stazione appaltante perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte con le altre procedure;
  - 2) quando le esigenze della stazione appaltante implicano soluzioni o progetti innovativi;
  - 3) quando l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi;
  - 4) quando le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dalla stazione appaltante con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei numeri da 2) a 5) della Parte I dell'allegato II.5. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.5 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo

Le stazioni appaltanti utilizzano la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo:

- a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni:
- 1) quando le esigenze della stazione appaltante perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte con le altre procedure;
  - 2) quando le esigenze della stazione appaltante implicano soluzioni o progetti innovativi;
  - 3) quando l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi;
  - 4) quando le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dalla stazione appaltante con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei numeri da 2) a 5) della Parte I dell'allegato II.5. **In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.5 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo**

<p>17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice;</p> <p>b) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte inammissibili ai sensi del comma 4. In tal caso la stazione appaltante non è tenuta a pubblicare un bando di gara, se ammette alla ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 94 a 105 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.</p>	<p><b>17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice;</b></p> <p><b>b)</b> per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte inammissibili ai sensi del comma 4. In tal caso la stazione appaltante non è tenuta a pubblicare un bando di gara, se ammette alla ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 94 a 105 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.</p>
---	---

<p>Art. 70 – Comma 4, lettera f)</p>	
<p>Sono inammissibili le offerte:</p> <p>a) non conformi ai documenti di gara;</p> <p>b) ricevute oltre i termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;</p> <p>c) in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;</p> <p>d) considerate anormalmente basse;</p> <p>e) presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria;</p> <p>f) il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.</p>	<p>Sono inammissibili le offerte:</p> <p>a) non conformi ai documenti di gara;</p> <p>b) ricevute oltre i termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;</p> <p>c) in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;</p> <p>d) considerate anormalmente basse;</p> <p>e) presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria;</p> <p>f) il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto, <b>salvo che il bando non preveda espressamente tale possibilità, individuandone i limiti di operatività.</b></p>

## Art. 71 – Procedure aperta

Art. 71 – Comma 5	
In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.6 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.	<b>Abrogato</b>

## Art. 82-bis - Accordo di collaborazione

Art. 82-bis

**1. Le stazioni appaltanti possono inserire nei documenti di gara di cui all'articolo 82 lo schema di un accordo di collaborazione plurilaterale con il quale le parti coinvolte in misura significativa nella fase di esecuzione di un contratto di lavori, servizi o forniture, disciplinano le forme, le modalità e gli obiettivi della reciproca collaborazione al fine di perseguire il principio del risultato di cui all'articolo 1, mediante la definizione di meccanismi di esame contestuale degli interessi pubblici e privati coinvolti finalizzati alla prevenzione e riduzione dei rischi e alla risoluzione delle controversie che possono insorgere nell'esecuzione dell'accordo. L'accordo di collaborazione non sostituisce il contratto principale e gli altri contratti al medesimo collegati, strumentali all'esecuzione dell'appalto e non ne integra i contenuti.**

**2. Lo schema di accordo è redatto in coerenza con l'allegato II-6-bis, e definisce, in considerazione dell'oggetto del contratto principale, gli obiettivi principali e collaterali della collaborazione, nel rispetto del principio della fiducia di cui all'articolo 2, indicando, altresì, le eventuali premialità previste per la realizzazione dei medesimi obiettivi.**

**3. All'esito dell'aggiudicazione, la stazione appaltante sottopone l'accordo di collaborazione alla sottoscrizione dell'appaltatore e delle altre parti coinvolte in misura significativa, individuate ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato II-6 bis. L'accordo disciplina le modalità di adesione degli ulteriori operatori economici coinvolti nella fase dell'esecuzione in un momento successivo alla sottoscrizione del medesimo.**

	<p><b>4. Al fine di monitorare gli effetti prodotti dalle disposizioni di cui al presente articolo, le stazioni appaltanti comunicano alla piattaforma del Servizio contratti pubblici di cui all'articolo 223, comma 10, gli accordi di collaborazione stipulati all'esito della fase di aggiudicazione. Il Servizio contratti pubblici monitora i risultati perseguiti nella fase dell'esecuzione mediante l'accordo di collaborazione e riferisce periodicamente alla Cabina di regia di cui all'articolo 221.</b></p>
--	---

#### **Art. 84 - Pubblicazione a livello europeo**

<p>Art. 84 Comma 1</p>	
<p>I bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 sono redatti dalle stazioni appaltanti e trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo modalità conformi all'allegato II.7.</p> <p>La conferma da parte di detto Ufficio della ricezione e dell'avviso della pubblicazione trasmessa, con l'indicazione della data della pubblicazione, vale come prova della pubblicazione.</p> <p>In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.7 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</p>	<p>I bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 sono redatti dalle stazioni appaltanti e trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo modalità conformi all'allegato II.7.</p> <p>La conferma da parte di detto Ufficio della ricezione e dell'avviso della pubblicazione trasmessa, con l'indicazione della data della pubblicazione, vale come prova della pubblicazione.</p> <p><b>In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.7 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</b></p>

## Art. 89 – Inviti ai candidati

Art. 89 Comma 2	
<p>Gli inviti menzionano il collegamento ipertestuale al quale sono stati resi direttamente disponibili per via elettronica i documenti di gara e comprendono le informazioni indicate nell'allegato II.9. Gli inviti sono corredati dei documenti di gara se non sono stati resi disponibili ai sensi dell'articolo 88.</p> <p>In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.9 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</p>	<p>Gli inviti menzionano il collegamento ipertestuale al quale sono stati resi direttamente disponibili per via elettronica i documenti di gara e comprendono le informazioni indicate nell'allegato II.9. Gli inviti sono corredati dei documenti di gara se non sono stati resi disponibili ai sensi dell'articolo 88.</p> <p><b>In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.9 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</b></p>

## Art. 92 – Fissazione dei termini per la presentazione delle domande e delle offerte

Art. 92 Comma 2 lettera c)	
<p>I termini di cui al comma 1 sono prorogati in misura adeguata e proporzionale:</p> <p>a) se un operatore economico interessato a partecipare alla procedura di aggiudicazione abbia richiesto in tempo utile informazioni supplementari significative ai fini della preparazione dell'offerta e, per qualsiasi motivo, le abbia ricevute meno di sei giorni prima del termine stabilito per la presentazione delle offerte, o, in caso di procedura accelerata ai sensi degli articoli 71, comma 3, e 72, comma 6, meno di quattro giorni prima;</p> <p>b) se sono apportate modifiche significative ai documenti di gara;</p> <p>c) nei casi di cui all'articolo 25, comma 2, terzo periodo.</p>	<p>I termini di cui al comma 1 sono prorogati in misura adeguata e proporzionale:</p> <p>a) se un operatore economico interessato a partecipare alla procedura di aggiudicazione abbia richiesto in tempo utile informazioni supplementari significative ai fini della preparazione dell'offerta e, per qualsiasi motivo, le abbia ricevute meno di sei giorni prima del termine stabilito per la presentazione delle offerte, o, in caso di procedura accelerata ai sensi degli articoli 71, comma 3, e 72, comma 6, meno di quattro giorni prima;</p> <p>b) se sono apportate modifiche significative ai documenti di gara;</p> <p>c) nei casi di cui all'articolo 25, comma 2, terzo periodo. <b>In tali casi, la stazione appaltante dà tempestiva pubblicità dell'avviso relativo alla proroga sul proprio sito istituzionale.</b></p>

## Art. 99 – Verifica del possesso dei requisiti

Art. 99 – Comma 3-bis

**In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, anche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.**



## Art. 100 – Requisiti di ordine speciale

Art. 100 – Comma 3	
<p>Per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti richiedono l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto. All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.11 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari europei, ove nominato, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</p>	<p>Per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti richiedono l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto. All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11. <b>In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.11 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari europei, ove nominato, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</b></p>

Art. 100 – Comma 4	
<p>Per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro le stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici siano qualificati. L'attestazione di qualificazione è rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC. Il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, articolato in rapporto alle categorie di opere ed</p>	<p>Per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro le stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici siano qualificati. L'attestazione di qualificazione è rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC. Il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, articolato in rapporto alle categorie di opere ed</p>

<p>all'importo delle stesse è disciplinato dall'allegato II.12. Le categorie di opere si distinguono in categorie di opere generali e categorie di opere specializzate. Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto. In sede di prima applicazione del codice l'allegato II.12 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</p>	<p>all'importo delle stesse è disciplinato dall'allegato II.12. Le categorie di opere si distinguono in categorie di opere generali e categorie di opere specializzate. Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto. <b>In sede di prima applicazione del codice l'allegato II.12 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</b></p>
--	---

<p>Art. 100 – Comma 7</p>	
<p>Fino alla emanazione del regolamento di cui al sesto periodo del comma 4, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo di attestazione (SOA) e la qualificazione ha durata di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti.</p>	<p>Fino alla emanazione del <b>regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b)</b> il periodo di attività documentabile è quello relativo ai quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo di attestazione (SOA) e la qualificazione ha durata di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti.</p>

<p>Art. 100 – Comma 8</p>	
<p>Con il regolamento di cui al sesto periodo del comma 4 sono in ogni caso disciplinati: a) la procedura per ottenere l'attestazione di qualificazione e per il suo rinnovo, prevedendo che l'operatore economico richieda la conferma dell'attestazione nel caso in cui, nel periodo di validità</p>	<p>Con il <b>regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b)</b> sono in ogni caso disciplinati: a) la procedura per ottenere l'attestazione di qualificazione e per il suo rinnovo, prevedendo che l'operatore economico richieda la conferma dell'attestazione nel caso in cui, nel periodo di validità</p>

<p>dell'attestazione, intervenga una modifica soggettiva;</p> <p>b) i requisiti per la dimostrazione dell'adeguata capacità economica e finanziaria e per la dimostrazione del possesso di adeguate attrezzature tecniche e di adeguato organico;</p> <p>c) le modalità di qualificazione degli operatori economici di cui all'articolo 67, comma 1, sulla base del criterio del cumulo nonché i criteri di imputazione di cui all'articolo 67, comma 6;</p> <p>d) le modalità di documentazione delle pregresse esperienze professionali, considerando anche i lavori eseguiti a favore di soggetti privati che siano comprovati da idonea documentazione;</p> <p>e) le modalità di verifica a campione compiute dagli organismi di attestazione;</p> <p>f) il periodo di durata dell'attestazione di qualificazione e i periodi intermedi di verifica del mantenimento dei requisiti;</p> <p>g) i casi di sospensione e di decadenza dall'attestazione di qualificazione già rilasciata, prevedendo sanzioni interdittive nel caso di presentazione di falsa documentazione agli organismi di attestazione.</p>	<p>dell'attestazione, intervenga una modifica soggettiva;</p> <p>b) i requisiti per la dimostrazione dell'adeguata capacità economica e finanziaria e per la dimostrazione del possesso di adeguate attrezzature tecniche e di adeguato organico;</p> <p>c) le modalità di qualificazione degli operatori economici di cui all'articolo 67, comma 1, sulla base del criterio del cumulo nonché i criteri di imputazione di cui all'articolo 67, comma 6;</p> <p>d) le modalità di documentazione delle pregresse esperienze professionali, considerando anche i lavori eseguiti a favore di soggetti privati che siano comprovati da idonea documentazione;</p> <p>e) le modalità di verifica a campione compiute dagli organismi di attestazione;</p> <p>f) il periodo di durata dell'attestazione di qualificazione e i periodi intermedi di verifica del mantenimento dei requisiti;</p> <p>g) i casi di sospensione e di decadenza dall'attestazione di qualificazione già rilasciata, prevedendo sanzioni interdittive nel caso di presentazione di falsa documentazione agli organismi di attestazione.</p>
---	---

<p>Art. 100 – Comma 9</p>	
<p>Relativamente agli organismi di attestazione, con il regolamento di cui al sesto periodo del comma 4 sono in ogni caso disciplinati:</p> <p>a) i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici per il conseguimento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di qualificazione degli operatori economici nonché la procedura per ottenere l'autorizzazione;</p> <p>b) le sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla decadenza dell'autorizzazione, per le violazioni commesse dagli organismi di attestazione, anche alle richieste di</p>	<p>Relativamente agli organismi di attestazione, con il <b>regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b)</b> sono in ogni caso disciplinati:</p> <p>a) i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici per il conseguimento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di qualificazione degli operatori economici nonché la procedura per ottenere l'autorizzazione;</p> <p>b) le sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla decadenza dell'autorizzazione, per le violazioni commesse dagli organismi di</p>

<p>informazioni e di atti loro rivolte dall'ANAC nell'esercizio dell'attività di vigilanza, secondo un criterio di proporzionalità e nel rispetto del contraddittorio;</p> <p>c) le modalità dell'esercizio dell'attività di vigilanza da parte dell'ANAC;</p> <p>d) gli obblighi di conservazione e di pubblicazione della documentazione in capo agli organismi di attestazione;</p> <p>e) gli obblighi di comunicazione all'ANAC in capo agli organismi di attestazione.</p>	<p>attestazione, anche alle richieste di informazioni e di atti loro rivolte dall'ANAC nell'esercizio dell'attività di vigilanza, secondo un criterio di proporzionalità e nel rispetto del contraddittorio;</p> <p>c) le modalità dell'esercizio dell'attività di vigilanza da parte dell'ANAC;</p> <p>d) gli obblighi di conservazione e di pubblicazione della documentazione in capo agli organismi di attestazione;</p> <p>e) gli obblighi di comunicazione all'ANAC in capo agli organismi di attestazione.</p>
---	---

<p>Art. 100 – Comma 10</p>	
<p>Con il regolamento di cui al sesto periodo del comma 4 è altresì definita la disciplina della qualificazione degli operatori economici per gli appalti di servizi e forniture. Il regolamento contiene, tra l'altro: la definizione delle tipologie per le quali è possibile una classificazione per valore, la competenza a rilasciare la relativa attestazione, la procedura e le condizioni per la relativa richiesta, il regime sanzionatorio.</p>	<p>Con il <b>regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b)</b> è altresì definita la disciplina della qualificazione degli operatori economici per gli appalti di servizi e forniture. Il regolamento contiene, tra l'altro: la definizione delle tipologie per le quali è possibile una classificazione per valore, la competenza a rilasciare la relativa attestazione, la procedura e le condizioni per la relativa richiesta, il regime sanzionatorio.</p>

<p>Art. 100 – Comma 11</p>	
<p>Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al sesto periodo del comma 4, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura. In caso di procedure di</p>	<p>Fino alla data di entrata in vigore del <b>regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b)</b>, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, <b>maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti</b> a quello di indizione della</p>

<p>aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.</p>	<p>procedura. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito <b>negli ultimi dieci anni</b> dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.</p>
--	--

## Art. 103 – Requisiti di partecipazione a procedure di lavori di rilevante importo

Art. 103 – Comma 1	
<p>Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro, oltre ai requisiti di cui all'articolo 100, la stazione appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi:</p> <p>a) per verificare la capacità economico-finanziaria dell'operatore economico; in tal caso quest'ultimo fornisce i parametri economico-finanziari significativi richiesti, certificati da società di revisione ovvero da altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco l'esposizione finanziaria dell'operatore economico al momento in cui partecipa a una gara di appalto; in alternativa, la stazione appaltante può richiedere un volume d'affari in lavori pari a due volte l'importo a base di gara, che l'operatore economico deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando;</p> <p>b) per verificare la capacità professionale per gli appalti per i quali è richiesta la classifica illimitata; in tal caso l'operatore economico fornisce prova di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente a quelli posti in appalto opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori; tale requisito si applica solo agli appalti di lavori di importo pari o superiore a 100 milioni di euro.</p>	<p><b>Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ad euro 20.658.000, oltre ai requisiti di cui all'articolo 100, la stazione appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi:</b></p> <p><b>a) per verificare la capacità economico-finanziaria dell'operatore economico: in tal caso quest'ultimo fornisce i parametri economico-finanziari significativi richiesti, certificati da società di revisione ovvero da altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco l'esposizione finanziaria dell'operatore economico al momento in cui partecipa a una gara di appalto;</b></p> <p>b) per verificare la capacità professionale per gli appalti per i quali è richiesta la classifica illimitata; in tal caso l'operatore economico fornisce prova di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente a quelli posti in appalto opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori; tale requisito si applica solo agli appalti di lavori di importo pari o superiore a 100 milioni di euro.</p>

## Art. 104- Avvalimento

Art. 104 – Comma 4	
<p>L'operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC. L'impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:</p> <p>a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II del presente Titolo;</p> <p>b) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 100 per i servizi e le forniture;</p> <p>c) di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.</p>	<p>L'operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA <del>e dall'ANAC</del>. L'impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:</p> <p>a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II del presente Titolo;</p> <p>b) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 100 per i servizi e le forniture;</p> <p>c) di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.</p>

Art. 104 – Comma 12	
<p>Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione.</p>	<p><b>Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.</b></p>

**Art. 105- Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita**

Art. 105 – Comma 1	
I rapporti di prova, le certificazioni e altri mezzi di prova, nonché il costo del ciclo di vita sono disciplinati all'allegato II.8. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.8 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.	I rapporti di prova, le certificazioni e altri mezzi di prova, nonché il costo del ciclo di vita sono disciplinati all'allegato II.8. <b>In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.8 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</b>

## Art. 106 – Garanzie per la partecipazione alla procedura

### Art. 106 – Comma 3

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. **La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso L'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.**

### Art. 106 – Comma 8

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.13 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita **in tutte le fasi** mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 **ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente.**

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo, **secondo e terzo** periodo, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. **In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.13 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento**

<p>delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</p>	<p><b><del>adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</del></b></p>
--	--

## Art. 108- Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture

Art. 108 – Comma 4

I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. Nelle attività di approvvigionamento di beni e servizi informatici, le stazioni appaltanti, incluse le centrali di committenza, nella valutazione dell'elemento qualitativo ai fini dell'individuazione del miglior rapporto qualità prezzo per l'aggiudicazione, tengono sempre in considerazione gli elementi di cybersicurezza, attribuendovi specifico e peculiare rilievo nei casi in cui il contesto di impiego è connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici. Nei casi di cui al quarto periodo, quando i beni e servizi informatici oggetto di appalto sono impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 10 per cento. Per i contratti ad alta intensità di manodopera, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.

I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di **criteri oggettivi, di impianto economico, sociale e ambientale**, connessi all'oggetto dell'appalto. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. Nelle attività di approvvigionamento di beni e servizi informatici, le stazioni appaltanti, incluse le centrali di committenza, nella valutazione dell'elemento qualitativo ai fini dell'individuazione del miglior rapporto qualità prezzo per l'aggiudicazione, tengono sempre in considerazione gli elementi di cybersicurezza, attribuendovi specifico e peculiare rilievo nei casi in cui il contesto di impiego è connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici. Nei casi di cui al quarto periodo, quando i beni e servizi informatici oggetto di appalto sono impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 10 per cento. Per i contratti ad alta intensità di manodopera, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.

Art. 108 – Comma 7

I documenti di gara oppure, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo indicano i singoli criteri di valutazione e la relativa ponderazione, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi. Ai fini della tutela della libera concorrenza e della promozione del pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure relative agli affidamenti di cui al Libro II, parte IV, possono prevedere, nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta e a promuovere, per le prestazioni dipendenti dal principio di prossimità per la loro efficiente gestione, l'affidamento ad operatori economici con sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento. Le disposizioni di cui al terzo periodo si applicano compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46- bis del codice delle pari

I documenti di gara oppure, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo indicano i singoli criteri di valutazione e la relativa ponderazione, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi. Ai fini della tutela della libera concorrenza e della promozione del pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure relative agli affidamenti di cui al Libro II, parte IV, possono prevedere, nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta e a promuovere, per le prestazioni dipendenti dal principio di prossimità per la loro efficiente gestione, l'affidamento ad operatori economici con sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento.

**Negli appalti di forniture o negli appalti misti che contengano elementi di un appalto di fornitura, i bandi di gara, gli avvisi, gli inviti possono prevedere criteri premiali atti a favorire la fornitura di prodotti da costruzione che rientrano in un sistema di scambio delle emissioni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo** si applicano compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

<p>opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.</p>	<p>Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46- bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.</p>
--	---

<p>Art. 108 – Comma 11</p>	
<p>In caso di appalti di lavori aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta.</p>	<p>In caso di appalti di lavori aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere <b>o prestazioni</b> aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta.</p>

## Art. 109 – Reputazione dell’impresa

Art. 109	
<p>1. È istituito presso l’ANAC, che ne cura la gestione, un sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni, quale elemento del fascicolo virtuale degli operatori. Il sistema è fondato su requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale.</p> <p>2. L’ANAC definisce gli elementi del monitoraggio, le modalità di raccolta dei dati e il meccanismo di applicazione del sistema per incentivare gli operatori al rispetto dei principi del risultato di cui all’articolo 1 e di buona fede e affidamento di cui all’articolo 5, bilanciando questi elementi con il mantenimento dell’apertura del mercato, specie con riferimento alla partecipazione di nuovi operatori.</p> <p>3. Alla presente disposizione è data attuazione entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del codice, anche tenendo conto dei risultati ottenuti nel periodo iniziale di sperimentazione.</p>	<b>Abrogato</b>

### Art. 110 - Offerte anormalmente basse

Art. 110 - Comma 4, lettera b)	
Non sono ammesse giustificazioni: a) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge; b) in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.	Non sono ammesse giustificazioni: a) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge; b) in relazione <b>ai costi</b> di sicurezza di cui alla normativa vigente.

### Art. 111 - Avvisi relativi agli appalti aggiudicati

Art. 111 - Comma 1	
Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso secondo le modalità di pubblicazione di cui all'articolo 84, conforme all'allegato II.6, Parte I, lettera D, relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro trenta giorni dalla conclusione del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro.	<b>Le stazioni appaltanti che hanno sottoscritto un contratto pubblico o un accordo quadro relativo ad un bando o un avviso pubblicato ai sensi degli articoli 84 e 85 inviano un avviso secondo le modalità di pubblicazione dei medesimi articoli 84 e 85, conforme all'allegato II.6, Parte I, lettera D, relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto o dell'accordo quadro.</b>

## Art. 114 – Direzione dei lavori e dell’esecuzione dei contratti

Art. 114 - Comma 5	
<p>L'allegato II.14 stabilisce le attività e i compiti demandati al direttore dei lavori e agli assistenti con funzioni di direttori operativi e di ispettori di cantiere e, se presenti, delle figure di cui all'allegato I.9. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.14 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</p>	<p>L'allegato II.14 stabilisce le attività e i compiti demandati al direttore dei lavori e agli assistenti con funzioni di direttori operativi e di ispettori di cantiere e, se presenti, delle figure di cui all'allegato I.9. <b>In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.14 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</b></p>

## Art. 116 - Collaudo e verifica di conformità

Art. 116 - Comma 4	
<p>Per effettuare le attività di collaudo dei lavori le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori scelti tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. I collaudatori dipendenti della stessa amministrazione appartengono a strutture funzionalmente indipendenti. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto per i dipendenti della stessa amministrazione nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 45, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Tra i dipendenti della stazione appaltante oppure tra i dipendenti delle altre amministrazioni è individuato anche il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, oppure di altre amministrazioni pubbliche, o nei casi di particolare complessità tecnica, la stazione appaltante affida l'incarico con le modalità previste dal codice.</p>	<p><b>Per effettuare le attività di collaudo dei lavori:</b></p> <p><b>a) le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori scelti tra il proprio personale o tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. I collaudatori dipendenti della stessa amministrazione appartengono a strutture funzionalmente indipendenti;</b></p> <p><b>b) le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori di cui almeno uno deve essere individuato tra il personale di amministrazioni pubbliche. Tutti i collaudatori devono possedere qualificazione rapportata alla tipologia e alle caratteristiche del contratto e requisiti di moralità, competenza e professionalità.</b></p>

Art. 116 - Comma 4 bis	
	<p><b>Tra le unità di personale della stazione appaltante o di altre amministrazioni pubbliche è individuato anche il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza</b></p>

	<p><b>nell'organico della stazione appaltante, o nei casi di particolare complessità tecnica, la stazione appaltante può verificare la possibilità di nominare il collaudatore tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche formulando, anche contestualmente, apposita richiesta ad almeno tre amministrazioni, e, in caso di mancato riscontro entro il termine di trenta giorni, affidare L'incarico con le modalità previste dal codice. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto per il personale della stessa amministrazione nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 45, mentre per il personale di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi dell'articolo 29, comma 1, dell'allegato II.14.</b></p>
--	---

Art. 116 - Comma 4 ter	
	<p><b>Il collaudatore o la commissione di collaudo, per lavori di particolare complessità, in qualsiasi momento, può decidere di avvalersi, previa adeguata motivazione, di una segreteria tecnico-amministrativa in possesso di specifiche competenze per le attività istruttorie e di supporto organizzativo. Il membro o i componenti della segreteria tecnico-amministrativa sono scelti dal collaudatore o dal presidente della commissione. Gli oneri della segreteria sono a carico del collaudatore o dei membri della commissione di collaudo e vengono liquidati con le modalità di cui all'articolo 29-bis. dell'allegato II.14.</b></p>

Art. 116 - Comma 5	
Per i contratti di servizi e forniture la verifica di conformità è effettuata dal RUP o, se nominato, dal direttore dell'esecuzione. Per	Per i contratti di servizi e forniture la verifica di conformità è effettuata dal RUP o, se nominato, dal direttore dell'esecuzione. Per

<p>servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione, le stazioni appaltanti possono prevedere la nomina di uno o più verificatori della conformità diversi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto. Per la nomina e il compenso dei verificatori si applica il comma 4.</p>	<p>servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione, le stazioni appaltanti <b>e gli enti concedenti</b> possono prevedere la nomina di uno o più verificatori della conformità diversi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto. Per la nomina e il compenso dei verificatori si applica il comma 4.</p>
--	---

<p>Art. 116 - Comma 6 lettere a), b)</p>	
<p>Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità:</p> <p>a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio e, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, a quelli in quiescenza nella regione o nelle regioni dove è stata svolta l'attività di servizio;</p> <p>b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio oppure in trattamento di quiescenza, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea ubicati nella regione o nelle regioni dove è svolta per i dipendenti in servizio oppure è stata svolta per quelli in quiescenza, l'attività di servizio;</p>	<p>Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità:</p> <p>a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio <b>e, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, a quelli in quiescenza nella regione o nelle regioni dove è stata svolta l'attività di servizio;</b></p> <p><b>a-bis) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello stato in quiescenza che a qualsiasi titolo siano intervenuti in fase di aggiudicazione o di esecuzione del contratto oggetto del collaudo o che abbiano altri motivi di conflitto di interesse di cui all'articolo 16;</b></p> <p><b>b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio o in trattamento di quiescenza per i quali sussistono motivi di conflitto di interesse di cui all'articolo 16;</b></p>

<p>Art. 116 - Comma 11</p>	
<p>Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al presente articolo e alle attività di cui</p>	<p>Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al presente articolo e alle attività di cui</p>

<p>all'allegato II.14 oppure specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo o di verifica di conformità, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Tali spese non sono soggette a ribasso. I criteri per la determinazione dei costi sono individuati dall'allegato II.15. In sede di prima applicazione l'allegato II.15 è abrogato e sostituito da un corrispondente decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</p>	<p>all'allegato II.14 oppure specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo o di verifica di conformità, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. <b>Le spese relative alle verifiche tecniche obbligatorie</b> non sono soggette a ribasso. I criteri per la determinazione dei costi sono individuati dall'allegato II.15. <b>In sede di prima applicazione l'allegato II.15 è abrogato e sostituito da un corrispondente decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</b></p>
--	--

## Art. 119 - Subappalto

### Art. 119 - Comma 2

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, le stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n.190, oppure nell'anagrafe antimafia degli

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, le stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n.190, oppure nell'anagrafe antimafia degli

<p>esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.</p> <p>L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.</p>	<p>esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.</p> <p><b>I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.</b></p> <p>L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.</p>
--	--

<p>Art. 119 - Comma 2 bis</p>	
	<p><b>Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate incoerenza con quanto previsto degli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di</b></p>

	<b>natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.</b>
--	--

Art. 119 - Comma 8	
Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5	Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, <b>comma 6</b>

Art. 119 - Comma 12	
Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con	Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. <b>subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo,</b>

<p>il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.</p>	<p><b>purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.</b> L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.</p>
---	---

<p>Art. 119 - Comma 17</p>	
<p>Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.</p>	<p>Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. <b>Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in</b></p>

	<p><b>subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto si applicano a quest'ultimo le disposizioni previste dal presente articolo e da altri articoli del codice in tema di subappalto.</b></p>
--	---

<p>Art. 119 - Comma 20</p>	
<p>Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite.</p>	<p>Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite.</p> <p><b>I certificati di cui al secondo periodo possono essere utilizzati per ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione soltanto da parte dei subappaltatori.</b></p>

## Art. 120 – Modifica dei contratti in corso di esecuzione

### Art. 120 – Comma 1

Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione; per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;

2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;

c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante.

Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

d) se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze:

1) le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono

Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione; per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;

2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;

**c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore:**

**1) le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;**  
**2) gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento;**

<p>previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara;</p> <p>2) all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124;</p> <p>3) nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.</p>	<p><b>3) i rinvenimenti, imprevisti o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;</b></p> <p><b>4) le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione.</b></p> <p>d) se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze:</p> <p>1) le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara;</p> <p>2) all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124;</p> <p>3) nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.</p>
--	--

<p>Art. 120 - Comma 7</p>	
<p>Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma 6, le modifiche al progetto proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:</p> <p>a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;</p>	<p><b>Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma 6, le modifiche al progetto o le modifiche contrattuali proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:</b></p> <p><b>a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in</b></p>

<p>b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera.</p>	<p><b>compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;</b>  <b>b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera, ivi compresa la sopravvenuta possibilità di utilizzo di materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza incremento dei costi, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di parte di essa, o riduzione dei tempi di ultimazione;</b>  <b>c) gli interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori che possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera.;</b></p>
--	--

<p>Art. 120 - Comma 14</p>	
<p>Un avviso della intervenuta modifica del contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), è pubblicato a cura della stazione appaltante nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avviso contiene le informazioni di cui all'allegato II.16, ed è pubblicato conformemente all'articolo 84. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.16 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per gli affari europei, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 la pubblicità avviene in ambito nazionale.</p>	<p>Un avviso della intervenuta modifica del contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), è pubblicato a cura della stazione appaltante nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avviso contiene le informazioni di cui all'allegato II.16, ed è pubblicato conformemente all'articolo 84. <b>In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.16 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per gli affari europei, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 la pubblicità avviene in ambito nazionale.</b></p>

Art. 120 - Comma 15 bis)

**Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 8-bis, le stazioni appaltanti verificano in contraddittorio con il progettista e L'appaltatore errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione e individuano tempestivamente soluzioni di progettazione esecutiva coerenti con il principio del risultato.**

## Art. 123 – Recesso

Art. 123 – Comma 1	
<p>Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.14.</p>	<p>Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto <b>all'articolo 11 dell'allegato II.14.</b></p>

## Art. 125 – Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo

### Art. 125 – Comma 1

Sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9. Con i documenti di gara può essere previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento. Tali disposizioni non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell'allegato II.14. Per i contratti pluriennali l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

**Sul valore del contratto di appalto è calcolato**

**l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento. Nei documenti di gara può essere previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento. Nel caso di appalti di lavori, l'anticipazione, calcolata sull'importo dell'intero contratto, è corrisposta all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori anche nel caso di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9. Per i contratti di importo superiore a 500 milioni di euro, l'anticipazione di cui al primo periodo è corrisposta all'appaltatore, in deroga a quanto previsto dal terzo periodo, nel rispetto delle scadenze definite nel contratto, tenuto conto del cronoprogramma delle attività. In caso di ricorso all'appalto integrato ai sensi dell'articolo 44, l'anticipazione del prezzo è calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori. Tali disposizioni non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell'allegato II.14. Per i contratti pluriennali di servizi e forniture l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.**

La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è

<p>Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.</p>	<p>gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.</p> <p>Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.</p>
---	--

## Art. 126 – Penali e premi di accelerazione

Art. 126 – Comma 1	
<p>I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.</p> <p>Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.</p>	<p>I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.</p> <p>Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera <b>compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille</b> dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.</p>

Art. 126 – Comma 2	
<p>Per gli appalti di lavori la stazione appaltante può prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara che, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. Il premio è determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale ed è corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. Nei documenti di gara iniziali la stazione appaltante si può riservare la facoltà di riconoscere un premio di accelerazione determinato sulla base dei predetti criteri anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora</p>	<p><b>Per gli appalti di lavori la stazione appaltante prevede nel bando o nell'avviso di indizione della gara che, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. L'ammontare del premio è commisurato, nei limiti delle somme disponibili, indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', ai giorni di anticipo ed in proporzione all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali, in conformità ai criteri definiti nei documenti di gara e secondo scaglioni temporali e soglie prestazionali progressive, ed è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. La stazione appaltante</b></p>

<p>l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine di cui al terzo periodo si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.</p>	<p><b>riconosce un premio di accelerazione determinato sulla base dei criteri indicati nel secondo periodo anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine di cui al terzo periodo si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.</b></p>
---	---

<p>Art. 126 – Comma 2 bis</p>	
	<p><b>Le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara il riconoscimento di premialità anche in caso di appalti di servizi e forniture, ove compatibile con l'oggetto dell'appalto. In tal caso, la stazione appaltante determina, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, i criteri per il riconoscimento del premio di accelerazione e per la determinazione del relativo ammontare.</b></p>

### Art. 131 – Servizi sostitutivi di mensa

Art. 131 Comma 6	
<p>L'allegato II.17 individua gli esercizi presso cui può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione dei buoni e i titolari degli esercizi convenzionabili. Nel caso di buoni pasto in forma elettronica è garantito agli esercizi convenzionati un unico terminale di pagamento. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.17 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</p>	<p>L'allegato II.17 individua gli esercizi presso cui può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione dei buoni e i titolari degli esercizi convenzionabili. Nel caso di buoni pasto in forma elettronica è garantito agli esercizi convenzionati un unico terminale di pagamento. <b><del>In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.17 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</del></b></p>

## Art. 133 – Requisiti di qualificazione

Art. 133 Comma 1	
<p>Per i lavori di cui al presente Titolo, i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori e dei direttori tecnici, nonché i livelli e i contenuti della progettazione e le modalità del collaudo sono individuati nell'allegato II.18. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.18 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</p>	<p>Per i lavori di cui al presente Titolo, i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori e dei direttori tecnici, nonché i livelli e i contenuti della progettazione e le modalità del collaudo sono individuati nell'allegato II.18. <b>In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.18 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</b></p>

### Art. 135 - Servizi di ricerca e sviluppo

Art. 135 Comma 3	
In sede di prima applicazione del codice, l'allegato di cui al comma 1 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.	<b>Abrogato</b>

## Art. 136 – Difesa e sicurezza

Art. 136 Comma 4	
<p>Per i contratti di cui al presente articolo nonché per gli interventi da eseguire in Italia e all'estero per effetto di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali, e 58anche per i lavori in economia eseguiti a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare per i quali non si applicano i limiti di importo di cui all'articolo 14, si applica l'allegato II.20. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.20 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</p>	<p>Per i contratti di cui al presente articolo nonché per gli interventi da eseguire in Italia e all'estero per effetto di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali, e 58anche per i lavori in economia eseguiti a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare per i quali non si applicano i limiti di importo di cui all'articolo 14, si applica l'allegato II.20. <b><del>In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.20 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</del></b></p>
Art. 136 Comma 4-bis	
	<p><b>All'esecuzione dei contratti nei settori della difesa e della sicurezza non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 119, comma 2, quinto periodo.</b></p>

### Art. 141 – Ambito e norme applicabili

Art. 141 – Comma 3	
<p>Ai contratti di cui al presente Libro si applicano, oltre alle sue disposizioni: a) il Libro I, Parte I, Titolo I, eccetto l'articolo 6; b) nell'ambito del Libro I, Parte I, Titolo II, gli articoli 13, 14, 16, 17 e 18. L'articolo 15 si applica solo alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti che sono amministrazioni aggiudicatrici; c) il Libro I, Parte II; d) nell'ambito del Libro I, Parte IV, gli articoli 41, 42, 43, 44, 45 e 46; e) nell'ambito del Libro II, Parte II, gli articoli 57, 60 e 61; f) nell'ambito del Libro II, Parte III, Titolo I, l'articolo 64; g) nell'ambito del Libro II, Parte III, il Titolo II;</p> <p>h) nell'ambito del Libro II, Parte V, Titolo IV, il Capo II si applica nei limiti di cui agli articoli 167, 168 e 169; i) nell'ambito del Libro II, Parte VI, gli articoli 113, 119, 120 e 122.</p>	<p>Ai contratti di cui al presente Libro si applicano, oltre alle sue disposizioni: a) il Libro I, Parte I, Titolo I, eccetto l'articolo 6; b) nell'ambito del Libro I, Parte I, Titolo II, gli articoli 13, 14, 16, 17 e 18. L'articolo 15 si applica solo alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti che sono amministrazioni aggiudicatrici; c) il Libro I, Parte II; d) nell'ambito del Libro I, Parte IV, gli articoli 41, 42, 43, 44, 45 e 46; e) nell'ambito del Libro II, Parte II, gli articoli 57, 60 e 61; f) nell'ambito del Libro II, Parte III, Titolo I, l'articolo 64; g) nell'ambito del Libro II, Parte III, il Titolo II; <b>g-bis) nell'ambito del Libro II, Parte V, Titolo IV, l'articolo 106;</b> h) nell'ambito del Libro II, Parte V, Titolo IV, il Capo II si applica nei limiti di cui agli articoli 167, 168 e 169; <b>i) nell'ambito del Libro II, Parte VI, gli articoli 113, 116, 117, 119, 120, commi 1,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12, 13, 14 e 15, 122 e 125;»;</b> <b>i-bis) nell'ambito del Libro V, Parte I, Titolo II, gli articoli da 215 a 219.</b></p>

Art. 141 – Comma 3 bis	
	<b>Per i servizi di ricerca e sviluppo trova applicazione quanto previsto dall'articolo 135.</b>

Art. 141 – Comma 4	
<p>Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi hanno facoltà di adottare propri atti, con i quali possono in via preventiva:</p>	<b>Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti operanti nei settori speciali hanno facoltà di adottare propri atti, con i quali possono in via preventiva:</b>

<p>a) istituire e gestire sistemi di qualificazione degli operatori economici;</p> <p>b) prevedere una disciplina di adattamento delle funzioni del RUP alla propria organizzazione;</p> <p>c) specificare la nozione di variante in corso d'opera in funzione delle esigenze proprie del mercato di appartenenza e delle caratteristiche di ciascun settore, nel rispetto dei principi e delle norme di diritto dell'Unione europea.</p>	<p>a) istituire e gestire sistemi di qualificazione degli operatori economici;</p> <p>b) prevedere una disciplina di adattamento delle funzioni del RUP alla propria organizzazione;</p> <p>c) <b>soppressa</b></p>
---	---

## Art. 147 - Elettricità

Art. 147 - Comma 2 bis)	
	<b>Sono esclusi dalla applicazione del codice i contratti stipulati per la fornitura di energia e di combustibili destinati alla produzione di energia da stazioni appaltanti o enti concedenti che esercitano le attività di cui al comma 1.</b>

## Art. 162 – Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione

Art. 162 – Comma 1	
<p>Ai sensi dell'articolo 141, comma 4, lettera a), le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione degli operatori economici. Il sistema è reso pubblico con un avviso di cui all'allegato II.6, Parte II, Sezione H, indicando le finalità e le modalità per conoscere le disposizioni relative al funzionamento.</p>	<p><b>Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione degli operatori economici. Il sistema è reso pubblico con un avviso di cui all'allegato II.6, Parte II, Sezione H, indicando le finalità e le modalità per conoscere le disposizioni relative al funzionamento. <b>Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono utilizzare il sistema di qualificazione istituito da un'altra stazione appaltante o ente concedente o da altro organismo terzo, dandone idonea comunicazione agli operatori economici interessati.</b></b></p>

## Art. 170 – Procedure di gara regolamentate

### Art. 170 – Comma 2

Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto di forniture può essere respinta se la parte dei prodotti originari di Paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, supera il 50 per cento del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta. In caso di mancato respingimento dell'offerta a norma del presente comma, la stazione appaltante o l'ente concedente motiva debitamente le ragioni della scelta e trasmette all'Autorità la relativa documentazione. Ai fini del presente articolo, i software impiegati negli impianti delle reti di telecomunicazione sono considerati prodotti.

Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto di forniture **o di un appalto misto che contenga elementi di un appalto di forniture** può essere respinta se la parte dei prodotti originari di Paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, supera il 50 per cento del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta. In caso di mancato respingimento dell'offerta a norma del presente comma, la stazione appaltante o l'ente concedente motiva debitamente le ragioni della scelta e trasmette all'Autorità **una relazione corredata dalla relativa documentazione. La relazione di cui al secondo periodo è allegata al provvedimento di aggiudicazione.** Ai fini del presente articolo, i software impiegati negli impianti delle reti di telecomunicazione sono considerati prodotti.

## Art. 172 - Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

Art. 172 - Comma 1 lettera b)	
<p>Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti conservano le informazioni appropriate relative a ogni appalto o accordo quadro disciplinato dal codice e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione. Tali informazioni sono sufficienti a consentire loro, in una fase successiva, di giustificare le decisioni riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) la qualificazione e la selezione degli operatori economici e l'aggiudicazione degli appalti;</li><li>b) l'utilizzazione di procedure negoziate non precedute da una gara a norma dell'articolo 76;</li><li>c) la mancata applicazione delle disposizioni sulle tecniche e strumenti per gli appalti e strumenti digitali e aggregati e delle disposizioni sullo svolgimento delle procedure di scelta del contraente del presente codice, in virtù delle deroghe ivi previste;</li><li>d) se del caso, le ragioni per le quali per la trasmissione in via digitale sono stati usati mezzi di comunicazione diversi dai mezzi digitali.</li></ul>	<p>Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti conservano le informazioni appropriate relative a ogni appalto o accordo quadro disciplinato dal codice e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione. Tali informazioni sono sufficienti a consentire loro, in una fase successiva, di giustificare le decisioni riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) la qualificazione e la selezione degli operatori economici e l'aggiudicazione degli appalti;</li><li>b) l'utilizzazione di procedure negoziate non precedute da una gara a norma <b>dell'articolo 158</b>;</li><li>c) la mancata applicazione delle disposizioni sulle tecniche e strumenti per gli appalti e strumenti digitali e aggregati e delle disposizioni sullo svolgimento delle procedure di scelta del contraente del presente codice, in virtù delle deroghe ivi previste;</li><li>d) se del caso, le ragioni per le quali per la trasmissione in via digitale sono stati usati mezzi di comunicazione diversi dai mezzi digitali.</li></ul>

## Art. 174 – Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

Art. 174 – Comma 3	
<p>Il partenariato pubblico-privato di tipo contrattuale comprende le figure della concessione, della locazione finanziaria e del contratto di disponibilità, nonché gli altri contratti stipulati dalla pubblica amministrazione con operatori economici privati che abbiano i contenuti di cui al comma 1 e siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela. L'affidamento e l'esecuzione dei relativi contratti sono disciplinati dalle disposizioni di cui ai Titoli II, III e IV della Parte II. Le modalità di allocazione del rischio operativo, la durata del contratto di partenariato pubblico-privato, le modalità di determinazione della soglia e i metodi di calcolo del valore stimato sono disciplinate dagli articoli 177, 178 e 179.</p>	<p>Il partenariato pubblico-privato di tipo contrattuale comprende le figure della concessione, <b>anche nelle forme della finanza di progetto</b>, della locazione finanziaria e del contratto di disponibilità, nonché gli altri contratti stipulati dalla pubblica amministrazione con operatori economici privati che abbiano i contenuti di cui al comma 1 e siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela. L'affidamento e l'esecuzione dei relativi contratti sono disciplinati dalle disposizioni di cui ai Titoli II, III e IV della Parte II. Le modalità di allocazione del rischio operativo, la durata del contratto di partenariato pubblico-privato, le modalità di determinazione della soglia e i metodi di calcolo del valore stimato sono disciplinate dagli articoli 177, 178 e 179.</p>

## Art. 175 – Programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio

### Art. 175 – Comma 3

Nei casi di progetti di interesse statale oppure di progetti finanziati con contributo a carico dello Stato, per i quali non sia già previsto che si esprima il CIPESS, gli enti concedenti interessati a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico-privato, il cui ammontare dei lavori o dei servizi sia di importo pari o superiore a 250 milioni di euro, richiedono parere, ai fini della valutazione preliminare di cui al comma 2, al CIPESS, sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS). Il CIPESS si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Nei casi di progetti di interesse statale o finanziati con contributo a carico dello Stato, per i quali non sia prevista l'espressione del CIPESS, gli enti concedenti interessati a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico-privato, il cui ammontare dei lavori o dei servizi sia di importo pari o superiore a 50 milioni di euro e inferiore a 250 milioni di euro, richiedono un parere preventivo, non vincolante, ai fini della valutazione preliminare di cui al comma 2, al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri; tale parere è emesso di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso il termine, salvo sospensione per integrazione documentale secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applica l'articolo 16, comma 2, della legge n. 241 del 1990. I suddetti pareri devono essere chiesti prima della pubblicazione del bando di gara in caso di progetto a iniziativa pubblica ovvero prima della dichiarazione di

**Nei casi di progetti di interesse statale oppure di progetti finanziati con contributo a carico dello Stato, per i quali non sia già previsto che si esprima il CIPESS, gli enti concedenti interessati a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico-privato, il cui ammontare dei lavori o dei servizi sia di importo pari o superiore a 50 milioni di euro, richiedono parere non vincolante ai fini della valutazione preliminare di cui al comma 2, al Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), inviando contestualmente la documentazione anche al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Il Nars, previa acquisizione delle valutazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che devono essere espresse entro 25 giorni dalla richiesta, si pronuncia entro i successivi 20 giorni. Qualora l'ente concedente intenda discostarsi dal parere reso, è tenuto a darne adeguata motivazione, dando conto delle ragioni della decisione e indicando, in particolare, la modalità di contabilizzazione adottata. Il suddetto parere deve essere chiesto prima della pubblicazione del bando di gara in caso di progetto a iniziativa pubblica ovvero prima della dichiarazione di fattibilità in caso di progetto a iniziativa privata. Il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo la valutazione preliminare, può sottoporre lo schema di contratto ai pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio**

<p>fattibilità in caso di progetto a iniziativa privata. Il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo la valutazione preliminare, può sottoporre lo schema di contratto ai pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, anche per la valutazione di profili diversi da quello della convenienza.</p>	<p><b>di Stato, anche per la valutazione di profili diversi da quello della convenienza.</b></p>
--	--

<p>Art. 175 - Comma 4</p>	
<p>Le regioni e gli enti locali possono richiedere il parere del DIPE di cui al comma 3 quando la complessità dell'operazione contrattuale lo richieda.</p>	<p><b>Soppresso</b></p>

<p>Art. 175 - Comma 7</p>	
<p>Il monitoraggio dei partenariati pubblici privati è affidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e al Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che lo esercitano tramite l'accesso al portale sul monitoraggio dei contratti di partenariato pubblico privato istituito presso la Ragioneria generale dello Stato mediante il quale gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere le informazioni sui contratti stipulati. Gli enti concedenti sono tenuti altresì a dare evidenza dei contratti di partenariato pubblico privato stipulati mediante apposito allegato al bilancio d'esercizio con l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo di gara (CIG), del valore complessivo del contratto, della durata, dell'importo del contributo</p>	<p>Il monitoraggio dei partenariati pubblici privati è affidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica <b>(DIPE)</b> e al Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che lo esercitano tramite l'accesso al portale sul monitoraggio dei contratti di partenariato pubblico privato istituito presso la Ragioneria generale dello Stato mediante il quale gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere le informazioni sui contratti stipulati <b>che prevedono la realizzazione di opere o lavori, quale condizione di efficacia.</b> Gli enti concedenti sono tenuti altresì a dare evidenza dei contratti di partenariato pubblico privato stipulati mediante apposito allegato al bilancio d'esercizio con l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo di gara</p>

<p>pubblico e dell'importo dell'investimento a carico del privato.</p>	<p>(CIG), del valore complessivo del contratto, della durata, dell'importo del contributo pubblico e dell'importo dell'investimento a carico del privato.</p>
--	---

<p>Art. 175 - Comma 9 bis)</p>	
	<p><b>Il DIPE, di concerto con l'ANAC e con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, approva contratti-tipo in materia di partenariato pubblico-privato, con riferimento ai contratti di cui alle Parti II, III, IV e V del presente Libro.</b></p>

## Art. 177 – Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo

Art. 177 – Comma 3	
Il rischio operativo, rilevante ai fini della qualificazione dell'operazione economica come concessione, è quello che deriva da fattori eccezionali non prevedibili e non imputabili alle parti. Non rilevano rischi connessi a cattiva gestione, a inadempimenti contrattuali dell'operatore economico o a cause di forza maggiore.	<b>Il rischio operativo, rilevante ai fini della qualificazione dell'operazione economica come concessione, è quello che deriva da fattori esterni, non soggetti al controllo delle parti. Non rilevano i rischi connessi a cattiva gestione, a inadempimenti contrattuali dell'operatore economico o a causa di forza maggiore.</b>

## Art. 182 – Bando

### Art. 182 – Comma 2

Il bando di concessione contiene le informazioni indicate nell'allegato IV.1 e, ove opportuno, ogni altra informazione ritenuta utile dall'ente concedente, anche secondo il formato dei modelli uniformi predisposti dall'Autorità di regolazione del settore. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato IV.1 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

Il bando di concessione contiene le informazioni indicate nell'allegato IV.1 e, ove opportuno, ogni altra informazione ritenuta utile dall'ente concedente, anche secondo il formato dei modelli uniformi predisposti dall'Autorità di regolazione del settore. **In sede di prima applicazione del codice, l'allegato IV.1 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.**

## Art. 192 – Revisione del contratto di concessione

Art. 192 – Comma 3

Nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato per le quali non sia già prevista l'espressione del CIPESS la revisione è subordinata alla previa valutazione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), che emette un parere di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

**Nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato, per le quali non sia già prevista l'espressione del parere del CIPESS, la revisione è subordinata al previo parere non vincolante del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS). Negli altri casi, è facoltà dell'ente concedente sottoporre la revisione al previo parere del NARS. Qualora l'ente concedente intenda discostarsi dal parere reso, è tenuto a darne adeguata motivazione, dando conto delle ragioni della decisione e indicando, in particolare, la modalità di contabilizzazione adottata.**

## Art. 193 – Procedura di affidamento

Art. 193 – procedura di affidamento	
<p>Gli operatori economici possono presentare agli enti concedenti proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori o servizi. Ciascuna proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.</p> <p>Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. Gli investitori istituzionali di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché i soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, possono formulare le proposte di cui al primo periodo salva la necessità, nella successiva gara per l'affidamento dei lavori o dei servizi, di associarsi o consorzarsi con operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal bando, qualora gli stessi investitori istituzionali ne siano privi. Gli investitori istituzionali, in sede di gara, possono soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi, anche integralmente, delle capacità di altri soggetti. Gli investitori istituzionali possono altresì impegnarsi a subappaltare, anche integralmente, le prestazioni oggetto del contratto di concessione a imprese in possesso dei requisiti richiesti dal bando, a condizione che il nominativo del subappaltatore sia comunicato, con il suo consenso, all'ente concedente entro la</p>	<p><b>1. L'affidamento in concessione di lavori o servizi mediante finanza di progetto può avvenire su iniziativa privata, nelle ipotesi di cui al comma 3, anche per proposte non incluse nella programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 1, ovvero su iniziativa dell'ente concedente, nelle ipotesi di cui al comma 16, per proposte incluse nella programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 1.</b></p> <p><b>2. Ai fini della presentazione di una proposta ai sensi comma 1, un operatore economico può presentare all'ente concedente una preliminare manifestazione di interesse, corredata dalla richiesta di informazioni e dati necessari per la predisposizione della proposta. L'ente concedente comunica all'operatore economico la sussistenza di un interesse pubblico preliminare all'elaborazione della proposta; in tale ipotesi, i dati e le informazioni richiesti sono trasmessi all'operatore economico e sono resi disponibili a tutti gli interessati tramite pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale.</b></p> <p><b>3. Gli operatori economici possono presentare agli enti concedenti, in qualità di promotore, proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori o servizi, elaborate su iniziativa privata per la realizzazione di interventi anche non inclusi nella programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 1. Le proposte presentate ai sensi del primo periodo non sono soggette all'obbligo di preventiva presentazione di una manifestazione di interesse ai sensi del</b></p>

<p>scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.</p> <p>2. L'ente concedente valuta entro novanta giorni dalla presentazione della proposta, la fattibilità della medesima, invitando se necessario il promotore ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il promotore non apporta le modifiche richieste, come eventualmente rimodulate sulla base di soluzioni alternative suggerite dallo stesso promotore per recepire le indicazioni dell'ente concedente, la proposta è respinta. L'ente concedente conclude la procedura di valutazione con provvedimento espresso, pubblicato sul proprio sito istituzionale e oggetto di comunicazione ai soggetti interessati. Il progetto di fattibilità, una volta approvato, è inserito tra gli strumenti di programmazione dell'ente concedente.</p> <p>3. Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara nei tempi previsti dalla programmazione. Il criterio di aggiudicazione è l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo.</p> <p>4. La configurazione giuridica del soggetto proponente può essere modificata e integrata sino alla data di scadenza della presentazione delle offerte. Nel bando l'ente concedente dispone che il promotore può esercitare il diritto di prelazione.</p> <p>5. I concorrenti, compreso il promotore, in possesso dei requisiti previsti dal bando, presentano un'offerta contenente il piano economico-finanziario asseverato, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e le varianti migliorative al progetto di fattibilità posto a base di gara, secondo gli indicatori previsti nel bando.</p> <p>6. Le offerte sono corredate delle garanzie di cui all'articolo 106. Il soggetto aggiudicatario presta la garanzia di cui all'articolo 117. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio da</p>	<p><b>comma 2 e alla preventiva pubblicazione di un avviso ai sensi del comma 16. Ciascuna proposta contiene un progetto di fattibilità, redatto in coerenza con l'articolo 6-bis dell'allegato 1.7., una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e l'indicazione dei requisiti del promotore. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. Gli investitori istituzionali di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché i soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015 e gli altri operatori economici interessati, possono formulare le proposte di cui al primo periodo salva la necessità, nella successiva gara per l'affidamento dei lavori o dei servizi, di associarsi o consorzarsi con altri operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal bando, qualora gli stessi ne siano privi. Gli investitori istituzionali e gli altri operatori economici interessati, in sede di gara, possono soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi, anche integralmente, delle capacità di altri soggetti. Gli investitori istituzionali e gli altri operatori economici interessati possono altresì impegnarsi a subappaltare, anche integralmente, le prestazioni oggetto del contratto di concessione a imprese in possesso dei requisiti richiesti dal bando, a condizione che il nominativo del subappaltatore sia comunicato, con il suo consenso, all'ente concedente entro la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.</b></p>
---	---

<p>parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 117. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.</p> <p>7. L'ente concedente:</p> <p>a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;</p> <p>b) redige una graduatoria e nomina aggiudicatario il soggetto che ha presentato la migliore offerta;</p> <p>c) pone in approvazione i successivi livelli progettuali elaborati dall'aggiudicatario.</p> <p>8. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. L'importo complessivo delle spese rimborsabili non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al terzo periodo.</p> <p>9. In relazione alla specifica tipologia di lavoro o servizio, l'ente concedente tiene conto, tra i criteri di aggiudicazione, della quota di</p>	<p><b>4. Previa verifica dell'interesse pubblico alla proposta e della relativa coerenza con la programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 1, 'ente concedente dà notizia nella sezione «Amministrazione trasparente» del proprio sito istituzionale della presentazione della proposta e provvede, altresì, ad indicare un termine, non inferiore a sessanta giorni, commisurato alla complessità del progetto, per la presentazione da parte di altri operatori economici, in qualità di proponenti, di proposte relative al medesimo intervento, redatte nel rispetto delle disposizioni del comma 3.</b></p> <p><b>5. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, l'ente concedente, sulla base dei principi di cui al Libro I, Parte I, Titolo I, individua in forma comparativa, sulla base di criteri che tengano conto della fattibilità delle proposte e della corrispondenza dei progetti e dei relativi piani economici e finanziari ai fabbisogni dell'ente concedente, una o più proposte, presentate ai sensi del comma 3 o del comma 4, da sottoporre alla procedura di valutazione di cui al comma 6.</b></p> <p><b>6. L'ente concedente comunica ai soggetti interessati la proposta o le proposte individuate ai sensi del comma 5, ne dà notizia sul proprio sito istituzionale e invita, se necessario, il promotore e i proponenti ad apportare al progetto di fattibilità, al piano economico-finanziario e allo schema di convenzione le modifiche necessarie per la loro approvazione. In tale fase, l'ente concedente ha facoltà di indire una conferenza di servizi preliminare ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.241. Se il promotore o i proponenti non apportano le modifiche e integrazioni richieste per recepire le indicazioni dell'ente concedente entro il termine dallo stesso indicato, le proposte</b></p>
--	--

investimenti destinata al progetto in termini di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica.

10. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dagli stessi perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.

11. L'ente concedente può sollecitare i privati a farsi promotori di iniziative volte a realizzare i progetti inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato, di cui all'articolo 175, comma 1, con le modalità disciplinate nel presente Titolo.

**sono respinte con provvedimento motivato.**

**Entro sessanta giorni, differibili fino a novanta giorni per comprovate esigenze istruttorie, l'ente concedente conclude, con provvedimento motivato, la procedura di valutazione, che, in caso di pluralità di proposte ammesse, si svolge in forma comparativa. Il provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente ed è comunicato ai soggetti interessati.**

**7. Il progetto di fattibilità selezionato ai sensi del comma 6 è integrato, se necessario in funzione dell'oggetto dell'intervento, con gli ulteriori elaborati richiesti dall'articolo 6 dell'allegato 1.7 anche ai fini della relativa sottoposizione al procedimento di approvazione ai sensi dell'articolo 38. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori o il progetto di cui all'articolo 4-bis dell'Allegato 1.7 per i servizi, una volta approvati, sono inseriti tra gli strumenti di programmazione dell'ente concedente.**

**8. All'esito dell'approvazione, il progetto di fattibilità tecnica ed economica, per gli affidamenti di lavori, ovvero il progetto di cui all'articolo 4-bis dell'Allegato 1.7, per gli affidamenti di servizi, unitamente agli altri elaborati della proposta, inclusa una sintesi del piano economico finanziario, sono posti a base di gara nei tempi previsti dalla programmazione. Gli obblighi di trasparenza sono assolti ai sensi dell'articolo 28, nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza di cui all'articolo 35 e delle deroghe relative ai contratti secretati di cui all'articolo 139. Il criterio di aggiudicazione è l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo.**

**9. La configurazione giuridica del promotore ovvero del proponente può essere modificata e integrata sino alla data di scadenza della presentazione delle offerte. Nel bando l'ente concedente dispone che il promotore ovvero il proponente può**

**esercitare il diritto di prelazione, nei termini previsti dal comma 12.**

**10. I concorrenti, compreso il promotore e il proponente, in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal bando, presentano un'offerta contenente il piano economico-finanziario asseverato, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, le varianti migliorative al progetto di fattibilità tecnico economica e le eventuali modifiche allo schema di convenzione posti a base di gara, secondo gli indicatori previsti nel bando. Le offerte sono corredate delle garanzie di cui all'articolo 106.**

**11. L'ente concedente:**

- a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;**
- b) redige una graduatoria e nomina aggiudicatario il soggetto che ha presentato la migliore offerta;**
- c) pone in approvazione il successivo livello progettuale elaborato dall'aggiudicatario.**

**12. Se il promotore ovvero il proponente non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore ovvero il proponente non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. L'importo complessivo delle spese rimborsabili non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Se il promotore ovvero il proponente esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore**

**ovvero del proponente, dell'importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al terzo periodo.**

**13. In relazione alla specifica tipologia di lavoro o servizio, l'ente concedente può prevedere criteri di aggiudicazione premiali, volti a valorizzare l'apporto di ciascuna offerta agli obiettivi di innovazione, sviluppo e digitalizzazione.**

**14. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dagli stessi perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di cui ai commi 3, 4 e 16, ferma restando la loro autonomia decisionale. 15. Il soggetto aggiudicatario presta la garanzia di cui all'articolo 117. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio da parte del concessionario è dovuta una cauzione, rinnovabile annualmente, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 117. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.**

**16. L'ente concedente può, mediante avviso pubblico, sollecitare i privati a farsi promotori di iniziative volte a realizzare in concessione, mediante finanza di progetto, interventi inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato, di cui all'articolo 175, comma 1, tramite la presentazione, entro un termine non inferiore a sessanta giorni, di proposte redatte nel rispetto delle disposizioni del comma 3. Gli operatori economici interessati a rispondere all'avviso possono richiedere all'ente concedente di fornire integrazioni**

	<p><b>documentali per una migliore formulazione delle proposte. Le eventuali integrazioni documentali predisposte dall'ente concedente sono trasmesse all'operatore economico e sono rese disponibili a tutti gli interessati tramite pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale.</b></p> <p><b>17. L'ente concedente valuta le proposte presentate ai sensi del comma 16 e pone a base di gara il progetto di fattibilità selezionato, unitamente agli altri elaborati della proposta, inclusa una sintesi del piano economico finanziario, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8. La procedura di gara si svolge in conformità ai commi 10, 11, 12 e 13. Il soggetto aggiudicatario presta le garanzie di cui al comma 15.</b></p>
--	--

## Art. 197 – Definizione e disciplina

Art. 197 – Comma 1	
Le parti determinano il contenuto del contratto di disponibilità nei limiti imposti dalle disposizioni di cui al presente articolo, tenendo conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo redatti dall'Autorità di regolazione del settore.	Le parti determinano il contenuto del contratto di disponibilità nei limiti imposti dalle disposizioni di cui al presente articolo, tenendo conto <b>dei bandi-tipo predisposti dall'ANAC e dei contratti-tipo predisposti dal DIPE, di concerto con l'Autorità di regolazione di settore e con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.</b>

## Art. 201 – Partenariato sociale

Art. 201 – Comma 1	
<p>Gli enti concedenti stabiliscono, con atto generale e tenuto conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo predisposti dall'Autorità di regolazione del settore, i criteri e le condizioni, per la conclusione di contratti di partenariato sociale aventi ad oggetto una o più delle prestazioni seguenti:</p>	<p>Gli enti concedenti stabiliscono, con atto generale e tenuto conto <b>dei bandi-tipo predisposti dall'ANAC e dei contratti-tipo predisposti dal DIPE, di concerto con l'Autorità di regolazione di settore e con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato</b> i criteri e le condizioni, per la conclusione di contratti di partenariato sociale aventi ad oggetto una o più delle prestazioni seguenti:</p>

Art. 201 – Comma 2	
<p>Le parti determinano il contenuto dei contratti di partenariato sociale nei limiti imposti dalle disposizioni seguenti, tenendo conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo redatti dall'ANAC.</p>	<p>Le parti determinano il contenuto dei contratti di partenariato sociale nei limiti imposti dalle disposizioni seguenti, tenendo conto <b>dei bandi-tipo predisposti dall'ANAC e dei contratti-tipo predisposti dal DIPE, di concerto con l'Autorità di regolazione di settore e con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato</b></p>

## Art. 202 – Cessione di immobili in cambio di opere

Art. 202 – Comma 1	
Il bando di gara, redatto anche tenendo conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo predisposti dall'ANAC	Il bando di gara, redatto anche tenendo conto dei bandi-tipo <b>predisposti dall'ANAC e dei contratti-tipo predisposti dal DIPE, di concerto con l'Autorità di regolazione di settore e con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato</b>

**Art. 209 - Modifiche al codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104**

Art. 209 - Comma 1, lettera b)	
<p>se l'aggiudicazione è avvenuta con procedura negoziata senza bando o con affidamento in economia fuori dai casi consentiti e questo abbia determinato l'omissione della pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione è prescritta dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022;</p>	<p>se l'aggiudicazione è avvenuta con procedura negoziata senza bando o con affidamento in economia fuori dai casi consentiti e questo abbia determinato l'omissione della pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara <b>nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana</b>, quando tale pubblicazione è prescritta dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022;</p>

Art. 209 - Comma 6	
<p>con atto motivato anteriore all'avvio della procedura di affidamento ha dichiarato che la procedura senza pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è consentita dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022;</p>	<p>con atto motivato anteriore all'avvio della procedura di affidamento ha dichiarato che la procedura senza pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara <b>nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana</b> è consentita dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022;</p>

## Art. 213 - Arbitrato

### Art. 213 - Comma 15

Su istanza di parte la Corte d'appello può sospendere, con ordinanza, l'efficacia del lodo, se ricorrono gravi e fondati motivi. Si applica l'articolo 351 del codice di procedura civile. Quando sospende l'efficacia del lodo, o ne conferma la sospensione disposta dal Presidente, il collegio verifica se il giudizio è in condizione di essere definito. In tal caso, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale nella stessa udienza o camera di consiglio, ovvero in una udienza da tenersi entro novanta giorni dall'ordinanza di sospensione; all'udienza pronunzia sentenza a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile. Se ritiene indispensabili incumbenti istruttori, il collegio provvede su di essi con la stessa ordinanza di sospensione e ne ordina l'assunzione in una udienza successiva di non oltre novanta giorni; quindi provvede ai sensi dei periodi precedenti. La disciplina relativa ai compensi degli arbitri è disposta dall'allegato V.1. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato V.1 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio arbitrale di cui al comma 4 dell'articolo 214, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

Su istanza di parte la Corte d'appello può sospendere, con ordinanza, l'efficacia del lodo, se ricorrono gravi e fondati motivi. Si applica l'articolo 351 del codice di procedura civile. Quando sospende l'efficacia del lodo, o ne conferma la sospensione disposta dal Presidente, il collegio verifica se il giudizio è in condizione di essere definito. In tal caso, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale nella stessa udienza o camera di consiglio, ovvero in una udienza da tenersi entro novanta giorni dall'ordinanza di sospensione; all'udienza pronunzia sentenza a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile. Se ritiene indispensabili incumbenti istruttori, il collegio provvede su di essi con la stessa ordinanza di sospensione e ne ordina l'assunzione in una udienza successiva di non oltre novanta giorni; quindi provvede ai sensi dei periodi precedenti. La disciplina relativa ai compensi degli arbitri è disposta dall'allegato V.1. **In sede di prima applicazione del codice, l'allegato V.1 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio arbitrale di cui al comma 4 dell'articolo 214, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.**

## Art. 215 – Collegio consultivo tecnico

Art. 215 – Comma 1	
<p>Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico, formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2. Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro, la costituzione del collegio è obbligatoria. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato V.2 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</p>	<p>Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione <b>di appalto e di concessione in modo da garantire l'indipendenza di giudizio e valutazione. Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, incluse quelle realizzate tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico privato, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea la costituzione del collegio è obbligatoria. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato V.2 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</b></p>

Art. 215 – Comma 2	
<p>Il collegio consultivo tecnico esprime pareri o, in assenza di una espressa volontà contraria, adotta determinazioni aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile. Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, l'attività di mediazione e conciliazione è comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte.</p>	<p><b>Il collegio consultivo tecnico esprime pareri o adotta determinazioni eventualmente aventi valore di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile.</b> Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, l'attività di mediazione e conciliazione è comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte.</p>

## Art. 216 – Pareri e determinazione obbligatorie

Art. 216 - Comma 1	
<p>L'acquisizione del parere del collegio consultivo tecnico è obbligatoria nei casi di sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14, nonché nei casi dei contratti relativi a servizi e forniture di cui all'articolo 121, comma 11, secondo periodo.</p>	<p><b>Nei casi di iscrizione di riserve, di proposte di variante e in relazione ad ogni altra disputa tecnica o controversia che insorga durante l'esecuzione di un contratto di lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, è obbligatoria l'acquisizione del parere o, su concorde richiesta delle parti, di una determinazione del collegio. Se le parti convengono altresì che le determinazioni del collegio assumono natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del Codice di procedura civile, è preclusa l'esperibilità dell'accordo bonario per la decisione sulle riserve.»</b></p>

  

Art. 216 - Comma 2	
<p>Se, per qualsiasi motivo, i lavori non possono procedere con il soggetto designato, prima di risolvere il contratto la stazione appaltante acquisisce il parere del collegio consultivo tecnico, anche in ordine alla possibilità che gravi motivi tecnici ed economici rendano preferibile la prosecuzione con il medesimo soggetto.</p>	<p><b>L'acquisizione del parere è obbligatoria nei casi di risoluzione contrattuale.</b> Se, per qualsiasi motivo, i lavori non possono procedere con il soggetto designato, prima di risolvere il contratto la stazione appaltante acquisisce il parere del collegio consultivo tecnico, anche in ordine alla possibilità che gravi motivi tecnici ed economici rendano preferibile la prosecuzione con il medesimo soggetto.</p>

## Art. 217 – Determinazioni facoltative

Art. 217 – Comma 1	
<p>Quando l'acquisizione del parere non è obbligatoria, le determinazioni del collegio consultivo tecnico assumono natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile se le parti, successivamente alla nomina del Presidente e non oltre il momento dell'insediamento del collegio, non abbiano diversamente disposto. La possibilità che la pronuncia del collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo contrattuale è esclusa nei casi in cui è richiesto il parere sulla sospensione coattiva e sulle modalità di prosecuzione dei lavori. Il parere obbligatorio può essere sostituito dalla determinazione avente natura di lodo contrattuale nell'ipotesi di sospensione imposta da gravi ragioni di ordine tecnico ai sensi del comma 4 dell'articolo 216.</p>	<p><b>Quando l'acquisizione del parere o della determinazione non è obbligatoria, le determinazioni del collegio consultivo tecnico assumono natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile se le parti, successivamente alla nomina del Presidente e non oltre il momento dell'insediamento del collegio, non abbiano diversamente disposto. La possibilità che la pronuncia del collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo contrattuale è esclusa nei casi in cui è richiesta una pronuncia sulla risoluzione, sulla sospensione coattiva o sulle modalità di prosecuzione dei lavori.</b></p>

Art. 217 – Comma 2	
<p>Se le parti, ai sensi di quanto disposto dal comma 1, escludono che la pronuncia possa valere come lodo contrattuale, il parere, anche se facoltativo, produce comunque gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 215.</p>	<p><b>Se le parti, ai sensi di quanto disposto dal comma 1, escludono che la determinazione possa valere come lodo contrattuale, la stessa, anche se facoltativa, produce comunque gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 215.</b></p>

## Art. 219 – Scioglimento del collegio consultivo tecnico

Art. 219 - Comma 1-bis	
	<b>Il contratto si considera eseguito alla data della sottoscrizione dell'atto di collaudo o regolare esecuzione, salvo che non sussistano riserve o altre richieste in merito al collaudo medesimo; in quest'ultimo caso, il collegio è sciolto con l'adozione della relativa pronuncia.</b>

## Art. 221 – Indirizzo, coordinamento e monitoraggio presso la Cabina di regia

Art. 221 – comma 1	
<p>La Cabina di regia per il codice dei contratti pubblici è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. La sua composizione e le modalità di funzionamento sono disciplinate dall'allegato V.3. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato V.3 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC e la Conferenza unificata, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</p>	<p>La Cabina di regia per il codice dei contratti pubblici è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. La sua composizione e le modalità di funzionamento sono disciplinate dall'allegato V.3. <b>In sede di prima applicazione del codice, l'allegato V.3 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC e la Conferenza unificata, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</b></p>

Art. 221 – comma 3	
<p>Ciascuna amministrazione coinvolta nell'applicazione del codice trae dall'azione della Cabina di regia indicazioni e spunti per la propria attività. A tal fine, per i primi due semestri a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia, la Cabina di regia istituisce uno "sportello unico di supporto tecnico" (help desk) dedicato presso la sua segreteria, in collaborazione con le strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ANAC, anche condividendo i relativi dati e le relative informazioni. L'help desk effettua un'attività di monitoraggio dell'attuazione delle misure contenute nel codice, sostenendone l'attuazione e individuandone eventuali criticità. Entro il settimo e il tredicesimo mese a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia la Cabina di regia presenta al Governo una relazione sulle attività dell'help desk, suggerendo se del caso interventi correttivi sul piano normativo e</p>	<p>Ciascuna amministrazione coinvolta nell'applicazione del codice trae dall'azione della Cabina di regia indicazioni e spunti per la propria attività. <b>A tal fine, per i primi due semestri a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia, la Cabina di regia istituisce uno "sportello unico di supporto tecnico" (help desk) dedicato presso la sua segreteria, in collaborazione con le strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ANAC, anche condividendo i relativi dati e le relative informazioni. L'help desk effettua un'attività di monitoraggio dell'attuazione delle misure contenute nel codice, sostenendone l'attuazione e individuandone eventuali criticità. Entro il settimo e il tredicesimo mese a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia la Cabina di regia presenta al Governo una relazione sulle attività dell'help desk, suggerendo se del caso interventi correttivi</b></p>

amministrativo e raccomandando le migliori  
pratiche organizzative e attuative.

~~sul piano normativo e amministrativo e  
raccomandando le migliori pratiche  
organizzative e attuative.~~

## Art. 222 – I Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

Art. 222 - Comma 7	
L'ANAC collabora con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato per la rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al fine dell'attribuzione del rating di legalità delle imprese di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il rating di legalità concorre anche alla determinazione della reputazione dell'impresa di cui all'articolo 109.	L'ANAC collabora con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato per la rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al fine dell'attribuzione del rating di legalità delle imprese di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. <b>Il rating di legalità concorre anche alla determinazione della reputazione dell'impresa di cui all'articolo 109.</b>

Art. 222 - Comma 10	
È istituito presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Nel casellario sono annotate, secondo le modalità individuate dall'ANAC, con proprio provvedimento, le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'articolo 94. L'ANAC, nel medesimo provvedimento, individua le ulteriori informazioni da iscrivere nel casellario, ivi comprese quelle rilevanti per l'attribuzione della reputazione dell'impresa di cui all'articolo 109, o per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 103, nonché la durata delle iscrizioni e la modalità di archiviazione delle stesse. Nel casellario l'ANAC iscrive direttamente i provvedimenti interdittivi adottati ai sensi dell'articolo 94, comma 5, lettere e) e f).	È istituito presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Nel casellario sono annotate, secondo le modalità individuate dall'ANAC, con proprio provvedimento, le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'articolo 94. L'ANAC, nel medesimo provvedimento, individua le ulteriori informazioni da iscrivere nel casellario, ivi comprese quelle <b>rilevanti per l'attribuzione della reputazione dell'impresa di cui all'articolo 109, o</b> per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 103, nonché la durata delle iscrizioni e la modalità di archiviazione delle stesse. Nel casellario l'ANAC iscrive direttamente i provvedimenti interdittivi adottati ai sensi dell'articolo 94, comma 5, lettere e) e f).

## Art. 223 – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione

Art. 223 – Comma 2	
<p>Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti impronta la propria attività al principio di leale collaborazione con le regioni e le province autonome e con gli enti locali interessati e acquisisce, nei casi indicati dalla legge, la previa intesa delle regioni o province autonome interessate. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in particolare:</p> <p>a) promuove e riceve le proposte delle regioni o province autonome e degli altri enti aggiudicatori;</p> <p>b) promuove e propone intese quadro tra Governo e singole regioni o province autonome, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle infrastrutture;</p> <p>c) promuove la redazione dei progetti di fattibilità delle infrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori, anche attraverso eventuali intese o accordi procedurali tra i soggetti comunque interessati;</p> <p>d) provvede, eventualmente in collaborazione con le regioni, le province autonome e gli altri enti interessati con oneri a proprio carico, alle attività di supporto al CIPESS per la vigilanza sulle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui all'articolo 39;</p> <p>e) ove necessario, collabora alle attività delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti o degli enti interessati alle attività istruttorie con azioni di indirizzo e supporto;</p> <p>f) cura l'istruttoria sui progetti di fattibilità e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alle deliberazioni del CIPESS in caso di infrastrutture e di insediamenti</p>	<p>Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti impronta la propria attività al principio di leale collaborazione con le regioni e le province autonome e con gli enti locali interessati e acquisisce, nei casi indicati dalla legge, la previa intesa delle regioni o province autonome interessate. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in particolare:</p> <p>a) promuove e riceve le proposte delle regioni o province autonome e degli altri enti aggiudicatori;</p> <p>b) promuove e propone intese quadro tra Governo e singole regioni o province autonome, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle infrastrutture;</p> <p>c) promuove la redazione dei progetti di fattibilità delle infrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori, anche attraverso eventuali intese o accordi procedurali tra i soggetti comunque interessati;</p> <p>d) provvede, eventualmente in collaborazione con le regioni, le province autonome e gli altri enti interessati con oneri a proprio carico, alle attività di supporto al CIPESS per la vigilanza sulle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui all'articolo 39;</p> <p>e) ove necessario, collabora alle attività delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti o degli enti interessati alle attività istruttorie con azioni di indirizzo e supporto;</p> <p>f) cura l'istruttoria sui <b>progetti di fattibilità tecnico ed economica</b>, anche ai fini della loro sottoposizione alle deliberazioni del CIPESS in caso di infrastrutture e di insediamenti</p>

<p>prioritari per lo sviluppo del Paese di cui all'articolo 39, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto; per le opere di competenza dello Stato, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, o di altri organi o commissioni consultive, ove richiesto dalle norme vigenti, è acquisito sul progetto di fattibilità tecnico-economica;</p> <p>g) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi di cui all'articolo 39, le risorse finanziarie integrative necessarie alle attività progettuali; in caso di infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui all'articolo 39, propone, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al CIPESS l'assegnazione ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, delle risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle infrastrutture, contestualmente all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e nei limiti delle risorse disponibili, dando priorità al completamento delle opere incompiute;</p> <p>h) verifica l'avanzamento dei lavori anche attraverso sopralluoghi tecnico-amministrativi presso i cantieri interessati, previo accesso agli stessi; a tal fine può avvalersi, ove necessario, del Corpo della Guardia di finanza, mediante la sottoscrizione di appositi protocolli di intesa e del Servizio per l'Alta sorveglianza sulle grandi opere istituito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 15 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 5 marzo 2004.</p>	<p>prioritari per lo sviluppo del Paese di cui all'articolo 39, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto; per le opere di competenza dello Stato, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, o di altri organi o commissioni consultive, ove richiesto dalle norme vigenti, è acquisito sul progetto di fattibilità tecnico-economica;</p> <p>g) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi di cui all'articolo 39, le risorse finanziarie integrative necessarie alle attività progettuali; in caso di infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui all'articolo 39, propone, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al CIPESS l'assegnazione ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, delle risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle infrastrutture, contestualmente all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e nei limiti delle risorse disponibili, dando priorità al completamento delle opere incompiute;</p> <p>h) verifica l'avanzamento dei lavori anche attraverso sopralluoghi tecnico-amministrativi presso i cantieri interessati, previo accesso agli stessi; a tal fine può avvalersi, ove necessario, del Corpo della Guardia di finanza, mediante la sottoscrizione di appositi protocolli di intesa e del Servizio per l'Alta sorveglianza sulle grandi opere istituito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 15 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 5 marzo 2004.</p>
---	---

## Art. 225 – Disposizioni transitorie e di coordinamento

Art. 225 – Comma 5-bis	
	<p><b>Fermo restando quanto previsto dall'allegato 11.18 in merito alla progettazione e direzione di lavori riguardanti i beni culturali, fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 226-bis, comma 2, lettera gg), ai soli fini di cui all'articolo 19, comma 2 del medesimo allegato 11.18, la direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attività del RUP e del dirigente competente alla formazione del programma triennale possono comprendere, in luogo di un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, soggetti in possesso, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di una esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica di lavori pubblici e di specifiche competenze coerenti con l'intervento.</b></p>

Art. 225 – Comma 14	
<p>Qualora, entro novanta giorni dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, siano emanati regolamenti governativi o adottati regolamenti ministeriali sostitutivi di allegati al codice, il cui contenuto sia identico a quello dell'allegato stesso, sugli schemi dei regolamenti non è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari.</p>	<p><b>Abrogato</b></p>

### Art. 225-bis – Ulteriori disposizioni transitorie

Art. 225-bis – comma 1	
	<b>provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1, sulla certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale è adottato dall'AGID, di intesa con L'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale e L' Agenzia per la cyber sicurezza nazionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.</b>
Art. 225-bis Comma 2	
	<b>Le disposizioni di cui all'articolo 43 sull'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni non si applicano ai procedimenti di programmazione superiori alle soglie di cui all'articolo 14 già avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione per i quali è stato redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali ai sensi dell'articolo 2, comma 5, dell'allegato I.7.</b>
Art. 225-bis Comma 3	
	<b>Le disposizioni dell'articolo 67, nel testo vigente alla data di cui all'articolo 229, comma 2, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure e i contratti per i quali bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione ovvero, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente</b>

	<p><b>disposizione, siano già stati inviati gli avvisi a presentare offerte.</b></p>
--	--

Art. 225-bis Comma 4	
	<p><b>Le disposizioni di cui all'articolo 193, la cui entrata in vigore coincide con la data di entrata in vigore della presente disposizione, non si applicano ai procedimenti di finanza di progetto in corso alla medesima data. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stata presentata da un soggetto promotore una proposta di fattibilità per la realizzazione di interventi mediante finanza di progetto ovvero l'ente concedente ha pubblicato avvisi di sollecitazione ai privati a farsi promotori di iniziative volte alla realizzazione di progetti inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato.</b></p>

Art. 225-bis Comma 5	
----------------------	--

	<p><b>Le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 219 e all'allegato V.2, la cui entrata in vigore coincide con la data di entrata in vigore della presente disposizione si applicano, in assenza di una espressa volontà contraria delle parti, anche ai collegi già costituiti ed operanti alla medesima data, ad eccezione di quelli relativi ai contratti di servizi e forniture già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.</b></p>
--	---

### **Art. 226- Abrogazioni e disposizioni finali**

Art. 226 Comma 3-bis	
	<b>A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è abrogato l'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.</b>

## Art. 226-bis – Disposizioni di semplificazione normativa

Art. 226-bis Comma 1	
	<p>Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, possono essere abrogati e sostituiti i seguenti allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) I.3 - Termini delle procedure di appalto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione;</li><li>b) II.12 - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC.</li></ul>

Art. 226-bis Comma 2	
	<p>Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, possono essere abrogati e sostituiti i seguenti allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) I.01 - Contratti collettivi, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro;</li><li>b) I.2 - Attività del RUP, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;</li><li>c) I.5 - Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), d'intesa con la Conferenza unificata;</li><li>d) I.6 - Dibattito pubblico obbligatorio, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro della cultura;</li></ul>

- e) 1.7 - Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;**
- f) 1.8 - Verifica preventiva dell'interesse archeologico, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;**
- g) 1.9 - Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;**
- h) 1.10 - Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;**
- i) 1.11 - Disposizioni relative all'organizzazione, alle competenze, alle regole di funzionamento, nonché alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;**
- l) 1.13 - Determinazione dei parametri per la progettazione, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;**
- m) 1.14 - Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;**
- n) 11.1 - Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di**

**contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ANAC;**

**o) II.2 – Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ANAC;**

**p) II.2-bis – Modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;**

**q) Clausole sociali e meccanismi premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità delegata per le pari opportunità e per le disabilità, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;**

**r) II.4 – Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, previa intesa in sede di Conferenza unificata;**

**s) II.5 – Specifiche tecniche ed etichettature, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;**

**t) II.6 – Informazioni in avvisi e bandi, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;**

**u) II.6-bis – Accordo di collaborazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;**

**v) II.7 – Caratteristiche relative alla pubblicazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;**

**z) II.8 – Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line**

**dei certificati e costi del ciclo vita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;**

**aa) II.9 - Informazioni contenute negli inviti ai candidati, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;**

**bb) II.11 - Registri professionali o commerciali per operatori economici di altri Stati membri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari europei, ove nominato;**

**cc) II.13 - Certificazioni o marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei;**

**dd) II.14 - Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;**

**ee) II.16 - Informazioni a livello europeo relative alla modifica di contratti in corso di esecuzione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per gli affari europei;**

**ff) II.17 - Servizi sostitutivi di mensa, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;**

**gg) II.18 - Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;**

**hh) II.19 - Servizi di ricerca e sviluppo, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy;**

**ii) II.20 - Appalti e procedure nei settori difesa e sicurezza, con decreto del Ministro**

	<p>della difesa, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;</p> <p>ll) IV.1 - Informazioni da inserire nei bandi di concessione di cui all'articolo 182, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;</p> <p>mm) V.1 - Compensi degli arbitri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio arbitrale di cui al comma 4 dell'articolo 214;</p> <p>nn) V.2 - Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;</p> <p>oo) V.3 - Modalità di formazione della Cabina di regia, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC e la Conferenza unificata.</p>
--	---

Art. 226-bis Comma 3	
	<p>L'allegato I.4 - Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto può essere abrogato e sostituito con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'allegato II.15 - Criteri per la determinazione dei costi per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche può essere abrogato e sostituito con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici.</p>

Art. 226-bis Comma 4	
	<p><b>Gli allegati di cui ai commi 1, 2 e 3 sostituiti ai sensi del presente articolo sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore dei rispettivi provvedimenti di cui ai medesimi commi 1, 2 e 3, che li sostituiscono integralmente, anche in qualità di allegato al codice. I medesimi provvedimenti indicano nel titolo l'articolo del presente codice che dispone la disciplina sostanziale di riferimento.</b></p>

Al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:	
	<p>Al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a) all'articolo 15, comma 5, l'ultimo periodo è soppresso;</b></li> <li><b>b) all'articolo 17, comma 3, l'ultimo periodo è soppresso;</b></li> <li><b>c) all'articolo 18, comma 10, il terzo periodo è soppresso;</b></li> <li><b>d) all'articolo 37, il comma 7 è abrogato;</b></li> <li><b>e) all'articolo 40, il comma 2 è abrogato;</b></li> <li><b>f) all'articolo 41:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>1. al comma 2, il secondo periodo è soppresso;</b></li> <li><b>2. al comma 4, il secondo periodo è soppresso;</b></li> <li><b>3. al comma 13, il quarto periodo è soppresso;</b></li> <li><b>4. al comma 15, il terzo periodo è soppresso;</b></li> </ul> </li> <li><b>g) all'articolo 43, il comma 5 è abrogato;</b></li> <li><b>h) all'articolo 45, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;</b></li> <li><b>i) all'articolo 47, comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;</b></li> <li><b>l) all'articolo 50, il comma 3 è abrogato;</b></li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>m) all'articolo 54, il comma 3 è abrogato;</li><li>n) all'articolo 61, il comma 5 è abrogato;</li><li>o) all'articolo 62, comma 3, l'ultimo periodo è soppresso;</li><li>p) all'articolo 70, comma 3, lettera a), numero 4), l'ultimo periodo è soppresso;</li><li>q) all'articolo 71, il comma 5 è abrogato;</li><li>r) all'articolo 84, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;</li><li>s) all'articolo 89, comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;</li><li>t) all'articolo 100:<ul style="list-style-type: none"><li>1. al comma 3, l'ultimo periodo è soppresso;</li><li>2. al comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;</li></ul></li><li>u) all'articolo 105, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;</li><li>v) all'articolo 106, comma 8, l'ultimo periodo è soppresso;</li><li>w) all'articolo 114, comma 5, l'ultimo periodo è soppresso;</li><li>z) all'articolo 116, comma 11, il quarto periodo è soppresso;</li><li>aa) all'articolo 120, comma 14, terzo periodo è soppresso;</li><li>bb) all'articolo 131, comma 6, l'ultimo periodo è soppresso;</li><li>cc) all'articolo 133, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;</li><li>dd) all'articolo 135, il comma 3 è abrogato;</li><li>ee) all'articolo 136, comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;</li><li>ff) all'articolo 182, comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;</li><li>gg) all'articolo 213, comma 15, l'ultimo periodo è soppresso;</li><li>ll) all'articolo 215, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;</li><li>mm) all'articolo 221, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso.</li></ul>
--	---



## **Aggiunta del nuovo allegato I.01**

### **Allegato I.01 – Contratti collettivi**

**(Articolo 11, commi 2 e 4)**

#### **Articolo 1 (Ambito di applicazione)**

**1. Il presente Allegato disciplina i criteri e le modalità per l'individuazione, nei bandi, negli inviti e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2, del codice, del contratto collettivo nazionale e territoriale da applicare al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, nonché per la presentazione e Articolo 2 (Identificazione del contratto collettivo applicabile) verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele ai sensi dell'articolo 11, comma 4. Il presente Allegato disciplina altresì i criteri e le modalità per l'individuazione, nei bandi, negli inviti e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2, del codice, dei contratti collettivi applicabili ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis, nonché per la presentazione e verifica della relativa dichiarazione di equivalenza delle tutele ai sensi dell'articolo 11, comma 4.**

#### **Articolo 2 (Identificazione del contratto collettivo applicabile)**

**1. Ai fini di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del codice, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione previa valutazione:**

- a) della stretta connessione dell'ambito di applicazione del contratto collettivo rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto o della concessione, da eseguire anche in maniera prevalente, ai sensi del comma 2;**
- b) del criterio della maggiore rappresentatività comparativa sul piano nazionale delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro, ai sensi del comma 3.**

**2. Ai fini del comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti o gli enti concedenti:**

- a) identificano l'attività da eseguire mediante indicazione nei bandi, negli inviti e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2, del codice del rispettivo codice ATECO, secondo la classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT, eventualmente anche in raffronto con il codice per gli appalti pubblici (CPV) indicato nei medesimi bandi, inviti e decisione di contrarre;**
- b) individuano l'ambito di applicazione del contratto collettivo di lavoro in relazione ai sottosectori con cui sono classificati i contratti collettivi nazionali depositati**

**nell'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.**

**3. Nell'ambito dei contratti collettivi di lavoro coerenti con il requisito di cui al comma 1, lettera a), ai fini di cui al medesimo comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti o gli enti concedenti:**

- a) fanno riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale presi a riferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro, adottate ai sensi dell'articolo 41, comma 13;**
- b) in assenza delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti richiedono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di indicare, sulla base delle informazioni disponibili, il contratto collettivo di lavoro stipulato tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale applicabile alle prestazioni oggetto dell'appalto o della concessione.**

**4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non possono imporre, a pena di esclusione, nel bando di gara o nell'invito l'applicazione di un determinato contratto collettivo quale requisito di partecipazione.**

**5.1 criteri di cui ai commi 1,2, 3 e 4 si applicano, in quanto compatibili, anche all'individuazione dei contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del codice.**

#### **Articolo 3 (Presunzione di equivalenza)**

**1. Ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 11, comma 4, e della conseguente verifica, si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro; sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante, attinenti al medesimo sottosettore a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa.**

**2. Per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018.**

#### **Articolo 4 (Indicazione da parte dell'operatore economico di un diverso contratto collettivo nazionale di lavoro)**

**1. Quando, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 3, l'operatore economico indica nell'offerta un diverso contratto collettivo di lavoro da esso applicato, si considerano, ai fini della valutazione di equivalenza, le tutele economiche e le tutele normative.**

**2. La valutazione di equivalenza economica dei contratti è effettuata in relazione alle componenti fisse della retribuzione globale annua, costituite dalle seguenti voci:**

- a) retribuzione tabellare annuale;**
- b) indennità di contingenza;**
- c) elemento distinto della retribuzione (EDR);**
- d) eventuali mensilità aggiuntive**
- e) eventuali ulteriori indennità previste.**

**3. La valutazione di equivalenza delle tutele normative è effettuata sulla base dei seguenti parametri:**

- a) disciplina concernente il lavoro supplementare;**
- b) clausole relative al lavoro a tempo parziale;**
- c) disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai limiti massimi;**
- d) disciplina compensativa relativa alle festività soppresse;**
- e) durata del periodo di prova;**
- f) durata del periodo di preavviso;**
- g) durata del periodo di comporto in caso di malattia e infortunio;**
- h) disciplina dei casi di malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di eventuali integrazioni delle relative indennità;**
- i) disciplina relativa alla maternità e alle indennità previste per l'astensione obbligatoria e facoltativa dei genitori;**
- l) monte ore di permessi retribuiti;**
- m) disciplina relativa alla bilateralità;**
- n) previdenza integrativa;**
- o) sanità integrativa.**

**4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono ritenere sussistente l'equivalenza delle tutele quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua di cui al comma 2 risulta almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel bando di gara o nell'invito e quando gli scostamenti rispetto ai parametri di cui al comma 3 sono marginali.**

**5. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente allegato, sono adottate le linee guida per la determinazione delle modalità di attestazione dell'equivalenza delle tutele di cui al comma 4 e per la valutazione degli scostamenti che, in ragione anche del numero di parametri interessati, possono essere considerati marginali dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti ai sensi del medesimo comma 4.**

**6. Per i contratti che, in ragione dei settori di riferimento, sono soggetti a specifici vincoli normativi o regolatori incidenti anche sulle tutele economiche o normative dei lavoratori, resta ferma la possibilità di fare riferimento, ai fini della determinazione dell'equivalenza, al**

**rispetto di tali vincoli in relazione alle tutele regolate, ferma restando la verifica delle ulteriori tutele secondo quanto previsto nel presente articolo.**

**7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai casi di cui all'articolo 11, comma 2 bis.**

**Articolo 5 (Verifica della dichiarazione di equivalenza)**

**1. Per consentire alle stazioni appaltanti ed enti concedenti di verificare la congruità dell'offerta ai sensi dell'articolo 110, gli operatori economici trasmettono la dichiarazione di equivalenza di cui all'articolo 11, comma 4, in sede di presentazione dell'offerta.**

**2. Prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione, la stazione appaltante o l'ente concedente verifica la dichiarazione di equivalenza presentata dall'operatore economico individuato.**

**Allegato I.1 – Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti (Articolo 13, comma 6)**

Allegato I.1 Art. 1 – comma 1 lettera d-bis)	
	<b>«amministrazione precedente», tutte le pubbliche amministrazioni che avviano un procedimento amministrativo ai sensi dell’articolo 7 della legge del 7 agosto 1990, n. 241, e a cui compete l’adozione del provvedimento finale, ivi compresa la convocazione di una conferenza di servizi in nome proprio o, previa stipula di apposito accordo, in nome e per conto di altre pubbliche amministrazioni.</b>

Allegato I.1 Art. 1 – comma 1 lettera t-bis)	
	<b>persone con disabilità»: le persone di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68</b>

Allegato I.1 Art. 1 – comma 1 lettera t-ter)	
	<b>persone svantaggiate»: le persone di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381.</b>

Allegato I.1 Art. 2 – comma 1 lettera i)	
«contratto di disponibilità», il contratto col quale un operatore economico si obbliga, verso un corrispettivo e con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, a compiere e a far godere all’amministrazione aggiudicatrice un’opera, destinata all’esercizio di un pubblico servizio. L’operatore economico garantisce il miglior godimento dell’opera, mantenendola in stato da servire all’uso convenuto ed eliminandone a proprie spese i vizi, anche sopravvenuti. Il contratto può prevedere il trasferimento in proprietà all’amministrazione dell’opera,	<b>«contratto di disponibilità», il contratto con il quale un operatore economico si obbliga, verso un corrispettivo, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, a realizzare, riqualificare o rifunionalizzare e a concedere in godimento all’amministrazione aggiudicatrice un’opera, destinata ad uso pubblico o di interesse pubblico. L’operatore economico garantisce il miglior godimento dell’opera, mantenendola in stato da servire all’uso convenuto ed eliminandone a proprie spese i vizi, anche sopravvenuti. Il contratto</b>

<p>verso il pagamento di un corrispettivo ulteriore;</p>	<p><b>può prevedere il trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione, verso il pagamento di un corrispettivo ulteriore. Per la conclusione e l'esecuzione del contratto di disponibilità l'amministrazione può fare ricorso a fondi comuni di investimento o società immobiliari e può prevedere il conferimento da parte dell'amministrazione di immobili in tali fondi o in tali società, a titolo di corrispettivo totale o parziale, tenuto conto del relativo valore di mercato, da riqualificare mediante l'utilizzo di risorse finanziarie private e da destinare ad uso pubblico o di interesse pubblico;</b></p>
--	--

<p>Allegato I.1 Art. 3 – comma 1 lettera q)</p>	
<p>«metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni», metodologie, processi e tecnologie abilitati dalla formulazione dei requisiti informativi e dalla modellazione dei dati, che permettono la collaborazione e lo scambio di dati strutturati fra i soggetti interessati durante tutte le fasi del ciclo di vita, in particolare finalizzati a mitigare e gestire i rischi, a migliorare lo studio della fattibilità e a incrementare l'efficacia di un investimento pubblico, nelle fasi di progettazione, realizzazione e gestione nel ciclo di vita dei cespiti fisici quali edifici, infrastrutture e reti;</p>	<p>«metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni», metodologie, processi e tecnologie abilitati dalla formulazione dei requisiti informativi e dalla modellazione dei dati, che permettono <b>la produzione</b> la collaborazione e lo scambio di dati strutturati fra i soggetti interessati durante tutte le fasi del ciclo di vita <b>di un'opera immobiliare o infrastrutturale</b>, in particolare finalizzati a mitigare e gestire i rischi, a migliorare lo studio della fattibilità e a incrementare l'efficacia di un investimento pubblico, nelle fasi di progettazione, realizzazione e gestione nel ciclo di vita dei cespiti fisici quali edifici, infrastrutture e reti;</p>

<p>Allegato I.1 Art. 3 – comma 1 lettera q-bis)</p>	
	<p><b>«ambiente di condivisione dei dati», un ecosistema digitale di piattaforme interoperabili di raccolta organizzata e condivisione di dati relativi ad un intervento, gestiti attraverso specifici flussi di lavoro e strutturati in informazioni a supporto delle</b></p>

	<p><b>decisioni, basato su un'infrastruttura informatica la cui condivisione è regolata da precisi sistemi di sicurezza per l'accesso, di tracciabilità e successione storica delle variazioni apportate ai contenuti informativi, di conservazione nel tempo e relativa accessibilità del patrimonio informativo contenuto, di definizione delle responsabilità nell'elaborazione dei contenuti informativi e di tutela della proprietà intellettuale;</b></p>
--	---

Allegato I.1 Art. 3 – comma 1 lettera q-ter)	
	<b>«coordinatore dei flussi informativi», figura che opera a livello del singolo intervento, di concerto con i vertici dell'organizzazione e su indicazione del gestore dei processi digitali;</b>

Allegato I.1 Art. 3 – comma 1 lettera q-quater)	
	<b>«gestore dei processi digitali», il responsabile degli aspetti tecnici concernenti la digitalizzazione dei processi posti in essere dalla stazione appaltante, con eventuali funzioni di supervisione o coordinamento generale degli interventi in corso;</b>

Allegato I.1 Art. 3 – comma 1 lettera q-quinquies)	
	<b>«contenitore informativo insieme coerente denominato di informazioni recuperabili all'interno di un file, di un sistema o di una struttura gerarchica;</b>

Allegato I.1 Art. 3 – comma 1 lettera q-sexies)	
	<b>«modello informativo», insieme di contenitori di informazione strutturata, semi strutturata e non strutturata;</b>

Allegato I.1 Art. 3 – comma 1 lettera q-septies)	
	<b>«livelli di fabbisogno informativo», quadro di riferimento che definisce l'estensione e la rilevanza delle informazioni e dei dati significativi al fine di perseguire gli obiettivi del dato livello di progettazione;</b>

Allegato I.1 Art. 3 – comma 1 lettera u)

<p>«lotto quantitativo», uno specifico oggetto di appalto o concessione funzionalmente autonomo da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, definito su base meramente quantitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto adeguato alla capacità economico-finanziaria delle medie e piccole imprese</p>	<p>«lotto quantitativo», uno specifico oggetto di appalto o concessione <b>funzionalmente autonomo</b> da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, definito su base meramente quantitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto adeguato alla capacità economico-finanziaria delle medie e piccole imprese <b>purché inserito in una programmazione idonea a garantire la realizzazione di opere funzionalmente autonome</b></p>
--	---

## Allegato I.2 – Attività del RUP (Articolo 15)

Allegato I.2 Art. 2 – comma 1

Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del codice, e dagli articoli 4 e 5 del presente allegato, tra i dipendenti di ruolo anche non aventi qualifica dirigenziale. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante.

Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del codice, e dagli articoli 4 e 5 del presente allegato, tra i dipendenti ~~di ruolo~~ anche non aventi qualifica dirigenziale.

**Il RUP, o il responsabile di fase nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice svolgono i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante. Il RUP può delegare al personale della stazione appaltante, dell'ente concedente, della centrale di committenza ovvero del soggetto aggregatore lo svolgimento di mere operazioni esecutive, esclusa ogni attività di verifica e di valutazione, nell'ambito del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, incluso l'accesso alle piattaforme di cui all'articolo 25 del codice e ai servizi messi a disposizione dall'ANAC.».**

Allegato I.2 Art. 8 – comma 1 lettera s-bis)

**Il RUP rilascia il certificato di esecuzione dei lavori entro trenta giorni dalla richiesta dell'esecutore**

Allegato I.2 Art. 8 – comma 4

<p>Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi:</p> <p>a) prestazioni di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del codice;</p> <p>b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;</p> <p>c) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;</p> <p>d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;</p> <p>e) per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.</p>	<p><b>Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei casi di cui all'articolo 32 dell'allegato II.14.</b></p>
---	--

<p>Allegato I.2 Art. 9 – comma 6</p>	
<p>Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del codice, in caso di acquisti gestiti integralmente, in ogni fase, dal modulo associativo o consortile prescelto, il RUP è designato unicamente da questi ultimi.</p>	<p>Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del codice, in caso di acquisti gestiti integralmente, in ogni fase, dal modulo associativo o consortile prescelto, <b>il RUP e gli eventuali responsabili di fase sono designati unicamente dal modulo associativo o consortile</b></p>

**Allegato I.3 – Termini delle procedure di appalto e di concessione (Articolo 17, commi 3 e 3-bis)**

Allegato I.3 comma 1	
<p>A norma dell'articolo 17, comma 3, del codice le gare di appalto e di concessione si concludono nei seguenti termini massimi, ove sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita:</p> <p>a) procedura aperta: nove mesi;  b) procedura ristretta: dieci mesi;  c) procedura competitiva con negoziazione: sette mesi;  d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: quattro mesi;  e) dialogo competitivo: sette mesi;  f) partenariato per l'innovazione: nove mesi.</p>	<p><b>A norma dell'articolo 17, commi 3 e 3-bis, del codice, i documenti iniziali di gara sono pubblicati, per gli appalti di lavori, entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto. Le gare di appalto e di concessione si concludono nei seguenti termini massimi, ove sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita:</b></p> <p>a) procedura aperta: nove mesi;  b) procedura ristretta: dieci mesi;  c) procedura competitiva con negoziazione: sette mesi;  d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: quattro mesi;  e) dialogo competitivo: sette mesi;  f) partenariato per l'innovazione: nove mesi.</p>

Allegato I.3 comma 3	
<p>I termini decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.</p>	<p>I termini <b>di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2</b> decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.</p>

Allegato I.3 comma 4
----------------------

<p>Ove la stazione appaltante o l'ente concedente debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopraindicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.</p>	<p>Ove la stazione appaltante o l'ente concedente debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia, <b>i termini di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2</b> sono prorogati per il periodo massimo di un mese.</p>
--	--

<p>Allegato I.3 comma 5</p>	
<p>In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.</p>	<p>In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare <b>i termini di cui al comma 1, primo periodo, per un massimo di un mese e i termini di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2</b> per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti <b>rispettivamente per un ulteriore mese e</b> per ulteriori tre mesi.</p>

**Allegato I.5 – Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (Articolo 37, comma 6)**

Allegato I.5 Art. 3 – comma 1-bis	
	<b>In caso di ricorso a centrali di committenza, enti aggregatori o stazioni appaltanti qualificate per la progettazione e affidamento di lavori, nonché in tutti i casi di delega delle predette funzioni, l'adozione del programma triennale dei lavori di cui al comma 1 spetta all'amministrazione ricorrente o delegante.</b>

Allegato I.5 Art. 3 – comma 3	
I soggetti che gestiscono i siti informatici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della Banca dati nazionale dei contratti pubblici assicurano la disponibilità del supporto informatico per la compilazione degli schemi-tipo annessi al presente allegato.	<b>I soggetti che gestiscono la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 del codice, certificate per la fase di programmazione, assicurano la disponibilità del supporto informatico per la compilazione degli schemi-tipo allegati annessi al presente allegato.</b>

Allegato I.5 Art. 3 – comma 14	
Il referente riceve le proposte, i dati e le informazioni fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione e provvede ad accreditarsi presso gli appositi siti informatici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della Banca dati nazionale dei contratti pubblici.	<b>Il referente riceve le proposte, i dati e le informazioni fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione e provvede ad accreditarsi presso la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o presso le piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25, certificate per la fase di programmazione.</b>

Allegato I.5 Art. 4 – comma 3	
<p>Qualora, sulla base della valutazione di cui al comma 2, si rilevi che per il completamento e la gestione delle opere pubbliche incompiute sussista la capacità attrattiva di finanziamenti privati, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti promuovono il ricorso a procedure di partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 174 e seguenti del codice. A tal fine esse pubblicano sul sito istituzionale del committente e sull'apposita sezione del portale web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, un avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento, anche ridimensionato o con diversa destinazione d'uso, delle opere incompiute di cui al comma 1 nonché alla gestione delle stesse.</p>	<p>Qualora, sulla base della valutazione di cui al comma 2, si rilevi che per il completamento e la gestione delle opere pubbliche incompiute sussista la capacità attrattiva di finanziamenti privati, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti promuovono il ricorso a procedure di partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 174 e seguenti del codice. <b>A tal fine esse pubblicano sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente (AT) di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Bandi e contratti un avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento, anche ridimensionato o con diversa destinazione d'uso, delle opere incompiute di cui al comma 1 nonché alla gestione delle stesse.</b></p>

Allegato I.5 Art. 5 – comma 5	
<p>Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul sito istituzionale del committente e ne è data comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo. L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei</p>	<p><b>Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente (AT) di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e sono trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.</b> Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo.</p>

<p>lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4, e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici della stazione appaltante e dell'ente concedente.</p> <p>Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma.</p>	<p><b>L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4, e con pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente (AT) di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e con comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.</b> Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma.</p>
--	---

<p>Allegato I.5 Art. 5 – comma 8</p>	
<p>Nei casi in cui le stazioni appaltanti o gli enti concedenti non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, ne danno comunicazione sul sito istituzionale del committente nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ne danno comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.</p>	<p>Nei casi in cui le stazioni appaltanti o gli enti concedenti non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, <b>questi ne danno comunicazione sul proprio sito istituzionale</b> nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ne danno comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.</p>

<p>Allegato I.5 Art. 5 – comma 10</p>	
<p>Le modifiche ai programmi di cui al comma 9 sono pubblicate sul sito istituzionale della stazione appaltante e dell'ente concedente.</p>	<p><b>I programmi, aggiornati a seguito delle modifiche di cui al comma 9, sono pubblicati con le medesime modalità di cui al comma 5 e sono trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.</b></p>

Allegato I.5 Art. 6	
Rubrica: Contenuti, ordine di priorità del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi.	Contenuti, ordine di priorità del programma triennale degli acquisti di <b>beni</b> e servizi.

Allegato I.5 Art. 6 comma 1-bis	
	<b>In caso di ricorso a centrali di committenza, enti aggregatori o stazioni appaltanti qualificate per la progettazione e affidamento di beni e servizi, nonché in tutti i casi di delega delle predette funzioni, l'adozione del programma triennale di cui al comma 1 spetta all'amministrazione ricorrente o delegante.</b>

Allegato I.5 Art. 6 comma 3	
I soggetti che gestiscono i siti informatici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della Banca dati nazionale dei contratti pubblici assicurano la disponibilità del supporto informatico per la compilazione degli schemi-tipo annessi al presente allegato.	<b>I soggetti che gestiscono la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e le altre piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 del Codice, certificate per la fase di programmazione, assicurano la disponibilità del supporto informatico per la compilazione degli schemi-tipo allegati annessi al presente allegato.</b>

Allegato I.5 Art. 6 comma 12
------------------------------

<p>L'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo stimato superiore a 1 milione di euro, che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti prevedono di inserire nel programma triennale, è comunicato dalle medesime amministrazioni, entro il mese di ottobre, al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con le modalità indicate all'articolo 7, comma 5, del presente allegato.</p>	<p><b>Abrogato</b></p>
---	------------------------

<p>Allegato I.5 Art. 6 comma 13-bis</p>	
	<p><b>Il soggetto referente individuato ai sensi del comma 13 riceve le proposte, i dati e le informazioni fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione e provvede ad accreditarsi presso la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o presso le altre piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 del Codice, certificate per la fase di programmazione.</b></p>

<p>Allegato I.5 Art. 7 Rubrica</p>	
<p>Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi. Obblighi informativi e di pubblicità.</p>	<p>Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale degli acquisti di <b>beni</b> e servizi. Obblighi informativi e di pubblicità.</p>

<p>Allegato I.5 Art. 7 comma 3-bis</p>
--

	<p><b>Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi, proposto dal referente responsabile del programma, è approvato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37, comma 1, del codice.</b></p>
--	--

<p>Allegato I.5 Art. 7 comma 3-ter</p>	
	<p><b>Successivamente all'approvazione, il programma triennale degli acquisti di beni e servizi è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente (AT) di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ed è trasmesso alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici</b></p>

<p>Allegato I.5 Art. 7 comma 5</p>	
<p>La comunicazione al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 6, comma 12, avviene mediante la trasmissione al portale dei soggetti aggregatori nell'ambito del sito acquisti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze, anche tramite i sistemi informatizzati regionali.</p>	<p><b>Abrogato</b></p>

<p>Allegato I.5 Art. 7 comma 10</p>
-------------------------------------

<p>Le modifiche ai programmi di cui al comma 8 sono pubblicate sul sito istituzionale della stazione appaltante e dell'ente concedente e ne è data comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.</p>	<p><b>I programmi, modificati ai sensi del comma 8, sono pubblicati con le medesime modalità di cui al comma 3-ter e sono trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.</b></p>
--	---

<p>Allegato I.5 Art. 8 comma 1</p>	
<p>Negli elenchi annuali degli acquisti di forniture e servizi e negli elenchi annuali dei lavori, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano per ciascun acquisto l'obbligo, qualora sussistente, ovvero l'intenzione di ricorrere a una centrale di committenza o a un soggetto aggregatore per l'espletamento della procedura di affidamento; a tal fine essi consultano, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, secondo periodo, la pianificazione dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza e ne acquisiscono il preventivo assenso o ne verificano la capienza per il soddisfacimento del proprio fabbisogno.</p>	<p>Negli elenchi annuali degli acquisti di <b>beni</b> e servizi e negli elenchi annuali dei lavori, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano <b>per ciascun lavoro o acquisto</b>, qualora sussistente, ovvero l'intenzione di ricorrere a una centrale di committenza o a un soggetto aggregatore <b>o ad altra stazione appaltante, qualificata ai sensi del comma 6 dell'articolo 63, o individuata mediante altra forma di delega</b> per l'espletamento della procedura di affidamento; a tal fine essi consultano, ai sensi di quanto previsto <b>dall'articolo 3, comma 1, e dall'articolo 6, comma 1</b>, secondo periodo, la pianificazione dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza e ne acquisiscono il preventivo assenso o ne verificano la capienza per il soddisfacimento del proprio fabbisogno.</p>

<p>Allegato I.5 Art. 8 comma 2</p>
------------------------------------

<p>Nei casi in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in adempimento di quanto previsto dal comma 1, ricorrono a una centrale di committenza o a un soggetto aggregatore, l'elenco annuale ne indica la denominazione fra quelle registrate nell'AUSA nell'ambito della Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'Autorità nazionale anticorruzione.</p>	<p><b>Nei casi in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in adempimento di quanto previsto dal comma 1, ricorrono ai soggetti di cui al comma 1, l'elenco annuale ne indica la denominazione fra quelle registrate nell'AUSA nell'ambito della banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'Autorità nazionale anticorruzione, nonché, qualora disponibile, il Codice identificativo di gara (CIG) dell'accordo quadro o convenzione o della procedura delegata.</b></p>
--	---

<p>Allegato I.5 Art. 9 comma 1</p>	
<p>Il presente allegato si applica per la formazione o l'aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici e degli acquisti di forniture e servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2023-2025.</p>	<p>Il presente allegato si applica per la formazione o l'aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici e degli acquisti di <b>beni</b> e servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2023-2025.</p>

**Allegato I.7 - Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo (Articoli da 41 a 44)**

Allegato I.7 art. 1 comma 2	
<p>Il quadro esigenziale e il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 2, possono essere redatti anche con l'ausilio di sistemi informativi geografici (Geographical Information System) e di modelli informativi relativi allo stato di fatto delle aree interessate e delle attività insediabili. A questo fine, il quadro esigenziale può essere integrato dalla configurazione di modelli informativi bi- e tri-dimensionali di carattere urbano o territoriale comprensivi dei piani di cantiere e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti.</p> <p>3. La redazione del quadro esigenziale è di esclusiva competenza del committente.</p>	<p><b>Il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 2, può essere supportato dall'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'articolo 43, eventualmente integrati con i sistemi informativi geografici (Geographical Information System - GIS). A questo fine, il documento di fattibilità delle alternative progettuali può essere integrato dallo sviluppo di modelli informativi e GIS su scala urbana o territoriale comprensivi dei piani di cantiere e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi o delle opere immobiliari o infrastrutturali esistenti.</b></p>

Allegato I.7 Art. 2- Comma 1	
<p>Il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di seguito «DOCFAP», è redatto nel rispetto dei contenuti del quadro esigenziale ed è prodromico alla redazione del Documento di indirizzo alla progettazione di cui all'articolo 3. Il DOCFAP, analogamente al quadro esigenziale, può essere supportato dalla configurazione di modelli informativi bi- e tri-dimensionali di carattere urbano o territoriale e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti che permettano di visualizzare analisi di scenario e di identificare alternative progettuali.</p>	<p>Il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di seguito «DOCFAP», è redatto nel rispetto dei contenuti del quadro esigenziale ed è prodromico alla redazione del Documento di indirizzo alla progettazione di cui all'articolo 3. Il DOCFAP, <b>può essere supportato dallo sviluppo di modelli informativi e GIS su scala urbana o territoriale</b> e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti che permettano di visualizzare analisi di scenario e di identificare alternative progettuali.</p>

Allegato I.7 Art. 2- Comma 4 lettere a), c)
---

<p>Il DOCFAP, in relazione alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento da realizzare si compone di una relazione tecnico-illustrativa, così articolata:</p> <p>a) analisi dello stato di fatto dell'area d'intervento o dell'opera, nel caso di interventi su opere esistenti, integrabili da modelli informativi bi- e tri- dimensionali di carattere urbano o territoriale e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti;</p> <p>b) inquadramento territoriale dell'area d'intervento: corografia, stralcio dello strumento urbanistico comunale, verifica della compatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici, con la mappa tematica archeologica ove esistente e con i vincoli di settore, ove pertinenti;</p> <p>c) individuazione, tramite elaborati descrittivi, cartografici e grafici, in relazione al tipo e alla dimensione dell'intervento, delle possibili alternative progettuali come definite al comma 2, e relativo confronto sulla base delle caratteristiche funzionali, tecniche, economico, finanziarie, anche in relazione agli aspetti connessi alla manutenibilità. Tali alternative possono essere illustrate anche mediante modelli informativi;</p> <p>d) schemi grafici che descrivano e consentano l'individuazione delle caratteristiche essenziali delle alternative progettuali esaminate. Tali schemi possono essere supportati da simulazioni digitali realizzate tramite dedicati strumenti di schematizzazione parametrica;</p> <p>e) indicazione dei tempi previsti per l'attuazione delle alternative progettuali esaminate;</p> <p>f) stima sommaria dei costi, mediante l'adozione di prezzi parametrici;</p> <p>g) confronto comparato delle alternative progettuali, esaminate mediante idoneo strumento a supporto delle decisioni, in relazione al tipo e alla dimensione dell'intervento.</p>	<p>Il DOCFAP, in relazione alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento da realizzare si compone di una relazione tecnico-illustrativa, così articolata:</p> <p>a) analisi dello stato di fatto dell'area d'intervento o dell'opera, nel caso di interventi su opere esistenti, integrabili da modelli <b>e GIS su scala urbana</b> o territoriale e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti;</p> <p>b) inquadramento territoriale dell'area d'intervento: corografia, stralcio dello strumento urbanistico comunale, verifica della compatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici, con la <b>carta del potenziale archeologico e la carta del rischio archeologico, ove esistenti</b>, e con i vincoli di settore, ove pertinenti;</p> <p>c) individuazione, tramite elaborati descrittivi, cartografici e grafici, in relazione al tipo e alla dimensione dell'intervento, delle possibili alternative progettuali come definite al comma 2, e relativo confronto sulla base delle caratteristiche funzionali, tecniche, economico, finanziarie, anche in relazione agli aspetti connessi alla manutenibilità. Tali alternative possono essere <b>sviluppate anche tramite l'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43</b>;</p> <p>d) schemi grafici che descrivano e consentano l'individuazione delle caratteristiche essenziali delle alternative progettuali esaminate. Tali schemi possono essere supportati da simulazioni digitali realizzate tramite dedicati strumenti di schematizzazione parametrica;</p> <p>e) indicazione dei tempi previsti per l'attuazione delle alternative progettuali esaminate;</p> <p>f) stima sommaria dei costi, mediante l'adozione di prezzi parametrici;</p> <p>g) confronto comparato delle alternative progettuali, esaminate mediante idoneo</p>
--	--

	strumento a supporto delle decisioni, in relazione al tipo e alla dimensione dell'intervento.
--	---

Allegato I.7 Art. 3- Comma 1 lettere a), d), n)	
<p>Il documento di indirizzo alla progettazione, di seguito «DIP», da redigere in coerenza con il quadro esigenziale e con la soluzione individuata nel DOCFAP, ove redatto, indica, in rapporto alla dimensione, alla specifica tipologia e alla categoria dell'intervento da realizzare, le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni livello della progettazione. Il DIP è redatto e approvato prima dell'affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, sia in caso di progettazione interna, che di progettazione esterna alla stazione appaltante; in quest'ultimo caso, il DIP dovrà essere parte della documentazione di gara per l'affidamento del contratto pubblico di servizi, in quanto costituisce parte integrante del "capitolato del servizio di progettazione". In caso di progettazione interna alla stazione appaltante il DIP è allegato alla lettera d'incarico. Il DIP riporta almeno le seguenti indicazioni:</p> <p>a) lo stato dei luoghi con le relative indicazioni di tipo catastale, eventualmente documentabile tramite modelli informativi che ne riflettano la condizione;</p> <p>b) gli obiettivi da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, le funzioni che dovranno essere svolte, i fabbisogni e le esigenze da soddisfare e, ove pertinenti, i livelli di servizio da conseguire e i requisiti prestazionali di progetto da raggiungere;</p> <p>c) i requisiti tecnici che l'intervento deve soddisfare in relazione alla legislazione tecnica vigente e al soddisfacimento delle esigenze di cui alla lettera b);</p>	<p>1. Il documento di indirizzo alla progettazione, di seguito «DIP», da redigere in coerenza con il quadro esigenziale e con la soluzione individuata nel DOCFAP, ove redatto, indica, in rapporto alla dimensione, alla specifica tipologia e alla categoria dell'intervento da realizzare, le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni livello della progettazione. Il DIP è redatto e approvato prima dell'affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, sia in caso di progettazione interna, che di progettazione esterna alla stazione appaltante; in quest'ultimo caso, il DIP dovrà essere parte della documentazione di gara per l'affidamento del contratto pubblico di servizi, in quanto costituisce parte integrante del "capitolato del servizio di progettazione". In caso di progettazione interna alla stazione appaltante il DIP è allegato alla lettera d'incarico. Il DIP riporta almeno le seguenti indicazioni:</p> <p>a) <b>lo stato dei luoghi con le relative indicazioni di tipo catastale, eventualmente strutturate in modelli informativi o GIS;</b></p> <p>b) gli obiettivi da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, le funzioni che dovranno essere svolte, i fabbisogni e le esigenze da soddisfare e, ove pertinenti, i livelli di servizio da conseguire e i requisiti prestazionali di progetto da raggiungere;</p> <p>c) i requisiti tecnici che l'intervento deve soddisfare in relazione alla legislazione tecnica vigente e al soddisfacimento delle esigenze di cui alla lettera b);</p> <p>d) <b>i livelli della progettazione da sviluppare e i relativi tempi di svolgimento, in rapporto</b></p>

<p>d) i livelli della progettazione da sviluppare e i relativi tempi di svolgimento, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento. Tali livelli di progettazione, quando supportati dai metodi e strumenti di gestione informativa delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, possono tenere in considerazione i livelli di fabbisogno informativo disciplinati dalle norme tecniche;</p> <p>e) gli elaborati grafici e descrittivi da redigere;</p> <p>f) le eventuali raccomandazioni per la progettazione, anche in relazione alla pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica vigente e alle valutazioni ambientali strategiche (VAS), ove pertinenti, procedure tecniche integrative o specifici standard tecnici che si intendano porre a base della progettazione dell'intervento;</p> <p>g) i limiti economici da rispettare e l'eventuale indicazione delle coperture finanziarie dell'opera;</p> <p>h) le indicazioni in ordine al sistema di realizzazione dell'intervento;</p> <p>i) l'indicazione della procedura di scelta del contraente;</p> <p>l) l'indicazione del criterio di aggiudicazione;</p> <p>m) la tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell'intervento, e in particolare se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura;</p> <p>n) le specifiche tecniche contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), adottati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per quanto materialmente applicabili; qualora la progettazione sia supportata dalla modellazione informativa tali specifiche, per quanto applicabili, possono essere introdotte all'interno dei modelli informativi;</p> <p>o) la individuazione, laddove possibile e/o necessario, di lotti funzionali e/o di lotti prestazionali, articolati in strutture analitiche di progetto;</p>	<p><b>alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento. Quando la progettazione è sviluppata tramite l'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, i livelli di fabbisogno informativo sono funzionali agli obiettivi del relativo livello di progettazione e agli obiettivi ed usi dei modelli informativi identificati dalla stazione appaltante nel capitolato informativo;</b></p> <p>e) gli elaborati grafici e descrittivi da redigere;</p> <p>f) le eventuali raccomandazioni per la progettazione, anche in relazione alla pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica vigente e alle valutazioni ambientali strategiche (VAS), ove pertinenti, procedure tecniche integrative o specifici standard tecnici che si intendano porre a base della progettazione dell'intervento;</p> <p>g) i limiti economici da rispettare e l'eventuale indicazione delle coperture finanziarie dell'opera;</p> <p>h) le indicazioni in ordine al sistema di realizzazione dell'intervento;</p> <p>i) l'indicazione della procedura di scelta del contraente;</p> <p>l) l'indicazione del criterio di aggiudicazione;</p> <p>m) la tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell'intervento, e in particolare se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura;</p> <p>n) le specifiche tecniche contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), adottati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per quanto materialmente applicabili; qualora la progettazione sia supportata <b>dall'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale, quando possibile, i requisiti previsti dai CAM sono integrati nella gestione informativa digitale;</b></p> <p>o) la individuazione, laddove possibile e/o necessario, di lotti funzionali e/o di lotti</p>
--	--

<p>p) gli indirizzi generali per la progettazione del monitoraggio ambientale, geotecnico e strutturale delle opere, ove ritenuto necessario;</p> <p>q) le specifiche tecniche per l'utilizzo di materiali, elementi e componenti ai fini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) del perseguimento dei requisiti di resistenza, durabilità, robustezza e resilienza delle opere;</li> <li>2) della efficienza energetica e della sicurezza e funzionalità degli impianti;</li> </ol> <p>r) l'indicazione di massima dei tempi necessari per le varie fasi dell'intervento;</p> <p>s) in caso di affidamenti agli operatori economici di cui all'articolo 66, comma 1, del codice, l'importo di massima stimato da porre a base di gara, calcolato nel rispetto del decreto di cui all'articolo 41, comma 13, del codice, per la prestazione da affidare;</p> <p>t) la possibilità di utilizzare le economie derivanti dai ribassi d'asta anche per motivate varianti in corso d'opera;</p> <p>u) nelle ipotesi in cui non sia prevista la redazione del piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del Titolo IV, Capo I, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la previsione dell'elaborato progettuale della sicurezza contenente l'analisi del contesto ambientale con l'individuazione delle potenziali interferenze, la descrizione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori connessi all'area di cantiere, ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa, nonché la stima dei costi della sicurezza per tutta la durata delle lavorazioni;</p> <p>v) per le forniture, i criteri di approvvigionamento di materiali idonei a garantire il rispetto dei criteri ambientali minimi e i diritti dei lavoratori, secondo indirizzi finalizzati a promuovere le forniture di materiali certificati da organismi verificatori accreditati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018.</p>	<p>prestazionali, articolati in strutture analitiche di progetto;</p> <p>p) gli indirizzi generali per la progettazione del monitoraggio ambientale, geotecnico e strutturale delle opere, ove ritenuto necessario;</p> <p>q) le specifiche tecniche per l'utilizzo di materiali, elementi e componenti ai fini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) del perseguimento dei requisiti di resistenza, durabilità, robustezza e resilienza delle opere;</li> <li>2) della efficienza energetica e della sicurezza e funzionalità degli impianti;</li> </ol> <p>r) l'indicazione di massima dei tempi necessari per le varie fasi dell'intervento;</p> <p>s) in caso di affidamenti agli operatori economici di cui all'articolo 66, comma 1, del codice, l'importo di massima stimato da porre a base di gara, calcolato nel rispetto del decreto di cui all'articolo 41, comma 13, del codice, per la prestazione da affidare;</p> <p>t) la possibilità di utilizzare le economie derivanti dai ribassi d'asta anche per motivate varianti in corso d'opera;</p> <p>u) nelle ipotesi in cui non sia prevista la redazione del piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del Titolo IV, Capo I, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la previsione dell'elaborato progettuale della sicurezza contenente l'analisi del contesto ambientale con l'individuazione delle potenziali interferenze, la descrizione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori connessi all'area di cantiere, ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa, nonché la stima dei costi della sicurezza per tutta la durata delle lavorazioni;</p> <p>v) per le forniture, i criteri di approvvigionamento di materiali idonei a garantire il rispetto dei criteri ambientali minimi e i diritti dei lavoratori, secondo indirizzi finalizzati a promuovere le forniture di materiali certificati da organismi verificatori accreditati di cui al regolamento di</p>
--	---

<p>2. Nei casi previsti dalla legge o per scelta del committente, della stazione appaltate o dell'ente concedente il DIP include il capitolato informativo (di seguito anche «CI»), in riferimento a quanto previsto dall'articolo 43 del codice e secondo le specifiche del relativo allegato 1.9.</p> <p>3. Il DIP, oltre ai contenuti stabiliti, può contenere, in materia di digitalizzazione dei processi e di modellazione informativa, ulteriori riferimenti alla fase esecutiva, anche con riferimento alla pianificazione e gestione della realizzazione prevista dalla norma UNI ISO 21502:2021 e dalla norma UNI ISO 31000.</p> <p>4. Ai fini della redazione del DIP, qualora esso sia supportato da modelli informativi, la stazione appaltante o l'ente concedente può fare utile riferimento alla norma UNI/TR 11337-2: 2021.</p> <p>5. Nel caso di concorso di progettazione o di concorso di idee, di cui all'articolo 46 del codice, il DIP è integrato con i documenti preparatori del concorso stesso, predisposti a cura della stazione appaltante; tali documenti preparatori definiscono il contenuto del concorso ai fini di garantire la rispondenza della progettazione dell'intervento oggetto del concorso alle esigenze qualitative e quantitative dalla stazione appaltante. I documenti di cui al primo periodo possono essere integrati dalla configurazione di modelli informativi bi- e tri-dimensionali di carattere urbano o territoriale e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti.</p> <p>6. A seguito della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 4, il DIP è aggiornato in relazione alla definizione delle scelte funzionali e tecnico-costruttive adottate, anche riguardo ai requisiti prestazionali di progetto. Detto aggiornamento può costituire indirizzo per le successive fasi progettuali e, conseguentemente, può fornire elementi per</p>	<p>esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018.</p> <p>2. Nei casi previsti dalla legge o per scelta del committente, della stazione appaltate o dell'ente concedente il DIP include il capitolato informativo (di seguito anche «CI»), in riferimento a quanto previsto dall'articolo 43 del codice e secondo le specifiche del relativo allegato 1.9.</p> <p>3. Il DIP, oltre ai contenuti stabiliti, può contenere, in materia di digitalizzazione dei processi e di modellazione informativa, ulteriori riferimenti alla fase esecutiva, anche con riferimento alla pianificazione e gestione della realizzazione prevista dalla norma UNI ISO 21502:2021 e dalla norma UNI ISO 31000.</p> <p>4. Ai fini della redazione del DIP, qualora esso sia supportato da modelli informativi, la stazione appaltante o l'ente concedente può fare utile riferimento alla norma UNI/TR 11337-2: 2021.</p> <p>5. Nel caso di concorso di progettazione o di concorso di idee, di cui all'articolo 46 del codice, il DIP è integrato con i documenti preparatori del concorso stesso, predisposti a cura della stazione appaltante; tali documenti preparatori definiscono il contenuto del concorso ai fini di garantire la rispondenza della progettazione dell'intervento oggetto del concorso alle esigenze qualitative e quantitative dalla stazione appaltante. I documenti di cui al primo periodo possono essere integrati dalla configurazione di modelli informativi bi- e tri-dimensionali di carattere urbano o territoriale e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti.</p> <p>6. A seguito della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 4, il DIP è aggiornato in relazione alla definizione delle scelte funzionali e tecnico-costruttive adottate, anche riguardo ai requisiti prestazionali di progetto.</p>
--	--

<p>la redazione del disciplinare di gara nel caso di procedura di affidamento sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica con l'adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.</p>	<p>Detto aggiornamento può costituire indirizzo per le successive fasi progettuali e, conseguentemente, può fornire elementi per la redazione del disciplinare di gara nel caso di procedura di affidamento sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica con l'adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.</p>
--	--

<p>Allegato I.7 Art. 3 Comma 4</p>	
<p>Ai fini della redazione del DIP, qualora esso sia supportato da modelli informativi, la stazione appaltante o l'ente concedente può fare utile riferimento alla norma UNI/TR 11337-2: 2021.</p>	<p><b>Abrogato</b></p>

<p>Allegato I.7 Art. 3 Comma 5</p>	
<p>Nel caso di concorso di progettazione o di concorso di idee, di cui all'articolo 46 del codice, il DIP è integrato con i documenti preparatori del concorso stesso, predisposti a cura della stazione appaltante; tali documenti preparatori definiscono il contenuto del concorso ai fini di garantire la rispondenza della progettazione dell'intervento oggetto del concorso alle esigenze qualitative e quantitative dalla stazione appaltante. I documenti di cui al primo periodo possono essere integrati dalla configurazione di modelli informativi bi- e tri-dimensionali di carattere urbano o territoriale e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti.</p>	<p>Nel caso di concorso di progettazione o di concorso di idee, di cui all'articolo 46 del codice, il DIP è integrato con i documenti preparatori del concorso stesso, predisposti a cura della stazione appaltante; tali documenti preparatori definiscono il contenuto del concorso ai fini di garantire la rispondenza della progettazione dell'intervento oggetto del concorso alle esigenze qualitative e quantitative dalla stazione appaltante. I documenti di cui al primo periodo possono essere integrati <b>dalla disponibilità</b> di modelli informativi <b>e GIS su scala urbana</b> o territoriale e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti.</p>

<p>Allegato I.7 Art. 4-bis - Progettazione di servizi e forniture</p>	
	<p><b>La progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti</b></p>

	<p><b>concedenti mediante propri dipendenti. I contenuti minimi del progetto sono costituiti almeno da una relazione generale illustrativa, da capitolato tecnico e da documento di stima economica secondo le previsioni di cui all'articolo 41, commi 13 e 14, del Codice.;</b></p>
--	---

<p>Allegato I.7 Art. 5 - comma 1, lettere a), e)</p>	
<p>Il quadro economico dell'opera o del lavoro è predisposto con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione di cui fa parte e presenta le necessarie specificazioni e variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'opera o dell'intervento stesso, nonché alle specifiche modalità di affidamento dei lavori ai sensi del codice. Il quadro economico, con riferimento al costo complessivo dell'opera o dell'intervento, è così articolato:</p> <p>a) lavori a corpo, a misura;</p> <p>b) costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;</p> <p>c) importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso;</p> <p>d) opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;</p> <p>e) somme a disposizione della stazione appaltante per:</p> <p>1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;</p> <p>2) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;</p>	<p>Il quadro economico dell'opera o del lavoro è predisposto con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione di cui fa parte e presenta le necessarie specificazioni e variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'opera o dell'intervento stesso, nonché alle specifiche modalità di affidamento dei lavori ai sensi del codice. Il quadro economico, con riferimento al costo complessivo dell'opera o dell'intervento, è così articolato:</p> <p>a) <b>lavori a misura ovvero a corpo nei soli casi in cui, in relazione alle caratteristiche specifiche dell'opera o del lavoro, la stazione appaltante, motivandolo espressamente, ne ritiene necessario il ricorso;</b></p> <p>b) costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;</p> <p>c) importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso;</p> <p>d) opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;</p> <p>e) somme a disposizione della stazione appaltante per:</p> <p>1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;</p>

<p>3) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;</p> <p>4) allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;</p> <p>5) imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2;</p> <p>6) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice;</p> <p>7) acquisizione aree o immobili, indennizzi;</p> <p>8) spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;</p> <p>9) spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;</p> <p>10) spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice;</p> <p>11) eventuali spese per commissioni giudicatrici;</p> <p>12) spese per pubblicità;</p> <p>13) spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;</p>	<p>2) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;</p> <p>3) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;</p> <p>4) allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;</p> <p>5) imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2;</p> <p>6) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice;</p> <p>7) acquisizione aree o immobili, indennizzi;</p> <p>8) spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;</p> <p>9) spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;</p> <p>10) spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice;</p> <p>11) eventuali spese per commissioni giudicatrici;</p> <p>12) spese per pubblicità;</p> <p>13) spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui</p>
---	---

<p>14) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;</p> <p>15) spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;</p> <p>16) spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;</p> <p>17) nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;</p> <p>18) IVA ed eventuali altre imposte.</p> <p>2. Le voci del quadro economico relative a imprevisti, di cui al comma 1, lettera e), numero 5), e a eventuali lavori in amministrazione diretta, di cui al comma 1 lettera e), numero 1), sono definite entro una soglia compresa tra il 5 e il 10 per cento dell'importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza.</p>	<p>all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;</p> <p>14) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;</p> <p>15) spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;</p> <p>16) spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;</p> <p>17) nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;</p> <p>18) IVA ed eventuali altre imposte.</p> <p>2. Le voci del quadro economico relative a imprevisti, di cui al comma 1, lettera e), numero 5), e a eventuali lavori in amministrazione diretta, di cui al comma 1 lettera e), numero 1), sono definite entro una soglia compresa tra il 5 e il 10 per cento dell'importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza.</p>
--	--

<p>Allegato I.7 Art. 6 - comma 2</p>	
<p>Il PFTE è elaborato sulla base della valutazione delle caratteristiche del contesto nel quale andrà inserita la nuova opera, compatibilmente con le preesistenze (anche di natura ambientale, paesaggistica e archeologica). A questo fine ci si può avvalere, nei casi previsti dall'articolo 43 del codice, di modelli informativi digitali dello stato dei luoghi, eventualmente configurato anche in termini geospaziali (Geographical Information System - GIS).</p>	<p><b>Il PFTE è elaborato sulla base della valutazione delle caratteristiche del contesto nel quale andrà inserita la nuova opera, compatibilmente con le preesistenze (anche di natura ambientale, paesaggistica e archeologica). A questo fine, nei casi previsti dall'articolo 43 del codice, il PFTE è supportato dall'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale, eventualmente integrati con i sistemi informativi geografici (Geographical Information System - GIS.).</b></p>

Allegato I.7 Art. 6 -comma 3	
Durante la fase di progettazione di fattibilità tecnica ed economica sono svolte adeguate indagini e studi conoscitivi (morfologia, geologia, geotecnica, idrologia, idraulica, sismica, unità ecosistemiche, evoluzione storica, uso del suolo, destinazioni urbanistiche, valori paesistici, architettonici, storico-culturali, archeologia preventiva, vincoli normativi, ecc.) anche avvalendosi di tecnologie di rilievo digitale finalizzate alla definizione di modelli informativi dell'esistente.	Durante la fase di progettazione di fattibilità tecnica ed economica sono svolte adeguate indagini e studi conoscitivi (morfologia, geologia, <b>strutture</b> , geotecnica, idrologia, idraulica, sismica, unità ecosistemiche, evoluzione storica, uso del suolo, destinazioni urbanistiche, valori paesistici, architettonici, storico-culturali, archeologia preventiva, vincoli normativi, ecc.) anche avvalendosi di tecnologie di rilievo digitale finalizzate alla definizione di modelli informativi dell'esistente.

Allegato I.7 Art. 6 -comma 4, lettere d)	
La preventiva diagnostica del terreno, unita alla ricognizione e alla compiuta interpretazione del territorio, consente di pervenire alla determinazione: a) dell'assetto geometrico-spaziale dell'opera (localizzazione sul territorio); b) degli aspetti funzionali dell'opera; c) delle tipologie fondazionali e strutturali (in elevazione) dell'opera medesima; d) della eventuale interferenza con il patrimonio culturale e archeologico; e) delle misure di mitigazione e compensazione dell'impatto ambientale e sui contesti archeologici, ai fini della loro valorizzazione e restituzione alla comunità locale tramite opere di conservazione o dislocazione; f) di una previsione di spesa attendibile.	La preventiva diagnostica del terreno, unita alla ricognizione e alla compiuta interpretazione del territorio, consente di pervenire alla determinazione: a) dell'assetto geometrico-spaziale dell'opera (localizzazione sul territorio); b) degli aspetti funzionali dell'opera; c) delle tipologie fondazionali e strutturali (in elevazione) dell'opera medesima; d) della eventuale interferenza con il patrimonio culturale e archeologico <b>tramite la procedura di verifica preventiva di cui all'Allegato I.8;</b> e) delle misure di mitigazione e compensazione dell'impatto ambientale e sui contesti archeologici, ai fini della loro valorizzazione e restituzione alla comunità locale tramite opere di conservazione o dislocazione; f) di una previsione di spesa attendibile

Allegato I.7 Art. 6 -comma7, lettere c), g), o), p), q).	
Il PFTE, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento è, in	Il PFTE, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento è, in

<p>linea generale, fatta salva diversa disposizione motivata dal RUP in sede di DIP, composto dai seguenti elaborati:</p> <p>a) relazione generale;</p> <p>b) relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;</p> <p>c) relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed eventuali indagini dirette sul terreno, anche digitalmente supportate;</p> <p>d) studio di impatto ambientale, per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale, di seguito «VIA»;</p> <p>e) relazione di sostenibilità dell'opera;</p> <p>f) rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare;</p> <p>g) modelli informativi e relativa relazione specialistica, nei casi previsti dall'articolo 43 del codice;</p> <p>h) elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate, integrati e coerenti con i contenuti dei modelli informativi, quando presenti;</p> <p>i) computo estimativo dell'opera;</p> <p>l) quadro economico di progetto;</p> <p>m) piano economico e finanziario di massima, per le opere da realizzarsi mediante partenariato pubblico-privato;</p> <p>n) cronoprogramma;</p> <p>o) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza. Il piano di sicurezza e di coordinamento può essere supportato da modelli informativi;</p> <p>p) capitolato informativo nei casi previsti dall'articolo 43 del codice. Il capitolato informativo conterrà al proprio interno le specifiche relative alla equivalenza dei</p>	<p>linea generale, fatta salva diversa disposizione motivata dal RUP in sede di DIP, composto dai seguenti elaborati:</p> <p>a) relazione generale;</p> <p>b) relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;</p> <p>c) relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed eventuali indagini dirette sul terreno, anche digitalmente supportate <b>tramite la procedura di cui all'Allegato I.8;</b></p> <p>d) studio di impatto ambientale, per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale, di seguito «VIA»;</p> <p>e) relazione di sostenibilità dell'opera;</p> <p>f) rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare;</p> <p>g) modelli informativi e relativa relazione specialistica, <b>sulla modellazione informativa</b> nei casi previsti dall'articolo 43 del codice;</p> <p>h) elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate, integrati e coerenti con i contenuti dei modelli informativi, quando presenti;</p> <p>i) computo estimativo dell'opera;</p> <p>l) quadro economico di progetto;</p> <p>m) piano economico e finanziario di massima, per le opere da realizzarsi mediante partenariato pubblico-privato;</p> <p>n) cronoprogramma;</p> <p>o) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. <b>Stima dei costi della sicurezza. Il piano di sicurezza e di coordinamento può essere supportato da modelli informativi;</b></p> <p>p) <b>in caso di appalto integrato ai sensi dell'articolo 21 del presente allegato, il</b></p>
--	---

<p>contenuti informativi presenti nei documenti nei confronti dei livelli di fabbisogno informativo richiesti per i modelli informativi;</p> <p>q) piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti. Il piano di manutenzione può essere supportato da modelli informativi;</p> <p>r) piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale;</p> <p>s) per le opere soggette a VIA, e comunque ove richiesto, piano preliminare di monitoraggio ambientale;</p> <p>t) piano particellare delle aree espropriande o da acquisire, ove pertinente.</p>	<p><b>capitolato informativo nei casi previsti dall'articolo 43 del codice;</b></p> <p>q) piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti. <b>Il piano di manutenzione può essere supportato da modelli informativi;</b></p> <p>r) piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale;</p> <p>s) per le opere soggette a VIA, e comunque ove richiesto, piano preliminare di monitoraggio ambientale;</p> <p>t) piano particellare delle aree espropriande o da acquisire, ove pertinente.</p>
---	---

Allegato I.7 Art. 6 -comma8	
Qualora, ai sensi dell'articolo 43 del codice e del relativo allegato I.9, la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica fosse supportata dai metodi e strumenti informativi delle costruzioni, entro l'ambiente di condivisione dei dati, sono definiti, all'interno del capitolato informativo, in funzione degli obiettivi, i livelli di fabbisogno informativo e l'equivalenza tra i contenitori informativi inerenti ai documenti e quelli corrispondenti ai modelli informativi, specie laddove da questi ultimi non si potessero trarre i documenti indicati dagli articoli da 7 a 19 del presente allegato	<b>Abrogato</b>

Allegato I.7 Art. 6 -comma 8-bis	
	<p><b>I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti possono essere affidati ai sensi dell'articolo 41, comma 5-bis, sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno dai seguenti elaborati:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a) relazione generale;</b></li> <li><b>b) computo metrico estimativo dell'opera;</b></li> <li><b>c) elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste;</b></li> <li><b>d) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza.</b></li> </ul>



**1. Per le concessioni di lavori, ai fini della valutazione di fattibilità delle proposte presentate ai sensi dell'articolo 193, il promotore o il proponente presenta un progetto di fattibilità composto almeno dai seguenti elaborati:**

- a) relazione generale;**
- b) relazione tecnica relativa al contesto territoriale nel quale l'opera è inserita, contenente anche una descrizione dell'opera medesima; la relazione è altresì corredata dagli approfondimenti richiesti dal RUP in funzione della natura e dell'ubicazione dell'intervento;**
- c) relazione preliminare di sostenibilità dell'opera;**
- d) elaborati grafici tipologici delle opere (planimetrie, prospetti e sezioni tipo);**
- e) computo metrico estimativo preliminare dell'opera, coerente con gli elaborati grafici tipologici di cui alla lettera d);**
- f) cronoprogramma.**

**2. Per le concessioni di servizi, il progetto di fattibilità è composto almeno dai seguenti elaborati**

- a) una relazione tecnico-illustrativa, che identifica gli elementi tecnici, economici e finanziari dell'investimento e specifica i costi del servizio in rapporto alle sue componenti, come identificate nel documento di specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché agli elementi evidenziati nel piano economico finanziario della proposta;**
- b) il cronoprogramma di attuazione dei servizi.**

<p>2. La descrizione della soluzione progettuale si articola in:</p> <p>a) esplicazione della soluzione progettuale e del percorso che ha condotto a elaborare tale soluzione sulla base degli esiti degli studi specialistici e delle indagini di cui alla lettera c);</p> <p>b) aspetti funzionali, tecnici e di interrelazione tra i diversi elementi del progetto, architettonici, funzionali, strutturali, impiantistici, anche in riferimento ai contenuti del DIP;</p> <p>c) considerazioni relative alla fattibilità dell'intervento, documentata anche in base ai risultati dello studio d'impatto ambientale nei casi in cui sia previsto, nonché agli esiti delle indagini di seguito indicate e alle conseguenti valutazioni riguardo alla fattibilità dell'intervento:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) esiti degli studi e delle indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, ambientali, archeologiche effettuate;</li> <li>2) esiti degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura ambientale, idraulica, storica, artistica, archeologica, paesaggistica, o di qualsiasi altra natura, interferenti sulle aree o sulle opere interessate;</li> <li>3) esiti delle valutazioni sullo stato della qualità dell'ambiente interessato dall'intervento e sulla sua possibile evoluzione, in assenza e in presenza dell'intervento stesso, nonché in corso di realizzazione;</li> <li>4) considerazioni e valutazioni sulla compatibilità dell'intervento rispetto al contesto territoriale e ambientale;</li> </ol> <p>d) accertamento in ordine alle interferenze dell'intervento da realizzare con opere preesistenti o con pubblici servizi presenti lungo il tracciato e proposta di risoluzione delle interferenze stesse e stima dei prevedibili oneri;</p>	<p>2. La descrizione della soluzione progettuale si articola in:</p> <p>a) esplicazione della soluzione progettuale e del percorso che ha condotto a elaborare tale soluzione sulla base degli esiti degli studi specialistici e delle indagini di cui alla lettera c);</p> <p>b) aspetti funzionali, tecnici e di interrelazione tra i diversi elementi del progetto, architettonici, funzionali, strutturali, impiantistici, anche in riferimento ai contenuti del DIP;</p> <p>c) considerazioni relative alla fattibilità dell'intervento, documentata anche in base ai risultati dello studio d'impatto ambientale nei casi in cui sia previsto, nonché agli esiti delle indagini di seguito indicate e alle conseguenti valutazioni riguardo alla fattibilità dell'intervento:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. esiti degli studi e delle indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, <b>strutturali</b>, geotecniche, sismiche, ambientali, archeologiche effettuate;</li> <li>2. esiti degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura ambientale, idraulica, storica, artistica, archeologica, paesaggistica, o di qualsiasi altra natura, interferenti sulle aree o sulle opere interessate;</li> <li>3. esiti delle valutazioni sullo stato della qualità dell'ambiente interessato dall'intervento e sulla sua possibile evoluzione, in assenza e in presenza dell'intervento stesso, nonché in corso di realizzazione;</li> <li>4. considerazioni e valutazioni sulla compatibilità dell'intervento rispetto al contesto territoriale e ambientale;</li> </ol> <p>d) accertamento in ordine alle interferenze dell'intervento da realizzare con opere preesistenti o con pubblici servizi presenti lungo il tracciato e proposta di risoluzione delle interferenze stesse e stima dei prevedibili oneri;</p>
---	---

<p>e) ricognizione in ordine alla disponibilità delle aree e di eventuali immobili sui quali deve essere eseguito l'intervento, alle relative modalità di acquisizione, ai prevedibili oneri;</p> <p>f) indicazioni per l'efficientamento dei processi di trasporto e logistica alla luce delle tecnologie e modelli di sostenibilità logistica maggiormente utilizzati a livello internazionale, ove richiesto e applicabile;</p> <p>g) indicazioni sulla fase di dismissione del cantiere e di ripristino anche ambientale dello stato dei luoghi;</p> <p>h) indicazioni su accessibilità, utilizzo e livello di manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.</p>	<p>e) ricognizione in ordine alla disponibilità delle aree e di eventuali immobili sui quali deve essere eseguito l'intervento, alle relative modalità di acquisizione, ai prevedibili oneri;</p> <p>f) indicazioni per l'efficientamento dei processi di trasporto e logistica alla luce delle tecnologie e modelli di sostenibilità logistica maggiormente utilizzati a livello internazionale, ove richiesto e applicabile;</p> <p>g) indicazioni sulla fase di dismissione del cantiere e di ripristino anche ambientale dello stato dei luoghi;</p> <p>h) indicazioni su accessibilità, utilizzo e livello di manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.</p>
--	--

z

<p>Allegato I.7 Art. 9 comma 1</p>	
<p>La relazione illustra gli esiti della procedura relativa alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 41, comma 4, del codice, eseguita sulla base dell'allegato I.8 al codice e delle linee guida approvate in materia con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.</p>	<p><b>La relazione illustra le attività svolte ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dell'allegato I.8 al codice svolte ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 41, comma 4, del codice, e delle linee guida approvate in materia con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.</b></p>

Allegato I.7 Art. 12 comma 1

Gli elaborati grafici del progetto di fattibilità, redatti in scala e debitamente quotati, tenendo conto della necessità di includere le eventuali misure e interventi di mitigazione e di compensazione ambientale con la stima dei relativi costi, salva diversa motivata determinazione dell'amministrazione, sono costituiti come indicato ai commi 3 e 4. Nel caso in cui si utilizzino i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e relativo allegato I.9, essi dovranno essere univocamente estratti dai modelli informativi digitali disciplinari e aggregati

**Gli elaborati grafici del progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatti in scala e debitamente quotati, tenendo conto della necessità di includere le eventuali misure e interventi di mitigazione e di compensazione ambientale con la stima dei relativi costi, salva diversa motivata determinazione dell'amministrazione, sono costituiti come indicato ai commi 3 e 4. Nel caso in cui si adottino i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e relativo allegato I.9, gli elaborati grafici dovranno essere estratti dai modelli informativi disciplinari e aggregati nei limiti in cui ciò sia praticabile tecnologicamente, garantendo, in caso di integrazione con dati e informazioni esterne ai modelli informativi, l'assoluta coerenza geometrica ed informativa ai modelli**

Allegato I.7 Art. 13 comma 1

Nel caso di utilizzo della modellazione informativa digitale può essere incluso il capitolato informativo (CI) così come previsto dall'articolo 43 del codice, in materia di metodi e di strumenti di gestione digitale delle costruzioni. Tale documento integra e approfondisce il capitolato informativo contenuto nel DIP e regola i processi digitali, la modellazione informativa digitale, le scelte tecnologiche e gestionali anche in materia di Ambiente di Condivisione dei Dati, per le successive fasi del processo, sia in ambito progettuale che realizzativo, in un'ottica di finale gestione digitale degli aspetti manutentivi

**La relazione specialistica sulla modellazione informativa del progetto di fattibilità tecnica ed economica attesta l'adempimento ai requisiti definiti nel Capitolato Informativo di cui all'articolo 1, comma 8, dell'allegato I.9 e la conformità ai contenuti del Piano di Gestione Informativa di cui all'articolo 1, comma 10, dell'allegato I.9**

Allegato I.7 Art. 13 comma 2

<p>Il CI potrà disciplinare, inoltre, la configurazione dell'offerta di gestione informativa formulata dai concorrenti in fase di procedura di affidamento.</p>	<p><b>La relazione specialistica sulla modellazione informativa, declinata nei contenuti in ragione della specifica tipologia di intervento, include:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>a) il sistema di denominazione, classificazione e organizzazione dei modelli informativi, strutturati secondo contenitori informativi;</b></li><li><b>b) le specifiche di interoperabilità, fornitura e scambio dei dati;</b></li><li><b>c) il sistema di coordinate di riferimento;</b></li><li><b>d) l'esplicitazione dei livelli di fabbisogno informativo raggiunti in coerenza con gli obiettivi strategici di livello progettuale e gli obiettivi ed usi dei modelli informativi conformi ai requisiti definiti nel Capitolato Informativo;</b></li><li><b>e) le procedure di coordinamento e verifica della modellazione informativa, compresa la descrizione analitica dei processi di analisi e risoluzione delle interferenze e delle incoerenze informative oltre che i report delle risultanze dei controlli effettuati sui modelli informativi;</b></li><li><b>f) l'organizzazione ed impiego delle informazioni relative alla gestione informativa digitale dei tempi e costi;</b></li><li><b>g) l'eventuale riferimento all'organizzazione e all'integrazione nei processi di gestione informativa digitale delle informazioni relative all'uso, gestione, manutenzione e dismissione delle opere in progetto, nonché delle informazioni relative alla sostenibilità sociale, economica, e ambientale;</b></li><li><b>h) l'esplicitazione, preferibilmente in forma matriciale o, comunque, in forma analitica, dell'equivalenza tra i contenuti informativi presenti negli elaborati grafici e documentali e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi</b></li></ul>
---	---

Allegato I.7 Art. 13 comma 3	
Nel CI dovranno essere definiti tutti i contenuti richiesti all'appaltatore e alla propria catena di fornitura non solo in funzione della fase di progettazione, ma anche di quella di attuazione dell'investimento e di realizzazione dei lavori.	<b>Abrogato</b>

Allegato I.7 Art. 13 comma 4	
Il CI introduce la strutturazione dell'ambiente di condivisione dei dati (accompagnati da fonti e metadati di riferimento), così come previsto dall'articolo 43 del codice (tale ambiente, contrattualmente rilevante, può essere funzionale alle attività di monitoraggio e di controllo, nonché di rendicontazione, previste dalla governance del PNRR e del PNC, in maniera interoperabile con il sistema informativo previsto).	<b>Abrogato</b>

Allegato I.7 Art. 13 bis	
	<p><b>Modelli informativi</b></p> <p><b>1. I modelli informativi, in rapporto alla tipologia, alla categoria e alla dimensione dell'intervento, contengono i dati necessari per la valutazione dei costi, dei tempi di realizzazione dell'intervento, associato alla soluzione progettuale scelta.</b></p> <p><b>2. I dati contenuti nei modelli informativi, definiti attraverso i livelli di fabbisogno informativo, coerenti con gli obiettivi del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, possono essere di natura grafica, documentale, alfa- numerica e multimediale e afferiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti categorie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a) identità;</b></li> <li><b>b) geometria, dimensioni ed aspetto;</b></li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>c) localizzazione;</li> <li>d) materiali;</li> <li>e) prestazioni;</li> <li>f) componenti e sistemi edilizi;</li> <li>g) costi;</li> <li>h) cronologia e fasi;</li> <li>i) gestione e manutenzione;</li> <li>l) normative e conformità;</li> <li>m) sicurezza e salute</li> </ul> <p><b>3. I dati e le informazioni contenuti nei modelli informativi devono essere coerenti e coordinati con quelli presenti negli elaborati di cui all' articolo 6 comma 7 del presente allegato.</b></p> <p><b>4. L'organizzazione e la struttura dei modelli informativi è funzionale alla specifica tipologia di intervento ed è disciplinata nel Capitolato Informativo allegato al Documento di indirizzo alla progettazione di cui all'articolo 3 del presente allegato.</b></p>
--	---

Allegato I.7 Art. 13 ter	
	<p><b>Capitolato informativo del PFTE</b></p> <p><b>1. Nel caso in cui il PFTE sia posto a base di un appalto di progettazione ed esecuzione ai sensi dell'articolo 21 del presente allegato, ai fini della gestione informativa digitale dello sviluppo della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori il capitolato informativo di cui all'articolo 1 comma 9, dell'allegato I.9, declina i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di fabbisogno informativo coerenti con il livello di progettazione posto a base di gara e con i contenuti del capitolato informativo allegato al DIP, tenuto conto della natura dell'opera e della procedura di affidamento.</b></p> <p><b>2. Il capitolato informativo contiene tutti gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, gestione, trasmissione ed archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli</b></p>

	<b>obiettivi decisionali e gestionali della stazione appaltante. Tale documento fornisce, altresì, la descrizione delle specifiche relative all'ambiente di condivisione dei dati.</b>
--	--

Allegato I.7 Art. 15 comma 1 bis	
	<b>In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere che le informazioni di cui al comma 1 vengano integrate nella gestione informativa digitale anche mediante l'elaborazione di modelli informativi del cantiere.</b>

Allegato I.7 Art. 15 comma 1 ter	
	<b>I modelli informativi di cantiere devono possedere una struttura tale da recepire le informazioni del piano di sicurezza e coordinamento, nonché l'associazione delle informazioni riguardanti le lavorazioni alla variabile temporale.</b>

Allegato I.7 Art. 15 comma 1 quater	
	<b>Nei casi di cui al comma 1-bis, la relazione specialistica sulla modellazione informativa deve riportare l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano di sicurezza e coordinamento dell'intervento e quelli presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi.</b>

Allegato I.7 Art. 16 comma 2 bis	
----------------------------------	--

	<b>In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale economica, applicati agli aspetti relativi alla computazione dei lavori.</b>
--	--

Allegato I.7 Art. 16 - Comma 2 ter	
	<b>Nei casi di cui al comma 2-bis, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel computo metrico estimativo di massima dell'intervento e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione dell'elaborato a partire dai modelli informativi.</b>

Allegato I.7 Art. 18 - Comma 2	
È facoltà della stazione appaltante richiedere, all'interno dell'eventuale capitolato informativo, la modellazione informativa digitale c.d. "4D" e "5D", che tiene in conto gli aspetti cronologici e quelli relativi alla contabilizzazione dei lavori, in coerenza con quanto previsto dall'allegato II.14 al codice.	<b>In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa allo sviluppo temporale delle attività di progettazione e di esecuzione dei lavori, in coerenza con quanto previsto all'allegato II.14.</b>

Allegato I.7 Art. 18 - Comma 2 bis	
	<b>Nei casi di cui al comma 2, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel cronoprogramma dell'intervento e quelli presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione dell'elaborato a partire dai modelli informativi.</b>

Allegato I.7 Art. 19 – Comma 10	
È facoltà della stazione appaltante richiedere, all'interno dell'eventuale capitolato informativo, la modellazione informativa digitale a supporto della redazione del piano preliminare di manutenzione.	<b>In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa alla pianificazione e programmazione delle attività di manutenzione dell'opera e delle sue parti.</b>

Allegato I.7 Art. 19 – Comma 10 bis	
	<b>I modelli informativi di cui all'articolo 13-bis possono contenere dati ed informazioni relativi all'uso, gestione e manutenzione dell'opera e delle sue parti coerentemente con il livello di progettazione di fattibilità tecnica ed economica.</b>

Allegato I.7 Art. 19 – Comma 10 ter	
	<b>Nei casi di cui al comma 10, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti e quelli presenti nei modelli informativi, nonché descrizione del processo di generazione dell'elaborato predetto a partire dai modelli informativi.</b>

Allegato I.7 Art. 22 – Comma 2	
Qualora, ai sensi dell'articolo 43 del codice e del relativo allegato I.9, la redazione del progetto esecutivo fosse supportata da metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, entro l'ambiente di condivisione dei dati, è necessario, all'interno del capitolato informativo, in funzione degli obiettivi, definire i livelli di fabbisogno	<b>Abrogato</b>

<p>informativo e l'equivalenza tra i contenitori informativi inerenti ai documenti e quelli corrispondenti ai modelli informativi, specie laddove da questi ultimi non si potessero trarre i documenti elencati al comma 4.</p>	
---	--

<p>Allegato I.7 Art. 22 – Comma 4 lettere p-bis) e p-ter)</p>	
<p>Il progetto esecutivo contiene la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico, l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisorie. Salva diversa motivata determinazione della stazione appaltante, il progetto esecutivo, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento, è composto dai seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) relazione generale;</li> <li>b) relazioni specialistiche;</li> <li>c) elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti, nonché, ove previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino e al miglioramento ambientale;</li> <li>d) calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;</li> <li>e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;</li> <li>f) aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;</li> <li>g) quadro di incidenza della manodopera;</li> <li>h) cronoprogramma;</li> <li>i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;</li> <li>l) computo metrico estimativo e quadro economico;</li> <li>m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;</li> <li>n) piano particellare di esproprio aggiornato;</li> </ul>	<p>Il progetto esecutivo contiene la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico, l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisorie. Salva diversa motivata determinazione della stazione appaltante, il progetto esecutivo, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento, è composto dai seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) relazione generale;</li> <li>b) relazioni specialistiche;</li> <li>c) elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti, nonché, ove previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino e al miglioramento ambientale;</li> <li>d) calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;</li> <li>e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;</li> <li>f) aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;</li> <li>g) quadro di incidenza della manodopera;</li> <li>h) cronoprogramma;</li> <li>i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;</li> <li>l) computo metrico estimativo e quadro economico;</li> <li>m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;</li> <li>n) piano particellare di esproprio aggiornato;</li> </ul>

<p>o) relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al codice, ove applicabili;</p> <p>p) fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, recante i contenuti di cui all'allegato XVI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.</p>	<p>o) relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al codice, ove applicabili;</p> <p>p) fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, recante i contenuti di cui all'allegato XVI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.</p> <p><b>p-bis) modelli informativi e relativa relazione specialistica sulla modellazione informativa, nei casi previsti dall'articolo 43 del codice;</b></p> <p><b>p-ter) capitolato informativo nei casi previsti dall'articolo 43 del codice.</b></p>
--	--

Allegato I.7 Art. 22 – Comma 5	
<p>Nel caso in cui si ricorra ai metodi e agli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all'articolo 43 del codice, in coerenza con i contenitori informativi e con i modelli informativi configurati e predisposti nel progetto di fattibilità tecnico-economica all'interno dell'ambiente di condivisione dei dati, per quanto possibile, gli elaborati grafici devono essere estratti dai predetti modelli informativi. La natura dei livelli di fabbisogno informativo, di carattere geometrico- dimensionale e alfa-numerico, richiesti per il progetto esecutivo è definita nei requisiti informativi determinati nel CI, in relazione ai requisiti contenutistici previsti nel DIP. La specificazione dei livelli informativi, unitamente alla definizione delle finalità attese per i modelli informativi e delle eventuali regole di controllo di conformità, deve essere utilizzata per la verifica del progetto esecutivo ai fini della validazione e può essere utilizzata nella gestione dei percorsi autorizzativi inerenti. L'accesso dei diversi soggetti interessati all'ambiente di condivisione dei dati nel corso della redazione del progetto esecutivo e dei relativi contenitori e modelli informativi è disciplinato contrattualmente, in riferimento alla struttura dell'ambiente stesso, così come definita dalla serie normativa UNI EN ISO 19650.</p>	<b>Abrogato</b>

Allegato I.7 Art. 23 – Comma 5	
<p>Nel caso si ricorra all'uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il piano di gestione informativa devono riportare, preferibilmente in forma matriciale o,</p>	<b>Abrogato</b>

<p>comunque, in forma analitica, la equivalenza tra i contenuti informativi presenti nella relazione generale del progetto esecutivo e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, oltre alla specifica relativa alle modalità di generazione da questi ultimi degli elaborati predetti, al fine di meglio governare la prevalenza contrattuale.</p>	
---	--

<p>Allegato I.7 Art. 24 – Comma 4</p>	
<p>Nel caso si ricorra all'uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il piano di gestione informativa devono riportare, preferibilmente in forma matriciale o, comunque, in forma analitica, la equivalenza tra i contenuti informativi presenti nelle relazioni specialistiche del progetto esecutivo e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, oltre alla specifica relativa alle modalità di generazione da questi ultimi degli elaborati predetti, al fine di meglio governare la prevalenza contrattuale.</p>	<p><b>Abrogato</b></p>

<p>Allegato I.7 Art. 25 – Comma 4</p>	
<p>Nel caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il piano di gestione informativa devono riportare, preferibilmente in forma matriciale o, comunque, in forma analitica, la equivalenza tra i contenuti informativi presenti negli elaborati grafici del progetto esecutivo e quelli presenti nei modelli informativi, oltre alla specifica relativa alle modalità di generazione da questi ultimi degli elaborati predetti, al fine di meglio governare la prevalenza contrattuale.</p>	<p><b>In caso di ricorso ai metodi e agli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all'articolo 43 del codice, gli elaborati grafici sono estratti dai modelli informativi, in coerenza con i contenitori informativi e con i modelli informativi configurati e predisposti nel progetto esecutivo, nei limiti in cui ciò è praticabile tecnologicamente, garantendo, in caso di integrazione con dati e informazioni esterne ai modelli informativi, l'assoluta coerenza geometrica ed informativa al contenuto informativo dei modelli stessi.</b></p>

Allegato I.7 Art. 26 – Comma 10	
Nel caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il piano di gestione informativa devono riportare le condizioni di eventuale interoperabilità tra i contenuti informativi presenti nel progetto esecutivo delle strutture e degli impianti e quelli inclusi nei modelli informativi.	<b>Abrogato</b>

Allegato I.7 Art. 27 – Comma 9	
Nel caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il piano di gestione informativa devono riportare la eventuale equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano di manutenzione e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, oltre alla specifica relativa alle modalità di generazione da questi ultimi degli elaborati predetti, anche ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 23 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 del 6 agosto 2022.	<b>In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa alla pianificazione e programmazione delle attività di manutenzione dell'opera e delle sue parti.</b>

Allegato I.7 Art. 27 – Comma 9 bis	
	<b>I modelli informativi di cui all'articolo 13-bis possono contenere dati ed informazioni relativi all'uso, gestione e manutenzione dell'opera e delle sue parti coerentemente con il livello di progettazione esecutivo.</b>

Allegato I.7 Art. 27 – Comma 9 ter	
	<b>Nei casi di cui al comma 9, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti e quelli presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione dell'elaborato predetto a partire dai modelli informativi.</b>

Allegato I.7 Art. 28 – Comma 3 - bis	
	<b>In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere che le informazioni relative ai commi da 1 a 3 vengano integrate nella gestione informativa digitale anche mediante l'elaborazione di modelli informativi del cantiere.</b>

Allegato I.7 Art. 28 – Comma 3 - ter	
	<b>I modelli informativi di cantiere devono possedere una struttura tale da recepire le informazioni del piano di sicurezza e coordinamento, nonché l'associazione delle informazioni riguardanti le lavorazioni alla variabile temporale.</b>

Allegato I.7 Art. 28 – Comma 3 - quater	
	<b>Nei casi di cui al comma 4, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano di sicurezza e coordinamento dell'intervento e quelli presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione</b>

	<b>degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi.</b>
--	--

Allegato I.7 Art. 30 – Comma 4	
<p>Per i lavori complessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), dell'allegato I.1 al codice, è, inoltre, predisposto, sulla base del computo metrico estimativo di cui all'articolo 31, un modello di controllo e gestione del processo di realizzazione dell'intervento attraverso l'utilizzo della metodologia di cui alla norma UNI ISO 21500 relativa alle strutture analitiche di progetto, secondo la seguente articolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sistema delle esigenze e dei requisiti a base del progetto;</li> <li>b) elementi che compongono il progetto;</li> <li>c) elenco completo delle attività da svolgere ai fini della realizzazione dell'intervento;</li> <li>d) definizione delle tempistiche di ciascuna delle attività.</li> </ul>	<p>Per i lavori complessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), dell'allegato I.1 al codice, è, inoltre, predisposto, sulla base del computo metrico estimativo di cui all'articolo 31, un modello di controllo e gestione del processo di realizzazione dell'intervento attraverso l'utilizzo della metodologia di cui alla norma UNI ISO 21500 relativa alle strutture analitiche di progetto, secondo la seguente articolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sistema delle esigenze e dei requisiti a base del progetto;</li> <li>b) elementi che compongono il progetto;</li> <li>c) elenco completo delle attività da svolgere ai fini della realizzazione dell'intervento;</li> <li>d) definizione delle tempistiche di ciascuna delle attività.</li> </ul> <p><b>d-bis) nei casi di adozione dei metodi e strumenti di gestione digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43, descrizione dell'eventuale associazione tra la scomposizione gerarchica delle attività, i dati e le informazioni contenute nei modelli informativi anche in termini di tempi e costi, in coerenza con gli obiettivi di progetto esecutivo.</b></p>

Allegato I.7 Art. 30 – Comma 5	
<p>A tale modello di controllo e gestione del processo di realizzazione dell'intervento può essere associato l'utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale</p>	<p><b>In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale</b></p>

delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, nonché di tecniche specifiche di gestione integrata dell'intervento.	<b>relativa allo sviluppo temporale della attività di progettazione e di esecuzione dei lavori, in coerenza con quanto previsto dall'allegato II.14 al codice</b>
---	---

Allegato I.7 Art. 30 – Comma - 5 bis	
	<b>Nei casi di cui al comma 5, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel cronoprogramma dell'intervento e quelli presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione dell'elaborato predetto a partire dai modelli informativi.</b>

Allegato I.7 Art. 31 – Comma 1	
<p>Il computo metrico estimativo è redatto applicando alle quantità delle lavorazioni da contabilizzare a misura i relativi prezzi unitari; tali prezzi unitari sono dedotti dai prezzari ai sensi dell'articolo 41, comma 13, del codice, ove esistenti; le quantità totali delle singole lavorazioni sono ricavate da computi di quantità parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici. Nel caso di lavorazioni da contabilizzare a corpo, il computo metrico estimativo riporta soltanto il prezzo a corpo; al solo fine di pervenire alla determinazione di ciascun prezzo a corpo, è redatto un distinto elaborato, non facente parte del computo metrico estimativo, redatto con le stesse modalità del computo metrico estimativo, con riferimento alle sotto-lavorazioni che complessivamente concorrono alla formazione del prezzo a corpo. Le singole lavorazioni, risultanti dall'aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi raggruppate, in sede di redazione dello schema di contratto e del bando di</p>	<p>Il computo metrico estimativo è redatto applicando alle quantità delle lavorazioni da contabilizzare <del>a misura</del> i relativi prezzi unitari; tali prezzi unitari sono dedotti dai prezzari ai sensi dell'articolo 41, comma 13, del codice, ove esistenti; le quantità totali delle singole lavorazioni sono ricavate da computi di quantità parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici. <b>Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), nel caso di lavorazioni da contabilizzare a corpo, il computo metrico estimativo riporta soltanto il prezzo a corpo; al solo fine di pervenire alla determinazione di ciascun prezzo a corpo, è redatto un distinto elaborato, non facente parte del computo metrico estimativo, redatto con le stesse modalità del computo metrico estimativo, con riferimento alle sotto-lavorazioni che complessivamente concorrono alla formazione del prezzo a corpo. Le singole lavorazioni, risultanti dall'aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi raggruppate, sulla base</b></p>

<p>gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee. Tale aggregazione avviene in forma tabellare con riferimento alle specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono.</p>	<p><b>degli indici sintetici previsti nell'Allegato II.2-bis</b> in sede di redazione dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee. Tale aggregazione avviene in forma tabellare con riferimento alle specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono.</p>
---	---

<p>Allegato I.7 Art. 31 – Comma 8</p>	
<p>Nel caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il piano di gestione informativa devono riportare la eventuale equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel computo metrico dell'intervento e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, oltre alla specifica relativa alle modalità di generazione da questi ultimi degli elaborati predetti, al fine di meglio governare la prevalenza contrattuale.</p>	<p><b>In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale economica per gli aspetti relativi alla computazione dei lavori.</b></p>

<p>Allegato I.7 Art. 31 – Comma 8 bis</p>	
	<p><b>Nei casi di cui al comma 8, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel computo metrico estimativo dell'intervento e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione dell'elaborato predetto a partire dai modelli informativi.</b></p>

<p>Allegato I.7 Art. 32 bis</p>
---------------------------------

	<p><b>Relazione Specialistica sulla Modellazione Informativa</b></p> <p><b>1. La relazione specialistica sulla modellazione informativa del progetto esecutivo attesta l'adempimento ai requisiti definiti nel capitolato informativo di cui all'articolo 1, comma 8 dell'Allegato I.9 e la conformità ai contenuti del piano di gestione informativa di cui all'articolo 1, comma 10, del predetto Allegato I.9.</b></p> <p><b>2. La relazione specialistica sulla modellazione informativa, declinata nei contenuti in ragione della specifica tipologia di intervento, indica:</b></p> <p><b>a) il sistema di denominazione, classificazione e organizzazione dei modelli informativi strutturati secondo contenitori informativi;</b></p> <p><b>b) le specifiche di interoperabilità, fornitura e scambio dei dati;</b></p> <p><b>c) il sistema di coordinate di riferimento;</b></p> <p><b>d) l'esplicitazione dei livelli di fabbisogno informativo raggiunti in coerenza con gli obiettivi strategici di livello progettuale e gli obiettivi ed usi dei modelli informativi conformi ai requisiti definiti nel capitolato informativo;</b></p> <p><b>e) le procedure di coordinamento e verifica della modellazione informativa, compresa la descrizione analitica dei processi di analisi e risoluzione delle interferenze e delle incoerenze informative oltre che i report delle risultanze dei controlli effettuati sui modelli informativi;</b></p>
--	---

	<p><b>f) l'organizzazione ed impiego delle informazioni relative alla gestione informativa digitale dei tempi e costi;</b></p> <p><b>g) l'eventuale riferimento all'organizzazione e all'impiego nei processi di gestione informativa digitale delle informazioni relative all'uso, gestione, manutenzione e dismissione delle opere in progetto, nonché delle informazioni relative alla sostenibilità sociale, economica, e ambientale;</b></p> <p><b>h) l'esplicitazione, preferibilmente in forma matriciale o, comunque, in forma analitica, dell'equivalenza tra i contenuti informativi presenti negli elaborati grafici e documentali e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi.</b></p>
--	--

Allegato I.7 Art. 32 ter	
	<p><b>Capitolato informativo</b></p> <p><b>1. Il capitolato informativo allegato al progetto esecutivo ai sensi dell'art. 1 comma 9 dell'Allegato I.9, declina, ai fini della gestione informativa digitale dell'esecuzione dei lavori, i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di fabbisogno informativo coerenti con il livello di progettazione esecutiva e con i contenuti del capitolato informativo allegato al DIP, tenuto conto della natura dell'opera e della procedura di affidamento.</b></p> <p><b>2. Il capitolato informativo contiene tutti gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, gestione, trasmissione ed archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e con quelli gestionali della stazione appaltante. Il documento fornisce, altresì, la descrizione delle specifiche relative all'ambiente di condivisione dei dati.</b></p>

Allegato I.7 Art. 33 – Comma 6	
<p>Nel caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il piano di gestione informativa devono riportare la eventuale equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel capitolato speciale di appalto e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, oltre alla specifica relativa alle modalità di generazione da questi ultimi degli elaborati predetti, al fine di meglio governare la prevalenza contrattuale.</p>	<p><b>In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa alle attività di esproprio, asservimento e interferenza con i servizi.</b></p>



Allegato I.7 Art. 33 – Comma 6 bis	
	<b>Nei casi di cui al comma 6, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano particellare di esproprio dell'intervento e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi e GIS, oltre alla descrizione del processo di generazione dell'elaborato predetto a partire dai modelli informativi e GIS.</b>

Allegato I.7 Art. 35 – Comma 1 Lettera b)	
<p>Per le attività di verifica sono:</p> <p>a) Organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI EN ISO/IEC 17020, gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;</p> <p>b) Organi di accreditamento, per gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, e per gli Organismi di certificazione del sistema di controllo interno di qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001, gli enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA), nonché il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per le amministrazioni dello Stato nei limiti di quanto previsto all'articolo 36, comma 3.</p>	<p>Per le attività di verifica sono:</p> <p>a) Organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI EN ISO/IEC 17020, gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;</p> <p>b) Organi di accreditamento, per gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, e per gli Organismi di certificazione del sistema di controllo interno di qualità <b>conforme</b> con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001, gli enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA), nonché il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per le amministrazioni dello Stato nei limiti di quanto previsto all'articolo 36, comma 3.</p>

Allegato I.7 Art. 36 – Comma 3
--------------------------------

Per sistema interno di controllo di qualità, ai fini dell'articolo 35, si intende un sistema coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001.

Per sistema interno di controllo di qualità, ai fini dell'articolo 35, si intende un sistema **conforme** con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001.

Allegato I.7 Art. 37 – Comma 4	
<p>Nel caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il piano di gestione informativa devono riportare, anche con riferimento al DIP, i requisiti informativi contrattualmente disciplinati, in relazione agli usi della modellazione informativa e ai livelli di fabbisogno informativo attesi, nonché le regole di controllo della conformità dei contenuti dei modelli informativi ai requisiti informativi e contenutistici.</p>	<p><b>Nel caso di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, il soggetto incaricato dell'attività di verifica accerta la conformità del progetto agli adempimenti e requisiti riportati nel capitolato informativo allegato al DIP. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, il soggetto incaricato dell'attività di verifica accerta la conformità del progetto esecutivo agli adempimenti e requisiti riportati nel capitolato informativo di cui all'articolo 13-bis del presente Allegato.</b></p>

Allegato I.7 Art. 38 – Comma 1	
<p>I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo ai seguenti elementi:</p> <p>a) fatturato globale per servizi di verifica, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 1702, di progettazione o di direzione lavori, realizzato negli ultimi cinque anni, per un importo da determinare in una misura non inferiore a due volte l'importo stimato dell'appalto relativo ai predetti servizi;</p> <p>b) avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020, di progettazione o di direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al 50 per cento di quello oggetto dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. Per l'individuazione di servizi di verifica analoghi si fa riferimento alla</p>	<p>I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo ai seguenti elementi:</p> <p>a) fatturato globale per servizi di verifica, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della norma <b>UNI CEI EN ISO/IEC 17020</b>, di progettazione o di direzione lavori, realizzato negli ultimi cinque anni, per un importo da determinare in una misura non inferiore a due volte l'importo stimato dell'appalto relativo ai predetti servizi;</p> <p>b) avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020, di progettazione o di direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al 50 per cento di quello oggetto dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. Per l'individuazione di servizi di verifica analoghi si fa riferimento alla</p>

suddivisione in classi e categorie di opere prevista dalla legge 2 marzo 1949, n. 143.	suddivisione in classi e categorie di opere prevista dalla legge 2 marzo 1949, n. 143.
--	--

Allegato I.7 Art. 38 – Comma 2	
<p>Il soggetto che concorre all'affidamento dell'appalto individua, in sede di offerta, un coordinatore del gruppo di lavoro di verifica nella persona di un laureato in ingegneria o architettura, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni e iscritto al relativo albo professionale, che sottoscrive tutti i rapporti rilasciati dall'Organismo di ispezione nonché il rapporto conclusivo di cui all'articolo 41, comma 7.</p>	<p>Il soggetto che concorre all'affidamento dell'appalto individua, in sede di offerta, <b>un direttore tecnico</b> nella persona di un laureato in ingegneria o architettura, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni e iscritto al relativo albo professionale, che sottoscrive tutti i rapporti rilasciati dall'Organismo di ispezione nonché il rapporto conclusivo di cui all'articolo 41, comma 7.</p>

Allegato I.7 Art. 40 – Comma 2 – lettere f, i bis) e i-ter)	
<p>Con riferimento agli aspetti del controllo di cui al comma 1 si deve:</p> <p>a) per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione e approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente;</p> <p>b) per le relazioni di calcolo:</p> <p>1) verificare che le ipotesi e i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;</p> <p>2) verificare che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari e interpretabili;</p> <p>3) verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;</p>	<p>Con riferimento agli aspetti del controllo di cui al comma 1 si deve:</p> <p>a) per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione e approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente;</p> <p>b) per le relazioni di calcolo:</p> <p>1) verificare che le ipotesi e i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;</p> <p>2) verificare che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari e interpretabili;</p> <p>3) verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;</p>

<p>4) verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;</p> <p>5) verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;</p> <p>c) per le relazioni specialistiche, verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:</p> <p>1) le specifiche esplicitate dal committente;</p> <p>2) le norme cogenti;</p> <p>3) le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;</p> <p>4) le regole di progettazione;</p> <p>d) per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;</p> <p>e) per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto, verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e capitolare; verificare inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d'appalto e del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;</p> <p>f) per la documentazione di stima economica, verificare che:</p> <p>1) i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti</p>	<p>4) verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;</p> <p>5) verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;</p> <p>c) per le relazioni specialistiche, verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:</p> <p>1) le specifiche esplicitate dal committente;</p> <p>2) le norme cogenti;</p> <p>3) le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;</p> <p>4) le regole di progettazione;</p> <p>d) per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;</p> <p>e) per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto, verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e capitolare; verificare inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d'appalto e del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;</p> <p>f) per la documentazione di stima economica, verificare che:</p> <p>1) i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti</p>
---	---

<p>con la qualità dell'opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;</p> <p>2) i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai vigenti prezzi della stazione appaltante o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;</p> <p>3) siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzi;</p> <p>4) i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;</p> <p>5) gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;</p> <p>6) i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;</p> <p>7) le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;</p> <p>8) i totali calcolati siano corretti;</p> <p>9) il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuino la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori;</p> <p>10) le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili a opere simili di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l'obiettivo richiesto dal committente;</p>	<p>con la qualità dell'opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;</p> <p>2) i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai vigenti prezzi della stazione appaltante o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;</p> <p>3) siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzi;</p> <p>4) i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;</p> <p>5) gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;</p> <p>6) i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;</p> <p>7) le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;</p> <p>8) i totali calcolati siano corretti;</p> <p>9) il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuino la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il <b>10 per cento</b> dell'importo totale dei lavori;</p> <p>10) le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili a opere simili di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l'obiettivo richiesto dal committente;</p>
---	--

<p>11) i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario;</p> <p>g) per il piano di sicurezza e di coordinamento, verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera e in conformità dei relativi magisteri; verificare, inoltre, che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera, coerentemente con quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;</p> <p>h) per il quadro economico, verificare che sia stato redatto conformemente a quanto previsto dall'articolo 17;</p> <p>i) accertare l'acquisizione di tutte le approvazioni e autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione.</p>	<p>11) i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario;</p> <p>g) per il piano di sicurezza e di coordinamento, verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera e in conformità dei relativi magisteri; verificare, inoltre, che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera, coerentemente con quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;</p> <p>h) per il quadro economico, verificare che sia stato redatto conformemente a quanto previsto dall'articolo 17;</p> <p>i) accertare l'acquisizione di tutte le approvazioni e autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione.</p> <p><b>i-bis) per i modelli informativi, verificare la leggibilità, tracciabilità e coerenza di dati e informazioni in essi contenute e la coerenza negli elaborati grafici con i documentali ad essi relazionati, svolgendo la verifica delle interferenze geometriche e delle incoerenze informative, del raggiungimento degli obiettivi e degli usi dei modelli e dei conseguenti livelli di fabbisogno informativo definiti nel capitolato informativo in relazione al livello di progettazione nonché della esaustività, coerenza e completezza dei contenuti informativi dei modelli in relazione al livello di progettazione e in conformità ai requisiti di cui al Capitolato Informativo.</b></p> <p><b>i-ter) per la relazione specialistica sulla modellazione informativa, verificare che i contenuti presenti siano coerenti ai contenuti previsti nel presente Allegato e alle specifiche di cui al capitolato informativo.</b></p>
--	---

Allegato I.7 Art. 40 – Comma 3	
Nel caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il piano di gestione informativa per i servizi di verifica della progettazione devono disciplinare le modalità di verifica della conformità tra i contenuti dei modelli informativi e quelli dei documenti e degli elaborati da essi tratti, oltrochè indicare quali contenitori informativi e quali documento non siano relazionabili ai modelli informativi.	<b>Abrogato</b>

Allegato I.7 Art. 41 – Comma 1	
Le verifiche devono essere effettuate contestualmente allo sviluppo del progetto; il responsabile del progetto pianifica l'attività di verifica in funzione del piano di sviluppo della progettazione, degli adempimenti di approvazione, autorizzazione e affidamento. Nel caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il piano di gestione informativa devono riportare le modalità di interazione tra i soggetti coinvolti all'interno dell'ambiente di condivisione dei dati e la eventuale interoperabilità con eventuali piattaforme digitali preposte alla gestione della conferenza di servizi.	Le verifiche devono essere effettuate contestualmente allo sviluppo del progetto; il responsabile del progetto pianifica l'attività di verifica in funzione del piano di sviluppo della progettazione, degli adempimenti di approvazione, autorizzazione e affidamento. <b>Nel caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il piano di gestione informativa devono riportare le modalità di interazione tra i soggetti coinvolti all'interno dell'ambiente di condivisione dei dati e la eventuale interoperabilità con eventuali piattaforme digitali preposte alla gestione della conferenza di servizi.</b>

## Allegato I.8 – Verifica preventiva dell'interesse archeologico (Articolo 41 comma 4)

Art. 1- Comma 1	
La verifica preventiva dell'interesse archeologico, prevista dall'articolo 41 comma 4, del codice, si svolge secondo la seguente procedura.	La verifica preventiva dell'interesse archeologico, prevista dall'articolo 41 comma 4, del codice, si svolge secondo la seguente procedura <b>distinta in due fasi.</b>

Art. 1- Comma 2	
Ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del codice, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. La trasmissione della documentazione suindicata non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti.	Ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del codice <b>nella prima fase</b> , le stazioni appaltanti e gli enti concedenti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. La trasmissione della documentazione suindicata non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti.

Art. 1- Comma 7	
<p>La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, i cui oneri sono a carico della stazione appaltante, consiste nel compimento delle seguenti indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilità:</p> <p>a) esecuzione di carotaggi;</p> <p>b) prospezioni geofisiche e geochimiche;</p> <p>c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori</p>	<p><b>L'eventuale seconda fase della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, i cui oneri sono a carico della stazione appaltante, è realizzata previa stesura di un progetto per le indagini archeologiche dettagliato, in conformità con quanto previsto dall'articolo 16 dell'Allegato 11.18 e consiste nel compimento delle seguenti indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilità:</b></p> <p>a) esecuzione di carotaggi;</p> <p>b) prospezioni geofisiche e geochimiche;</p> <p>c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori.</p>

Art. 1- Comma 8	
<p>La procedura di cui al comma 7 si conclude entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 4 con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni:</p> <p>a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela;</p> <p>b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;</p> <p>c) complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito</p>	<p><b>L'eventuale seconda fase della procedura di cui al comma 7 si conclude entro il termine perentorio di novanta giorni dall'avvio delle indagini di cui al medesimo comma 7 con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente.</b> La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni:</p> <p>a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela;</p> <p>b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;</p> <p>c) complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma</p>

	contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito
--	--

Art. 1- Comma 10	
<p>Qualora la verifica preventiva dell'interesse archeologico si protragga oltre l'inizio della procedura di affidamento dei lavori, il capitolato speciale del progetto posto a base dell'affidamento dei lavori deve rigorosamente disciplinare, a tutela dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera, i possibili scenari contrattuali e tecnici che potrebbero derivare in ragione dell'esito della verifica medesima. In ogni caso, la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico deve concludersi entro e non oltre la data prevista per l'avvio dei lavori.</p>	<p>Qualora la verifica preventiva dell'interesse archeologico si protragga oltre l'inizio della procedura di affidamento dei lavori, il capitolato speciale del progetto posto a base dell'affidamento dei lavori deve rigorosamente disciplinare, a tutela dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera, i possibili scenari contrattuali e tecnici che potrebbero derivare in ragione dell'esito della verifica medesima. In ogni caso, la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico deve concludersi entro e non oltre la data prevista per l'avvio dei lavori <b>e deve includere l'eventuale progetto di scavo o di assistenza archeologica, in conformità con quanto previsto dall'articolo 16 dell'Allegato IL18.</b></p>

## Allegato I.9 Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (Articolo 43)

Allegato I.9 – Articolo 1 – Comma 1	
<p>Il presente allegato definisce le modalità e i termini di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni da utilizzare, in relazione a ogni singolo procedimento tecnico-amministrativo all'interno della stazione appaltante, per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e volti alla manutenzione e alla gestione dell'intero ciclo di vita del cespite immobiliare o infrastrutturale, fino alla sua dismissione. L'utilizzo di questi metodi e strumenti costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti per la qualificazione delle stazioni appaltanti.</p>	<p>Il presente allegato definisce le modalità e i termini di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni da utilizzare, in relazione a ogni singolo procedimento tecnico-amministrativo all'interno della stazione appaltante, per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e volti alla manutenzione e alla gestione dell'intero ciclo di vita <b>dell'opera</b> immobiliare o infrastrutturale, fino alla sua dismissione. L'utilizzo di questi metodi e strumenti costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti per la qualificazione delle stazioni appaltanti.</p>

Allegato I.9 – Articolo 1 – Comma 2	
<p>Le stazioni appaltanti, prima di adottare i processi relativi alla gestione informativa digitale delle costruzioni per i singoli procedimenti, indipendentemente dalla fase progettuale e dal relativo valore delle opere, provvedono necessariamente a:</p> <p>a) definire e attuare un piano di formazione specifica del personale, secondo i diversi ruoli ricoperti, con particolare riferimento ai metodi e agli strumenti digitali di modellazione, anche per assicurare che quello preposto ad attività amministrative e tecniche consegua adeguata formazione e requisiti di professionalità ed esperienza in riferimento altresì ai profili di responsabili della gestione informativa di cui al comma 3;</p> <p>b) definire e attuare un piano di acquisizione e di manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione digitale dei processi decisionali e informativi;</p> <p>c) redigere e adottare un atto di organizzazione per la formale e analitica</p>	<p><b>Le stazioni appaltanti, prima di integrare nei propri processi i metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, consentendone l'adozione nei singoli procedimenti, indipendentemente dalla fase progettuale e dal relativo importo dei lavori, provvedono necessariamente a:</b></p> <p><b>a) definire e attuare un piano di formazione specifica del personale, secondo i diversi ruoli ricoperti, con particolare riferimento ai metodi e agli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, anche per assicurare che il personale preposto alla gestione finanziaria ed alle attività amministrative e tecniche consegua adeguata formazione e requisiti di professionalità ed esperienza in riferimento altresì ai profili di responsabilità relativi alla gestione informativa digitale di cui al comma 3;</b></p>

<p>esplicazione delle procedure di controllo e gestione volte a digitalizzare il sistema organizzativo dei processi relativi all'affidamento e alla esecuzione dei contratti pubblici, oltre che per la gestione del ciclo di vita dei beni disponibili e indisponibili. Tale atto di organizzazione è integrato con gli eventuali sistemi di gestione e di qualità della stazione appaltante.</p>	<p><b>b) definire e attuare un piano di acquisizione, gestione e manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione informativa digitale dei processi decisionali;</b></p> <p><b>c) redigere e adottare un atto di organizzazione per la formale e analitica esplicazione dei ruoli, delle responsabilità, dei processi decisionali e gestionali, dei flussi informativi, degli standard e dei requisiti, volto a ottimizzare il sistema organizzativo ai fini dell'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per tutte le fasi, dalla programmazione all'esecuzione, dei contratti pubblici oltre che per la gestione del ciclo di vita dei cespiti immobiliari ed infrastrutturali. Tale atto di organizzazione è integrato con gli eventuali sistemi di gestione e di qualità della stazione appaltante o dell'ente concedente.</b></p>
--	---

<p>Allegato I.9 – Articolo 1 – Comma 2 bis</p>	
	<p><b>Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti esplicitano, a partire dai propri obiettivi strategici e dagli obiettivi dello specifico livello di progettazione, i requisiti informativi relativi al dato intervento. L'evoluzione dei requisiti informativi garantisce l'integrazione delle strutture di dati generati nel corso di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti connessi all'intervento.</b></p>

<p>Allegato I.9 – Articolo 1 – Comma 3</p>	
<p>Le stazioni appaltanti che adottano i metodi e gli strumenti di cui al comma 1 nominano un gestore dell'ambiente di condivisione dei dati e almeno un gestore dei processi digitali</p>	<p><b>Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che adottano i metodi e gli strumenti di cui al comma 1 nominano un gestore dell'ambiente di condivisione dei dati e</b></p>

<p>supportati da modelli informativi. Tali stazioni appaltanti inoltre nominano per ogni intervento un coordinatore dei flussi informativi all'interno della struttura di supporto al responsabile unico di cui all'articolo 15 del codice. Tali gestori e coordinatori devono conseguire adeguata competenza anche mediante la frequenza, con profitto, di appositi corsi di formazione.</p>	<p><b>almeno un gestore dei processi digitali. Le stazioni appaltanti inoltre nominano per ogni intervento un coordinatore dei flussi informativi all'interno della struttura di supporto al responsabile unico di cui all'articolo 15 del codice. Tali gestori e coordinatori, individuati preferibilmente tra i dipendenti delle stazioni appaltanti anche a tempo determinato, devono essere in possesso di adeguata competenza, acquisita tramite documentata conoscenza diretta, attraverso l'osservazione, l'uso e la pratica professionale ovvero mediante la frequenza, con profitto, di appositi corsi di formazione. In caso di impossibilità di individuare i gestori i coordinatori all'interno del proprio personale, le stazioni appaltanti affidano all'esterno le relative funzioni, con le modalità previste dal presente codice.</b></p>
---	--

<p>Allegato I.9 – Articolo 1 – Comma 4</p>	
<p>Le stazioni appaltanti adottano un proprio ambiente di condivisione dati, definendone caratteristiche e prestazioni, la proprietà dei dati e le modalità per la loro elaborazione, condivisione e gestione nel corso dell'affidamento e della esecuzione dei contratti pubblici, nel rispetto della disciplina del diritto d'autore, della proprietà intellettuale e della riservatezza. I dati e le informazioni per i quali non ricorrono specifiche esigenze di riservatezza ovvero di sicurezza sono resi interoperabili con le banche dati della pubblica amministrazione ai fini del monitoraggio, del controllo e della rendicontazione degli investimenti previsti dal programma triennale dei lavori pubblici e dal programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I requisiti informativi sono resi espliciti nei documenti di fattibilità delle alternative progettuali e di indirizzo preliminare e devono permettere l'integrazione delle strutture di dati generati nel corso di tutto il processo.</p>	<p>Le stazioni appaltanti adottano un proprio ambiente di condivisione dati, definendone caratteristiche e prestazioni, la proprietà dei dati e le modalità per la loro elaborazione, condivisione e gestione nel corso dell'affidamento e della esecuzione dei contratti pubblici, nel rispetto della disciplina del diritto d'autore, della proprietà intellettuale e della riservatezza. I dati e le informazioni per i quali non ricorrono specifiche esigenze di riservatezza ovvero di sicurezza sono resi interoperabili con le banche dati della pubblica amministrazione ai fini del monitoraggio, del controllo e della rendicontazione degli investimenti previsti dal programma triennale dei lavori pubblici e dal programma triennale degli acquisti di beni e servizi. <b>I requisiti informativi sono resi espliciti nei documenti di fattibilità delle alternative progettuali e di indirizzo preliminare e devono permettere</b></p>

	<b>l'integrazione delle strutture di dati generati nel corso di tutto il processo.</b>
--	--

Allegato I.9 – Articolo 1 – Comma 5	
<p>Le stazioni appaltanti utilizzano piattaforme interoperabili mediante formati aperti non proprietari. I dati sono elaborati in modelli informativi disciplinari multidimensionali e orientati a oggetti. Le informazioni prodotte sono gestite tramite flussi informativi digitalizzati all'interno di un ambiente di condivisione dei dati e sono condivise tra tutti i partecipanti al progetto, alla costruzione e alla gestione dell'intervento. I dati sono fruibili secondo formati aperti non proprietari e standardizzati da organismi indipendenti, in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 6, in modo da non richiedere l'utilizzo esclusivo di specifiche applicazioni tecnologiche.</p>	<p>Le stazioni appaltanti utilizzano piattaforme interoperabili mediante formati aperti non proprietari. <b>I dati sono organizzati in modelli informativi costituiti da contenitori informativi strutturati e non strutturati.</b> Le informazioni prodotte sono gestite tramite flussi informativi digitalizzati all'interno di un ambiente di condivisione dei dati e sono condivise tra tutti i partecipanti al progetto, alla costruzione e alla gestione dell'intervento. I dati sono fruibili secondo formati aperti non proprietari e standardizzati da organismi indipendenti, in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 6, in modo da non richiedere l'utilizzo esclusivo di specifiche applicazioni tecnologiche.</p>

Allegato I.9 – Articolo 1 – Comma 6	
<p>Per assicurare uniformità di utilizzo dei metodi e degli strumenti di cui al comma 1, le specifiche tecniche contenute nella documentazione di gara, compreso il capitolato informativo, fanno riferimento alle norme tecniche di cui al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 nel seguente ordine di rilevanza:</p> <p>a) norme tecniche europee di recepimento obbligatorio in tutti i Paesi dell'Unione europea, pubblicate in Italia con la codifica UNI EN oppure UNI EN ISO;</p> <p>b) norme tecniche internazionali di recepimento volontario, pubblicate in Italia con la codifica UNI ISO;</p>	<p>Per assicurare uniformità di <b>adozione</b> dei metodi e degli strumenti di cui al comma 1, le specifiche tecniche contenute nella documentazione di gara, compreso il capitolato informativo, fanno riferimento alle norme tecniche di cui al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 nel seguente ordine di rilevanza:</p> <p>a) norme tecniche europee di recepimento obbligatorio in tutti i Paesi dell'Unione europea, pubblicate in Italia con la codifica UNI EN oppure UNI EN ISO;</p> <p>b) norme tecniche internazionali di recepimento volontario, pubblicate in Italia con la codifica UNI ISO;</p>

c) norme tecniche nazionali vavevoli negli ambiti non coperti dalle UNI EN e UNI ISO, pubblicate in Italia con la codifica UNI.	c) norme tecniche nazionali vavevoli negli ambiti non coperti dalle UNI EN e UNI ISO, pubblicate in Italia con la codifica UNI.
---	---

Allegato I.9 – Articolo 1 – Comma 8	
<p>In caso di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, le stazioni appaltanti predispongono un capitolato informativo da allegare alla documentazione di gara, coerente con la definizione dei requisiti informativi e con il documento di indirizzo alla progettazione di cui all'articolo 41 del codice e al relativo allegato 1.7, che contiene almeno:</p> <p>a) i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di definizione dei contenuti informativi, tenuto conto della natura dell'opera, della fase di processo e del tipo di appalto;</p> <p>b) gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, di gestione, di trasmissione e di archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e gestionali, oltre eventualmente al modello informativo relativo allo stato attuale;</p> <p>c) la descrizione delle specifiche relative all'ambiente di condivisione dei dati e alle condizioni di proprietà, di accesso e di validità del medesimo, anche rispetto alla tutela e alla sicurezza dei dati e alla riservatezza, alla disciplina del diritto d'autore e della proprietà intellettuale;</p> <p>d) le disposizioni relative al mantenimento dei criteri di interoperabilità degli strumenti informativi nel tempo.</p>	<p><b>In caso di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti predispongono un capitolato informativo da allegare alla documentazione di gara, coerente con la definizione degli obiettivi strategici, di livello progettuale o di fase, che contiene almeno:</b></p> <p><b>a) i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di fabbisogno informativo tenuto conto della natura dell'opera, del livello progettuale e del tipo di appalto. Tali requisiti possono essere resi espliciti, in maniera analitica, secondo modelli di dati, anche al fine di consentire un efficiente accertamento di conformità agli stessi;</b></p> <p><b>b) gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, di gestione, di trasmissione e di archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e gestionali, oltre eventualmente ai modelli informativi e alle strutture di dati e informazioni relativi allo stato attuale;</b></p> <p><b>c) la descrizione delle caratteristiche e specifiche relative all'ambiente di condivisione dei dati e alle condizioni di proprietà, di accesso e di validità del medesimo, anche rispetto alla tutela e alla sicurezza dei dati e alla riservatezza, alla disciplina del diritto d'autore e della proprietà intellettuale;</b></p> <p><b>d) le specifiche per garantire l'interoperabilità dei sistemi informativi nel tempo.</b></p>
Allegato I.9 – Articolo 1 – Comma 9	

<p>Per l'avvio di procedure di affidamento di lavori con progetto esecutivo o con appalto integrato, le stazioni appaltanti predispongono un capitolato informativo coerente con il livello di progettazione posto a base di gara. I documenti contrattuali disciplinano gli obblighi dell'appaltatore in materia di gestione informativa digitale delle costruzioni.</p>	<p>Per l'avvio di procedure di affidamento di lavori con progetto esecutivo o con appalto integrato, le stazioni appaltanti predispongono un capitolato informativo coerente con il livello di progettazione posto a base di gara. <b>I documenti contrattuali disciplinano le responsabilità, gli obblighi e i relativi adempimenti dell'appaltatore in merito alla gestione informativa digitale delle costruzioni.</b></p>
---	---

<p>Allegato I.9 – Articolo 1 – Comma 10</p>	
<p>Per gli affidamenti di cui ai commi 8 e 9 valgono, in particolare, le seguenti regole:</p> <p>a) la documentazione di gara è resa disponibile tra le parti, tramite l'ambiente di condivisione dei dati, su supporto informatico per mezzo di formati digitali coerenti con la natura del contenuto dei documenti e con quanto previsto dal capitolato informativo;</p> <p>b) il partecipante alla procedura competitiva con utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa presenta un'offerta di gestione informativa in risposta ai requisiti richiesti nel capitolato informativo;</p> <p>c) l'affidatario, dopo la stipula del contratto e prima dell'avvio della esecuzione dello stesso, predispone un piano di gestione informativa, da sottoporre all'approvazione della stazione appaltante, soggetto a eventuali aggiornamenti e modifiche nel corso dell'esecuzione del contratto;</p> <p>d) la consegna di tutti i contenuti informativi richiesti avviene tramite l'ambiente di condivisione dei dati della stazione appaltante;</p> <p>e) il soggetto affidatario cura il coordinamento della gestione informativa per rendere i dati compatibili tra loro, nel rispetto del capitolato informativo e del piano di gestione informativa presentato;</p> <p>f) l'attività di verifica della progettazione di cui all'articolo 42 del codice è effettuata</p>	<p>Per gli affidamenti di cui ai commi 8 e 9 valgono, in particolare, le seguenti regole:</p> <p><b>a) la documentazione di gara è resa disponibile tra le parti, tramite l'ambiente di condivisione dei dati, su supporto informatico per mezzo di formati digitali coerenti con la natura del contenuto dei documenti e con quanto previsto dal capitolato informativo;</b></p> <p><b>b) nei casi di procedure di affidamento mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i concorrenti presentano anche l'offerta di gestione informativa in risposta ai requisiti richiesti nel capitolato informativo. L'offerta di gestione informativa è redatta dal candidato al momento dell'offerta e, in risposta ai requisiti informativi del capitolato, struttura temporalmente e sistemicamente i flussi informativi nella catena di fornitura dell'appaltatore o del concessionario, ne illustra le interazioni con i processi informativi e decisionali di quest'ultimo all'interno dell'ambiente di condivisione dei dati, descrive la configurazione organizzativa e strumentale degli operatori, precisa le responsabilità degli attori coinvolti;</b></p> <p><b>c) il piano di gestione informativa è redatto dall'aggiudicatario sulla base dell'offerta di gestione informativa, da sottoporre alla</b></p>

avvalendosi dei metodi e degli strumenti di cui al comma 1 del presente articolo;

g) fino all'introduzione obbligatoria dei metodi e degli strumenti di cui al comma 1, la prevalenza contrattuale dei contenuti informativi è definita dalla loro esplicitazione tramite elaborati grafici e documentali in stretta coerenza, possibilmente, con il modello informativo per quanto concerne i contenuti geometrico dimensionali e alfanumerici;

h) la documentazione di gara può essere resa disponibile anche in formato digitale, fermo restando che a tutti gli effetti, in caso di mancata coerenza tra modello informativo e documentazione grafica tradizionale, è considerata valida quella tradizionale;

i) a decorrere dall'introduzione obbligatoria dei metodi e degli strumenti di cui al comma 1, la prevalenza contrattuale dei contenuti informativi è definita dai modelli informativi nei limiti in cui ciò sia praticabile tecnologicamente. I contenuti informativi devono, in ogni caso, essere relazionati al modello informativo all'interno dell'ambiente di condivisione dei dati.

**stazione appaltante dopo la sottoscrizione del contratto e prima dell'esecuzione dello stesso e può essere aggiornato nel corso dell'esecuzione del contratto. Nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza ai sensi dell'art.17 commi 8 e 9 del Codice, la stazione appaltante può richiedere la consegna del piano di gestione informativa prima della stipula del contratto;**

d) la consegna di tutti i contenuti informativi richiesti avviene tramite l'ambiente di condivisione dei dati della stazione appaltante;

e) il soggetto affidatario cura il coordinamento della gestione informativa **digitale** nel rispetto del capitolato informativo e del piano di gestione informativa presentato;

f) l'attività di verifica della progettazione di cui all'articolo 42 del codice è effettuata avvalendosi dei metodi e degli strumenti di cui al comma 1 del presente articolo;

g) fino all'introduzione obbligatoria dei metodi e degli strumenti di cui al comma 1, la prevalenza contrattuale dei contenuti informativi è definita dalla loro esplicitazione tramite elaborati grafici e documentali in stretta coerenza, possibilmente, con **i modelli informativi e le strutture di dati** per quanto concerne i contenuti geometrico dimensionali e alfanumerici;

**h) con riferimento alla precedente lettera g), in caso di comprovata incoerenza tra i modelli informativi e gli elaborati grafici e documentali, la prevalenza contrattuale è attribuita a questi ultimi;**

i) a decorrere dall'introduzione obbligatoria dei metodi e degli strumenti di cui **all'articolo 43**, la prevalenza contrattuale dei contenuti informativi è definita dai modelli informativi nei limiti in cui ciò sia praticabile tecnologicamente. I contenuti informativi devono, in ogni caso, essere relazionati **ai**

	<b>modelli informativi</b> all'interno dell'ambiente di condivisione dei dati.
--	--

Allegato I.9 – Articolo 1 – Comma 11

Il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici, possono essere svolti mediante l'utilizzo dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale. A questo fine, se il direttore dei lavori non è in possesso delle competenze necessarie, all'interno del suo ufficio è nominato un coordinatore dei flussi informativi. Per il collaudo finale o la verifica di conformità, l'affidatario consegna il modello informativo dell'opera realizzata per la successiva gestione del ciclo di vita del cespite immobiliare o infrastrutturale. La verifica di questo modello rientra fra le attività di collaudo e di verifica di conformità.

**Il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici, possono essere svolti mediante l'adozione dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale. A questo fine, se il direttore dei lavori non è in possesso delle competenze necessarie, all'interno del suo ufficio è nominato un coordinatore dei flussi informativi. Per il collaudo o la verifica di conformità, l'affidatario consegna i modelli informativi aggiornati durante la realizzazione dell'opera e corrispondenti a quanto realizzato e la relazione specialistica sulla modellazione informativa che attesti il rispetto e l'adempimento di quanto prescritto nel capitolato informativo. La verifica di tali adempimenti rientra fra le attività dell'organo di collaudo**

Allegato I.9 – Articolo 1 – Comma 12

Nella formulazione dei requisiti informativi da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti possono essere definiti, per la loro successiva rigorosa attuazione nel corso dell'esecuzione dei contratti pubblici, usi specifici, metodologie operative, processi organizzativi e soluzioni tecnologiche, quali oggetti di valutazione ai fini della premialità, ove ammissibile, dei contenuti delle offerte dei candidati. In particolare, possono essere definiti requisiti e proposte:

- a) per l'integrazione della gestione delle informazioni con la gestione del progetto e con la gestione del rischio;
- b) per facilitare la gestione dell'ambiente di condivisione dei dati nell'ambito della cyber security;
- c) per incrementare il livello di protezione, di riservatezza e di sicurezza dei dati, con particolare riferimento all'ambiente di condivisione dei dati;
- d) per utilizzare i metodi e gli strumenti elettronici per raggiungere obiettivi di sostenibilità ambientali anche attraverso i principi del green public procurement;
- e) per incrementare, in senso computazionale, attraverso il piano di gestione informativa, la produzione e la consegna dei modelli informativi e il loro collegamento con gli altri contenuti informativi presenti nell'ambiente di condivisione dei dati;
- f) che consentano alla stazione appaltante di disporre di dati e informazioni utili per l'esercizio delle proprie funzioni ovvero per il mantenimento delle caratteristiche di interoperabilità dei modelli informativi;
- g) con riferimento alla fase di progettazione, che consentano di supportare digitalmente i processi autorizzativi;

**Nella formulazione dei requisiti informativi da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti possono essere individuati, ove ammissibile, per la loro successiva rigorosa attuazione nel corso dell'esecuzione dei contratti pubblici, usi specifici, metodologie operative, processi organizzativi e soluzioni tecnologiche, alla base dei criteri di valutazione nell'ambito delle procedure di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa connesse all'oggetto dell'appalto. In particolare, possono essere individuati requisiti e proposte:**

- a) per l'integrazione della gestione delle informazioni con la gestione del progetto e con la gestione del rischio;
- b) per attuare soluzioni di cyber security nell'ambito della gestione dell'ambiente di condivisione dei dati;**
- e) per incrementare il livello di protezione, di riservatezza e di sicurezza dei dati, con particolare riferimento all'ambiente di condivisione dei dati;**
- d) per utilizzare i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale per perseguire obiettivi di sostenibilità ambientale anche attraverso i principi del green public procurement;**
- e) per incrementare, in senso computazionale, attraverso il piano di gestione informativa, la produzione e la consegna dei modelli informativi e il loro collegamento con gli altri contenuti informativi presenti nell'ambiente di condivisione dei dati;**
- f) per ottimizzare i requisiti e le caratteristiche di interoperabilità dei modelli informativi e delle strutture di dati;**
- g) con riferimento alla fase di progettazione, che consentano di supportare digitalmente i

<p>h) con riferimento alla fase di progettazione, che consentano di supportare digitalmente le attività di verifica e di validazione dei progetti;</p> <p>i) per supportare la formulazione e la valutazione di varianti migliorative e di mitigazione del rischio;</p> <p>l) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, per incrementare la transizione dalla progettazione esecutiva alla progettazione costruttiva, a dispositivi digitali relativi alla modellazione informativa multi-dimensionale attinente al monitoraggio e al controllo dell'avanzamento temporale ed economico dei lavori, al ricorso a soluzioni tecnologiche di realtà aumentata e immersiva;</p> <p>m) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, per incrementare digitalmente le condizioni di salute e di sicurezza nei cantieri;</p> <p>n) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, per incrementare digitalmente le condizioni relative alla gestione ambientale e circolare nei cantieri;</p> <p>o) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, per incrementare le condizioni di comunicazione e di interconnessione tra le entità presenti in cantiere finalizzate a facilitare le relazioni intercorrenti tra le parti in causa;</p> <p>p) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, relative a modalità digitali per la tracciabilità dei materiali e delle forniture e per la tracciabilità dei processi di produzione e montaggio, anche ai fini del controllo dei costi del ciclo di vita dell'opera;</p> <p>q) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, relative alla dotazione, al termine degli stessi, del corredo informativo utile all'avvio del funzionamento del cespite e delle attività a esso connesse;</p> <p>r) con riferimento alla fase di gestione delle opere, che permettano di supportare digitalmente il governo delle prestazioni del cespite e i suoi livelli di fruibilità.</p>	<p>processi autorizzativi;</p> <p>h) con riferimento alla fase di progettazione, che consentano di supportare digitalmente le attività di verifica <b>e di validazione</b> dei progetti;</p> <p>i) per supportare la formulazione e la valutazione di <b>azioni</b> e di mitigazione del rischio;</p> <p><b>l) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, per ottimizzare il passaggio dalla progettazione esecutiva alla progettazione costruttiva, ricorrendo a dispositivi digitali relativi alla modellazione informativa attinente al monitoraggio e al controllo dell'avanzamento temporale ed economico dei lavori e a soluzioni tecnologiche di realtà aumentata e immersiva;</b></p> <p>m) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, per incrementare digitalmente le condizioni di salute e di sicurezza nei cantieri;</p> <p>n) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, per incrementare digitalmente le condizioni relative alla gestione ambientale e circolare nei cantieri;</p> <p>o) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, per incrementare le condizioni di comunicazione e di interconnessione tra le entità presenti in cantiere finalizzate a facilitare le relazioni intercorrenti tra le parti in causa;</p> <p>p) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, relative a modalità digitali per la tracciabilità dei materiali e delle forniture e per la tracciabilità dei processi di produzione e montaggio, anche ai fini del controllo dei costi del ciclo di vita dell'opera;</p> <p>q) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, relative alla dotazione, al termine degli stessi, del corredo informativo utile all'avvio del funzionamento <b>dell'opera</b> e delle attività a esso connesse;</p> <p>r) con riferimento alla fase di gestione delle opere, che permettano di supportare digitalmente il governo delle prestazioni <b>dell'opera</b> e i suoi livelli di fruibilità.</p>
--	--



**Allegato I.10 Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti  
per le singole procedure (Articolo 45, comma 1)**

Allegato I.10	
<p>Attività di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- programmazione della spesa per investimenti;</li> <li>- responsabile unico del progetto;</li> <li>- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)</li> <li>- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;</li> <li>- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;</li> <li>- redazione del progetto esecutivo;</li> <li>- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;</li> <li>- verifica del progetto ai fini della sua validazione;</li> <li>- predisposizione dei documenti di gara;</li> <li>- direzione dei lavori;</li> <li>- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);</li> <li>- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;</li> <li>- direzione dell'esecuzione;</li> <li>- collaboratori del direttore dell'esecuzione</li> <li>- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;</li> <li>- collaudo tecnico-amministrativo;</li> <li>- regolare esecuzione;</li> <li>- verifica di conformità;</li> <li>- collaudo statico (ove necessario).</li> </ul>	<p>Attività di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- programmazione della spesa per investimenti;</li> <li>- responsabile unico del progetto;</li> <li>- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)</li> <li>- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;</li> <li>- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;</li> <li>- redazione del progetto esecutivo;</li> <li>- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;</li> <li>- verifica del progetto ai fini della sua validazione;</li> <li>- predisposizione dei documenti di gara;</li> <li>- direzione dei lavori;</li> <li>- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);</li> <li>- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;</li> <li>- direzione dell'esecuzione;</li> <li>- collaboratori del direttore dell'esecuzione</li> <li>- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;</li> <li>- collaudo tecnico-amministrativo;</li> <li>- regolare esecuzione;</li> <li>- verifica di conformità;</li> <li>- collaudo statico (ove necessario);</li> <li>- <b>coordinamento dei flussi informativi.</b></li> </ul>

**Allegato I.11 Disposizioni relative all'organizzazione, alle competenze,  
alle regole di funzionamento, nonché alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei  
lavori pubblici (Articolo 47, comma 4)**

Allegato I.11 - Articolo 2, comma 3 lettera b	
<p>Sono componenti effettivi del Consiglio superiore dei lavori pubblici:</p> <p>a) in numero non inferiore a nove dirigenti di seconda fascia con funzione di consiglieri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, scelti per capacità ed esperienza professionale nelle materie di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1, tra i dirigenti di seconda fascia del ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nominati, su proposta del Presidente, con le procedure di cui all'articolo 19, commi 4, 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tra questi è ricompreso, a far data dall'entrata in vigore del codice, il dirigente di livello non generale di cui all'articolo 45, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, che fino al 31 dicembre 2026 svolge le funzioni di cui al predetto decreto- legge;</p> <p>b) tre consiglieri di Stato, tre consiglieri della Corte dei conti e tre avvocati dello Stato designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio di Stato, dal Presidente della Corte dei conti e dall'Avvocato generale dello Stato. Tra questi sono ricompresi anche il magistrato amministrativo, il consigliere della Corte dei conti e l'avvocato dello Stato di cui all'articolo 45, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;</p> <p>c) sette dirigenti di livello generale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, designati dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai rispettivi Ministri, dei quali uno appartenente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, uno appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno</p>	<p>Sono componenti effettivi del Consiglio superiore dei lavori pubblici:</p> <p>a) in numero non inferiore a nove dirigenti di seconda fascia con funzione di consiglieri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, scelti per capacità ed esperienza professionale nelle materie di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1, tra i dirigenti di seconda fascia del ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nominati, su proposta del Presidente, con le procedure di cui all'articolo 19, commi 4, 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tra questi è ricompreso, a far data dall'entrata in vigore del codice, il dirigente di livello non generale di cui all'articolo 45, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, che fino al 31 dicembre 2026 svolge le funzioni di cui al predetto decreto- legge;</p> <p><b>b) tre magistrati amministrativi con qualifica di Consigliere di Stato o di Consigliere di Tribunale amministrativo regionale, tre consiglieri della Corte dei conti e tre avvocati dello Stato designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio di Stato, previa conforme deliberazione del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, dal Presidente della Corte dei conti e dall'Avvocato generale dello Stato. Tra questi sono ricompresi anche il magistrato amministrativo con qualifica di consigliere, il consigliere della Corte dei conti e l'avvocato dello Stato di cui all'articolo 45, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;</b></p>

<p>appartenente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, uno appartenente al Ministero della cultura, uno appartenente al Ministero dell'interno, uno appartenente al Ministero dell'economia e delle finanze e uno appartenente al Ministero della difesa. Tra questi sono ricompresi, a far data dall'entrata in vigore del codice, i sette dirigenti di livello generale di cui all'articolo 45, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;</p> <p>d) tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, scelti tra soggetti in possesso di adeguate professionalità. Questi, a far data dall'entrata in vigore del codice, sono i tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;</p> <p>e) tre rappresentanti degli Ordini professionali designati, rispettivamente, dal Consiglio nazionale degli ingegneri, dal Consiglio nazionale degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori e dal Consiglio nazionale dei geologi. Questi, a far data dall'entrata in vigore del codice, sono i tre rappresentanti designati dagli Ordini professionali di cui all'articolo 45, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;</p> <p>f) trenta esperti scelti fra docenti universitari ordinari e associati, di chiara e acclarata competenza nelle materie di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1, nonché in materie economiche, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su indicazione del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Tra questi sono ricompresi, a far data dall'entrata in vigore del codice, i tredici esperti di cui all'articolo 45, comma 1, lettera d), del decreto-legge n.</p>	<p>c) sette dirigenti di livello generale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, designati dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai rispettivi Ministri, dei quali uno appartenente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, uno appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno appartenente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, uno appartenente al Ministero della cultura, uno appartenente al Ministero dell'interno, uno appartenente al Ministero dell'economia e delle finanze e uno appartenente al Ministero della difesa. Tra questi sono ricompresi, a far data dall'entrata in vigore del codice, i sette dirigenti di livello generale di cui all'articolo 45, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;</p> <p>d) tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, scelti tra soggetti in possesso di adeguate professionalità. Questi, a far data dall'entrata in vigore del codice, sono i tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;</p> <p>e) tre rappresentanti degli Ordini professionali designati, rispettivamente, dal Consiglio nazionale degli ingegneri, dal Consiglio nazionale degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori e dal Consiglio nazionale dei geologi. Questi, a far data dall'entrata in vigore del codice, sono i tre rappresentanti designati dagli Ordini professionali di cui all'articolo 45, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;</p> <p>f) trenta esperti scelti fra docenti universitari ordinari e associati, di chiara e acclarata competenza nelle materie di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1, nonché in materie</p>
---	--

<p>77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021</p>	<p>economiche, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su indicazione del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Tra questi sono ricompresi, a far data dall'entrata in vigore del codice, i tredici esperti di cui all'articolo 45, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021</p>
--	---

<p>Allegato I.11 - Articolo 8, comma 1</p>	
<p>La dotazione organica dei dirigenti di prima e seconda fascia, nonché del personale del Consiglio superiore dei lavori pubblici rientra nell'ambito della dotazione organica complessiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</p>	<p>La dotazione organica dei dirigenti di prima e seconda fascia, nonché del personale del Consiglio superiore dei lavori pubblici rientra nell'ambito della dotazione organica complessiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, <b>nell'ambito della quale devono essere individuati, tra i dirigenti tecnici di prima fascia, il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e, tra i dirigenti tecnici, i Presidenti delle quattro Sezioni.</b></p>

## Allegato I.13 Determinazione dei parametri per la progettazione (Articolo 41, comma 15)

Allegato I.13 – Articolo 2, comma 5	
<p>In seguito alla determinazione dell'importo da porre a base di gara, relativamente agli appalti per cui è obbligatoria l'adozione di metodologia Building Information Modeling (BIM), dovrà applicarsi un incremento percentuale pari al 10 per cento sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell'applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, che sono calcolate anche sull'incremento percentuale BIM. Tale incremento deve essere applicato a tutti i servizi e a tutte le prestazioni oggetto di affidamento.</p>	<p><b>In seguito alla determinazione dell'importo da porre a base di gara, relativamente agli appalti per cui è obbligatoria l'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni dovrà applicarsi un incremento percentuale pari al 10 per cento sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell'applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, che sono calcolate anche sull'incremento percentuale relativo all'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale.</b></p> <p>Tale incremento deve essere applicato a tutti i servizi e a tutte le prestazioni oggetto di affidamento.</p>

Allegato I.13 – Articolo 2 bis)	
	<p><b>Metodi di calcolo dei punteggi economici</b></p> <p><b>1. Le stazioni appaltanti definiscono i punteggi da attribuire alle offerte economiche presentate per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 140.000 euro secondo il seguente metodo di calcolo, di natura non lineare:</b></p> <p style="margin-left: 20px;"><b>Se <math>R_i &lt; R_{med}</math></b>  <math>PE_i = (R_i/R_{med})^{\alpha} \cdot X</math></p> <p style="margin-left: 20px;"><b>Se <math>R_i &gt; R_{med}</math></b>  <math>PE_i = X</math></p> <p><b>ove:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>PE_i</math> = punteggio economico provvisorio dell'operatore economico i-esimo;</li> <li>• <math>R_i</math> = ribasso offerto dall'operatore economico i-esimo;</li> <li>• <math>R_{med}</math> = media ribassi offerti;</li> <li>• <math>\alpha</math> = coefficiente variabile da 0,1 a 0,3;</li> </ul>

- **X=punteggio offerta economica, con valore massimo pari a 30.”**

Allegato I.13 - Tabella A della Nota di lettura, al numero 5)

1) Le aliquote afferenti all'ex progettazione preliminare sono tutte confermate nel nuovo PFTE.

2) Le aliquote afferenti all'ex definitivo sono trasferite al nuovo PFTE, ad eccezione delle seguenti:

2.1) QbII.05: si trasferisce all'esecutivo nel caso non ci sia l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione delle opere oppure al nuovo PFTE in caso di appalto integrato;

2.2) QbII.08: non è più da utilizzare.

Col nuovo Codice, il PFTE deve raggiungere un approfondimento tale da conseguire tutte le autorizzazioni di carattere ambientale, paesaggistico e tecnico, che prima erano riservate alla fase definitiva. Con tali obiettivi il nuovo PFTE di fatto assorbe tutti i contenuti tecnici, relazionali e grafici della superata progettazione definitiva.

3) Le aliquote afferenti all'ex progettazione esecutiva sono tutte confermate nella nuova progettazione esecutiva, con la seguente eccezione:

3.1) QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07: nel caso di appalto integrato, il 50% per cento delle suddette aliquote è ricondotto al nuovo PFTE, mentre il restante 50% per cento è di competenza dell'esecutivo a compensare la revisione esecutiva degli elaborati anticipati al PFTE; nei casi ordinari, senza appalto integrato, restano interamente di competenza della progettazione esecutiva. Nell'eventualità che il PFTE venga redatto per l'espletamento dell'appalto integrato, la norma richiede l'anticipazione di alcuni

1) Le aliquote afferenti all'ex progettazione preliminare sono tutte confermate nel nuovo PFTE.

2) Le aliquote afferenti all'ex definitivo sono trasferite al nuovo PFTE, ad eccezione delle seguenti:

2.1) QbII.05: si trasferisce all'esecutivo nel caso non ci sia l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione delle opere oppure al nuovo PFTE in caso di appalto integrato;

2.2) QbII.08: non è più da utilizzare.

Col nuovo Codice, il PFTE deve raggiungere un approfondimento tale da conseguire tutte le autorizzazioni di carattere ambientale, paesaggistico e tecnico, che prima erano riservate alla fase definitiva. Con tali obiettivi il nuovo PFTE di fatto assorbe tutti i contenuti tecnici, relazionali e grafici della superata progettazione definitiva.

3) Le aliquote afferenti all'ex progettazione esecutiva sono tutte confermate nella nuova progettazione esecutiva, con la seguente eccezione:

3.1) QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07: nel caso di appalto integrato, il 50% per cento delle suddette aliquote è ricondotto al nuovo PFTE, mentre il restante 50% per cento è di competenza dell'esecutivo a compensare la revisione esecutiva degli elaborati anticipati al PFTE; nei casi ordinari, senza appalto integrato, restano interamente di competenza della progettazione esecutiva. Nell'eventualità che il PFTE venga redatto per l'espletamento dell'appalto integrato, la

<p>elaborati (PSC,PdM, computi di approfondimento spinto con relative analisi, cronoprogramma e capitolati) che dovranno essere compensati in tale fase. Poiché ,tuttavia, in fase di progetto esecutivo gli stessi documenti dovranno essere revisionati ed adeguati a carico dell'aggiudicatario, l'ipotesi di lavoro ha previsto la ripartizione di dette aliquote in due componenti paritetiche, da ricondurre per metà al nuovo PFTE e per metà al progetto esecutivo, per l'onere di revisione e aggiornamento.</p> <p>4) Introduzione di una nuova aliquota al PFTE: Qbl.21 – Prime indicazioni piano di manutenzione - con <math>Q=0,010</math>, come per le prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di sicurezza. Si tratta di un elaborato non precedentemente previsto dalle norme, introdotto dal nuovo Codice, la cui elaborazione è di complessità non banale e che dovrà essere equamente compensato.</p> <p>5) Introduzione, relativamente agli appalti per cui è obbligatoria la metodologia BIM, di un incremento percentuale del 10% per cento da applicare al complessivo di calcolo degli onorari prima del calcolo delle spese e degli oneri accessori (i quali vanno calcolati anche sull'incremento percentuale BIM).</p>	<p>norma richiede l'anticipazione di alcuni elaborati (PSC, PdM, computi di approfondimento spinto con relative analisi, cronoprogramma e capitolati) che dovranno essere compensati in tale fase. Poiché, tuttavia, in fase di progetto esecutivo gli stessi documenti dovranno essere revisionati ed adeguati a carico dell'aggiudicatario, l'ipotesi di lavoro ha previsto la ripartizione di dette aliquote in due componenti paritetiche, da ricondurre per metà al nuovo PFTE e per metà al progetto esecutivo, per l'onere di revisione e aggiornamento.</p> <p>4) Introduzione di una nuova aliquota al PFTE: Qbl.21 – Prime indicazioni piano di manutenzione - con <math>Q=0,010</math>, come per le prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di sicurezza. Si tratta di un elaborato non precedentemente previsto dalle norme, introdotto dal nuovo Codice, la cui elaborazione è di complessità non banale e che dovrà essere equamente compensato.</p> <p>5) Introduzione, relativamente agli appalti per cui <b>si adottano i metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni</b>, di un incremento percentuale del 10% per cento da applicare al complessivo di calcolo degli onorari prima del calcolo delle spese e degli oneri accessori (i quali vanno calcolati anche sull'incremento <b>percentuale relativo all'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale</b>).</p>
---	---

**Allegato I.14 Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzi regionali (Articolo 41, comma 13, del Codice)**

Allegato I.14 – Articolo 2, Comma 7	
<p>Nei prezzi, in modo progressivo, le voci di elenco prezzi sono redatte anche secondo metodologie di codifica che consentano una interazione diretta con i metodi e strumenti di modellazione informativa (BIM). La codifica potrà prevedere l’inserimento di una stringa di testo che consenta, tramite una serie di tag, l’utilizzo e il trasferimento, in modo automatico, sia delle voci di prezzo che dei metadati associati a ciascuna lavorazione nei processi di gestione digitale della progettazione. La definizione e la costruzione del metodo e del sistema informativo di transcodifica nonché le indicazioni sul progressivo adeguamento dei prezzi a una interazione diretta con i metodi e strumenti di modellazione informativa (BIM) è demandata al Tavolo di coordinamento di cui all’articolo 6.</p>	<p><b>Nei prezzi, in modo progressivo, le voci di elenco prezzi sono redatte anche secondo metodologie di codifica che consentano una interazione e integrazione diretta con i metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.</b> La codifica potrà prevedere l’inserimento di una stringa di testo che consenta, tramite una serie di tag, l’utilizzo e il trasferimento, in modo automatico, sia delle voci di prezzo che dei metadati associati a ciascuna lavorazione nei processi di gestione digitale della progettazione. La definizione e la costruzione del metodo e del sistema informativo di transcodifica nonché le indicazioni sul progressivo adeguamento dei prezzi a una interazione diretta con i metodi e strumenti di <b>gestione informativa digitale delle costruzioni</b> è demandata al Tavolo di coordinamento di cui all’articolo 6.</p>

Allegato I.14 – Articolo 6, Comma 2	
<p>È costituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un tavolo di coordinamento composto da cinque rappresentanti delle regioni e delle province autonome, individuati nell’ambito delle attività della rete dei prezzi, di cui un rappresentante di ITACA, e da cinque rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le seguenti funzioni:</p> <p>a) ricognizione dello stato dei prezzi regionali al fine di programmare l’attuazione progressiva del presente allegato;</p>	<p>È costituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti <b>un tavolo tecnico, presieduto dal presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici,</b> composto da cinque rappresentanti delle regioni e delle province autonome, individuati nell’ambito delle attività della rete dei prezzi, di cui un rappresentante di ITACA, e da cinque rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le seguenti funzioni:</p> <p>a) ricognizione dello stato dei prezzi regionali al fine di programmare l’attuazione progressiva del presente allegato;</p>

<p>b) definizione aggiornata dei prodotti più rilevanti e delle relative unità di misura sui quali condividere l'attività di monitoraggio;</p> <p>c) condivisione dei risultati dell'attività di monitoraggio sui costi dei prodotti più rilevanti, a seguito di specifica rilevazione su base regionale;</p> <p>d) definizione di criteri e modalità per la eventuale revisione anticipata dei prezzi, a fronte di variazioni eccezionali di alcuni materiali più rilevanti, e per la pubblicazione delle analisi;</p> <p>e) condivisione, con riferimento alla strutturazione e all'articolazione del prezzo di cui all'articolo 1, di contenuti e risorse al fine di omogeneizzare e uniformare un significativo set di voci comuni;</p> <p>f) definizione e realizzazione del metodo e del sistema informativo di transcodifica, classificazione e cooperazione applicativa, che permetta la confrontabilità dei prezzi, nonché le indicazioni sul progressivo adeguamento dei prezzi a una interazione diretta con i metodi e strumenti di modellazione informativa (BIM);</p> <p>g) condivisione della metodologia di rilevazione, con riferimento sia alle modalità con cui viene individuata la platea dei soggetti presso quali rilevare le informazioni sia alle modalità stesse di rilevazione.</p>	<p>b) definizione aggiornata dei prodotti più rilevanti e delle relative unità di misura sui quali condividere l'attività di monitoraggio;</p> <p>c) condivisione dei risultati dell'attività di monitoraggio sui costi dei prodotti più rilevanti, a seguito di specifica rilevazione su base regionale;</p> <p>d) definizione di criteri e modalità per la eventuale revisione anticipata dei prezzi, a fronte di variazioni eccezionali di alcuni materiali più rilevanti, e per la pubblicazione delle analisi;</p> <p>e) condivisione, con riferimento alla strutturazione e all'articolazione del prezzo di cui all'articolo 1, di contenuti e risorse al fine di omogeneizzare e uniformare un significativo set di voci comuni;</p> <p>f) definizione e realizzazione del metodo e del sistema informativo di transcodifica, classificazione e cooperazione applicativa, che permetta la confrontabilità dei prezzi, nonché le indicazioni sul progressivo adeguamento dei prezzi a una interazione diretta con i metodi e strumenti di <b>gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice</b>;</p> <p>g) condivisione della metodologia di rilevazione, con riferimento sia alle modalità con cui viene individuata la platea dei soggetti presso quali rilevare le informazioni sia alle modalità stesse di rilevazione.</p> <p><b>g-bis) definizione e realizzazione di uno schema di analisi dei prezzi, da porre a base anche dei prezzi regionali aggiornati.</b></p>
--	---

<p>Allegato I.14 – Articolo 6, Comma 3</p>	
<p>Il tavolo di coordinamento è costituito entro sessanta giorni della data di entrata in vigore del codice e opera con modalità condivise tra le parti nel rispetto di un piano di attività che tenga conto di tempi congrui rispetto alle priorità individuate.</p>	<p>Il <b>tavolo tecnico di cui al comma 2</b> è costituito entro sessanta giorni della data di entrata in vigore del codice e opera con modalità condivise tra le parti nel rispetto di un piano di attività che tenga conto di tempi congrui rispetto alle priorità individuate.</p>



## Allegato II.2 Metodi di calcolo della soglia di anomalia (Articolo 54, comma 2)

Allegato II.2 – Metodo A – punto 3	
<p>Tutti gli sconti superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore.</p> <p>Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all'impresa aggiudicataria è quello che questa stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio.</p>	<p>Tutti gli <b>sconti pari o superiori</b> alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore.</p> <p>Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all'impresa aggiudicataria è quello che questa stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio.</p>

## **Aggiunta del nuovo allegato (dopo Allegato II.2):**

### **Allegato II.2-bis Modalità applicazione delle clausole di revisione dei prezzi (Articolo 60, comma 4-ter)**

#### *SEZIONE I*

#### *DISPOSIZIONI GENERALI*

### **Articolo 1**

Ambito di applicazione

1. Il presente allegato disciplina le modalità di attuazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo 60 del Codice, tenuto conto della natura, del settore merceologico dell'appalto e degli indici disponibili, e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.
2. Nel caso di appalti di lavori, la revisione dei prezzi si applica ai lavori di nuova costruzione, nonché ai lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria.
3. Nel caso di appalti di servizi o forniture, la revisione prezzi si applica ai contratti di durata, il cui oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea.
4. In caso di contratti misti, si applicano, alla componente di lavori, le disposizioni di cui alla Sezione II del presente Allegato e, alla componente di forniture e servizi, le disposizioni di cui alla Sezione III del presente Allegato.

### **Articolo 2.**

Clausole di revisione prezzi e equilibrio contrattuale

1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione dei prezzi, redatte conformemente ai requisiti del presente Allegato, al fine di fornire meccanismi automatici di riequilibrio contrattuale al verificarsi delle particolari condizioni di cui all'articolo 60, comma 2, del codice.
2. Quando l'applicazione dell'articolo 60 del codice non garantisce il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non è possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, è sempre fatta salva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), la possibilità per la stazione appaltante o l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. In tutti i casi di risoluzione del contratto ai sensi del presente comma, si applica l'articolo 122, comma 5, del codice.

### **Articolo 3**

Attivazione delle clausole di revisione prezzi

1. Le stazioni appaltanti monitorano l'andamento degli indici di cui all'articolo 60 del codice con la frequenza indicata nei documenti di gara iniziali, comunque non superiore a quella di

aggiornamento degli indici revisionali applicati all'appalto, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

2. Le clausole di revisione dei prezzi introdotte ai sensi dell'articolo 60 sono attivate automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice sintetico, calcolato in coerenza con la Sezione II per gli appalti di lavori, ovvero la variazione dell'indice o del sistema ponderato di indici, calcolato in coerenza con la Sezione III per gli appalti di servizi e forniture, supera, in aumento o diminuzione, rispettivamente la soglia del 3 per cento e la soglia del 5 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.

3. Le clausole di revisione dei prezzi si applicano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento per i lavori e nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento per i servizi e forniture, applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione.

## **SEZIONE II**

### **REVISIONE PREZZI PER I CONTRATTI DI LAVORI**

#### **Articolo 4**

Indice sintetico revisionale per i contratti di lavori

1. Ai fini della determinazione della variazione del costo dei contratti di lavori ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera a), del codice si utilizza l'indice sintetico revisionale di cui al presente articolo.

2. Il progettista, in sede di elaborazione del progetto a base di gara, individua l'indice sintetico da utilizzare per la revisione dei prezzi. L'indice sintetico è composto da una media ponderata di indici, selezionati tra quelli individuati con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del codice, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni di cui alla Tabella A, tenuto conto delle lavorazioni del progetto posto a base di gara. Il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice revisionale relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione. I documenti iniziali di gara prevedono che, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato 1.3., il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice revisionale relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.

3. Per procedere alla formazione dell'indice sintetico, il progettista:

a) scompone e classifica l'importo complessivo del progetto a base di gara, quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione, secondo le tipologie omogenee di lavorazioni (TOL) indicate nella Tabella A.1., tenendo conto delle relative dichiaratorie, rappresentate nella Tabella A.2, attribuendo precedenza alle TOL specializzate.

b) determina, sulla base della suddivisione di cui alla lettera a), il peso percentuale di ogni TOL, calcolato come rapporto tra l'importo complessivo delle lavorazioni associate a ciascuna TOL e l'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto; è fatta salva la possibilità di espungere dal predetto calcolo, solo nel caso della metodologia di calcolo di cui alla Tabella B, per esigenze di semplificazione, le TOL che presentano un peso percentuale inferiore al 4% dell'importo dei lavori;

c) calcola l'indice sintetico del progetto, di seguito I da applicare a tutte le lavorazioni oggetto dell'appalto, secondo la seguente formula:

$$I_s = \sum_{i=1}^{i=n} p_i \times I_{TOLi}$$

(dove  $p_i$  è il peso percentuale della singola TOL presa in considerazione).

4. Gli oneri relativi alla componente rifiuti si intendono sempre ricompresi all'interno delle singole TOL, ad eccezione delle TOL 4, 9, 10, 18 e 19 di cui alla Tabella A.1. Per le predette cinque TOL, il progettista valuta l'elemento di costo relativo ai rifiuti, facendo riferimento alla TOL 20, e individuandone, il relativo peso percentuale.

## **Articolo 5**

Verifica della variazione del costo dei contratti, modalità e termini di pagamento della revisione prezzi

1. Le stazioni appaltanti verificano la variazione del costo dei contratti di lavori con la cadenza stabilita dall'articolo 3, comma 1. La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice sintetico al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo.

2. Quando, in occasione delle verifiche di cui al comma 1, si realizza la condizione di cui all'articolo 3, comma 2, il direttore dei lavori provvede all'accertamento e a darne comunicazione al RUP e all'appaltatore.

3. La determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi avviene in corrispondenza della scadenza degli stati di avanzamento dei lavori adottati, a decorrere dalla data dell'accertamento di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 125, comma 3 del codice.

4. Ai fini di cui al comma 2, il direttore dei lavori trasmette alla stazione appaltante, ad integrazione di ciascun stato di avanzamento dei lavori adottato ai sensi dell'articolo 125, comma 3, uno stato di avanzamento dei lavori revisionale. L'importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale, in aumento o in diminuzione, è determinato applicando la metodologia di calcolo di cui alla Tabella B.

5. I documenti iniziali di gara possono prevedere per il calcolo degli stati di avanzamento dei lavori revisionali il ricorso all'alternativa metodologia di cui alla Tabella C. La stazione appaltante motiva nella determina a contrarre le ragioni del ricorso alla predetta metodologia alternativa, che non

può essere modificata nel corso dell'esecuzione del contratto. In assenza di esplicita previsione nei documenti di gara iniziali, si applica la metodologia di cui alla Tabella B.

6. La stazione appaltante provvede alla regolazione dell'importo revisionale, in aumento o in diminuzione, in occasione del pagamento di ciascun stato di avanzamento dei lavori, secondo la cadenza contrattuale dei medesimi.

7. Prima del pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 125, comma 7, la stazione appaltante verifica la regolazione degli importi dovuti a titolo di revisione dei prezzi. Gli eventuali importi non regolati sono compensati, in aumento o in diminuzione, a valere sulla rata di saldo.

8. Resta ferma la possibilità di prevedere nel contratto modalità semplificate di pagamento degli importi dovuti a titolo di revisione prezzi, previa adozione di un unico stato di avanzamento dei lavori che riporti separatamente l'importo contrattuale di cui all'articolo 125, comma 3 e l'importo revisionale, determinato ai sensi del presente Allegato.

## **Articolo 6**

### Accordi quadro

1. Nel caso di accordi quadro, i documenti iniziali della procedura di affidamento prevedono che l'indice sintetico è individuato al momento della stipula di ciascun contratto di lavori attuativo dell'accordo medesimo, in funzione delle lavorazioni dal medesimo previste, dei relativi importi e degli indici TOL associati.

2. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la revisione prezzi è applicata sulla base dei criteri e secondo le modalità di cui agli articoli 4 e 5, fermo restando che:

- a) l'importo complessivo di cui all'articolo 60, comma 1 è quello risultante dalla stipula del contratto attuativo;
- b) l'indice sintetico da utilizzare per la revisione dei prezzi è individuato in ciascun contratto attuativo, in funzione delle lavorazioni ivi previste, dei relativi importi e degli indici TOL ad esse associati;
- c) il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice sintetico relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo;
- d) l'importo di ciascun stato di avanzamento dei lavori revisionale è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 4.

## **Articolo 7**

### Varianti in corso d'opera

1. Nel caso di varianti in corso d'opera, la stazione appaltante, sentito il progettista, ridefinisce l'indice sintetico di revisione dei prezzi determinato ai sensi dell'articolo 4 nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) in caso di varianti di natura meramente quantitativa, ferme restando le TOL individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a), è rideterminato il peso percentuale di ogni TOL di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b);

b) in caso di varianti di tipo qualitativo, la composizione dell'indice sintetico è modificata con l'integrazione nella scomposizione e classificazione di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a) dei TOL relativi alle nuove tipologie di lavorazioni introdotte e con la conseguente rideterminazione dei pesi percentuali ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera b).

2. Il nuovo indice sintetico di revisione prezzi, determinato ai sensi del comma 1, si applica, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, agli stati di avanzamento dei lavori successivi all'approvazione della variante. Restano ferme le somme già regolate a valere sui precedenti saldi di lavori revisionali.

## **Articolo 8**

### Subappalto

1. I contratti di subappalto o i sub-contratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del codice disciplinano le clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del sub-contratto, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2. Le clausole di cui al primo periodo sono definite tra le parti tenuto conto dei meccanismi revisionali e dei limiti di spesa di cui all'articolo 60 del codice, delle specifiche prestazioni oggetto del contratto di subappalto o del sub-contratto e delle modalità di determinazione degli indici sintetici disciplinate dal presente Allegato. L'appaltatore è responsabile della corretta attuazione degli obblighi di cui all'articolo 119, comma 2-bis.

2. Per le prestazioni eseguite mediante subappalto o sub-contratto i cui importi sono corrisposti direttamente dalla stazione appaltante al subappaltatore o al titolare del sub-contratto nei casi di cui all'articolo 119, comma 11, la determinazione e il pagamento delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi sono effettuati in coerenza con l'articolo 5. Negli altri casi l'appaltatore provvede alla determinazione e al pagamento delle somme dovute a titolo di revisione dei prezzi secondo quanto previsto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 60 del codice e al presente Allegato, nel contratto di subappalto o nel sub-contratto.

## **Articolo 9**

### Appalto integrato

1. In caso di ricorso all'appalto integrato ai sensi dell'articolo 44 del codice, l'indice sintetico di cui all'articolo 4 è individuato in sede di predisposizione del progetto di fattibilità tecnico ed economica posto a base di gara.

2. L'indice sintetico individuato ai sensi del comma 1 è ricalcolato in sede di predisposizione del progetto esecutivo, tenuto conto di eventuali variazioni apportate dal medesimo progetto esecutivo. Resta fermo il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico di cui all'articolo 4, comma 2, terzo periodo.

### SEZIONE III

#### REVISIONE PREZZI PER I CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE

##### **Articolo 10**

Indici revisionali applicabili ai contratti di servizi e forniture

1. Ai fini della determinazione della variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b), del codice si utilizzano i seguenti indici, e le loro relative disaggregazioni settoriali, pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT:

- a) nell'ambito degli indici dei prezzi al consumo, gli indici nazionali per l'intera collettività (NIC), secondo la classificazione ECOICOP;
- b) gli indici dei prezzi alla produzione dell'industria per settore economico ATECO prediligendo i valori degli indici forniti "per il mercato interno;
- c) gli indici dei prezzi alla produzione dei servizi prediligendo i valori degli indici "business to business" (BtoB) per settore economico ATECO;
- d) gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie per tipo di contratto e per settore economico ATECO.

2. Per gli appalti di servizi e forniture che dispongono, in base alla disciplina settoriale, di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, i documenti di gara iniziali, ovvero, in caso di affidamenti diretti, le determine a contrarre possono indicare che le clausole di revisione dei prezzi operano sulla base dei predetti indici settoriali.

##### **Articolo 11**

Individuazione degli indici revisionali rilevanti

1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, la stazione appaltante indica, sulla base dell'attività oggetto dell'appalto, individuata anche in maniera prevalente, la relativa descrizione secondo il sistema unico europeo di classificazione (CPV).

2. Per gli appalti associati ad un codice CPV elencato nella Tabella D, le stazioni appaltanti tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche specifiche dell'appalto, individuano l'associazione fra il CPV selezionato e l'indice o gli indici ISTAT indicati nelle Tabelle D.1., D.2. e D.3, secondo i seguenti criteri:

- a) se il codice CPV rientra nell'elenco della Tabella D.1., è individuato il corrispondente indice, indicato nella medesima Tabella;
- b) se il codice CPV rientra nell'elenco della Tabella D.2., è individuato, un unico indice ovvero un sistema di ponderazione degli indici, scelti tra la corrispondente selezione di indici indicata nella medesima Tabella;

- c) se il codice CPV rientra nell'elenco della Tabella D.3., è individuato il sistema di ponderazione degli indici, indicati nella medesima Tabella;
- d) se il CPV individuato dalla stazione appaltante presenta un livello di disaggregazione superiore a quello riportato nella Tabella D, si considera il CPV con livello di disaggregazione inferiore e la relativa associazione all'indice o agli indici ISTAT.

3. In caso di ricorso ad un sistema di ponderazione di più indici, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere b) e c), la stazione appaltante indica nei documenti di gara iniziali i pesi adottati per la ponderazione degli indici rilevanti.

4. Per gli appalti associati ad un codice CPV non elencato nella Tabella D, la stazione appaltante individua l'indice di revisione di cui all'articolo 10, comma 1 ritenuto maggiormente pertinente all'attività oggetto dell'appalto, anche tenuto conto delle associazioni individuate dalla predetta Tabella D.

5. Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti di motivare, nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, l'adozione di indici di revisione dei prezzi diversi da quelli individuati per il codice CPV di riferimento dalla Tabella D in caso di appalti che, in ragione della specifica natura delle prestazioni richieste e delle condizioni di esecuzione delle medesime, non sono adeguatamente rappresentati ovvero nel caso di una variazione degli indici pubblicati da ISTAT.

## **Articolo 12**

Verifica della variazione del prezzo dei contratti, modalità e termini di pagamento della revisione prezzi

1. Le stazioni appaltanti verificano la variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture con la cadenza stabilita dall'articolo 3, comma 1. La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice o del sistema ponderato di indici, individuati, ai sensi dell'articolo 11, al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione. I documenti iniziali di gara prevedono che, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato 1.3., il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.

2. Le stazioni appaltanti definiscono nei documenti iniziali di gara le modalità operative per la determinazione e il pagamento dei corrispettivi dovuti in conseguenza dell'applicazione della revisione prezzi. Quando si verificano le condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, le stazioni appaltanti comunicano all'appaltatore i prezzi revisionati in coerenza con le modalità di cui al comma 1, da applicare alle prestazioni da eseguire.

## **Articolo 13**

## Appalti con prestazioni multi-oggetto o multi-servizio

1. In caso di appalti aventi a oggetto, servizi o forniture di natura diversa riconducibili a codici CPV/ associati a diversi indici di revisione, ai fini della revisione prezzi, le stazioni appaltanti:

- a) identificano i codici CPV corrispondenti alle diverse prestazioni oggetto dell'appalto;
- b) individuano, sulla base delle associazioni di cui alla tabella D, gli indici da associare a ciascun codice CPV e, in caso di ricorso a sistemi ponderati di indici, specificano nei documenti di gara iniziali i relativi pesi di ponderazione;
- c) ai fini della verifica dell'andamento dei prezzi e della determinazione della variazione del prezzo del contratto, con la cadenza stabilita dall'articolo 3, comma 1, calcolano la media ponderata della variazione degli indici associati ai codici CPV, identificati ai sensi della lettera a); ai fini della determinazione delle variazioni dei singoli indici o sistemi ponderati di indici, si applica l'articolo 12, comma 1;
- d) attivano le clausole di revisione solo quando registrano una variazione complessiva superiore al 5 per cento;
- e) nell'ipotesi di cui alla lettera d), procedono alla determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi sulla base delle regole indicate nei documenti iniziali di gara. In particolare, possono prevedere l'applicazione della revisione prezzi solo per le prestazioni che hanno registrato una variazione superiore al 5 per cento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e), si applicano anche in caso di appalti aventi ad oggetto la prestazione di servizi o forniture che prevedono l'indicizzazione dei prezzi applicati alle singole componenti contrattuali. In tali ipotesi, ai fini della verifica dell'andamento dei prezzi e della determinazione della variazione del prezzo del contratto, la stazione appaltante calcola la variazione complessiva del contratto sulla base delle variazioni degli indici relativi ai prezzi delle singole componenti.

3. Ai fini della determinazione e del pagamento delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi, si applica l'articolo 12.

## **Articolo 14**

### Subappalto

1. Ai contratti di subappalto o ai sub-contratti relativi agli appalti di servizi e forniture si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8.

2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 8, comma 2, la determinazione e il pagamento delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi sono effettuati in coerenza con gli articoli 11, 12 e 13.o

## SEZIONE IV

### DISPOSIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE E FINALI

## **Articolo 15**

### Copertura economica e finanziaria

1. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi, le stazioni appaltanti per gli appalti di lavori utilizzano, oltre agli accantonamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), punto 6), dell'Allegato 1.7:

- a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), punto 5), dell'Allegato 1.7, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- b) le somme derivanti dai ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
- c) le somme disponibili relative ad altri interventi di competenza della medesima stazione appaltante, per i quali siano già stati eseguiti i relativi collaudi e emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

2. In caso di variazioni in diminuzione del costo dei lavori, dei servizi e delle forniture, le somme disponibili derivanti dall'applicazione delle clausole di revisione prezzi sono iscritte negli accantonamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), punto 6), dell'Allegato 1.7.

3. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi, le stazioni appaltanti per gli appalti di servizi e forniture utilizzano le risorse indicate all'articolo 60, comma 5, del codice.

4. Quando le somme complessivamente disponibili per la revisione prezzi, come determinate ai sensi dei commi 1 e 3, risultano utilizzate o impegnate in una percentuale pari o superiore all'80 per cento, la stazione appaltante attiva in tempo utile le procedure per il reintegro delle somme, nel caso degli appalti di lavori anche attraverso rimodulazione della programmazione triennale o dell'elenco annuale dei lavori, ovvero ricorrendo alle economie derivanti da possibili varianti in diminuzione del medesimo intervento.

## **Articolo 16**

### Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui al presente Allegato si applicano:

- a) alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 60, comma 4, primo periodo, del codice;
- b) alle procedure di affidamento di contratti di servizi e forniture avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Allegato.

2. Alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate fino alla data di cui al comma 1, lettera a), continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni dell'articolo 60, comma 3, lettera a) e comma 4 del codice, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023.

3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, lettera a), gli indici di costo pubblicati sul portale istituzionale dell'ISTAT ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera a), e comma 4, del codice, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023, possono essere utilizzati solo a fini statistici.

**TABELLA A**

(articolo 4, commi 2 e 3)

1. La Tabella A.1. reca l'elenco delle venti tipologie omogenee di lavorazioni (TOL) in relazione alle quali, ai sensi del comma 4 dell'articolo 60, con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ISTAT, sono adottati gli indici di base da ponderare ai fini della determinazione dell'indice sintetico revisionale di cui all'articolo 4.

<b>TABELLA A.1.</b>	
<b>CODICE TOL</b>	<b>DESCRIZIONE TIPOLOGIE OMOGENEE LAVORAZIONI (T.O.L.)</b>
<b>TOL.1</b>	<i>Opere edili su edifici e manufatti non soggetti a tutela dei beni culturali</i>
<b>TOL.2</b>	<i>Opere edili su edifici e manufatti soggetti a tutela dei beni culturali</i>
<b>TOL.3</b>	<i>Scavi archeologici, restauri specialistici di beni del patrimonio culturale e di interesse storico</i>
<b>TOL.4</b>	<i>Lavori di movimento terra, demolizioni, opere di protezione ambientale, ingegneria naturalistica e opere a verde</i>
<b>TOL.5</b>	<i>Pavimentazioni in conglomerato bituminoso</i>
<b>TOL.6</b>	<i>Strutture, opere di ingegneria e manufatti in acciaio</i>
<b>TOL.7</b>	<i>Strutture, opere di ingegneria e manufatti in calcestruzzo armato, anche prefabbricato</i>
<b>TOL.8</b>	<i>Strutture, opere di ingegneria e manufatti in legno</i>
<b>TOL.9</b>	<i>Gallerie e opere d'arte nel sottosuolo realizzate con metodo tradizionale</i>
<b>TOL.10</b>	<i>Gallerie e opere d'arte nel sottosuolo realizzate con metodo meccanizzato</i>
<b>TOL.11</b>	<i>Acquedotti, gasdotti, opere di irrigazione e fognature</i>
<b>TOL.12</b>	<i>Opere marittime e lavori di dragaggio, opere fluviali e di difesa del suolo</i>
<b>TOL.13</b>	<i>Impianti per la produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica in alta e media tensione per la trazione elettrica e l'illuminazione pubblica</i>
<b>TOL.14</b>	<i>Impianti elettrici, tecnologici, radiotelefonici e antintrusione</i>
<b>TOL.15</b>	<i>Impianti meccanici, termici, di condizionamento, idrico sanitari e trasportatori</i>
<b>TOL.16</b>	<i>Impianti di potabilizzazione e depurazione</i>
<b>TOL.17</b>	<i>Impianti di segnalamento, sicurezza del traffico e telecomunicazioni</i>
<b>TOL.18</b>	<i>Armamento ferroviario</i>

<b>TOL.19</b>	<i>Opere di fondazione speciale, indagini geologiche e geotecniche</i>
<b>TOL.20</b>	<i>Conferimento rifiuti a impianto di smaltimento o recupero</i>

2. *Nei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del Codice, per ciascuna TOL, l'indice di riferimento di base è elaborato:*
  - a) *ponderando il peso relativo a sei elementi di costo: costo del lavoro; materiali; macchine e attrezzature; energia, trasporto; rifiuti;*
  - b) *individuando per ogni elemento di costo delle singole TOL i rispettivi componenti elementari.*
  
3. *I venti indici, elaborati sulla base della predetta metodologia, consentono di calcolare la revisione prezzi, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 4 del presente Allegato, per tutte le tipologie di lavorazioni.*
  
4. *La Tabella A.2. individua, relativamente alle TOL di cui alla Tabella A.1., le declaratorie che descrivono le lavorazioni e attività ricomprese all'interno di ciascuna di esse.*

<b>TABELLA A.2.</b>				
<b>REVISIONE PREZZI - TIPOLOGIE OMOGENEE LAVORAZIONI (T.O.L.) DECLARATORIE</b>				
<b>N.</b>	<b>CODICE T.O.L. SPECIALIZZATE</b>	<b>CODICE T.O.L. GENERALI</b>	<b>DESCRIZIONE BREVE TIPOLOGIE OMOGENEE LAVORAZIONI (T.O.L.)</b>	<b>DESCRIZIONE ESTESA TIPOLOGIE OMOGENEE LAVORAZIONI (T.O.L.)</b>
1		<b>T.O.L.1</b>	<i>Opere edili su edifici e manufatti non soggetti a tutela dei beni culturali</i>	<i>Riguarda la nuova costruzione, la manutenzione, la ristrutturazione o il consolidamento di edifici civili e industriali non soggetti a tutela dei beni culturali quali, in via esemplificativa, le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli ospedali, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane e gli edifici aeroportuali. Include, in via esemplificativa e non esaustiva: infissi e rivestimenti interni ed esterni, pavimentazioni, massetti e sottofondi, solai (esclusi quelli interamente in cemento armato), altri manufatti in materie</i>

				<p>plastiche, materiali vetrosi e simili, murature e tramezzature comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, opere di finitura quali isolamenti termici e acustici, controsoffittature, barriere al fuoco e opere di impermeabilizzazione, facciate continue e coperture in alluminio, apparecchi di appoggio in gomma. Sono da escludere: Impianti elettrici, tecnologici, radiotelefonici, antintrusione, meccanici, termici, di condizionamento, idrico sanitari e trasportatori, le strutture e i manufatti in legno, in acciaio (travi, coperture, ecc.), in cemento armato gettato in opera o prefabbricato (pilastri, travi, pozzetti, serbatoi pensili e silos), gli scavi e i movimenti terra, le demolizioni, la raccolta di materiali di risulta e il loro smaltimento e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle T.O.L. Specializzate.</p>
2		<b>T.O.L.2</b>	<p>Opere edili su edifici e manufatti soggetti a tutela dei beni culturali</p>	<p>Riguarda la manutenzione, la ristrutturazione o il consolidamento di edifici civili e industriali soggetti a tutela dei beni culturali quali, in via esemplificativa, le residenze, le carceri, le scuole, gli ospedali, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane e gli edifici aeroportuali. Include, in via esemplificativa e non esaustiva:</p> <p>infissi e rivestimenti interni ed esterni, pavimentazioni, massetti e sottofondi, solai (esclusi quelli interamente in cemento armato), altri manufatti in materie plastiche, materiali vetrosi e simili, murature e tramezzature comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, opere di finitura quali isolamenti termici e acustici, controsoffittature, barriere al fuoco e opere di impermeabilizzazione, facciate continue</p>

				<p>e coperture in alluminio, apparecchi di appoggio in gomma. Sono da escludere: Impianti elettrici, tecnologici, radiotelefonici, antintrusione, meccanici, termici, di condizionamento, idrico sanitari e trasportatori, le strutture e i manufatti in legno, in acciaio (travi, coperture, ecc.), in cemento armato gettato in opera o prefabbricato (pilastri, travi, pozzetti, serbatoi pensili e silos), gli scavi e i movimenti terra, le demolizioni, la raccolta di materiali di risulta e il loro smaltimento e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle T.O.L. Specializzate.</p>
3	<b>T.O.L.3</b>		<p>Scavi archeologici, restauri specialistici di beni del patrimonio culturale e di interesse storico</p>	<p>Riguarda gli scavi archeologici e le attività strettamente connesse da eseguirsi sia in aree dichiarate di interesse culturale sia in aree non dichiarate, condotti secondo normativa vigente. Per scavi archeologici si intendono anche quelli preparatori alla nuova costruzione, alla ristrutturazione, al restauro ed alla manutenzione da progettarsi, eseguirsi ed effettuarsi da imprese in possesso dei requisiti e della manodopera specializzata, secondo normativa vigente. Sono altresì inclusi gli scavi archeologici subacquei. Riguarda interventi relativi alla conservazione, alla diagnostica, al monitoraggio, alla manutenzione e al restauro di beni culturali di qualsiasi genere e materiale in tutti i tipi di contesto - museale, archeologico, di cantiere e/o laboratorio - effettuati da imprese qualificate e mano d'opera specializzata secondo la normativa vigente. Include la lavorazione di beni culturali mobili, superfici decorate e materiali storicizzati di beni architettonici ed archeologici, di beni demoetnoantropologici e di qualsiasi altro bene di interesse culturale appartenente a soggetti pubblici e privati, come stabilito dal Dlgs 42/2004.</p>

4	<b>T.O.L.4</b>		<p>Lavori di movimento terra, demolizioni, opere di protezione ambientale, ingegneria naturalistica e opere a verde</p>	<p>Riguarda lo scavo e i movimenti terra di qualsiasi genere, trincee e rilevati, ripristino, modifica e bonifica di volumi di terra, realizzati qualunque sia la natura del terreno da scavare, ripristinare e bonificare, i campionamenti di terreni e le analisi chimiche, le demolizioni in genere, compreso lo smontaggio di impianti, la demolizione completa di edifici e il taglio di strutture in cemento armato, le attività di raccolta dei materiali di risulta ed il loro conferimento, la realizzazione delle cunette, caditoie, canalette in terra o in calcestruzzo direttamente relazionate con i movimenti terra, la realizzazione del verde urbano, compresi gli arredi urbani e le opere a verde quali la realizzazione di tappeti erbosi, inerbimenti, la messa a dimora di piante arbustive o alberi, la piantagione di essenze arboree e la manutenzione del verde in generale, compresi i geotessuti, le geogriglie, le terre rinforzate, i materiali in grado di aumentare la capacità portante del rilevato, dune antirumore, la stabilizzazione a calce e/o cemento, il misto stabilizzato, il misto cementato e le trincee drenanti.</p>
5		<b>T.O.L.5</b>	<p>Pavimentazioni in conglomerato bituminoso</p>	<p>Riguarda la nuova costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.</p> <p>Include, in via esemplificativa e non esaustiva:</p> <p>le pavimentazioni stradali, di piazzali e marciapiedi, le impermeabilizzazioni a base di materiali bituminosi di impalcati, la segnaletica orizzontale.</p> <p>Sono da escludere:</p> <p>Le pavimentazioni in calcestruzzo, strutture e i manufatti in acciaio, in cemento armato gettato in opera o prefabbricato, gli scavi e i movimenti terra, le demolizioni, la raccolta di materiali di risulta e il loro smaltimento, e qualsiasi lavorazione o materiale</p>

				<i>direttamente riconducibile alle T.O.L. Specializzate.</i>
6	<b>T.O.L.6</b>		<i>Strutture, opere di ingegneria e manufatti in acciaio</i>	<i>Riguarda la produzione in stabilimenti industriali, il montaggio in situ e più in generale la nuova costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione di strutture, opere di ingegneria e manufatti realizzati in acciaio, compresi gli edifici in carpenteria pesante e leggera, ponti, viadotti e profilati, lavorazioni e trattamenti protettivi delle strutture in acciaio, i dispositivi strutturali quali, in via esemplificativa e non esaustiva, qualsiasi tipologia di giunti di dilatazione, di apparecchi di appoggio, di dispositivi di ancoraggio e di ritegni antisismici, compresi elementi quali rotaie, paraurti ferroviari, dispositivi di sicurezza stradale in acciaio (barriere di sicurezza e fonoassorbenti, attenuatori, terminali, chiusure varchi), segnaletica stradale verticale, tralicci e pali, recinzioni, lamiere per copertura chiusini, canalette, passerelle portacavi, canali di gronda, portali stradali e ferroviari, reti paramassi, scale, tubi in acciaio di qualsiasi tipologia e applicazione. Comprende inoltre le coperture particolari quali per esempio le tensostrutture e le coperture geodetiche. Sono esclusi gli acciai d'armatura del calcestruzzo e i consolidamenti strutturali in galleria i quali si considerano inclusi nelle specifiche T.O.L. di riferimento.</i>

7	<b>T.O.L.7</b>		Strutture, opere di ingegneria e manufatti in calcestruzzo armato, anche prefabbricato	<p>Riguarda la nuova costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di strutture, opere di ingegneria e manufatti realizzati in cemento armato normale o precompresso, gettato in opera o prefabbricato, in elevazione o in fondazione, comprese le casseforme, l'acciaio di armatura e le reti d'acciaio elettrosaldate, compresi elementi particolari quali ad esempio, in via esemplificativa e non esaustiva, pavimentazioni in calcestruzzo, cunicoli, pozzetti, cordoli, tubi prefabbricati, traverse ferroviarie, barriere stradali tipo New Jersey ed altri profili redirettivi in calcestruzzo anche per gallerie stradali, blocchi di fondazione per pali, apparecchi di appoggio in gomma, pannelli di calcestruzzo prefabbricato, canalette ecc. Riguarda altresì la realizzazione di opere atte a migliorare la capacità resistente e la duttilità delle strutture in cemento armato o in muratura mediante l'applicazione di materiali compositi fibrorinforzati (FRP) al fine di consentire un incremento dei carichi agenti e/o il miglioramento sismico. Comprende l'esecuzione di rinforzi di travi, pilastri, setti, solai, volte, mediante placcaggi o fasciature di materiali compositi a matrice polimerica (FRP). Sono escluse le fondazioni speciali profonde e i rivestimenti in galleria, i quali si considerano inclusi nelle specifiche T.O.L. Specializzate.</p>
8	<b>T.O.L.8</b>		Strutture, opere di ingegneria e manufatti in legno	<p>Riguarda la nuova costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di strutture, opere di ingegneria e manufatti realizzati interamente o nella maggior parte in legno, compresi elementi particolari quali ad esempio, in via esemplificativa e non esaustiva, strutture portanti, tamponature, infissi, rivestimenti, pareti, coperture, la impermeabilizzazione o copertura con tegole o similari, scale, pavimenti, pannellature, ecc. Si includono anche la</p>

				eventuale verniciatura e/o protezione esterna o interna del legno.
9		<b>T.O.L.9</b>	<i>Gallerie e opere d'arte nel sottosuolo realizzate con metodo tradizionale</i>	<i>Riguarda la nuova costruzione attraverso il metodo di scavo tradizionale e la manutenzione, la ristrutturazione e la messa in sicurezza delle opere d'arte in sotterraneo, qualsiasi sia il loro grado di importanza. Comprende in via esemplificativa gallerie naturali, trafori, passaggi sotterranei, tunnel, rivestimenti primari e definitivi, impermeabilizzazioni, strati separatori, segnaletica di emergenza, perforazioni e iniezioni, infilaggi sub orizzontali, armatura metallica e conglomerato cementizio per opere di sostegno e consolidamento, le centine e le opere di finitura. Sono esclusi: gli impianti elettrici e tecnologici per la sicurezza in galleria (Es: impianti di ventilazione, ecc.), pavimentazioni in conglomerato bituminoso e profili redirettivi, riconducibili alle T.O.L. Specializzate.</i>
10		<b>T.O.L.10</b>	<i>Gallerie e opere d'arte nel sottosuolo realizzate con metodo meccanizzato</i>	<i>Riguarda la nuova costruzione attraverso il metodo di scavo meccanizzato. Comprende in via esemplificativa gallerie naturali, trafori, passaggi sotterranei, tunnel, rivestimenti, impermeabilizzazioni, strati separatori, segnaletica di emergenza, perforazioni e iniezioni, infilaggi sub orizzontali, armatura metallica e conglomerato cementizio per opere di sostegno e consolidamento, opere di finitura, ecc. Sono esclusi gli impianti elettrici e tecnologici per la sicurezza in galleria (Es: impianti di ventilazione, ecc.), pavimentazioni in conglomerato bituminoso e profili redirettivi, riconducibili alle T.O.L. Specializzate.</i>

11		<b>T.O.L.11</b>	Acquedotti, Gasdotti, Opere di irrigazione e fognature	<p>Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete, gli acquedotti, le fognature, i gasdotti, gli oleodotti, le torri piezometriche, la rete di distribuzione all'utente finale, che siano necessari per attuare il "servizio idrico integrato" ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi. Include, in via esemplificativa e non esaustiva:</p> <p>la fornitura e la posa in opera delle tubazioni e dei manufatti idraulici in materiale plastico e di tutte le componenti accessorie, gli impianti elettromeccanici di sollevamento, realizzate all'aperto e/o in galleria.</p> <p>Sono da escludere: gli impianti (per ambienti interni) elettromeccanici, meccanici, idrico-sanitari, elettrici, elettronici e trasportatori, le strutture e i manufatti in acciaio, in cemento armato gettato in opera o prefabbricato, comprese le tubazioni in acciaio o in cemento armato, gli scavi e i movimenti terra, le demolizioni, la raccolta di materiali di risulta, la loro separazione, il conferimento e l'eventuale riciclaggio e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle T.O.L. Specializzate.</p>
12		<b>T.O.L.12</b>	Opere marittime e lavori di dragaggio, opere fluviali e di difesa del suolo	<p>Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi comunque realizzati, in acque dolci e salate, che costituiscono terminali per la mobilità su "acqua" ovvero opere di difesa del territorio dalle stesse acque dolci o salate, compresa la pulizia o bonifica idraulica. Include, in via esemplificativa e non esaustiva:</p> <p>scavi in alveo, scavi per l'apertura di nuovi canali, formazione di rilevati arginali, realizzazione di scogliere e relativi strati di base e a protezione delle fondazioni, le perforazioni, le iniezioni di miscele di acqua e cemento e le tubazioni in resina per</p>

				<p><i>interventi di consolidamento, la fornitura e la posa in opera di gabbioni metallici, le lavorazioni finalizzate alla difesa e/o bonifica del mare e dei fiumi. Sono da escludere: gli impianti elettromeccanici, meccanici, idrico-sanitari, elettrici, telefonici, elettronici e di sollevamento, le strutture e i manufatti in legno, in acciaio, in cemento armato gettato in opera o prefabbricato, comprese le tubazioni in acciaio o in cemento armato, gli scavi e i movimenti terra diversi da quelli esplicitamente inclusi, le demolizioni, la raccolta di materiali di risulta, la loro separazione, il conferimento e l'eventuale riciclaggio e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle T.O.L. Specializzate.</i></p>
13		<b>T.O.L.13</b>	<p><i>Impianti per la produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica in alta e media tensione, per la trazione elettrica e l'illuminazione pubblica</i></p>	<p><i>Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la produzione, distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all'utente finale di energia elettrica, gli impianti fotovoltaici, gli impianti eolici, geotermici e gli impianti di cogenerazione; la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione, da realizzare all'esterno degli edifici; la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione degli impianti per la trazione elettrica di qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria. Include, in via esemplificativa e non esaustiva:</i></p> <p><i>le turbine, i generatori, i pannelli fotovoltaici, le centrali e le cabine di trasformazione, i conduttori e cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci, pali o interrati, le canalizzazioni, i sistemi di controllo e automazione, i quadri, gli switch, i trasformatori, gli isolatori, gli scaricatori di tensione, le unità di alimentazione, sezionamento e misura/diagnostica, gli</i></p>

				<p>interruttori, i raddrizzatori, le sospensioni, gli apparecchi di appoggio in gomma, i morsetti, gli impianti di messa a terra, gli apparecchi di illuminazione stradale, ecc. Sono da escludere: le strutture e i manufatti in acciaio (Es: tralicci, pali, ecc.), in cemento armato prefabbricato o gettato in opera (Es: fondazioni, muri, pozzetti, ecc.), gli scavi e i movimenti terra, le fondazioni profonde, le demolizioni e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle relative T.O.L. Specializzate.</p>
14	<b>T.O.L.14</b>		<p>Impianti elettrici, tecnologici, radiotelefonici e antintrusione</p>	<p>Riguarda la fornitura, l'installazione, la manutenzione o la ristrutturazione di un insieme di impianti elettrici, tecnologici, antintrusione, antincendio (esclusa la parte idraulica), telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, per fabbricati e per la sicurezza in galleria. Include, in via esemplificativa e non esaustiva: le cabine, gli armadi, i quadri elettrici, i cavi, le centraline di controllo a distanza, i rilevatori gas, le videocamere, gli apparecchi illuminanti da interno, i gruppi di continuità, ecc. Sono da escludere: gli impianti meccanici, termici, di condizionamento, idrico sanitari e trasportatori, le strutture e i manufatti in acciaio, in cemento armato gettato in opera o prefabbricato e in legno, gli scavi e i movimenti terra, le demolizioni e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle altre T.O.L. Specializzate.</p>

15	<b>T.O.L.15</b>		<p><i>Impianti meccanici, termici, di condizionamento, idrico sanitari e trasportatori</i></p>	<p><i>Riguarda la fornitura, l'installazione, la manutenzione o la ristrutturazione di impianti meccanici, idrosanitari, del gas, antincendio (solo la parte idraulica), termici e per il condizionamento del clima, pneumatici e di sollevamento e trasporto, per fabbricati e per la sicurezza in galleria. Include, in via esemplificativa e non esaustiva:</i></p> <p><i>le tubazioni in materiale plastico di adduzione e di scarico, i raccordi, le valvole, le pompe, le caldaie, i condizionatori, i sistemi di ventilazione dell'aria, i filtri, i sanitari, le cassette di scarico, gli idranti, gli ascensori, le scale mobili, ecc. Sono da escludere:</i></p> <p><i>le strutture e i manufatti in acciaio, in cemento armato gettato in opera o prefabbricato, in legno, gli scavi e i movimenti terra, le demolizioni, la raccolta di materiali di risulta e il loro conferimento, non direttamente relazionati con gli stessi impianti e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle altre T.O.L. Specializzate.</i></p>
16		<b>T.O.L.16</b>	<p><i>Impianti di potabilizzazione e depurazione</i></p>	<p><i>Riguarda la fornitura, l'installazione, la manutenzione o la ristrutturazione di impianti di potabilizzazione e depurazione. Include, in via esemplificativa e non esaustiva:</i></p> <p><i>le tubazioni in materiale plastico di adduzione e di scarico, i raccordi, le valvole, le pompe, i filtri, la ghiaia e sabbia, le centrifughe, le coclee, i ventilatori, ecc. Sono da escludere:</i></p> <p><i>le strutture e i manufatti in acciaio, in cemento armato gettato in opera o prefabbricato, in legno, i movimenti terra, le demolizioni, non direttamente relazionati con gli stessi impianti e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle oltre T.O.L. Specializzate.</i></p>

17		<b>T.O.L.17</b>	Impianti di segnalamento, sicurezza del traffico e telecomunicazioni.	<p>Riguarda la nuova costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di impianti di telecomunicazioni e gli impianti automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale, ferroviario, metropolitano o tranviario, aeroportuale, compreso il rilevamento e l'elaborazione delle informazioni.</p> <p>Include, in via esemplificativa e non esaustiva:</p> <p>le tecnologie hardware e software di elaborazione dei dati per il controllo a distanza, i sistemi di radiotrasmissione dei dati, i quadri, gli apparecchi di segnalazione luminosa, i pannelli a messaggio variabile, i sistemi di automazione e manovra elettrica, i sistemi di alimentazione, i sistemi di monitoraggio e diagnostica, i cavi elettrici e di trasmissione dati, le canalizzazioni.</p> <p>Sono da escludere:</p> <p>le strutture e i manufatti in acciaio (Es: tralicci, pali, ecc.), in cemento armato gettato in opera o prefabbricato (Es: fondazioni, muri, pozzetti, ecc.), gli scavi e i movimenti terra, le demolizioni, la raccolta di materiali di risulta e il loro conferimento, e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle T.O.L. Specializzate.</p>
18		<b>T.O.L.18</b>	Armamento ferroviario	<p>Riguarda la nuova costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione dei binari per qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria.</p> <p>Include, in via esemplificativa e non esaustiva:</p> <p>la nuova costruzione, il rinnovo, il risanamento e la demolizione di binari; la posa e la rimozione del ballast, di traverse, rotaie, giunti, scambi, paraurti, ecc.; il taglio, la molatura e la saldatura di rotaie e scambi, il livellamento del ballast, ecc.</p> <p>Sono da escludere:</p> <p>la fornitura e lo smaltimento di ballast, di strutture e i manufatti in acciaio (Es: rotaie, scambi, paraurti, ecc.), e in cemento</p>

				armato gettato in opera o prefabbricato (Es: trave in c.a.p., muretti paraballast, ecc.), gli scavi e i movimenti terra, le demolizioni di opere civili, la raccolta di terreni di risulta e residui di demolizioni ed il loro smaltimento e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle T.O.L. Specializzate.
19	<b>T.O.L.19</b>		Opere di fondazione speciale, indagini geologiche e geotecniche	Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendere stabili l'imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionanti e l'esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, anche ai fini ambientali, compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia e l'esecuzione di prove in situ. Comprende in via esemplificativa e non esaustiva: l'esecuzione di pali, micropali, palancolate e diaframmi di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, di pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l'impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni e dei piani di posa dei rilevati. Sono compresi inoltre, i monitoraggi geotecnici e strutturali e tutte le relative attrezzature, sondaggi geognostici, scavi esplorativi e prelievi di aggregati.
20	<b>T.O.L.20</b>		Conferimento rifiuti a impianto di smaltimento o recupero	Riguarda lo smaltimento o recupero a discarica di qualsiasi tipo di rifiuto pericoloso o non pericoloso, prodotto ed autorizzato in ogni singolo progetto, costituito, in via esemplificativa e non esaustiva, da terre da scavi o perforazioni a

				cielo aperto, da scavi o perforazioni nel sottosuolo, da pietrisco di massicciate ferroviarie e dalle operazioni di demolizione, per i quali è particolarmente difficile determinare la specifica tipologia e quantità.
--	--	--	--	---

**TABELLA B**

(articolo 5, comma 4)

1. L'importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale è, calcolato, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del presente Allegato, mediante applicazione della seguente formula:

se  $((I_{spx} - I_{smo}) / I_{smo}) > 0,05$  allora

$$SAL_{rpx} = SAL_{cpx} * 0,8 * [((I_{spx} - I_{smo}) / I_{smo}) - 0,05].$$

Altrimenti se  $((I_{spx} - I_{smo}) / I_{smo}) < - 0,05$  allora

$$SAL_{rpx} = SAL_{cpx} * 0,8 * [((I_{spx} - I_{smo}) / I_{smo}) + 0,05]$$

2. Nella formula di cui al punto 1:

- a)  $SAL_{rpx}$  è il SAL revisionale relativo al periodo x di maturazione del SAL;
- b)  $SAL_{cpx}$  è il SAL relativo all'importo maturato nel periodo x di maturazione del SAL, comprensivo degli oneri di sicurezza e al lordo di eventuali recuperi e trattenute, calcolato ai prezzi contrattuali indicati in sede di offerta;
- c)  $I_{spx}$  è il valore più aggiornato dell'indice revisionale sintetico rispetto al periodo x di maturazione del SAL;

a)  $I_{smo}$  è il valore dell'indice revisionale sintetico relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo.

3. Ai fini dell'applicazione della formula di cui al punto 2, per ogni indice TOL, deve essere assunto come valore base - e posto uguale a 100 - il valore dell'indice relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo.

4. Il valore del coefficiente di revisione, ovvero il coefficiente  $((I_{spx} - I_{smo}) / I_{smo})$ , risultante dalla formula è arrotondato alla quarta cifra decimale. L'arrotondamento viene operato per eccesso all'unità superiore qualora la quinta cifra decimale sia pari o superiore a 5.

5. *L'importo revisionale – in aumento o diminuzione– è riconosciuto nella misura pari all'80% della sola parte eccedente il 5% dell'intera variazione intervenuta.*
6. *Durante il periodo di esecuzione del contratto, gli stati di avanzamento dei lavori revisionali sono determinati:*
  - a) *in caso di SAL su base mensile, applicando il coefficiente di revisione, calcolato sulla base del valore degli indici TOL;*
  - b) *in caso di SAL su base plurimensile, applicando il coefficiente di revisione, calcolato sulla base della media del valore dei medesimi indici TOL più aggiornati rispetto al periodo di maturazione del SAL.*
7. *Con apposite linee guida pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono forniti aggiornamenti e esempi relativi alla metodologia di calcolo di cui al presente Allegato.*

### **TABELLA C**

*(articolo 5, comma 4)*

1. *Nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 5, del presente Allegato, l'importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale è calcolato previa determinazione dell'indice sintetico relativo a ciascun stato di avanzamento dei lavori, nel rispetto della seguente metodologia:*
  - a) *ciascuna voce del computo metrico estimativo è attribuita ad una sola delle tipologie omogenee di lavorazioni (TOL), tenuto conto delle declaratorie di cui alla Tabella A.2., dando precedenza alle TOL specializzate. Tale attribuzione è esplicitata all'interno dei documenti iniziali di gara;*
  - b) *i costi della sicurezza, determinati nel computo del Piano di Sicurezza e Coordinamento, sono ripartiti tra le TOL individuate ai sensi della lettera a), in base all'incidenza dei costi della sicurezza sulle singole lavorazioni o proporzionalmente alla incidenza percentuale di ciascuna di esse sull'importo dei lavori. Tale attribuzione è esplicitata all'interno dei documenti iniziali di gara;*
  - c) *è determinato il peso percentuale di ogni TOL individuata ai sensi della lettera a), calcolato attraverso il rapporto tra l'importo complessivo delle lavorazioni associate alla singola TOL e l'importo complessivo dei lavori dell'appalto, compresi costi della sicurezza;*
  - d) *per ogni stato di avanzamento dei lavori contrattualmente previsto, è calcolato uno specifico indice sintetico basato sulle sole TOL rendicontate e sulle relative voci di prezzo, senza considerare nel calcolo stesso i costi della sicurezza;*
  - e) *il calcolo dell'indice sintetico specifico di ciascun stato di avanzamento lavori è effettuato secondo la formula di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), applicata alle sole TOL associate alle voci di prezzo rendicontate, tenuto conto dei relativi pesi*

percentuali, calcolati rispetto all'importo complessivo dello stato di avanzamento dei lavori; il calcolo è effettuato sulla base dei prezzi a base di gara;

f) il calcolo dell'importo dello stato di avanzamento lavori revisionale, comprensivo del costo della sicurezza, è effettuato mediante le seguenti formule:

Se  $((I_{spx} - I_{smo}) / I_{smo}) \geq 0,05$  e  $((I_{SSALpx} - I_{SSALmo}) / I_{SSALmo} - 0,05) \geq 0$  allora si applica la formula

$$SAL_{rpx} = SAL_{cp} * 0,8 * [((I_{SSALpx} - I_{SSALmo}) / I_{SSALmo}) - 0,05]$$

Se  $((I_{spx} - I_{smo}) / I_{smo}) \leq - 0,05$  e  $((I_{SSALpx} - I_{SSALmo}) / I_{SSALmo} + 0,05) \leq 0$  allora si applica la formula

$$SAL_{rpx} = SAL_{cp} * 0,8 * [((I_{SSALpx} - I_{SSALmo}) / I_{SSALmo}) + 0,05]$$

Negli altri casi, non viene applicata la revisione prezzi al SAL.

Nelle formule di cui sopra:

- $SAL_{rpx}$  è il SAL revisionale relativo al periodo  $x$  di maturazione del SAL;
  - $SAL_{cp}$  è il SAL relativo all'importo maturato<sup>1</sup> nel periodo  $x$  di maturazione del SAL, calcolato ai prezzi contrattuali indicati in sede di offerta;
  - $I_{sp}$  è il valore più aggiornato dell'indice sintetico del **progetto** rispetto al periodo  $x$  di maturazione del SAL;
  - $I_{smo}$  è il valore dell'indice sintetico relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo;
  - $I_{SSALpx}$  è il valore più aggiornato dell'indice sintetico del **SAL** rispetto al periodo  $x$  di maturazione del SAL;
  - $I_{SSALmo}$  è il valore dell'indice sintetico del **SAL** relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo.
2. In caso di applicazione della presente metodologia, l'indice sintetico di cui all'articolo 4, calcolato considerando sempre tutti gli indici individuati, compresi quelli con peso percentuale inferiore o uguale al 4%, è funzionale esclusivamente alla verifica dell'attivazione dell'istituto della revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 5.
  3. Con apposite linee guida pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono forniti aggiornamenti e esempi relativi alla metodologia di calcolo di cui al presente Allegato.

#### TABELLA D

<sup>1</sup> L'importo maturato è comprensivo degli oneri di sicurezza e al lordo di eventuali recuperi e trattenute.

1. *Le stazioni appaltanti utilizzano nei bandi e nelle procedure di gara il sistema di classificazione CPV (Common Procurement Vocabulary) per la descrizione dell'oggetto degli appalti pubblici. Il Common Procurement Vocabulary è un sistema unico europeo di classificazione delle attività utilizzato per descrivere l'oggetto dei contratti da affidare utilizzato con lo scopo di uniformare e standardizzare la descrizione dell'oggetto della gara indicato nel bando a livello europeo, oltre che per fini statistici e di raccolta dati. Tramite i codici CPV gli operatori economici possono ricercare nella banca dati elettronica dove sono pubblicati tutti i bandi europei (TED) le gare pubbliche relative ai propri campi di interesse. Il vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), adottato dal regolamento (CE)n. 213/2008 è in vigore dal 17.09.2008. Il CPV comprende un vocabolario principale per la descrizione dell'oggetto degli appalti, che poggia su una struttura ad albero di codici che possono avere fino a 9 cifre, ai quali corrisponde una denominazione che descrive le forniture, i lavori o servizi, oggetto del mercato.*
  
2. *Al fine della definizione della clausola di revisione dei prezzi di cui all'articolo 60 del Codice, le stazioni appaltanti indicano un'associazione tra i codici CPV individuati anche in maniera prevalente, e uno o più indici ISTAT disaggregati (per classificazione ECOICOP relativamente agli indici di prezzi al consumo, o per classificazione ATECO, relativamente agli altri indici) ricompreso tra quelli indicati dal comma 3, lettera b) del medesimo articolo.*
  
3. *Per gli appalti associati ad un codice CPV elencato nelle Tabelle D.1., D.2. e D.3., le stazioni appaltanti utilizzano ai fini del calcolo della variazione del prezzo del contratto il corrispondente indice o il relativo sistema di ponderazione di più indici, come individuato nelle seguenti Tabelle.*
  
4. *L'elenco dei CPV è suddiviso in tre Tabelle corrispondenti alle seguenti casistiche:*

<b>TABELLA D</b>	<b>TIPOLOGIA DI ASSOCIAZIONE</b>	<b>RAZIONALE</b>	<b>PONDERAZIONE</b>
<b>D.1.</b> CPV con associazione univoca ad un indice ISTAT	Univoca	È presente un indice Istat che rappresenta in maniera adeguata la dinamica di prezzo dell'oggetto della fornitura o del servizio identificato con il CPV	No
<b>D.2.</b> CPV con associazione	Univoca (scelta su	Sono presenti diversi indici che, a seconda delle caratteristiche e specificità del contratto, possono rappresentare in	No

<i>ad uno o più indici ISTAT</i>	<i>diverse opzioni di indici)</i>	<i>maniera adeguata la dinamica di prezzo dell'oggetto della fornitura o del servizio identificato. Si richiede di selezionare un solo indice ritenuto maggiormente rappresentativo</i>	
	<i>Media ponderata di diversi indici</i>	<i>Sono presenti diversi indici che, a seconda delle caratteristiche e specificità del contratto, possono rappresentare in maniera adeguata la dinamica di prezzo dell'oggetto della fornitura o del servizio identificato anche in ragione dell'eterogeneità del contratto. Si richiede di identificare una struttura di ponderazione che rappresenti il peso specifico di ogni componente del contratto rispetto agli indici ritenuti maggiormente rappresentativi</i>	<i>Si</i>
<b>D.3.</b> <i>CPV con associazione ad uno o più indici ISTAT in cui è necessaria una ponderazione</i>	<i>Media ponderata di diversi indici</i>	<i>Sono presenti diversi indici che concorrono alla migliore rappresentazione della dinamica di prezzo dell'oggetto della fornitura o del servizio identificato con il CPV. Si richiede di identificare una struttura di ponderazione di alcuni o tutti gli indici individuati che rappresenti il peso specifico di ogni componente del contratto</i>	<i>Si</i>

5. *La stazione appaltante, al fine di applicare l'istituto della revisione dei prezzi:*

- a) stabilisce l'oggetto dell'appalto in base alle proprie esigenze, osserva in quale CPV rientra l'oggetto specifico dell'appalto e indica il CPV nel bando di gara e nel disciplinare o capitolato;*
- b) individua l'associazione fra il CPV selezionato e l'indice o gli indici ISTAT seguendo le associazioni riportate nelle tabelle in Allegato<sup>2</sup>;*
- c) solo nei casi elencati nella Tabella D2 e D3, determina i pesi dei singoli indici ISTAT per la ponderazione in caso di indice composto da più indici ISTAT selezionati*

<sup>2</sup> Qualora l'oggetto della fornitura o del servizio non rientri in quelli riportati nelle Tabelle in Allegato, la stazione appaltante seguendo un criterio di prevalenza rispetto al Codice Ateco e al corrispondente indice Istat, individua un indice che ritiene maggiormente appropriato, anche costruendo una struttura di ponderazione simile a quella proposta nel presente documento.

*nell'associazione al CPV, indicandoli nel bando di gara e nel disciplinare o capitolato.*

6. *Ai fini dell'operatività della clausola di revisione dei prezzi, al tempo prestabilito la stazione appaltante procede a calcolare la variazione dell'indice o la media ponderata degli indici selezionati nell'associazione al CPV (utilizzando i pesi definiti nei documenti di gara, calcolando la differenza tra il valore al momento della rilevazione e il valore al tempo iniziale  $t_0$ ).*

7. *La stazione appaltante procede al calcolo della variazione utilizzando la seguente formula:*

$$V_t = \frac{I_t - I_0}{I_0} * 100$$

*dove  $t = 0$  corrisponde alla data di inizio del primo periodo di rilevazione e  $t = 1, 2, 3, t$  corrisponde alla data di fine del periodo di rilevazione considerato e  $I$  è l'indice utilizzato.*

*Nei casi elencati nella Tabella D2 e D3, al fine di calcolare la variazione del relativo indice composto, la stazione appaltante utilizza la seguente formula generale:*

$$V_t = w_1 \times V_t^{(1)} + w_2 \times V_t^{(2)} + \dots + w_i \times V_t^{(i)}$$

*dove  $V_t^{(1)}, V_t^{(2)}, \dots, V_t^{(i)}$  sono le variazioni degli indici individuati e  $w_1, w_2, w_i$  i rispettivi pesi<sup>3</sup>.*

*Ai fini dell'applicazione della precedente formula, la stazione appaltante definisce il sistema di pesi maggiormente adeguato a rappresentare l'oggetto della fornitura o dei servizi, indicandola nel bando o procedura di gara. Nel caso dei servizi ad alta intensità di manodopera l'indice composto scelto dalla stazione appaltante potrà tenere conto dell'indice di retribuzione contrattuale di settore. In questi casi, nel determinare il peso relativo dell'indice di riferimento, la stazione appaltante prende a riferimento il valore stimato dell'incidenza della manodopera del servizio offerto, indicato nel bando di gara.*

8. *Al momento della individuazione degli indici nei documenti iniziali di gara, le stazioni appaltanti ne verificano l'effettiva disponibilità attraverso consultazione del portale ISTAT.*

9. *Con apposite linee guida pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono forniti aggiornamenti ed esempi relativi alla metodologia di calcolo di cui al presente Allegato.*

---

<sup>3</sup> La somma dei pesi deve necessariamente fare 100%.

10. Al fine di individuare i CPV nelle diverse tabelle di ripartizione, si fornisce l'elenco totale dei CPV e la tabella di ripartizione di competenza.

<b>ELENCO CPV E TABELLE DI PERTINENZA</b>		
<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TABELLA</b>
03100000-2	Prodotti dell'agricoltura e dell'orticoltura	DI
03200000-3	Cereali, patate, verdura, frutta e noci	Si vedano CPV di maggior dettaglio
03210000-6	Cereali e patate	Si vedano CPV di maggior dettaglio
03211000-3	Cereali	DI
03212000-0	Patate e ortaggi secchi	DI
03220000-9	Verdura, frutta e noci	Si vedano CPV di maggior dettaglio
03221000-6	Ortaggi	DI
03222000-3	Frutta e frutta con guscio	DI
03300000-2	Prodotti dell'allevamento, della caccia e della pesca	Si vedano CPV di maggior dettaglio
03310000-5	Pesce, crostacei e prodotti acquatici	DI
03320000-8	Bovini, bestiame e animali piccoli	DI
03330000-3	Prodotti di animali di allevamento	DI
09100000-0	Combustibili	Si vedano CPV di maggior dettaglio
09110000-3	Combustibili solidi	DI
09120000-6	Combustibili gassosi	DI
09130000-9	Petrolio e distillati	Si vedano CPV di maggior dettaglio
09131000-6	Cherosene avio	DI
09132000-3	Benzina	DI
09133000-0	Gas di petrolio liquefatto (GPL)	DI
09134000-7	Gasoli	DI
09135000-4	Oli combustibili	DI

<b>ELENCO CPV E TABELLE DI PERTINENZA</b>		
<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TABELLA</b>
09200000-1	<i>Prodotti derivati da petrolio, carbone e oli</i>	<i>D1</i>
09300000-2	<i>Elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare</i>	<i>Si vedano CPV di maggior dettaglio</i>
09310000-5	<i>Elettricità</i>	<i>D1</i>
09320000-8	<i>Vapore, acqua calda e prodotti affini</i>	<i>D1</i>
09330000-1	<i>Energia solare</i>	<i>D1</i>
14200000-3	<i>Sabbia e argilla</i>	<i>D1</i>
14300000-4	<i>Prodotti inorganici chimici e fertilizzanti minerali</i>	<i>D1</i>
14400000-5	<i>Sale e cloruro di sodio puro</i>	<i>D1</i>
14500000-6	<i>Prodotti affini delle miniere e delle cave</i>	<i>D1</i>
14600000-7	<i>Minerali metalliferi e leghe</i>	<i>D1</i>
14700000-8	<i>Metalli di base</i>	<i>D1</i>
14800000-9	<i>Prodotti vari di minerali non metallici</i>	<i>D1</i>
15100000-9	<i>Prodotti di origine animale, carne e prodotti a base di carne</i>	<i>D1</i>
15200000-0	<i>Pesci preparati e conserve di pesce</i>	<i>D1</i>
15300000-1	<i>Frutta, verdura e prodotti affini</i>	<i>Si vedano CPV di maggior dettaglio</i>
15310000-4	<i>Patate e prodotti a base di patate</i>	<i>D1</i>
15320000-7	<i>Succhi di frutta e di verdura</i>	<i>D1</i>
15330000-0	<i>Frutta e verdura trasformata</i>	<i>Si vedano CPV di maggior dettaglio</i>
15331000-7	<i>Verdura trasformata</i>	<i>D1</i>
15332000-4	<i>Frutta e noci trasformate</i>	<i>D1</i>
15400000-2	<i>Oli e grassi animali o vegetali</i>	<i>D1</i>
15500000-3	<i>Prodotti lattiero-caseari</i>	<i>D1</i>

<b>ELENCO CPV E TABELLE DI PERTINENZA</b>		
<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TABELLA</b>
15600000-4	<i>Prodotti della macinazione, amido e prodotti amilacei</i>	<i>D1</i>
15700000-5	<i>Mangimi per bestiame</i>	<i>D1</i>
15800000-6	<i>Prodotti alimentari vari</i>	<i>D1</i>
15900000-7	<i>Bevande, tabacco e prodotti affini</i>	<i>D1</i>
16100000-6	<i>Macchinari agricoli e silvicoli per la lavorazione e coltivazione del suolo</i>	<i>D1</i>
16300000-8	<i>Macchinari per la raccolta delle messi</i>	<i>D1</i>
16400000-9	<i>Macchinari a spruzzo per orticoltura o agricoltura</i>	<i>D1</i>
16500000-0	<i>Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o scaricanti per uso agricolo</i>	<i>D1</i>
16600000-1	<i>Macchinari specialistici per l'agricoltura o la silvicoltura</i>	<i>D1</i>
16700000-2	<i>Trattori</i>	<i>D1</i>
16800000-3	<i>Parti di macchinari per l'agricoltura e la silvicoltura</i>	<i>D1</i>
18100000-0	<i>Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori</i>	<i>D1</i>
18200000-1	<i>Indumenti esterni</i>	<i>D1</i>
18300000-2	<i>Indumenti</i>	<i>D1</i>
18400000-3	<i>Indumenti speciali ed accessori</i>	<i>D1</i>
18500000-4	<i>Gioielli, orologi e articoli affini</i>	<i>D1</i>
18600000-5	<i>Pellicce e articoli di pelliccia</i>	<i>D1</i>
18800000-7	<i>Calzature</i>	<i>D1</i>
18900000-8	<i>Bagagli, selleria, sacchi e borse</i>	<i>D1</i>
19100000-7	<i>Cuoio</i>	<i>D1</i>
19200000-8	<i>Tessuti e articoli connessi</i>	<i>D1</i>
19400000-0	<i>Filati e filo tessile</i>	<i>D1</i>
19500000-1	<i>Materiali di gomma e plastica</i>	<i>D1</i>

<b>ELENCO CPV E TABELLE DI PERTINENZA</b>		
<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TABELLA</b>
19600000-2	Cascami di pelle, tessuti, di gomma e di plastica	D1
19700000-3	Gomma e fibre sintetiche	Si vedano CPV di maggior dettaglio
19710000-6	Gomma sintetica	D1
19720000-9	Fibre sintetiche	D1
19730000-2	Fibre artificiali	D1
22100000-1	Libri, opuscoli e pieghevoli	D2
22200000-2	Quotidiani, riviste specializzate, periodici e settimanali	D1
22300000-3	Cartoline postali, biglietti di auguri ed altri stampati	D1
22400000-4	Francobolli, moduli di assegni, banconote, azioni, pubblicità professionale, cataloghi e manuali	D1
22500000-5	Cliché, cilindri o altro materiale per la stampa	D1
22600000-6	Inchiostri	D1
22800000-8	Registri o libri contabili, classificatori, moduli ed altri articoli di cancelleria stampati in carta o cartone	D1
22900000-9	Stampati di vario tipo	D1
24100000-5	Gas	D1
24200000-6	Coloranti e pigmenti	D1
24300000-7	Sostanze chimiche di base organiche e inorganiche	Si vedano CPV di maggior dettaglio
24310000-0	Sostanze chimiche di base inorganiche	D1
24320000-3	Prodotti chimici di base organici	D1
24400000-8	Fertilizzanti e composti azotati	D1
24500000-9	Materie plastiche in forme primarie	D1
24600000-0	Esplosivi	D1
24900000-3	Prodotti chimici fini e vari	Si vedano CPV di maggior dettaglio

<b>ELENCO CPV E TABELLE DI PERTINENZA</b>		
<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TABELLA</b>
24910000-6	Colle	D1
24920000-9	Oli essenziali	D1
30100000-0	Macchine per ufficio, attrezzature e forniture, esclusi i computer, le stampanti e i mobili	D1
30120000-6	Fotocopiatrici e stampanti offset	D1
30125000-1	"Parti e accessori per fotocopiatrici [NB: include cartucce e toner]"	D1
30190000-7	Macchinari, attrezzature e forniture varie	D1
30197000-6	Attrezzatura minuta per uffici	D1
30197630-1	Carta da stampa	D2
30199000-0	Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta	D1
30200000-1	Apparecchiature informatiche e forniture	D1
31100000-7	Motori, generatori e trasformatori elettrici	D1
31200000-8	Apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'energia elettrica	D1
31300000-9	Fili e cavi isolati	D1
31400000-0	Accumulatori, pile e batterie primarie	D1
31500000-1	Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche	D1
31600000-2	Attrezzature e apparecchiature elettriche	D1
31700000-3	Materiale elettronico, elettromeccanico ed elettrotecnico	D1
32200000-5	Apparecchi trasmettenti per radiotelefonìa, radiotelegrafia, radiodiffusione e televisione	D1
32250000-0	Telefoni portatili	D1
32300000-6	Ricevitori radiofonici e televisivi e apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono o dell'immagine	D1
32320000-2	Apparecchiature audiovisive e televisive	D1
32323000-3	Schermi video	D1

<b>ELENCO CPV E TABELLE DI PERTINENZA</b>		
<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TABELLA</b>
32323500-8	Sistema di videosorveglianza	D2
32324000-0	Televisori	D1
32330000-5	Apparecchi per registrazione e riproduzione di suoni e immagini	D1
32333200-8	Videocamere	D1
32340000-8	Microfoni e altoparlanti	D1
32350000-1	Parti di apparecchiature audio e video	D1
32400000-7	Network	D1
32500000-8	Materiali per telecomunicazioni	D1
32521000-1	Cavi per telecomunicazioni	D1
32552100-8	Apparecchi telefonici	D1
32561000-3	Connessioni a fibre ottiche	D1
32562000-0	Cavi a fibre ottiche	D1
32572000-3	Cavi per comunicazioni	D1
33100000-1	Apparecchiature mediche	Si vedano CPV di maggior dettaglio
33110000-4	Immaginografia ad uso medico, dentistico e veterinario	D1
33120000-7	Sistemi di registrazione e dispositivi di esplorazione	D1
33130000-0	Strumenti e dispositivi odontoiatrici e di sottospecialità	D1
33140000-3	Materiali medici	D1
33150000-6	Dispositivi per radioterapia, meccanoterapia, elettroterapia e terapia fisica	D1
33160000-9	Tecnica operatoria	D1
33170000-2	Anestesia e rianimazione	D1
33180000-5	Sostegno funzionale	D1

<b>ELENCO CPV E TABELLE DI PERTINENZA</b>		
<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TABELLA</b>
33190000-8	<i>Dispositivi e prodotti medici vari</i>	<i>D1</i>
33700000-7	<i>Prodotti per la cura personale</i>	<i>D1</i>
33710000-0	<i>Profumi, articoli di toletta e preservativi</i>	<i>D1</i>
33720000-3	<i>Rasoi e set per manicure o pedicure</i>	<i>D1</i>
33730000-6	<i>Prodotti per la cura degli occhi e lenti correttici</i>	<i>D1</i>
33740000-9	<i>Prodotti per la cura delle mani e delle unghie</i>	<i>D1</i>
33750000-2	<i>Prodotti per la cura dei neonati</i>	<i>D1</i>
33751000-9	<i>Pannolini monouso</i>	<i>D1</i>
33760000-5	<i>Carta igienica, fazzoletti, asciugamani e tovaglioli</i>	<i>D1</i>
33770000-8	<i>Salviette igieniche di carta</i>	<i>D1</i>
33790000-4	<i>Articoli di vetro per laboratorio, uso igienico o farmaceutico</i>	<i>D1</i>
33900000-9	<i>Attrezzature e forniture per autopsie e obitorio</i>	<i>D1</i>
34100000-8	<i>Veicoli a motore</i>	<i>D1</i>
34200000-9	<i>Carrozzerie; rimorchi o semirimorchi</i>	<i>D1</i>
34300000-0	<i>Parti ed accessori di autoveicoli e motori dei veicoli</i>	<i>D1</i>
34400000-1	<i>Motocicli, biciclette e sidecar</i>	<i>Si vedano CPV di maggior dettaglio</i>
34410000-4	<i>Motocicli</i>	<i>D1</i>
34420000-7	<i>Motoscooter e cicli con motori ausiliari</i>	<i>D1</i>
34430000-0	<i>Biciclette</i>	<i>D1</i>
34500000-2	<i>Navi e imbarcazioni</i>	<i>D1</i>
34900000-6	<i>Varie attrezzature di trasporto e parti di ricambio</i>	<i>Si vedano CPV di maggior dettaglio</i>

<b>ELENCO CPV E TABELLE DI PERTINENZA</b>		
<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TABELLA</b>
34920000-2	Attrezzature stradali	D2
34930000-5	Attrezzature marittime	D2
34940000-8	Attrezzature ferroviarie	D2
34950000-1	Strutture portanti	D2
34960000-4	Apparecchiature aeroportuali	D2
34970000-7	Attrezzature di monitoraggio del traffico	D2
34980000-0	Biglietti di trasporto	D1
34990000-3	Attrezzature di controllo, di sicurezza, di segnalazione e di illuminazione	D2
34992000-7	Cartelli stradali e cartelli stradali luminosi	D2
34993000-4	Illuminazione stradale	D1
35100000-5	Apparecchiature di emergenza e di sicurezza	Si vedano CPV di maggior dettaglio
35110000-8	Attrezzature antincendio, di salvataggio e di sicurezza	Si vedano CPV di maggior dettaglio
35111000-5	Attrezzature di lotta antincendio	D1
35112000-2	Attrezzature di salvataggio e di emergenza	D1
35113000-9	Attrezzature per la sicurezza	D1
35120000-1	Sistemi e dispositivi di sorveglianza e di sicurezza	D1
35800000-2	Attrezzature individuali e di supporto	D1
37300000-1	Strumenti musicali e loro parti	D1
37400000-2	Articoli ed attrezzature sportive	D1
37500000-3	Giochi e giocattoli, attrazioni da fiera	D1
37800000-6	Articoli per lavori di artigianato e artistici	D1
38100000-6	Strumenti per la navigazione e la meteorologia	D1
38200000-7	Strumenti geologici e geofisici	D1

<b>ELENCO CPV E TABELLE DI PERTINENZA</b>		
<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TABELLA</b>
38300000-8	Strumenti di misurazione	D1
38400000-9	Strumenti per il controllo di caratteristiche fisiche	D1
38500000-0	Apparecchi di prova e controllo	D1
38600000-1	Strumenti ottici	D1
38700000-2	Registratori di presenza e simili; parchimetri	D1
38800000-3	Attrezzature di controllo dei processi industriali e attrezzature di controllo a distanza	D1
38900000-4	Strumenti vari di valutazione o prova	D1
39100000-3	Mobili	D1
39200000-4	Arredamento	D1
39300000-5	Attrezzature varie	D2
39500000-7	Articoli tessili	D2
39700000-9	Apparecchi domestici	D2
39800000-0	Prodotti per pulire e lucidare	D2
41100000-0	Acqua naturale	D2
42100000-0	Macchinari per la produzione e l'uso di energia meccanica	D1
42200000-8	Macchine per il trattamento di alimenti, bevande e tabacco e relative parti	D1
42300000-9	Fornaci, inceneritori e forni industriali o da laboratorio	D1
42400000-0	Apparecchiature di sollevamento e movimentazione e loro parti	D1
42500000-1	Apparecchiature di raffreddamento e ventilazione	D1
42600000-2	Macchine utensili	D1
42700000-3	Macchinari per l'industria tessile, dell'abbigliamento e della concia	D1
42800000-4	Macchinari per la fabbricazione della carta e del cartone	D1

<b>ELENCO CPV E TABELLE DI PERTINENZA</b>		
<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TABELLA</b>
42900000-5	Macchinari vari per usi generali e specifici	D2
43100000-4	Macchine per l'industria mineraria	D1
43200000-5	Macchinari per movimento terra ed escavazione e relative parti	D1
43300000-6	Macchinari e attrezzature per costruzione	D1
43400000-7	Macchinari per la preparazione dei minerali e la modellazione di forme per fonderia	D1
43500000-8	Veicoli cingolati	D1
43600000-9	Parti di macchine per miniere, cave e cantieri	D1
43700000-0	Macchinari per la metallurgia e loro parti	D1
43800000-1	Impianti per officine	D1
44100000-1	Materiali per costruzione e articoli connessi	Si vedano CPV di maggior dettaglio
44110000-4	Materiali per costruzione	Si vedano CPV di maggior dettaglio
44111000-1	Materiali da costruzione	D2
44112000-8	Strutture varie di costruzioni	D2
44113000-5	Materiali per costruzione stradale	D2
44114000-2	Calcestruzzo	D2
44115000-9	Impianti per edifici	D2
44130000-0	Condotte fognarie	D1
44140000-3	Prodotti connessi ai materiali da costruzione	D1
44160000-9	Condutture, tubi, tubazioni, alloggiamenti, tubaggi e articoli connessi	D1
44170000-2	Piastre, fogli, strisce e lamine connessi a materiali da costruzione	D1
44190000-8	Materiali da costruzione vari	D2
44200000-2	Prodotti strutturali	Si vedano CPV di maggior dettaglio
44210000-5	Strutture e parti di strutture	Si vedano CPV di maggior dettaglio
44211000-2	Edifici prefabbricati	D2

<b>ELENCO CPV E TABELLE DI PERTINENZA</b>		
<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TABELLA</b>
44212000-9	<i>Prodotti strutturali e parti tranne edifici prefabbricati</i>	D2
44220000-8	<i>Falegnameria per costruzioni</i>	D1
44230000-1	<i>Carpenteria per costruzioni</i>	D1
44300000-3	<i>Cavi, fili metallici e prodotti affini</i>	D1
44400000-4	<i>Prodotti fabbricati vari e articoli affini</i>	<i>Si vedano CPV di maggior dettaglio</i>
44410000-7	<i>Articoli per il bagno e la cucina</i>	D1
44420000-0	<i>Prodotti utilizzati nella costruzione</i>	D1
44430000-3	<i>Protezioni blindate</i>	D2
44440000-6	<i>Cuscinetti</i>	D1
44460000-2	<i>Puntelli e travi per miniera</i>	D2
44470000-5	<i>Prodotti in ghisa</i>	D2
44480000-8	<i>Attrezzature varie di protezione antincendio</i>	D2
44500000-5	<i>Utensili, serrature, chiavi, cerniere, chiusure, catene e molle</i>	<i>Si vedano CPV di maggior dettaglio</i>
44510000-8	<i>Utensili</i>	D1
44520000-1	<i>Serrature, chiavi e cerniere</i>	D1
44530000-4	<i>Elementi di fissaggio</i>	D1
44540000-7	<i>Catene</i>	D1
44550000-0	<i>Molle</i>	D1
44600000-6	<i>Cisterne, serbatoi e contenitori radiatori e caldaie per riscaldamento centrale</i>	D1
44800000-8	<i>Pitture, vernici e mastici</i>	D1
44900000-9	<i>Pietra da costruzione, pietra calcare, gesso e ardesia</i>	D1

<b>ELENCO CPV E TABELLE DI PERTINENZA</b>		
<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TABELLA</b>
45500000-2	"Noleggio di macchinari e attrezzature per lavori edili e di genio civile con operatore.	D2
48100000-9	Pacchetti software specifici per l'industria	D2
48200000-0	Pacchetti software per reti, Internet e intranet	D2
48300000-1	Pacchetti software per creazione di documenti, disegno, trattamento delle immagini, pianificazione e produttività	D2
48400000-2	Pacchetti software per transazioni commerciali e personali	D2
48500000-3	Pacchetti software di comunicazione e multimedia	D2
48600000-4	Pacchetti software operativi e base dati	D2
48700000-5	Utilities per pacchetti software	D2
48800000-6	Sistemi e server di informazione	D2
48820000-2	Server	D1
48900000-7	Pacchetti software e sistemi informatici vari	D2
50100000-6	Servizi di riparazione, manutenzione e affini di veicoli e attrezzature connesse	D1
50200000-7	Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi a trasporti aerei, ferroviari, strade e servizi marittimi	Si vedano CPV di maggior dettaglio
50210000-0	Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi ai trasporti aerei e altre attrezzature	D1
50220000-3	Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle ferrovie ed altre attrezzature	D1
50230000-6	Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle strade ed altre attrezzature	Si vedano CPV di maggior dettaglio
50232000-0	Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e semafori	D3
50240000-9	Riparazione, manutenzione e servizi affini relativi alle navi ed altre attrezzature	D2
50300000-8	Servizi di riparazione, manutenzione e servizi affini connessi a personal computer, attrezzature d'ufficio, apparecchiature per telecomunicazione e impianti audiovisivi	Si vedano CPV di maggior dettaglio
50310000-1	Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio	D3

<b>ELENCO CPV E TABELLE DI PERTINENZA</b>		
<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TABELLA</b>
50312000-5	Manutenzione e riparazione di attrezzatura informatica	D3
50320000-4	Servizi di riparazione e manutenzione di computer personali	D3
50330000-7	Servizi di manutenzione di attrezzature per telecomunicazioni	D3
50331000-4	Servizi di riparazione e manutenzione di linee per telecomunicazioni	D3
50332000-1	Servizi di manutenzione di infrastrutture per telecomunicazioni	D3
50333000-8	Servizi di manutenzione di attrezzature per radiocomunicazioni	D3
50334000-5	Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature telefoniche e telegrafiche	D3
50334140-8	Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchi telefonici	D3
50340000-0	Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature audiovisive ed ottiche	D3
50400000-9	Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature mediche e di precisione	D1
50413200-5	Servizi di riparazione e manutenzione di impianti antincendio	D1
50500000-0	Servizi di riparazione e manutenzione di pompe, valvole, rubinetti, contenitori metallici e macchinari	D1
50610000-4	Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature di sicurezza	D1
50700000-2	Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici	Si vedano CPV di maggior dettaglio
50710000-5	Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici e meccanici di edifici	Si vedano CPV di maggior dettaglio
50711000-2	Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici di edifici	D2
50712000-9	Servizi di riparazione e manutenzione di impianti meccanici di edifici	D2
50720000-8	Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali	D2
50730000-1	Servizi di riparazione e manutenzione di gruppi di raffreddamento	D2
50740000-4	Servizi di riparazione e manutenzione di scale mobili	D3
50750000-7	Servizi di manutenzione di ascensori	D3

<b>ELENCO CPV E TABELLE DI PERTINENZA</b>		
<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TABELLA</b>
50760000-0	Riparazione e manutenzione di gabinetti pubblici	D1
50800000-3	Servizi di riparazione e manutenzione vari	Si vedano CPV di maggior dettaglio
50820000-9	Servizi di riparazione di articoli in cuoio	D2
50830000-2	Servizi di riparazione di indumenti e tessuti	D2
50850000-8	Servizi di riparazione e manutenzione di mobili	D3
50860000-1	Servizi di riparazione e manutenzione di strumenti musicali	D3
51100000-3	Servizi di installazione di attrezzature elettriche e meccaniche	D1
51200000-4	Servizi di installazione di attrezzature di misurazione, controllo, collaudo e navigazione	D1
51300000-5	Servizi di installazione di apparecchiature di comunicazione	D1
51400000-6	Servizi di installazione di attrezzature medico-chirurgiche	D1
51500000-7	Servizi di installazione di macchinari e attrezzature	D1
51600000-8	Servizi di installazione di computer e apparecchiature per ufficio	D1
51700000-9	Servizi di installazione di attrezzature antincendio	D1
51800000-0	Servizi di installazione di contenitori in metallo	D1
51900000-1	Servizi di installazione di sistemi di guida e controllo	D1
55100000-1	Servizi alberghieri	D1
55200000-2	Campeggi ed altre sistemazioni non alberghiere	D1
55300000-3	Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti	D3
55400000-4	Servizi di miscita di bevande	D1
55500000-5	Servizi di mensa e servizi di catering	D3
55900000-9	Servizi di vendita al dettaglio	D3
60100000-9	Servizi di trasporto terrestre	D2

<b>ELENCO CPV E TABELLE DI PERTINENZA</b>		
<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TABELLA</b>
60120000-5	Servizi di taxi	D1
60180000-3	"Noleggio di veicoli per trasporto merci con autista.	D2
60200000-0	Servizi di trasporto ferroviario	D1
60300000-1	Servizi di trasporto mediante condutture	D1
60400000-2	Servizi di trasporto aereo	D2
60440000-4	Servizi aerei e affini	D1
60600000-4	Trasporti e servizi affini per via d'acqua	D2
63100000-0	Servizi di movimentazione, magazzinaggio e servizi affini	Si vedano CPV di maggior dettaglio
63110000-3	Servizi di movimentazione e magazzinaggio	D1
63120000-6	Servizi di magazzinaggio e deposito merci	D1
63500000-4	Servizi di agenzie di viaggio, operatori turistici e servizi di assistenza turistica	Si vedano CPV di maggior dettaglio
63510000-7	Servizi di agenzie di viaggi e servizi affini	D1
63520000-0	Servizi di agenzie di trasporto	D1
63700000-6	Servizi di supporto al trasporto terrestre, per via d'acqua e aereo	D1
64100000-7	Servizi di poste e corriere	D1
64200000-8	Servizi di telecomunicazione	Si vedano CPV di maggior dettaglio
64210000-1	Servizi telefonici e di trasmissione dati	D2
64220000-4	Servizi di telecomunicazione, esclusi i servizi telefonici e i servizi di trasmissione dati	D1
65100000-4	Erogazione di acqua e servizi connessi	D1
65200000-5	Erogazione di gas e servizi connessi	D1
65300000-6	Erogazione di energia elettrica e servizi connessi	D1
65500000-8	Servizi di lettura contatori	D2

<b>ELENCO CPV E TABELLE DI PERTINENZA</b>		
<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TABELLA</b>
71200000-0	<i>Servizi architettonici e servizi affini</i>	D1
71300000-1	<i>Servizi di ingegneria</i>	D2
71317000-3	<i>Servizi di consulenza per la protezione e il controllo di rischi</i>	D1
71317200-5	<i>Servizi sanitari e di sicurezza</i>	D1
71400000-2	<i>Servizi di urbanistica e architettura paesaggistica</i>	D1
71500000-3	<i>Servizi connessi alla costruzione</i>	D1
71600000-4	<i>Servizi di prova tecnica, analisi e consulenza</i>	D2
71700000-5	<i>Servizi di monitoraggio e controllo</i>	D1
71800000-6	<i>Servizi di consulenza per la fornitura di acqua e lo smaltimento dei rifiuti</i>	D1
71900000-7	<i>Servizi di laboratorio</i>	D1
72100000-6	<i>Servizi di consulenza per attrezzature informatiche</i>	D1
72200000-7	<i>Programmazione di software e servizi di consulenza</i>	D1
72300000-8	<i>Servizi di elaborazione dati</i>	D1
72400000-4	<i>Servizi di Internet</i>	<i>Si vedano CPV di maggior dettaglio</i>
72410000-7	<i>Servizi di provider</i>	<i>Si vedano CPV di maggior dettaglio</i>
72411000-4	<i>Fornitori di servizi Internet (ISP)</i>	D1
72412000-1	<i>Fornitori di servizi di posta elettronica</i>	D1
72413000-8	<i>Servizi di progettazione di siti per il World wide web (WWW)</i>	D1
72414000-5	<i>Fornitori di motori di ricerca per il web</i>	D1
72415000-2	<i>Servizi di host per operazioni connesse a siti del World wide web (WWW)</i>	D1
72416000-9	<i>Fornitori di servizi di applicazioni</i>	D1
72417000-6	<i>Nomi di dominio di Internet</i>	D1
72420000-0	<i>Servizi di programmazione di Internet</i>	D1

<b>ELENCO CPV E TABELLE DI PERTINENZA</b>		
<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TABELLA</b>
72500000-0	<i>Servizi informatici</i>	D2
72600000-6	<i>Servizi di consulenza e assistenza informatica</i>	D1
72700000-7	<i>Servizi per rete informatica</i>	D1
72800000-8	<i>Servizi di audit e collaudo informatico</i>	D1
72900000-9	<i>Servizi di back-up informatico e di conversione informatica di cataloghi</i>	D1
75100000-7	<i>Servizi di pubblica amministrazione</i>	D2
75200000-8	<i>Servizi forniti all'intera collettività</i>	D2
77100000-1	<i>Servizi agricoli</i>	D3
77200000-2	<i>Servizi forestali</i>	D3
77300000-3	<i>Servizi di orticoltura</i>	D3
77400000-4	<i>Servizi zoologici</i>	D3
77500000-5	<i>Servizi zootecnici</i>	D3
77600000-6	<i>Servizi di caccia</i>	D3
77700000-7	<i>Servizi connessi alla pesca</i>	D3
77800000-8	<i>Servizi connessi all'acquacoltura</i>	D3
77900000-9	<i>Servizi connessi all'apicoltura</i>	D3
79100000-5	<i>Servizi giuridici</i>	D1
79200000-6	<i>Servizi di contabilità, revisione dei conti e servizi fiscali</i>	D1
79223000-3	<i>Servizi di agenti di dogana</i>	D1
79300000-7	<i>Ricerca di mercato ed economica, indagini e statistiche</i>	<i>Si vedano CPV di maggior dettaglio</i>
79310000-0	<i>Servizi di ricerche di mercato</i>	D3
79311210-2	<i>Servizi di indagini telefoniche</i>	D3

<b>ELENCO CPV E TABELLE DI PERTINENZA</b>		
<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TABELLA</b>
79400000-8	<i>Servizi di consulenza commerciale e di gestione e servizi connessi</i>	D2
79500000-9	<i>Servizi di ufficio</i>	D1
79511000-9	<i>Servizi di operatore telefonico</i>	D1
79512000-6	<i>Centro di raccolta delle chiamate</i>	D1
79530000-8	<i>Servizi di traduzione</i>	D1
79540000-1	<i>Servizi di interpretariato</i>	D1
79600000-0	<i>Servizi di assunzione</i>	D1
79700000-1	<i>Servizi di investigazione e sicurezza</i>	D2
79800000-2	<i>Servizi di stampa e affini</i>	D1
79900000-3	<i>Servizi commerciali vari ed altri servizi</i>	<i>Si vedano CPV di maggior dettaglio</i>
79920000-9	<i>Servizi di imballaggio e servizi affini</i>	D3
79930000-2	<i>Servizi di design specializzato</i>	D1
79940000-5	<i>Servizi di organismi di riscossione</i>	D2
79950000-8	<i>Servizi di organizzazione di mostre, fiere e congressi</i>	D2
79960000-1	<i>Servizi fotografici e servizi ausiliari</i>	D1
79970000-4	<i>Servizi di editoria</i>	D2
79990000-0	<i>Servizi aziendali vari</i>	<i>Si vedano CPV di maggior dettaglio</i>
79991000-7	<i>Servizi di gestione delle scorte</i>	D2
79992000-4	<i>Servizi di accoglienza</i>	D2
79993000-1	<i>Servizi di amministrazione di edifici e gestione impianti</i>	D2
79994000-8	<i>Servizi di amministrazione contratti</i>	D1
79995000-5	<i>Servizi di amministrazione di biblioteche</i>	D1

<b>ELENCO CPV E TABELLE DI PERTINENZA</b>		
<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TABELLA</b>
79996000-2	Servizi di organizzazione commerciale	D2
79997000-9	Servizi di viaggi commerciali	D2
79998000-6	Servizi di assistenza professionale	D1
79999000-3	Servizi di scansione e fatturazione	D1
80500000-9	Servizi di formazione	D1
85100000-0	Servizi sanitari	Si vedano CPV di maggior dettaglio
85110000-3	Servizi ospedalieri e affini	D1
85110000	Servizio di sterilizzazione di strumentario chirurgico [NB: la descrizione del servizio non corrisponde esattamente alla descrizione del CPV]	D3
85200000-1	Servizi veterinari	D1
85300000-2	Servizi di assistenza sociale e servizi affini	Si vedano CPV di maggior dettaglio
85310000-5	Servizi di assistenza sociale	Si vedano CPV di maggior dettaglio
85311000-2	Servizi di assistenza sociale con alloggio	D2
85312000-9	Servizi di assistenza sociale senza alloggio	D2
85320000-8	Servizi sociali	Si vedano CPV di maggior dettaglio
85321000-5	Servizi sociali amministrativi	D2
85322000-2	Programma di azione municipale	D2
85323000-9	Servizi sanitari municipali	D2
90400000-1	Servizi fognari	D2
90500000-2	Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici	Si vedano CPV di maggior dettaglio
90510000-5	Trattamento e smaltimento dei rifiuti	Si vedano CPV di maggior dettaglio
90511000-2	Servizi di raccolta di rifiuti	D3
90512000-9	Servizi di trasporto di rifiuti	D3

<b>ELENCO CPV E TABELLE DI PERTINENZA</b>		
<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TABELLA</b>
90513000-6	<i>Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi</i>	D3
90514000-3	<i>Servizi di riciclo dei rifiuti</i>	D3
90520000-8	<i>Servizi per rifiuti radioattivi, tossici, medicali e pericolosi</i>	D3
90523300-2	<i>Servizi di sminamento</i>	D3
90530000-1	<i>Gestione di una discarica di rifiuti</i>	D3
90600000-3	<i>Servizi di pulizia e di igienizzazione di aree urbane o rurali, e servizi connessi</i>	<i>Si vedano CPV di maggior dettaglio</i>
90610000-6	<i>Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade</i>	D3
90620000-9	<i>Servizi di sgombero neve</i>	D3
90630000-2	<i>Servizi di lotta contro il gelo</i>	D3
90640000-5	<i>Servizi di pulizia a svuotamento di canali</i>	D3
90670000-4	<i>Servizi di disinfezione e disinfestazione di aree urbane o rurali</i>	D3
90680000-7	<i>Servizi di pulizia di spiagge</i>	D3
90690000-0	<i>Servizi di rimozione di graffiti</i>	D1
90700000-4	<i>Servizi ambientali</i>	D1
90900000-6	<i>Servizi di pulizia e disinfestazione</i>	D2
92300000-4	<i>Servizi di intrattenimento</i>	D1
92400000-5	<i>Servizi di agenzie di stampa</i>	D1
92500000-6	<i>Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali</i>	D1
92600000-7	<i>Servizi sportivi</i>	D1
92700000-8	<i>Servizi di cybercafé</i>	D3
98110000-7	<i>Servizi prestati da organizzazioni commerciali, professionali e specializzate</i>	D1

<b>ELENCO CPV E TABELLE DI PERTINENZA</b>		
<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TABELLA</b>
98200000-5	Servizi di consulenza in materia di pari opportunità	D1
98300000-6	Servizi vari	Si vedano CPV di maggior dettaglio
98310000-9	Servizi di lavanderia e di lavaggio a secco	D1
98310000	Servizi di lavanolo o simili (lavanderia industriale) [NB: la descrizione del servizio non corrisponde esattamente alla descrizione del CPV]	D3
98320000-2	Servizi di parrucchiere e trattamenti estetici	D1
98330000-5	Servizi per il benessere fisico	D1
98340000-8	Servizi di alloggio e d'ufficio	Si vedano CPV di maggior dettaglio
98341000-5	Servizi di alloggio	Si vedano CPV di maggior dettaglio
98341100-6	Servizi di gestione alloggi	D3
98341110-9	Servizi di economia domestica	D3
98341120-2	Servizi di portineria	D3
98341130-5	Servizi di custodia di edifici	D3
98341140-8	Servizi di vigilanza di edifici	D3
98342000-2	Servizi connessi all'ambiente di lavoro	D3
98350000-1	Servizi connessi alle infrastrutture collettive	Si vedano CPV di maggior dettaglio
98351000-8	Servizi di gestione di parcheggi	D1
98360000-4	Servizi marini	D1
98370000-7	Servizi funerari e servizi affini	D1
98380000-0	Servizi di canile	D3
98390000-3	Altri servizi	Si vedano CPV di maggior dettaglio
98392000-7	Servizi di trasloco	D3
98393000-4	Servizi di sartoria	D2
98394000-1	Servizi di tappezzeria	D1

<b>ELENCO CPV E TABELLE DI PERTINENZA</b>		
<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TABELLA</b>
98395000-8	Servizi di fabbro	D1

11. La Tabella D.1. reca l'elenco dei 284 CPV (common procurement vocabulary) e le relative associazioni univoche per l'individuazione degli indici Istat di cui all'articolo 60, comma 3, lettera b).

<b>Tabella D1</b>			
<b>ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE UNIVOCA AD UN INDICE ISTAT</b>			
<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TIPO INDICE (*) (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>
03100000-2	Prodotti dell'agricoltura e dell'orticoltura	PC	[0117] Vegetali
03211000-3	Cereali	PC	[0111] Pane e cereali
03212000-0	Patate e ortaggi secchi	PC	[0117] Vegetali
03221000-6	Ortaggi	PC	[0117] Vegetali
03222000-3	Frutta e frutta con guscio	PC	[0116] Frutta
03310000-5	Pesce, crostacei e prodotti acquatici	PC	[0113] Pesci e prodotti ittici
03320000-8	Bovini, bestiame e animali piccoli	PC	[0112] Carni
03330000-3	Prodotti di animali di allevamento	PC	[011410] Latte intero
09110000-3	Combustibili solidi	PC	[0454] Combustibili solidi
09120000-6	Combustibili gassosi	PC	[0452] Gas
09131000-6	Cherosene avio	PC	[0722] Carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto privati
09132000-3	Benzina	PC	[07222] Benzina
09133000-0	Gas di petrolio liquefatto (GPL)	PC	[07223] Altri carburanti per mezzi di trasporto privati
09134000-7	Gasoli	PC	[07221] Gasolio per mezzi di trasporto
09135000-4	Oli combustibili	PC	[07221] Gasolio per mezzi di trasporto
09200000-1	Prodotti derivati da petrolio, carbone e oli	PC	[07224] Lubrificanti
09310000-5	Elettricità	PC	[0451] Energia elettrica
09320000-8	Vapore, acqua calda e prodotti affini	PPI	[353] Fornitura di vapore e aria condizionata

**Tabella D1****ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE UNIVOCA AD UN INDICE ISTAT**

<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TIPO INDICE (* (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>
09330000-1	Energia solare	PPI	[2711] Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
14200000-3	Sabbia e argilla	PPI	[081] Estrazione di pietra, sabbia e argilla
14300000-4	Prodotti inorganici chimici e fertilizzanti minerali	PPI	[201] Fabbricazione di prodotti chimici di base, di fertilizzanti e composti azotati, di materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie
14400000-5	Sale e cloruro di sodio puro	PPI	[089] Estrazione di minerali da cave e miniere nca
14500000-6	Prodotti affini delle miniere e delle cave	PPI	[089] Estrazione di minerali da cave e miniere nca
14600000-7	Minerali metalliferi e leghe	PPI	[07] Estrazione di minerali metalliferi
14700000-8	Metalli di base	PPI	[07] Estrazione di minerali metalliferi
14800000-9	Prodotti vari di minerali non metallici	PPI	[08] Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere
15100000-9	Prodotti di origine animale, carne e prodotti a base di carne	PC	[0112] Carni
15200000-0	Pesci preparati e conserve di pesce	PC	[0113] Pesci e prodotti ittici
15310000-4	Patate e prodotti a base di patate	PC	[01174] Patate
15320000-7	Succhi di frutta e di verdura	PC	[01223] Succhi di frutta e verdura
15331000-7	Verdura trasformata	PC	[0117] Vegetali
15332000-4	Frutta e noci trasformate	PC	[0116] Frutta
15400000-2	Oli e grassi animali o vegetali	PC	[0115] Oli e grassi
15500000-3	Prodotti lattiero-caseari	PC	[0114] Latte, formaggi e uova
15600000-4	Prodotti della macinazione, amido e prodotti amilacei	PC	[0111] Pane e cereali
15700000-5	Mangimi per bestiame	PPI	[109] Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali

**Tabella D1****ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE UNIVOCA AD UN INDICE ISTAT**

<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TIPO INDICE (* (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>
15800000-6	Prodotti alimentari vari	PC	[011] Prodotti Alimentari
15900000-7	Bevande, tabacco e prodotti affini	PC	[021] Bevande alcoliche
16100000-6	Macchinari agricoli e silvicoli per la lavorazione e coltivazione del suolo	PPI	[283] Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
16300000-8	Macchinari per la raccolta delle messi	PPI	[283] Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
16400000-9	Macchinari a spruzzo per orticoltura o agricoltura	PPI	[283] Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
16500000-0	Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o scaricanti per uso agricolo	PPI	[283] Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
16600000-1	Macchinari specialistici per l'agricoltura o la silvicoltura	PPI	[283] Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
16700000-2	Trattori	PPI	[283] Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
16800000-3	Parti di macchinari per l'agricoltura e la silvicoltura	PPI	[283] Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
18100000-0	Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori	PPI	[1412] Confezione di indumenti da lavoro
18200000-1	Indumenti esterni	PPI	[1413] Confezione di altro abbigliamento esterno
18300000-2	Indumenti	PPI	[14] Confezione di articoli di abbigliamento, confezione di articoli in pelle e pelliccia
18400000-3	Indumenti speciali ed accessori	PPI	[14] Confezione di articoli di abbigliamento, confezione di articoli in pelle e pelliccia
18500000-4	Gioielli, orologi e articoli affini	PC	[1231] Gioielleria ed orologeria
18600000-5	Pellicce e articoli di pelliccia	PPI	[142] Confezione di articoli in pelliccia

**Tabella D1****ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE UNIVOCA AD UN INDICE ISTAT**

<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TIPO INDICE (* **)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>
18800000-7	Calzature	PPI	[152] Fabbricazione di calzature
18900000-8	Bagagli, selleria, sacchi e borse	PPI	[1512] Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
19100000-7	Cuoio	PPI	[151] Preparazione e concia del cuoio, fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria, preparazione e tintura di pellicce
19200000-8	Tessuti e articoli connessi	PPI	[13] Industrie tessili
19400000-0	Filati e filo tessile	PPI	[13] Industrie tessili
19500000-1	Materiali di gomma e plastica	PPI	[22] Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
19600000-2	Cascami di pelle, tessuti, di gomma e di plastica	PPI	[13] Industrie tessili
19710000-6	Gomma sintetica	PPI	[2017] Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
19720000-9	Fibre sintetiche	PPI	[206] Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali
19730000-2	Fibre artificiali	PPI	[206] Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali
22200000-2	Quotidiani, riviste specializzate, periodici e settimanali	PC	[0952] Giornali e periodici
22300000-3	Cartoline postali, biglietti di auguri ed altri stampati	PPI	[1812] Altra stampa
22400000-4	Francobolli, moduli di assegni, banconote, azioni, pubblicità professionale, cataloghi e manuali	PPI	[1812] Altra stampa
22500000-5	Cliché, cilindri o altro materiale per la stampa	PPI	[1813] Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
22600000-6	Inchiostri	PPI	[203] Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici

**Tabella D1****ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE UNIVOCA AD UN INDICE ISTAT**

<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TIPO INDICE (* **)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>
22800000-8	Registri o libri contabili, classificatori, moduli ed altri articoli di cancelleria stampati in carta o cartone	PPI	[1812] Altra stampa
22900000-9	Stampati di vario tipo	PPI	[172] Fabbricazione di articoli di carta e cartone
24100000-5	Gas	PPI	[2011] Fabbricazione di gas industriali
24200000-6	Coloranti e pigmenti	PPI	[2012] Fabbricazione di coloranti e pigmenti
24310000-0	Sostanze chimiche di base inorganiche	PPI	[2013] Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
24320000-3	Prodotti chimici di base organici	PPI	[2014] Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici
24400000-8	Fertilizzanti e composti azotati	PPI	[2015] Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati
24500000-9	Materie plastiche in forme primarie	PPI	[2016] Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
24600000-0	Esplosivi	PPI	[2051] Fabbricazione di esplosivi
24910000-6	Colle	PPI	[2052] Fabbricazione di colle
24920000-9	Oli essenziali	PPI	[2053] Fabbricazione di oli essenziali
30100000-0	Macchine per ufficio, attrezzature e forniture, esclusi i computer, le stampanti e i mobili	PPI	[2823] Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)
30120000-6	Fotocopiatrici e stampanti offset	PPI	[262] Fabbricazione di computer e unità periferiche
30125000-1	"Parti e accessori per fotocopiatrici {NB: include cartucce e toner}"	PC	[095490] Altri articoli di cancelleria e materiale da disegno (inclusi cartucce e toner per stampanti)

**Tabella D1****ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE UNIVOCA AD UN INDICE ISTAT**

<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TIPO INDICE (* (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>
30190000-7	Macchinari, attrezzature e forniture varie	PC	[0954] Articoli di cartoleria e materiale da disegno
30197000-6	Attrezzatura minuta per uffici	PC	[0954] Articoli di cartoleria e materiale da disegno
30199000-0	Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta	PC	[09541] Articoli di cartoleria
30200000-1	Apparecchiature informatiche e forniture	PPI	[262] Fabbricazione di computer e unità periferiche
31100000-7	Motori, generatori e trasformatori elettrici	PPI	[2711] Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
31200000-8	Apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'energia elettrica	PPI	[2712] Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità
31300000-9	Fili e cavi isolati	PPI	[273] Fabbricazione di cablaggi e apparecchiature di cablaggio
31400000-0	Accumulatori, pile e batterie primarie	PPI	[272] Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici
31500000-1	Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche	PPI	[274] Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione
31600000-2	Attrezzature e apparecchiature elettriche	PPI	[279] Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche
31700000-3	Materiale elettronico, elettromeccanico ed elettrotecnico	PPI	[261] Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche
32200000-5	Apparecchi trasmettenti per radiotelefonìa, radiotelegrafia, radiodiffusione e televisione	PPI	[263] Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni
32250000-0	Telefoni portatili	PPI	[263] Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni

**Tabella D1****ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE UNIVOCA AD UN INDICE ISTAT**

<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TIPO INDICE (* (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>
32300000-6	Ricevitori radiofonici e televisivi e apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono o dell'immagine	PPI	[264] Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video
32320000-2	Apparecchiature audiovisive e televisive	PPI	[264] Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video
32323000-3	Schermi video	PPI	[264] Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video
32324000-0	Televisori	PPI	[264] Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video
32330000-5	Apparecchi per registrazione e riproduzione di suoni e immagini	PPI	[264] Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video
32333200-8	Videocamere	PPI	[264] Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video
32340000-8	Microfoni e altoparlanti	PPI	[264] Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video
32350000-1	Parti di apparecchiature audio e video	PPI	[264] Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video
32400000-7	Network	PPI	[263] Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni
32500000-8	Materiali per telecomunicazioni	PPI	[263] Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni
32521000-1	Cavi per telecomunicazioni	PPI	[273] Fabbricazione di cablaggi e apparecchiature di cablaggio
32552100-8	Apparecchi telefonici	PPI	[263] Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni

**Tabella D1****ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE UNIVOCA AD UN INDICE ISTAT**

<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TIPO INDICE (* (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>
32561000-3	Conessioni a fibre ottiche	PPI	[2731] Fabbricazione di cavi a fibra ottica
32562000-0	Cavi a fibre ottiche	PPI	[2731] Fabbricazione di cavi a fibra ottica
32572000-3	Cavi per comunicazioni	PPI	[273] Fabbricazione di cablaggi e apparecchiature di cablaggio
33110000-4	Immaginografia ad uso medico, dentistico e veterinario	PPI	[266] Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
33120000-7	Sistemi di registrazione e dispositivi di esplorazione	PPI	[266] Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
33130000-0	Strumenti e dispositivi odontoiatrici e di sottospecialità	PPI	[325] Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
33140000-3	Materiali medici	PPI	[325] Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
33150000-6	Dispositivi per radioterapia, meccanoterapia, elettroterapia e terapia fisica	PPI	[266] Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
33160000-9	Tecnica operatoria	PPI	[266] Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
33170000-2	Anestesia e rianimazione	PPI	[266] Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature

**Tabella D1****ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE UNIVOCA AD UN INDICE ISTAT**

<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TIPO INDICE (* **)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>
			elettromedicali ed elettroterapeutiche
33180000-5	Sostegno funzionale	PPI	[325] Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
33190000-8	Dispositivi e prodotti medici vari	PPI	[325] Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
33700000-7	Prodotti per la cura personale	PC	[121] Beni e servizi per la cura della persona
33710000-0	Profumi, articoli di toletta e preservativi	PC	[12132] Articoli per l'igiene personale e il benessere, prodotti naturali e prodotti di bellezza;
33720000-3	Rasoi e set per manicure o pedicure	PC	[12132] Articoli per l'igiene personale e il benessere, prodotti naturali e prodotti di bellezza;
33730000-6	Prodotti per la cura degli occhi e lenti correttivi	PC	[06131] Occhiali e lenti a contatto correttivi
33740000-9	Prodotti per la cura delle mani e delle unghie	PC	[12132] Articoli per l'igiene personale e il benessere, prodotti naturali e prodotti di bellezza;
33750000-2	Prodotti per la cura dei neonati	PC	[0612] Altri prodotti medicali
33751000-9	Pannolini monouso	PPI	[1722] Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa
33760000-5	Carta igienica, fazzoletti, asciugamani e tovaglioli	PPI	[1722] Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa
33770000-8	Salviette igieniche di carta	PPI	[1722] Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa

**Tabella D1****ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE UNIVOCA AD UN INDICE ISTAT**

<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TIPO INDICE (* (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>
33790000-4	Articoli di vetro per laboratorio, uso igienico o farmaceutico	PPI	[2319] Fabbricazione e lavorazione di altro vetro, incluso vetro per usi tecnici, lavorazione di vetro cavo
33900000-9	Attrezzature e forniture per autopsie e obitorio	PPI	[325] Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
34100000-8	Veicoli a motore	PPI	[291] Fabbricazione di autoveicoli
34200000-9	Carrozzerie; rimorchi o semirimorchi	PPI	[292] Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
34300000-0	Parti ed accessori di autoveicoli e motori dei veicoli	PPI	[293] Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori
34410000-4	Motocicli	PPI	[3091] Fabbricazione di motocicli (inclusi i motori)
34420000-7	Motoscooter e cicli con motori ausiliari	PPI	[3091] Fabbricazione di motocicli (inclusi i motori)
34430000-0	Biciclette	PPI	[3092] Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi
34500000-2	Navi e imbarcazioni	PPI	[301] Costruzione di navi e imbarcazioni
34980000-0	Biglietti di trasporto	PPI	[1723] Fabbricazione di prodotti cartotecnici
34993000-4	Illuminazione stradale	PPI	[274] Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione
35111000-5	Attrezzature di lotta antincendio	PPI	[2829] Fabbricazione di altre macchine di impiego generale nca
35112000-2	Attrezzature di salvataggio e di emergenza	PPI	[3299] Altre industrie manifatturiere nca
35113000-9	Attrezzature per la sicurezza	PPI	[3299] Altre industrie manifatturiere nca
35120000-1	Sistemi e dispositivi di sorveglianza e di sicurezza	PPI	[26] Fabbricazione di computer e prodotti di

**Tabella D1****ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE UNIVOCA AD UN INDICE ISTAT**

<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TIPO INDICE (* **)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>
			<i>elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi</i>
<i>35800000-2</i>	<i>Attrezzature individuali e di supporto</i>	<i>PPI</i>	<i>[1412] Confezione di indumenti da lavoro</i>
<i>37300000-1</i>	<i>Strumenti musicali e loro parti</i>	<i>PPI</i>	<i>[322] Fabbricazione di strumenti musicali</i>
<i>37400000-2</i>	<i>Articoli ed attrezzature sportive</i>	<i>PPI</i>	<i>[323] Fabbricazione di articoli sportivi</i>
<i>37500000-3</i>	<i>Giochi e giocattoli, attrazioni da fiera</i>	<i>PPI</i>	<i>[324] Fabbricazione di giochi e giocattoli</i>
<i>37800000-6</i>	<i>Articoli per lavori di artigianato e artistici</i>	<i>PC</i>	<i>[0954] Articoli di cartoleria e materiale da disegno</i>
<i>38100000-6</i>	<i>Strumenti per la navigazione e la meteorologia</i>	<i>PPI</i>	<i>[2651] Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici)</i>
<i>38200000-7</i>	<i>Strumenti geologici e geofisici</i>	<i>PPI</i>	<i>[2651] Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici)</i>
<i>38300000-8</i>	<i>Strumenti di misurazione</i>	<i>PPI</i>	<i>[2651] Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici)</i>
<i>38400000-9</i>	<i>Strumenti per il controllo di caratteristiche fisiche</i>	<i>PPI</i>	<i>[2651] Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici)</i>
<i>38500000-0</i>	<i>Apparecchi di prova e controllo</i>	<i>PPI</i>	<i>[2651] Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e</i>

**Tabella D1****ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE UNIVOCA AD UN INDICE ISTAT**

<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TIPO INDICE (* **)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>
			<i>navigazione (esclusi quelli ottici)</i>
38600000-1	<i>Strumenti ottici</i>	PPI	[267] <i>Fabbricazione di strumenti ottici e attrezzature fotografiche</i>
38700000-2	<i>Registratori di presenza e simili; parchimetri</i>	PPI	[26] <i>Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi</i>
38800000-3	<i>Attrezzature di controllo dei processi industriali e attrezzature di controllo a distanza</i>	PPI	[26] <i>Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi</i>
38900000-4	<i>Strumenti vari di valutazione o prova</i>	PPI	[2651] <i>Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici)</i>
39100000-3	<i>Mobili</i>	PPI	[31] <i>Fabbricazione di mobili</i>
39200000-4	<i>Arredamento</i>	PC	[054] <i>Cristalleria, stoviglie e utensili domestici</i>
42100000-0	<i>Macchinari per la produzione e l'uso di energia meccanica</i>	PPI	[281] <i>Fabbricazione di macchine di impiego generale</i>
42200000-8	<i>Macchine per il trattamento di alimenti, bevande e tabacco e relative parti</i>	PPI	[2893] <i>Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco</i>
42300000-9	<i>Fornaci, inceneritori e forni industriali o da laboratorio</i>	PPI	[2821] <i>Fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento</i>
42400000-0	<i>Apparecchiature di sollevamento e movimentazione e loro parti</i>	PPI	[2822] <i>Fabbricazione di macchine e apparecchi di</i>

**Tabella D1**

**ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE UNIVOCA AD UN INDICE ISTAT**

<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TIPO INDICE (* **)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>
			sollevamento e movimentazione
42500000-1	Apparecchiature di raffreddamento e ventilazione	PPI	[2825] Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione
42600000-2	Macchine utensili	PPI	[284] Fabbricazione di macchine per la formatura dei metalli e di altre macchine utensili
42700000-3	Macchinari per l'industria tessile, dell'abbigliamento e della concia	PPI	[2894] Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio (incluse parti e accessori)
42800000-4	Macchinari per la fabbricazione della carta e del cartone	PPI	[2895] Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
43100000-4	Macchine per l'industria mineraria	PPI	[2892] Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere
43200000-5	Macchinari per movimento terra ed escavazione e relative parti	PPI	[2822] Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
43300000-6	Macchinari e attrezzature per costruzione	PPI	[2892] Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere
43400000-7	Macchinari per la preparazione dei minerali e la modellazione di forme per fonderia	PPI	[289] Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali
43500000-8	Veicoli cingolati	PPI	[2892] Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere

**Tabella D1****ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE UNIVOCA AD UN INDICE ISTAT**

<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TIPO INDICE (* (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>
43600000-9	Parti di macchine per miniere, cave e cantieri	PPI	[2892] Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere
43700000-0	Macchinari per la metallurgia e loro parti	PPI	[289] Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali
43800000-1	Impianti per officine	PPI	[28] Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca
44130000-0	Condotte fognarie	PPI	[25] Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
44140000-3	Prodotti connessi ai materiali da costruzione	PPI	[25] Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
44160000-9	Condutture, tubi, tubazioni, alloggiamenti, tubaggi e articoli connessi	PPI	[25] Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
44170000-2	Piastre, fogli, strisce e lamine connessi a materiali da costruzione	PPI	[25] Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
44220000-8	Falegnameria per costruzioni	PPI	[1623] Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia
44230000-1	Carpenteria per costruzioni	PPI	[1623] Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia
44300000-3	Cavi, fili metallici e prodotti affini	PPI	[242] Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio esclusi quelli in acciaio colato
44410000-7	Articoli per il bagno e la cucina	PPI	[2342] Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
44420000-0	Prodotti utilizzati nella costruzione	PPI	[2599] Fabbricazione di altri prodotti in metallo nca

**Tabella D1****ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE UNIVOCA AD UN INDICE ISTAT**

<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TIPO INDICE (* **)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>
44440000-6	Cuscinetti	PPI	[2815] Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione, (esclusi quelli idraulici)
44510000-8	Utensili	PPI	[2573] Fabbricazione di utensileria
44520000-1	Serrature, chiavi e cerniere	PPI	[2572] Fabbricazione di serrature e cerniere
44530000-4	Elementi di fissaggio	PPI	[2594] Fabbricazione di articoli di bulloneria
44540000-7	Catene	PPI	[2593] Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici, catene e molle
44550000-0	Molle	PPI	[2593] Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici, catene e molle
44600000-6	Cisterne, serbatoi e contenitori radiatori e caldaie per riscaldamento centrale	PPI	[252] Fabbricazione di cisterne, serbatoi, radiatori e contenitori in metallo
44800000-8	Pitture, vernici e mastici	PPI	[203] Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici
44900000-9	Pietra da costruzione, pietra calcare, gesso e ardesia	PPI	[0811] Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e ardesia
48820000-2	Server	PPI	[262] Fabbricazione di computer e unità periferiche
50100000-6	Servizi di riparazione, manutenzione e affini di veicoli e attrezzature connesse	PC	[0723] Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto privati
50210000-0	Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi ai trasporti aerei e altre attrezzature	PPI	[3316] Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali
50220000-3	Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle ferrovie ed altre attrezzature	PPI	[3317] Riparazione e manutenzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-

**Tabella D1****ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE UNIVOCA AD UN INDICE ISTAT**

<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TIPO INDICE (* (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>
			tranviario (esclusi i loro motori)
50400000-9	Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature mediche e di precisione	PPI	[3313] Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettroniche ed ottiche
50413200-5	Servizi di riparazione e manutenzione di impianti antincendio	PPI	[332] Installazione di macchine ed apparecchiature industriali
50500000-0	Servizi di riparazione e manutenzione di pompe, valvole, rubinetti, contenitori metallici e macchinari	PPI	[331] Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo, macchine ed apparecchiature
50610000-4	Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature di sicurezza	PPI	[33] Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature
50760000-0	Riparazione e manutenzione di gabinetti pubblici	PC	[04321] Servizi degli idraulici
51100000-3	Servizi di installazione di attrezzature elettriche e meccaniche	PPI	[332] Installazione di macchine ed apparecchiature industriali
51200000-4	Servizi di installazione di attrezzature di misurazione, controllo, collaudo e navigazione	PPI	[332] Installazione di macchine ed apparecchiature industriali
51300000-5	Servizi di installazione di apparecchiature di comunicazione	PPI	[332] Installazione di macchine ed apparecchiature industriali
51400000-6	Servizi di installazione di attrezzature medico-chirurgiche	PPI	[332] Installazione di macchine ed apparecchiature industriali
51500000-7	Servizi di installazione di macchinari e attrezzature	PPI	[332] Installazione di macchine ed apparecchiature industriali
51600000-8	Servizi di installazione di computer e apparecchiature per ufficio	PPS	[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse

**Tabella D1****ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE UNIVOCA AD UN INDICE ISTAT**

<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TIPO INDICE (* (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>
51700000-9	Servizi di installazione di attrezzature antincendio	PPI	[332] Installazione di macchine ed apparecchiature industriali
51800000-0	Servizi di installazione di contenitori in metallo	PPI	[332] Installazione di macchine ed apparecchiature industriali
51900000-1	Servizi di installazione di sistemi di guida e controllo	PPI	[332] Installazione di macchine ed apparecchiature industriali
55100000-1	Servizi alberghieri	PC	[11201] Alberghi, motel, pensioni e simili
55200000-2	Campeggi ed altre sistemazioni non alberghiere	PC	[11202] Villaggi vacanze, campeggi, ostelli della gioventù e simili
55400000-4	Servizi di miscita di bevande	PC	[111] Servizi di ristorazione
60120000-5	Servizi di taxi	PC	[07322] Trasporto passeggeri su taxi
60200000-0	Servizi di trasporto ferroviario	PC	[0731] Trasporto passeggeri su rotaia
60300000-1	Servizi di trasporto mediante condutture	PC	[0731] Trasporto passeggeri su rotaia
60440000-4	Servizi aerei e affini	PPS	[512] Trasporto aereo di merci e trasporto spaziale
63110000-3	Servizi di movimentazione e magazzinaggio	PPS	[5224] Movimentazione merci
63120000-6	Servizi di magazzinaggio e deposito merci	PPS	[521] Magazzinaggio e custodia
63510000-7	Servizi di agenzie di viaggi e servizi affini	PPS	[791] Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator
63520000-0	Servizi di agenzie di trasporto	PPS	[5229] Altre attività di supporto connesse ai trasporti
63700000-6	Servizi di supporto al trasporto terrestre, per via d'acqua e aereo	PPS	[522] Attività di supporto ai trasporti
64100000-7	Servizi di poste e corriere	PPS	[53] Servizi postali e attività di corriere

**Tabella D1****ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE UNIVOCA AD UN INDICE ISTAT**

<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TIPO INDICE (* (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>
64220000-4	Servizi di telecomunicazione, esclusi i servizi telefonici e i servizi di trasmissione dati	PPS	[61] Telecomunicazioni
65100000-4	Erogazione di acqua e servizi connessi	PPI	[36] Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
65200000-5	Erogazione di gas e servizi connessi	PPI	[352] Produzione di gas, distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte
65300000-6	Erogazione di energia elettrica e servizi connessi	PPI	[351] Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica
71200000-0	Servizi architettonici e servizi affini	PPS	[71] Attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche
71317000-3	Servizi di consulenza per la protezione e il controllo di rischi	PPS	[702] Attività di consulenza gestionale
71317200-5	Servizi sanitari e di sicurezza	PC	[862] Servizi degli studi medici e odontoiatrici
71400000-2	Servizi di urbanistica e architettura paesaggistica	PPS	[71] Attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche
71500000-3	Servizi connessi alla costruzione	PPS	[71] Attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche
71700000-5	Servizi di monitoraggio e controllo	PPS	[71] Attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche
71800000-6	Servizi di consulenza per la fornitura di acqua e lo smaltimento dei rifiuti	PPS	[71] Attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche
71900000-7	Servizi di laboratorio	PPS	[71] Attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche
72100000-6	Servizi di consulenza per attrezzature informatiche	PPS	[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse

**Tabella D1****ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE UNIVOCA AD UN INDICE ISTAT**

<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TIPO INDICE (* (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>
72200000-7	Programmazione di software e servizi di consulenza	PPS	[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
72300000-8	Servizi di elaborazione dati	PPS	[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web
72411000-4	Fornitori di servizi Internet (ISP)	PC	[08303] Servizi di fornitura accesso ad internet
72412000-1	Fornitori di servizi di posta elettronica	PPS	[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web
72413000-8	Servizi di progettazione di siti per il World wide web (WWW)	PPS	[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
72414000-5	Fornitori di motori di ricerca per il web	PPS	[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web
72415000-2	Servizi di host per operazioni connesse a siti del World wide web (WWW)	PPS	[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web
72416000-9	Fornitori di servizi di applicazioni	PPS	[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web
72417000-6	Nomi di dominio di Internet	PPS	[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web
72420000-0	Servizi di programmazione di Internet	PPS	[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
72600000-6	Servizi di consulenza e assistenza informatica	PPS	[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
72700000-7	Servizi per rete informatica	PPS	[61] Telecomunicazioni
72800000-8	Servizi di audit e collaudo informatico	PPS	[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse

**Tabella D1****ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE UNIVOCA AD UN INDICE ISTAT**

<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TIPO INDICE (* (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>
72900000-9	Servizi di back-up informatico e di conversione informatica di cataloghi	PPS	[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web
79100000-5	Servizi giuridici	PPS	[691_692-702] Attività legali, contabilità, consulenza gestionale (691, 692, 702)
79200000-6	Servizi di contabilità, revisione dei conti e servizi fiscali	PPS	[691_692-702] Attività legali, contabilità, consulenza gestionale (691, 692, 702)
79223000-3	Servizi di agenti di dogana	PPS	[5229] Altre attività di supporto connesse ai trasporti
79500000-9	Servizi di ufficio	PPS	[82] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
79511000-9	Servizi di operatore telefonico	PPS	[82] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
79512000-6	Centro di raccolta delle chiamate	PPS	[82] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
79530000-8	Servizi di traduzione	PPS	[82] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
79540000-1	Servizi di interpretariato	PPS	[82] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
79600000-0	Servizi di assunzione	PPS	[78] Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale
79800000-2	Servizi di stampa e affini	PPI	[18] Stampa e riproduzione di supporti registrati
79930000-2	Servizi di design specializzato	PPS	[71] Attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche
79960000-1	Servizi fotografici e servizi ausiliari	PC	[09425] Servizi per la fotografia

**Tabella D1****ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE UNIVOCA AD UN INDICE ISTAT**

<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TIPO INDICE (* **)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>
79994000-8	Servizi di amministrazione contratti	PPS	[82] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
79995000-5	Servizi di amministrazione di biblioteche	PPS	[82] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
79998000-6	Servizi di assistenza professionale	PPS	[702] Attività di consulenza gestionale
79999000-3	Servizi di scansione e fatturazione	PPS	[82] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
80500000-9	Servizi di formazione	PC	[105] Corsi d'istruzione e di formazione
85110000-3	Servizi ospedalieri e affini	PC	[063] Servizi ospedalieri
85200000-1	Servizi veterinari	PC	[0935] Servizi veterinari e altri servizi per animali domestici
90690000-0	Servizi di rimozione di graffiti	PPS	[812] Attività di pulizia e disinfestazione
90700000-4	Servizi ambientali	PPS	[71] Attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche
92300000-4	Servizi di intrattenimento	PC	[094] Servizi ricreativi e culturali
92400000-5	Servizi di agenzie di stampa	PPS	[639] Altre attività dei servizi d'informazione
92500000-6	Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali	PC	[0942] Servizi culturali
92600000-7	Servizi sportivi	PC	[0941] Servizi ricreativi e sportivi
98110000-7	Servizi prestati da organizzazioni commerciali, professionali e specializzate	PPS	[82] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
98200000-5	Servizi di consulenza in materia di pari opportunità	PPS	[702] Attività di consulenza gestionale
98310000-9	Servizi di lavanderia e di lavaggio a secco	PC	[0314] Servizi di lavanderia, riparazione e noleggio abiti

**Tabella D1****ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE UNIVOCA AD UN INDICE ISTAT**

<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TIPO INDICE (* **)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>
98320000-2	Servizi di parrucchiere e trattamenti estetici	PC	[1211] Servizi di parrucchiere e trattamenti di bellezza
98330000-5	Servizi per il benessere fisico	PC	[06232] Cure termali, ginnastica correttiva, servizi di ambulanza e noleggio di attrezzature sanitarie
98351000-8	Servizi di gestione di parcheggi	PPS	[522] Attività di supporto ai trasporti
98360000-4	Servizi marini	PPS	[522] Attività di supporto ai trasporti
98370000-7	Servizi funerari e servizi affini	PC	[12703] Servizi funebri
98394000-1	Servizi di tappezzeria	PPI	[3109] Fabbricazione di altri mobili
98395000-8	Servizi di fabbro	PPI	[2599] Fabbricazione di altri prodotti in metallo nca

\* PC – prezzi al consumo, PPI – prezzi alla produzione dell'industria, PPS – prezzi alla produzione dei servizi.

\*\* Gli indici PC seguono la classificazione ECOICOP, gli indici PPI, PPS e IR seguono la classificazione ATECO

12. La Tabella D.2. reca l'elenco dei 75 CPV (common procurement vocabulary) e le relative associazioni per l'individuazione degli indici Istat di cui all'articolo 60, comma 3, lettera b). A seconda dell'oggetto e delle caratteristiche e specifiche del contratto, la stazione appaltante può scegliere, ai fini della definizione della clausola di revisione prezzi, uno degli indici Istat indicati, ovvero una ponderazione degli stessi.

<b>TABELLA D2</b>							
<b>ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UNO O PIÙ INDICI ISTAT DA SCEGLIERE DA UNA SELEZIONE DI INDICI</b>							
<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TIPO INDICE (*)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>	<b>TIPO INDICE (*)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>	<b>TIPO INDICE (*)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>
2210000 0-1	Libri, opuscoli e pieghevoli	PC	[0951] Libri	PPI	[1812] Altra stampa		
3019763 0-1	Carta da stampa	PC	[09541] Articoli di cartoleria	PPI	[1723] Fabbricazione e di prodotti cartotecnici		
323235 00-8	Sistema di videosorveglianza	PPI	[26] Fabbricazione e di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi	PPI	[264] Fabbricazione e di prodotti di elettronica di consumo audio e video		
349200 00-2	Attrezzature stradali	PPI	[2511] Fabbricazione e di strutture metalliche e di parti di strutture	PPI	[259] Fabbricazione e di altri prodotti in metallo	PPI	[274] Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione
349300 00-5	Attrezzature marittime	PPI	[2511] Fabbricazione e di strutture metalliche e	PPI	[259] Fabbricazione e di altri	PPI	[2651] Fabbricazione di strumenti e apparecchi di

**TABELLA D2**  
**ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UNO O PIÙ INDICI ISTAT DA SCEGLIERE DA UNA SELEZIONE**  
**DI INDICI**

<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TIPO INDICE (*) (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>	<b>TIPO INDICE (*) (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>	<b>TIPO INDICE (*) (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>
			di parti di strutture		prodotti in metallo		misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici)
34940000-8	Attrezzature ferroviarie	PPI	[2511] Fabbricazione e di strutture metalliche e di parti di strutture	PPI	[259] Fabbricazione e di altri prodotti in metallo	PPI	[2651] Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici)
34950000-1	Strutture portanti	PPI	[2511] Fabbricazione e di strutture metalliche e di parti di strutture	PPI	[259] Fabbricazione e di altri prodotti in metallo		
34960000-4	Apparecchiature aeroportuali	PPI	[2511] Fabbricazione e di strutture metalliche e di parti di strutture	PPI	[259] Fabbricazione e di altri prodotti in metallo	PPI	[2651] Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici)
34970000-7	Attrezzature di monitoraggio del traffico	PPI	[26] Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica,	PPI	[2651] Fabbricazione e di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e	PPI	[263] Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni

**TABELLA D2**  
**ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UNO O PIÙ INDICI ISTAT DA SCEGLIERE DA UNA SELEZIONE**  
**DI INDICI**

<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TIPO INDICE (*)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>	<b>TIPO INDICE (*)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>	<b>TIPO INDICE (*)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>
			apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi		navigazione (esclusi quelli ottici)		
34990000-3	Attrezzature di controllo, di sicurezza, di segnalazione e di illuminazione	PPI	[26] Fabbricazione e di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi	PPI	[274] Fabbricazione e di apparecchiature per illuminazione		
34992000-7	Cartelli stradali e cartelli stradali luminosi	PPI	[259] Fabbricazione e di altri prodotti in metallo;	PPI	[274] Fabbricazione e di apparecchiature per illuminazione		
39300000-5	Attrezzature varie	PC	[054] Cristalleria, stoviglie e utensili domestici [052] Articoli tessili per la casa [053] Elettrodomestici	PPI	[31] Fabbricazione e di mobili [1392] Confezionamento di articoli tessili, esclusi gli articoli di		

**TABELLA D2**  
**ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UNO O PIÙ INDICI ISTAT DA SCEGLIERE DA UNA SELEZIONE**  
**DI INDICI**

<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TIPO INDICE (*)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>	<b>TIPO INDICE (*)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>	<b>TIPO INDICE (*)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>
			<i>tici e apparecchi per la casa [05611] Prodotti per la pulizia e la manutenzione e della casa</i>		<i>abbigliamento [275] Fabbricazione e di apparecchi per uso domestico [204] Fabbricazione e di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura, di profumi e cosmetici</i>		
<i>395000 00-7</i>	<i>Articoli tessili</i>	<i>PC</i>	<i>[052] Articoli tessili per la casa</i>	<i>PPI</i>	<i>[1392] Confezionamento di articoli tessili, esclusi gli articoli di abbigliamento</i>		
<i>397000 00-9</i>	<i>Apparecchi domestici</i>	<i>PC</i>	<i>[053] Elettrodomestici e apparecchi per la casa</i>	<i>PPI</i>	<i>[275] Fabbricazione e di apparecchi per uso domestico</i>		
<i>398000 00-0</i>	<i>Prodotti per pulire e lucidare</i>	<i>PC</i>	<i>[05611] Prodotti per la pulizia e la manutenzione e della casa</i>	<i>PPI</i>	<i>[204] Fabbricazione e di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la</i>		

**TABELLA D2**  
**ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UNO O PIÙ INDICI ISTAT DA SCEGLIERE DA UNA SELEZIONE**  
**DI INDICI**

<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TIPO INDI CE (*) (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>	<b>TIPO INDI CE (*) (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>	<b>TIPO INDI CE (*) (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>
					lucidatura, di profumi e cosmetici		
4110000 0-0	Acqua naturale	PC	[0441] Fornitura acqua; [01221] Acque minerali	PPI	[1107] Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia		
429000 00-5	Macchinari vari per usi generali e specifici	PPI	[28] Fabbricazione e di macchinari ed apparecchiature nca [281] Fabbricazione e di macchine di impiego generale [2812] Fabbricazione e di apparecchiature fluidodinamiche [2813] Fabbricazione e di altre pompe e compressori	PPI	[282] Fabbricazione e di altre macchine di impiego generale [2821] Fabbricazione e di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento [2822] Fabbricazione e di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione [2823] Fabbricazione	PPI	[2824] Fabbricazione di utensili portatili a motore [2825] Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione [2829] Fabbricazione di altre macchine di impiego generale nca [263] Fabbricazione di apparecchiature per le

**TABELLA D2**  
**ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UNO O PIÙ INDICI ISTAT DA SCEGLIERE DA UNA SELEZIONE**  
**DI INDICI**

<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TIPO INDICE (*) (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>	<b>TIPO INDICE (*) (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>	<b>TIPO INDICE (*) (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>
			[2814] Fabbricazione e di altri rubinetti e valvole [2815] Fabbricazione e di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione, (esclusi quelli idraulici)		e di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)		telecomunicazioni
4411100 0-1	Materiali da costruzione	PPI	[231] Fabbricazione e di vetro e di prodotti in vetro; [2311] Fabbricazione e di vetro piano; [2312] Lavorazione e trasformazione del vetro piano; [2313] Fabbricazione e di vetro cavo; [2314] Fabbricazione e di fibre di vetro; [2319] Fabbricazione e	PPI	[234] Fabbricazione e di altri prodotti in porcellana e in ceramica; [2341] Fabbricazione e di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali; [2342] Fabbricazione e di articoli sanitari in ceramica; [2343] Fabbricazione	PPI	[236] Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso; [2361] Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia; [2362] Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia; [2363] Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso; [2364] Produzione di malta; [2365]

**TABELLA D2**  
**ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UNO O PIÙ INDICI ISTAT DA SCEGLIERE DA UNA SELEZIONE**  
**DI INDICI**

<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TIPO INDI CE (*) (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>	<b>TIPO INDI CE (*) (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>	<b>TIPO INDI CE (*) (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>
			<p>lavorazione di altro vetro, incluso vetro per usi tecnici, lavorazione di vetro cavo;[232]                      Fabbricazione e di prodotti refrattari;[233]                      Fabbricazione e di materiali da costruzione in terracotta;[2331]                      Fabbricazione e di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti;[2332]                      Fabbricazione e di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta;</p>		<p>e di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica;[2344]                      Fabbricazione e di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale;[2349]                      Fabbricazione e di altri prodotti in ceramica;[235]                      Produzione di cemento, calce e gesso;[2351]                      Produzione di cemento;[2352]                      Produzione di calce e gesso;</p>		<p>Fabbricazione di prodotti in fibrocemento;[2369]                      Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento;[237]                      Taglio, modellatura e finitura di pietre;[239]                      Fabbricazione di prodotti abrasivi e di prodotti in minerali non metalliferi nca;[2391]                      Produzione di prodotti abrasivi;[2399]                      Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca</p>
44112000-8	Strutture varie di costruzioni	PPI	[25] Fabbricazione e di prodotti in metallo	PPI	[231] Fabbricazione e di vetro e di	PPI	[1623] Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria

**TABELLA D2**  
**ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UNO O PIÙ INDICI ISTAT DA SCEGLIERE DA UNA SELEZIONE**  
**DI INDICI**

<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TIPO INDICE (*) (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>	<b>TIPO INDICE (*) (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>	<b>TIPO INDICE (*) (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>
			(esclusi macchinari e attrezzature)		prodotti in vetro		in legno e falegnameria per l'edilizia
44113000-5	Materiali per costruzione stradale	PPI	[192] Fabbricazione e di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio	PPI	[081] Estrazione di pietra, sabbia e argilla		
44114000-2	Calcestruzzo	PPI	[2363] Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso	PPI	[2369] Fabbricazione e di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento	PPI	[1623] Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia
44115000-9	Impianti per edifici	PPI	[25] Fabbricazione e di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)	PPI	[2223] Fabbricazione e di articoli in plastica per l'edilizia		
44190000-8	Materiali da costruzione vari	PPI	[25] Fabbricazione e di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)	PPI	[2223] Fabbricazione e di articoli in plastica per l'edilizia	PPI	[1623] Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia
44211000-2	Edifici prefabbricati	PPI	[251] Fabbricazione e di elementi da	PPI	[1623] Fabbricazione e di altri prodotti di carpenteria	PPI	[2361] Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia

**TABELLA D2**  
**ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UNO O PIÙ INDICI ISTAT DA SCEGLIERE DA UNA SELEZIONE**  
**DI INDICI**

<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TIPO INDICE (*) (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>	<b>TIPO INDICE (*) (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>	<b>TIPO INDICE (*) (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>
			costruzione in metallo		in legno e falegnameria per l'edilizia		
44212000-9	Prodotti strutturali e parti tranne edifici prefabbricati	PPI	[251] Fabbricazione e di elementi da costruzione in metallo	PPI	[2511] Fabbricazione e di strutture metalliche e di parti di strutture	PPI	[2361] Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia
4443000-3	Protezioni blindate	PPI	[259] Fabbricazione e di altri prodotti in metallo	PPI	[2599] Fabbricazione e di altri prodotti in metallo nca		
4446000-2	Puntelli e travi per miniera	PPI	[251] Fabbricazione e di elementi da costruzione in metallo	PPI	[1623] Fabbricazione e di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia		
4447000-5	Prodotti in ghisa	PPI	[251] Fabbricazione e di elementi da costruzione in metallo	PPI	[2451] Fusione di ghisa		
4448000-8	Attrezzature varie di protezione antincendio	PPI	[2822] Fabbricazione e di macchine e apparecchi di sollevamento e	PPI	[2599] Fabbricazione e di altri prodotti in metallo nca		

**TABELLA D2**  
**ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UNO O PIÙ INDICI ISTAT DA SCEGLIERE DA UNA SELEZIONE**  
**DI INDICI**

<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TIPO INDICE (*)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>	<b>TIPO INDICE (*)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>	<b>TIPO INDICE (*)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>
			movimentazione				
45500000-2	Noleggio di macchinari e attrezzature per lavori edili e di genio civile con operatore.	PPS	[773] Noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali	IR	[0011] TOTALE INDUSTRIA (b-f) [NB: Non utilizzare in caso di noleggio senza operatore]		
48100000-9	Pacchetti software specifici per l'industria	PPS	[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse	PPS	[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web [NB: suggerito per software in cloud SaaS]		
48200000-0	Pacchetti software per reti, Internet e intranet	PPS	[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse	PPS	[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web [NB: suggerito per software in cloud SaaS]		
48300000-1	Pacchetti software per	PPS	[62] Produzione di	PPS	[631] Elaborazione		

<b>TABELLA D2</b> <b>ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UNO O PIÙ INDICI ISTAT DA SCEGLIERE DA UNA SELEZIONE DI INDICI</b>							
<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TIPO INDI CE (*) (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>	<b>TIPO INDI CE (*) (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>	<b>TIPO INDI CE (*) (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>
	<i>creazione di documenti, disegno, trattamento delle immagini, pianificazione e produttività</i>		<i>software, consulenza informatica e attività connesse</i>		<i>dei dati, hosting e attività connesse, portali web [NB: suggerito per software in cloud SaaS]</i>		
484000 00-2	<i>Pacchetti software per transazioni commerciali e personali</i>	PPS	[62] <i>Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse</i>	PPS	[631] <i>Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web [NB: suggerito per software in cloud SaaS]</i>		
485000 00-3	<i>Pacchetti software di comunicazione e multimedia</i>	PPS	[62] <i>Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse</i>	PPS	[631] <i>Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web [NB: suggerito per software in cloud SaaS]</i>		
486000 00-4	<i>Pacchetti software operativi e base dati</i>	PPS	[62] <i>Produzione di software, consulenza informatica e</i>	PPS	[631] <i>Elaborazione dei dati, hosting e attività</i>		

**TABELLA D2**  
**ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UNO O PIÙ INDICI ISTAT DA SCEGLIERE DA UNA SELEZIONE**  
**DI INDICI**

<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TIPO INDI CE (*)(* *)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>	<b>TIPO INDI CE (*)(* *)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>	<b>TIPO INDI CE (*)(* *)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>
			attività connesse		connesse, portali web [NB: suggerito per software in cloud SaaS]		
487000 00-5	Utilities per pacchetti software	PPS	[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse	PPS	[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web [NB: suggerito per software in cloud SaaS]		
488000 00-6	Sistemi e server di informazione	PPS	[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse	PPS	[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web [NB: suggerito per software in cloud SaaS]		
489000 00-7	Pacchetti software e sistemi informatici vari	PPS	[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse	PPS	[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web [NB:		

**TABELLA D2**  
**ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UNO O PIÙ INDICI ISTAT DA SCEGLIERE DA UNA SELEZIONE**  
**DI INDICI**

<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TIPO INDI CE (*) (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>	<b>TIPO INDI CE (*) (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>	<b>TIPO INDI CE (*) (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>
					suggerito per software in cloud SaaS]		
50240000-9	Riparazione, manutenzione e servizi affini relativi alle navi ed altre attrezzature	PPI	[3315] Riparazione e manutenzione e di navi e imbarcazioni (esclusi i loro motori)	PPI	[3312] Riparazione e manutenzione e di macchinari		
50711000-2	Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici di edifici	PC	[04322] Servizi degli elettricisti	PPI	[271] Fabbricazione e di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità	IR	[432] Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione
50712000-9	Servizi di riparazione e manutenzione di impianti meccanici di edifici	PC	[0432] Servizi per la riparazione e manutenzione e della casa	PPI	[28] Fabbricazione e di macchinari ed apparecchiature nca	IR	[432] Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione
50720000-8	Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali	PC	[04323] Servizi di manutenzione e dei sistemi di	IR	[432] Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di	PC	[00ST] Indice generale senza tabacchi

**TABELLA D2**  
**ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UNO O PIÙ INDICI ISTAT DA SCEGLIERE DA UNA SELEZIONE**  
**DI INDICI**

<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TIPO INDICE (*) (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>	<b>TIPO INDICE (*) (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>	<b>TIPO INDICE (*) (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>
			riscaldamento		costruzione e installazione		
50730000-1	Servizi di riparazione e manutenzione di gruppi di raffreddamento	PC	[04323] Servizi di manutenzione e dei sistemi di riscaldamento	IR	[432] Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione	PC	[00ST] Indice generale senza tabacchi
50820000-9	Servizi di riparazione di articoli in cuoio	PPI	[151] Preparazione e concia del cuoio, fabbricazione e di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria, preparazione e tintura di pellicce	IR	[151] Preparazione e concia del cuoio, fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria, preparazione e tintura di pellicce		
50830000-2	Servizi di riparazione di indumenti e tessuti	PC	[03142] Riparazione e noleggio abiti	PPI	[13] Industrie tessili		
60100000-9	Servizi di trasporto terrestre	PC	[0732] Trasporto passeggeri su strada	PPS	[49] Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte		
60180000-3	Noleggio di veicoli per trasporto	PPS	[494] Trasporto di merci su	PPS	[771] Noleggio di		

**TABELLA D2**  
**ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UNO O PIÙ INDICI ISTAT DA SCEGLIERE DA UNA SELEZIONE**  
**DI INDICI**

<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TIPO INDI CE (*) (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>	<b>TIPO INDI CE (*) (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>	<b>TIPO INDI CE (*) (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>
	<i>merci con autista.</i>		<i>strada e servizi di trasloco;</i>		<i>autoveicoli</i>		
60400000-2	<i>Servizi di trasporto aereo</i>	PC	[0733] <i>Trasporto aereo passeggeri</i>	PPS	[511] <i>Trasporto aereo di passeggeri</i>	PPS	[512] <i>Trasporto aereo di merci e trasporto spaziale</i>
60600000-4	<i>Trasporti e servizi affini per via d'acqua</i>	PC	[0734] <i>Trasporto marittimo e per vie d'acqua interne</i>	PPS	[50] <i>Trasporto marittimo e per vie d'acqua</i>		
64210000-1	<i>Servizi telefonici e di trasmissione dati</i>	PPS	[611] <i>Telecomunicazioni fisse</i>	PPS	[612] <i>Telecomunicazioni mobili</i>		
65500000-8	<i>Servizi di lettura contatori</i>	PPS	[82] <i>Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese</i>	IR	[829] <i>Servizi di supporto alle imprese nca</i>	PC	[00ST] <i>indice generale senza tabacchi</i>
71300000-1	<i>Servizi di ingegneria</i>	PPS	[71] <i>Attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche</i>	PPS	[702] <i>Attività di consulenza gestionale</i>		
71600000-4	<i>Servizi di prova</i>	PPS	[702] <i>Attività di</i>	PPS	[71] <i>Attività degli studi di</i>		

<b>TABELLA D2</b> <b>ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UNO O PIÙ INDICI ISTAT DA SCEGLIERE DA UNA SELEZIONE DI INDICI</b>							
<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TIPO INDI CE (*) (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>	<b>TIPO INDI CE (*) (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>	<b>TIPO INDI CE (*) (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>
	tecnica, analisi e consulenza		consulenza gestionale		architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche		
72500000-0	Servizi informatici	PPS	[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse	PPS	[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web		
75100000-7	Servizi di pubblica amministrazione	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	PPS	[702] Attività di consulenza gestionale		
75200000-8	Servizi forniti all'intera collettività	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	PPS	[702] Attività di consulenza gestionale		
79400000-8	Servizi di consulenza commerciale e di gestione e servizi connessi	PPS	[702] Attività di consulenza gestionale	PPS	[82] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese		
79700000-1	Servizi di investigazione e sicurezza	PPS	[80] Servizi di vigilanza e investigazione	IR	[80] Servizi di vigilanza e investigazione	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi
79940000-5	Servizi di organismi di riscossione	PPS	[82] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e	IR	[829] Servizi di supporto alle imprese	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi

**TABELLA D2**  
**ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UNO O PIÙ INDICI ISTAT DA SCEGLIERE DA UNA SELEZIONE**  
**DI INDICI**

<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TIPO INDICE (*) (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>	<b>TIPO INDICE (*) (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>	<b>TIPO INDICE (*) (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>
			altri servizi di supporto alle imprese				
79950000-8	Servizi di organizzazione di mostre, fiere e congressi	PPS	[82] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese	IR	[823] Organizzazione e di convegni e fiere	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi
79970000-4	Servizi di editoria	PPI	[18] Stampa e riproduzione di supporti registrati	IR	[581] Edizione di libri, periodici ed altre attività editoriali		
79991000-7	Servizi di gestione delle scorte	PPS	[82] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese	PPS	[702] Attività di consulenza gestionale		
79992000-4	Servizi di accoglienza	PPS	[82] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese	PPS	[81] Attività di servizi per edifici e paesaggio		
79993000-1	Servizi di amministrazioni di edifici	PPS	[82] Attività di supporto per le funzioni	PPS	[81] Attività di servizi per edifici e paesaggio		

**TABELLA D2**  
**ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UNO O PIÙ INDICI ISTAT DA SCEGLIERE DA UNA SELEZIONE**  
**DI INDICI**

<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TIPO INDICE (*) (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>	<b>TIPO INDICE (*) (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>	<b>TIPO INDICE (*) (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>
	e gestione impianti		d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese				
79996000-2	Servizi di organizzazione commerciale	PPS	[82] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese	PPS	[702] Attività di consulenza gestionale		
79997000-9	Servizi di viaggi commerciali	PPS	[82] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese	PPS	[791] Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator		
85311000-2	Servizi di assistenza sociale con alloggio	PC	[12402] Case di cura per anziani e residenze per persone disabili	IR	[87] Servizi di assistenza sociale residenziale	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi
85312000-9	Servizi di assistenza sociale senza alloggio	PC	[1240] Assistenza sociale	IR	[88] Assistenza sociale non residenziale	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi
85321000-5	Servizi sociali amministrati	PC	[1240] Assistenza sociale	IR	[88] Assistenza sociale non residenziale	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi

<b>TABELLA D2</b>							
<b>ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UNO O PIÙ INDICI ISTAT DA SCEGLIERE DA UNA SELEZIONE DI INDICI</b>							
<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TIPO INDI CE (*) (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>	<b>TIPO INDI CE (*) (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>	<b>TIPO INDI CE (*) (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</b>
853220 00-2	Programma di azione municipale	PC	[1240] Assistenza sociale	IR	[88] Assistenza sociale non residenziale	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi
853230 00-9	Servizi sanitari municipali	PC	[06] -- servizi sanitari e spese per la salute	IR	[86] Assistenza sanitaria	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi
904000 00-1	Servizi fognari	PC	[0443] Raccolta acque di scarico	IR	[37] Gestione delle reti fognarie	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi
909000 00-6	Servizi di pulizia e disinfestazione	PPS	[812] Attività di pulizia e disinfestazione	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	IR	[812] Attività di pulizia e disinfestazione
983930 00-4	Servizi di sartoria	PC	[03142] Riparazione e noleggio abiti	PPI	[1413] Confezione di altro abbigliamento o esterno		

\* PC – prezzi al consumo, PPI – prezzi alla produzione dell'industria, PPS – prezzi alla produzione dei servizi.

\*\* Gli indici PC seguono la classificazione ECOICOP, gli indici PPI, PPS e IR seguono la classificazione ATECO

13. La Tabella D.3. reca l'elenco dei 54 CPV (common procurement vocabulary) e le relative associazioni per l'individuazione degli indici Istat di cui all'articolo 60, comma 3, lettera b). A seconda dell'oggetto e delle caratteristiche e specifiche del contratto, la stazione appaltante può scegliere, ai fini della definizione della clausola di revisione prezzi, una struttura di pesi da associare agli stessi.

**TABELLA D3**

**ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UN INDICE COMPOSTO CON PONDERAZIONE DI INDICI ISTAT**

<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TIPO INDICE (*)(* *)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - II</b>	<b>TIPO INDICE (*)(* *)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I2</b>	<b>TIPO INDICE (*)(* *)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I3</b>
502320 00-0	Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e semafori	PPI	[274] Fabbricazione e di apparecchiature per illuminazione	IR	[432] Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione		
5031000 0-1	Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio	PPI	[2823] Fabbricazione e di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)	PPI	[331] Riparazione e manutenzione e di prodotti in metallo, macchine ed apparecchiature	IR	[951] Riparazione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni
5031200 0-5	Manutenzione e riparazione di attrezzatura informatica	PPI	[262] Fabbricazione e di computer e unità periferiche	IR	[951] Riparazione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni		
503200 00-4	Servizi di riparazione e manutenzione di computer personali	PPI	[262] Fabbricazione e di computer e unità periferiche	IR	[951] Riparazione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni		
503300 00-7	Servizi di manutenzione	PPI	[263] Fabbricazione	IR	[951] Riparazione		

**TABELLA D3**

**ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UN INDICE COMPOSTO CON PONDERAZIONE DI INDICI ISTAT**

<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TIPO INDICE (*) (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - II</b>	<b>TIPO INDICE (*) (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I2</b>	<b>TIPO INDICE (*) (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I3</b>
	<i>di attrezzature per telecomunicazioni</i>		<i>e di apparecchiature per le telecomunicazioni</i>		<i>di computer e di apparecchiature per le comunicazioni</i>		
50331000-4	<i>Servizi di riparazione e manutenzione di linee per telecomunicazioni</i>	<i>PPI</i>	<i>[263] Fabbricazione e di apparecchiature per le telecomunicazioni</i>	<i>IR</i>	<i>[61] Telecomunicazioni</i>		
50332000-1	<i>Servizi di manutenzione di infrastrutture per telecomunicazioni</i>	<i>PPI</i>	<i>[263] Fabbricazione e di apparecchiature per le telecomunicazioni</i>	<i>IR</i>	<i>[61] Telecomunicazioni</i>		
50333000-8	<i>Servizi di manutenzione di attrezzature per radiocomunicazioni</i>	<i>PPI</i>	<i>[263] Fabbricazione e di apparecchiature per le telecomunicazioni</i>	<i>IR</i>	<i>[61] Telecomunicazioni</i>		
50334000-5	<i>Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature telefoniche e telegrafiche</i>	<i>PPI</i>	<i>[263] Fabbricazione e di apparecchiature per le telecomunicazioni</i>	<i>IR</i>	<i>[61] Telecomunicazioni</i>		

**TABELLA D3**

**ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UN INDICE COMPOSTO CON PONDERAZIONE DI INDICI ISTAT**

<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TIPO INDICE (*)(* *)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - II</b>	<b>TIPO INDICE (*)(* *)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I2</b>	<b>TIPO INDICE (*)(* *)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I3</b>
5033414 0-8	Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchi telefonici	PC	[08204] Riparazione apparecchi di telefonia e telefax	PPI	[263] Fabbricazione e di apparecchiature per le telecomunicazioni	IR	[61] Telecomunicazioni
503400 00-0	Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature audiovisive ed ottiche	PPI	[3313] Riparazione e manutenzione e di apparecchiature elettroniche ed ottiche	PPI	[264] Fabbricazione e di prodotti di elettronica di consumo audio e video	IR	[951] Riparazione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni
507400 00-4	Servizi di riparazione e manutenzione di scale mobili	PPI	[2822] Fabbricazione e di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione	IR	[432] Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione		
507500 00-7	Servizi di manutenzione di ascensori	PPI	[2822] Fabbricazione e di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione	IR	[432] Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione		

**TABELLA D3**

**ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UN INDICE COMPOSTO CON PONDERAZIONE DI INDICI ISTAT**

<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TIPO INDICE (*) (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - II</b>	<b>TIPO INDICE (*) (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I2</b>	<b>TIPO INDICE (*) (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I3</b>
50850000-8	Servizi di riparazione e manutenzione di mobili	PPI	[31] Fabbricazione e di mobili	IR	[31] Fabbricazione e di mobili		
50860000-1	Servizi di riparazione e manutenzione di strumenti musicali	PPI	[322] Fabbricazione e di strumenti musicali	IR	[322] Fabbricazione e di strumenti musicali		
55300000-3	Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti	PC	[01] -- prodotti alimentari e bevande analcoliche	PC	[00ST] Indice generale senza tabacchi	IR	[562] Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione
55500000-5	Servizi di mensa e servizi di catering	PC	[01] -- prodotti alimentari e bevande analcoliche	PC	[00ST] Indice generale senza tabacchi	IR	[562] Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione
55900000-9	Servizi di vendita al dettaglio	PC	[00ST] Indice generale senza tabacchi	IR	[47] Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)		
77100000-1	Servizi agricoli	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	IR	[A] Agricoltura, silvicoltura e pesca	PPS	[494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco;

**TABELLA D3**

**ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UN INDICE COMPOSTO CON PONDERAZIONE DI INDICI ISTAT**

<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TIPO INDICE (*) (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - II</b>	<b>TIPO INDICE (*) (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I2</b>	<b>TIPO INDICE (*) (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I3</b>
772000 00-2	Servizi forestali	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	IR	[A] Agricoltura, silvicoltura e pesca	PPS	[494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco;
773000 00-3	Servizi di orticoltura	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	IR	[813] Cura e manutenzione e del paesaggio	PPS	[494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco;
774000 00-4	Servizi zoologici	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	IR	[A] Agricoltura, silvicoltura e pesca		
775000 00-5	Servizi zootecnici	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	IR	[A] Agricoltura, silvicoltura e pesca		
776000 00-6	Servizi di caccia	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	IR	[A] Agricoltura, silvicoltura e pesca		
777000 00-7	Servizi connessi alla pesca	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	IR	[A] Agricoltura, silvicoltura e pesca		
778000 00-8	Servizi connessi all'acquacoltura	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	IR	[A] Agricoltura, silvicoltura e pesca		
779000 00-9	Servizi connessi all'apicoltura	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	IR	[A] Agricoltura, silvicoltura e pesca		

**TABELLA D3**

**ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UN INDICE COMPOSTO CON PONDERAZIONE DI INDICI ISTAT**

<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TIPO INDICE (*) (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - II</b>	<b>TIPO INDICE (*) (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I2</b>	<b>TIPO INDICE (*) (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I3</b>
7931000 0-0	Servizi di ricerche di mercato	PPS	[702] Attività di consulenza gestionale [73] Pubblicità e ricerche di mercato [82] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	IR	[732] Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
79311210 -2	Servizi di indagini telefoniche	PPS	[82] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	IR	[822] Attività dei call center
799200 00-9	Servizi di imballaggio e servizi affini	PPS	[82] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese	PPI	[1624] Fabbricazione e di imballaggi in legno; [2592] Fabbricazione e di imballaggi leggeri in metallo; [2222]	IR	[829] Servizi di supporto alle imprese nca

**TABELLA D3**

**ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UN INDICE COMPOSTO CON PONDERAZIONE DI INDICI ISTAT**

<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TIPO INDICE (*) (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - 11</b>	<b>TIPO INDICE (*) (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - 12</b>	<b>TIPO INDICE (*) (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - 13</b>
					Fabbricazione e di imballaggi in materie plastiche; [1721] Fabbricazione e di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone;		
85111000	Servizio di sterilizzazione di strumentario chirurgico [NB: la descrizione del servizio non corrisponde esattamente alla descrizione del CPV]	IR	[9601] Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia	PPI	[325] Fabbricazione e di strumenti e forniture mediche e dentistiche	PPI	[0020] TOTALE INDUSTRIA ESCLUSE COSTRUZIONI (b-e)
90511000-2	Servizi di raccolta di rifiuti	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	PPS	[494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco	IR	[38] Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti recupero dei materiali

**TABELLA D3**

**ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UN INDICE COMPOSTO CON PONDERAZIONE DI INDICI ISTAT**

<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TIPO INDICE (*) (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - II</b>	<b>TIPO INDICE (*) (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I2</b>	<b>TIPO INDICE (*) (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I3</b>
9051200 0-9	Servizi di trasporto di rifiuti	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	PPS	[494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco	IR	[38] Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti recupero dei materiali
9051300 0-6	Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	IR	[38] Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti recupero dei materiali		
905140 00-3	Servizi di riciclo dei rifiuti	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	IR	[38] Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti recupero dei materiali		
905200 00-8	Servizi per rifiuti radioattivi, tossici, medicali e pericolosi	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	PPS	[494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco	IR	[38] Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti recupero dei materiali
905233 00-2	Servizi di sminamento	PPS	[773] Noleggio di altre macchine,	IR	[390] Attività di risanamento e altri servizi	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi

**TABELLA D3**

**ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UN INDICE COMPOSTO CON PONDERAZIONE DI INDICI ISTAT**

<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TIPO INDICE (*)(* *)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - II</b>	<b>TIPO INDICE (*)(* *)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I2</b>	<b>TIPO INDICE (*)(* *)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I3</b>
			attrezzature e beni materiali		di gestione dei rifiuti		
905300 00-1	Gestione di una discarica di rifiuti	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	IR	[38] Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti recupero dei materiali		
906100 00-6	Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	PPS	[81] Attività di servizi per edifici e paesaggio [494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco	IR	[81] Attività di servizi per edifici e paesaggio
906200 00-9	Servizi di sgombero neve	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	PPS	[81] Attività di servizi per edifici e paesaggio [494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco	IR	[81] Attività di servizi per edifici e paesaggio
906300 00-2	Servizi di lotta contro il gelo	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	PPS	[81] Attività di servizi per edifici e paesaggio [494]	IR	[81] Attività di servizi per edifici e paesaggio

**TABELLA D3**

**ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UN INDICE COMPOSTO CON PONDERAZIONE DI INDICI ISTAT**

<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TIPO INDICE (*)(* *)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - II</b>	<b>TIPO INDICE (*)(* *)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I2</b>	<b>TIPO INDICE (*)(* *)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I3</b>
					Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco		
906400 00-5	Servizi di pulizia a svuotamento di canali	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	PPS	[81] Attività di servizi per edifici e paesaggio [494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco	IR	[81] Attività di servizi per edifici e paesaggio
906700 00-4	Servizi di disinfezione e disinfestazione e di aree urbane o rurali	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	PPS	[81] Attività di servizi per edifici e paesaggio [494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco	IR	[81] Attività di servizi per edifici e paesaggio
906800 00-7	Servizi di pulizia di spiagge	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	PPS	[81] Attività di servizi per edifici e paesaggio [494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco	IR	[81] Attività di servizi per edifici e paesaggio

**TABELLA D3**

**ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UN INDICE COMPOSTO CON PONDERAZIONE DI INDICI ISTAT**

<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TIPO INDICE (*) (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - II</b>	<b>TIPO INDICE (*) (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I2</b>	<b>TIPO INDICE (*) (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I3</b>
92700000-8	Servizi di cybercafé	PPS	[61] Telecomunicazioni	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi		
98310000	Servizi di lavanolo o simili (avanderia industriale) [NB: la descrizione del servizio non corrisponde esattamente alla descrizione del CPV]	IR	[9601] Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia	PPI	[13] Industrie tessili	PPI	[0020] TOTALE INDUSTRIA ESCLUSE COSTRUZIONI (b-e)
98341100-6	Servizi di gestione alloggi	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	IR	[821] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio	IR	[811] Servizi integrati di gestione agli edifici
98341110-9	Servizi di economia domestica	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	IR	[821] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio	IR	[811] Servizi integrati di gestione agli edifici
98341120-2	Servizi di portineria	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	IR	[821] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio; [811] Servizi integrati di gestione agli	PPS	[80] Servizi di vigilanza e investigazione

**TABELLA D3**

**ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UN INDICE COMPOSTO CON PONDERAZIONE DI INDICI ISTAT**

<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TIPO INDICE (*) (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I1</b>	<b>TIPO INDICE (*) (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I2</b>	<b>TIPO INDICE (*) (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I3</b>
					edifici; [80] Servizi di vigilanza e investigazione		
9834113 0-5	Servizi di custodia di edifici	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	IR	[821] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio; [811] Servizi integrati di gestione agli edifici; [80] Servizi di vigilanza e investigazione	PPS	[80] Servizi di vigilanza e investigazione
9834114 0-8	Servizi di vigilanza di edifici	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	PPS	[80] Servizi di vigilanza e investigazione	IR	[80] Servizi di vigilanza e investigazione
983420 00-2	Servizi connessi all'ambiente di lavoro	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	IR	[821] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio		
983800 00-0	Servizi di canile	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	IR	[9609] Attività di servizi per la persona nca		
983920 00-7	Servizi di trasloco	PPS	[494] Trasporto di merci su strada e	IR	[52] Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti		

<b>TABELLA D3</b>							
<b>ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UN INDICE COMPOSTO CON PONDERAZIONE DI INDICI ISTAT</b>							
<b>CPV</b>	<b>DESCRIZIONE CPV</b>	<b>TIPO INDICE (*) (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I1</b>	<b>TIPO INDICE (*) (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I2</b>	<b>TIPO INDICE (*) (**)</b>	<b>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I3</b>
			servizi di trasloco				

\* PC – prezzi al consumo, PPI – prezzi alla produzione dell'industria, PPS – prezzi alla produzione dei servizi, IR – indici di retribuzione.

\*\* Gli indici PC seguono la classificazione ECOICOP, gli indici PPI, PPS e IR seguono la classificazione ATECO."

### **Allegato II.3 Soggetti con disabilità o svantaggi cui può essere riservata la partecipazione ad appalti (Articolo 61, commi 4 e 5)**

Allegato II.3 (Rubrica modificata)	
Soggetti con disabilità o svantaggi cui può essere riservata la partecipazione ad appalti (Articolo 61, commi 4 e 5)	<b>Clausole sociali e meccanismi premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate (Articolo 57, comma 2-bis)</b>

### **Allegato II. 4 Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza (Articolo 62)**

Allegato II.4 – Articolo 3 – Comma 5	
Ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello L2 e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.	<b>Ai fini della progettazione, nelle ipotesi di cui all'articolo 193, comma 16, dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di importo a base di gara pari o superiore a 500 mila euro, gli enti concedenti devono possedere almeno una qualificazione di livello L2 e garantire la presenza di almeno un soggetto con</b>

	<b>esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.</b>
--	--

Allegato II.4 – Articolo 3 – Comma 6	
Fino al 30 giugno 2024, gli Uffici giudiziari non in possesso dei requisiti di qualificazione di cui al presente articolo possono progettare e affidare i lavori di manutenzione straordinaria o finalizzati a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro avvalendosi di un RUP dotato di competenze tecniche in materia di ingegneria o architettura. In mancanza di tale figura professionale, i compiti del RUP, limitatamente agli interventi obbligatori di cui al primo periodo, possono essere attribuiti al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.	<b>Fino al 31 dicembre 2026</b> , gli Uffici giudiziari non in possesso dei requisiti di qualificazione di cui al presente articolo possono progettare e affidare i lavori di manutenzione straordinaria o finalizzati a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro avvalendosi di un RUP dotato di competenze tecniche in materia di ingegneria o architettura. In mancanza di tale figura professionale, i compiti del RUP, limitatamente agli interventi obbligatori di cui al primo periodo, possono essere attribuiti al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

Allegato II.4 – Articolo 4 – Comma 4	
Ai fini della qualificazione, per la valutazione del requisito relativo al numero di gare svolte si considerano tutte le gare svolte fino al 30 giugno 2023. Dopo la predetta data, per le gare di importo superiore a quelle individuate dall'articolo 43 del codice, si considerano per la valutazione del requisito relativo al numero di gare svolte solo quelle i cui bandi e gli avvisi rispettano le disposizioni sull'utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, di cui all'allegato I.9 al codice.	<b>Ai fini della qualificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per la valutazione del requisito relativo al numero di gare svolte, si considerano, per le gare di importo superiore a quelle individuate dall'articolo 43 del codice, solo quelle i cui bandi e gli avvisi rispettano le disposizioni sull'utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture di cui all'Allegato I.9 al codice.</b>

Allegato II.4 – Articolo 5 – Comma 5	
Ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo, le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello SF2 e garantire la presenza di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.	<b>Ai fini della progettazione e dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di importo a base di gara pari o superiore a 140 mila euro, gli enti concedenti devono possedere almeno una qualificazione di livello SF2 e garantire la presenza di un soggetto con esperienza di</b>

	<b>tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.</b>
--	--

Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per l'esecuzione.

1. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e per l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali sono qualificate fino al 31 dicembre 2024 anche per l'esecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali anche per i livelli superiori a quelli di qualifica.

2. Dopo il termine di cui al comma 1 la possibilità di eseguire il contratto per i livelli superiori a quelli di qualifica è valutata sulla base dei seguenti requisiti, relativi ai contratti eseguiti nel quinquennio precedente la domanda di qualificazione:

- a) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;
- b) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC;
- c) assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

3. Le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali possono, fino al 31 dicembre 2024, eseguire i contratti se sono iscritte all'AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP.

4. Dopo il termine di cui al comma 3 la possibilità di eseguire il contratto è valutata sulla base dei seguenti requisiti:

- a) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali;
- b) sistema di formazione e aggiornamento del personale;

**Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per l'esecuzione**

**1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali sono qualificate anche per l'esecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali per i corrispondenti livelli di qualifica.**

**2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, la possibilità per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e per l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali di eseguire il contratto per i livelli superiori a quelli di qualifica è valutata sulla base del soddisfacimento dei seguenti requisiti, come definiti per i diversi livelli di qualificazione nella Tabella C-bis, per l'esecuzione di lavori, e nella Tabella C-ter, per l'esecuzione di servizi e forniture:**

- a) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;**
- b) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC;**
- c) partecipazione al sistema di formazione e aggiornamento del personale.**

**3. Le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali possono, fino al 31 dicembre 2024, eseguire i contratti se sono iscritte all'AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP.**

<p>c) contratti eseguiti nel quinquennio precedente la domanda di qualificazione;</p> <p>d) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;</p> <p>e) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC;</p> <p>f) assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.</p>	<p><b>4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, la possibilità per le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali di eseguire contratti al di sopra delle soglie di cui all'articolo 62, comma 1, del codice è subordinata dei requisiti di cui al comma 3, nonché al soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 2, come definiti per i diversi livelli di qualificazione nella Tabella C-bis, per l'esecuzione di lavori, e nella Tabella C-ter, per l'esecuzione di servizi e forniture.</b></p> <p><b>5. Resta ferma la possibilità per le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi dell'articolo 63, comma 2 di eseguire i contratti affidati ai sensi dell'articolo 62, comma 6, lettere c) e d), nonché i contratti al di sotto delle soglie di qualificazione di cui all'articolo 62, comma 1.</b></p>
---	--

Allegato II.4 – Articolo 11 – Comma 2	
<p>Per la revisione della qualificazione l'ANAC può valutare anche i seguenti requisiti premianti:</p> <p>a) la disponibilità ad essere inseriti nell'elenco di cui all'articolo 62, comma 10, del codice ed effettuazione di affidamenti per conto di stazioni appaltanti non qualificate;</p> <p>b) l'aggregazione di stazioni appaltanti per lo svolgimento in comune degli affidamenti e dell'esecuzione.</p>	<p>Per la revisione della qualificazione l'ANAC <b>valuta</b> anche i seguenti requisiti premianti:</p> <p><b>a) la disponibilità ad essere inseriti nell'elenco di cui all'articolo 62, comma 10, del codice e aver effettuato affidamenti per conto di stazioni appaltanti non qualificate anche al di sotto della soglia di cui all'articolo 62, comma 1;</b></p> <p>b) l'aggregazione di stazioni appaltanti per lo svolgimento in comune degli affidamenti e dell'esecuzione.</p> <p><b>b-bis) la specializzazione per ambiti settoriali da parte delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate;</b></p> <p><b>b-ter) l'efficienza decisionale della stazione appaltante rispetto alla fase dell'affidamento, da intendersi quale tempo intercorrente tra la ricezione delle offerte e la stipula del contratto e che non deve essere superiore in media a centoquindici giorni.</b></p>

Allegato II.4 – Articolo 11 – Comma 4 bis) – 4-ter) – 4 quater)	
	<p><b>4-bis. Le stazioni appaltanti qualificate monitorano, a partire dal 1° gennaio 2025, con cadenza semestrale la propria efficienza decisionale nello svolgimento delle procedure di affidamento attraverso una verifica del tempo medio intercorrente fra la data di presentazione delle offerte, come risultante nei bandi di gara e la data di stipula del contratto. Quando il tempo medio rilevato risulta superiore a centosessanta giorni, le stazioni appaltanti comunicano tempestivamente ad ANAC un piano di riorganizzazione, recante:</b></p> <p><b>a) le misure necessarie al superamento delle principali cause che hanno</b></p>

	<p><b>determinato il ritardo negli affidamenti, con particolare riferimento alla riorganizzazione del personale, al potenziamento della formazione specialistica, anche rispetto all'utilizzo degli strumenti digitali;</b></p> <p><b>b) gli obiettivi temporali di riduzione del tempo medio di svolgimento delle procedure di affidamento.</b></p> <p><b>4-ter. A seguito della comunicazione di cui al comma 4-bis, ANAC valuta, in contraddittorio con la stazione appaltante, l'efficacia delle misure proposte in relazione alla riduzione del tempo medio di svolgimento delle procedure di affidamento e i relativi obiettivi temporali, eventualmente proponendo rimodulazioni del piano di riorganizzazione. Alla scadenza di cui al comma 4-bis, lettera b), ANAC conclude la verifica attribuendo un punteggio premiale ai sensi del comma 2, lettera b-ter) alla stazione appaltante che ha contenuto il tempo medio, di cui al comma 4-bis, entro i centoquindici giorni, sulla base di quanto previsto rispettivamente nelle Tabelle A e B.</b></p> <p><b>4-quater. La mancata comunicazione di cui al comma 4-bis secondo periodo o la mancata adozione delle misure proposte costituiscono gravi violazioni ai sensi dell'articolo 63, comma 11 del Codice.</b></p>
--	--

Allegato II.4 – Articolo 13 bis)	
	<p><b>È istituito presso l'ANAC un Tavolo dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza qualificate, presieduto da un rappresentante dell'ANAC e composto da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, due rappresentanti della Conferenza delle Regioni, un rappresentante dell'ANCI e un rappresentante dell'UPI. Ai</b></p>

	<p><b>componenti del Tavolo di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.</b></p> <p><b>2. Il Tavolo svolge le seguenti funzioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>a) monitora l'attività di committenza svolta dalle stazioni appaltanti qualificate e dalle centrali di committenza qualificate in attuazione delle richieste trasmesse ai sensi dell'articolo 62, comma 9 e il processo di individuazione di una stazione appaltante o centrale di committenza di cui all'articolo 62, comma 10;</b></li><li><b>b) individua eventuali sfere di attività o di ambiti settoriali ove, si registra uno scostamento tra la domanda e l'offerta di attività di committenza;</b></li><li><b>c) promuove la specializzazione dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza qualificate per sfere di attività e ambiti settoriali, ivi incluso il ricorso al Partenariato pubblico privato e della finanza di progetto, tenuto conto anche della relativa distribuzione sul territorio nazionale;</b></li><li><b>d) individua le centrali di committenza qualificate dotate di specifica competenza ed esperienza nelle attività ad elevata complessità o specializzazione, con riferimento anche al ricorso a strumenti e tecnologie digitali;</b></li><li><b>e) individua gli incentivi disponibili a legislazione vigente per le attività di cui alle lettere precedenti;</b></li><li><b>f) assicura il monitoraggio e il supporto ai processi di digitalizzazione, al fine di fornire alle amministrazioni territoriali una sede permanente di confronto e di cooperazione interistituzionale.</b></li></ul> <p><b>3. Resta fermo il coordinamento, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, dei soggetti aggregatori per quanto attiene agli indirizzi di finanza pubblica.</b></p>
--	--

Allegato II.4 – Articolo 13 ter)	
	<p><b>(Disposizioni transitorie)</b></p> <p><b>1. Le Tabelle A, B e C, come modificate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, si applicano esclusivamente ai provvedimenti di qualificazione rilasciati dall'ANAC all'esito delle istanze presentate a decorrere dalla medesima data nonché in caso di rinnovo dei citati provvedimenti in sede di verifica biennale ai sensi dell'articolo 11. I provvedimenti di qualificazione già rilasciati</b></p> <p><b>2. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, nelle more della presentazione delle domande di iscrizione agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate per l'esecuzione di lavori ovvero di servizi e forniture e dell'attribuzione del livello di qualificazione per l'esecuzione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, e comunque non oltre il 28 febbraio 2025, le stazioni appaltanti possono continuare ad eseguire i contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024 se sono iscritte all'AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP.</b></p>

Allegato II.4 – Tabella A

**Tabella A – Requisiti riferiti all'articolo 4, comma 2**

Requisito	Punteggio massimo ottenibile
Presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali	20 punti
Sistema di formazione e aggiornamento del personale	20 punti
Numero di gare aperte di importo superiore a 150.000 euro svolte nel quinquennio precedente alla data di inizio di	40 punti

ciascun biennio di qualificazione di cui all'articolo 11, comma 1	
Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC	5 punti
Nuovi criteri di cui all'articolo 11, comma 2, lettere a), b), b-bis) e b-ter)	10 punti, di cui 1 punto per ciascun criterio a), b) e b-bis), 7 punti per il criterio b-ter), così suddivisi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Media <math>\leq 80</math>: 7 punti;</li> <li>- <math>80 &lt; \text{Media} \leq 115</math>: 5 punti;</li> <li>- Media <math>&gt; 115</math>: 0 punti</li> </ul>
Acquisizione di lavori di importo inferiore a 500.000 euro nel quinquennio precedente alla data di presentazione dell'istanza di qualificazione mediante ricorso a stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate	5 punti

Allegato II.4 – Tabella B

#### **Tabella B – Requisiti riferiti all'articolo 6, comma 2**

Requisito	Punteggio massimo ottenibile
Presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali	20 punti
Sistema di formazione e aggiornamento del personale	20 punti
Numero di gare di importo superiore a 150.000 euro svolte nel quinquennio precedente alla data di inizio di ciascun biennio di qualificazione di cui all'articolo 11, comma 1	40 punti
Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC	5 punti
Nuovi criteri di cui all'articolo 11, comma 2, lettere a), b), b-bis) e b-ter)	10 punti, di cui 1 punto per ciascun criterio a), b) e b-bis), 7 punti per il criterio b-ter), così suddivisi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Media <math>\leq 80</math>: 7 punti;</li> <li>- <math>80 &lt; \text{Media} \leq 115</math>: 5 punti;</li> <li>- Media <math>&gt; 115</math>: 0 punti</li> </ul>
Acquisizione di servizi e forniture inferiore alla soglia europea nel quinquennio precedente alla data di presentazione dell'istanza di qualificazione mediante	5 punti

ricorso a stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate	
---	--

Allegato II.4 – Tabella C

Tabella C – Requisiti di qualificazione, indicatori elementari e pesi

Descrizione	Indicatori elementari	peso
Presenza di strutture organizzative stabili (SOS) di dipendenti aventi specifiche competenze (numero di dipendenti coinvolti nel processo di acquisto, qualifica, titolo di studio, eventuale iscrizione a ordini professionali, esperienza)	<p>INDICATORI ELEMENTARI 5.3 TITOLI DI STUDIO SOS</p> <p>I53_1 - Numero dipendenti SOS/numero dipendenti SA</p> <p>I53_1b - Numero dirigenti SOS</p> <p>I53_1c - Numero funzionari SOS</p> <p>I53_1d - Numero impiegati SOS</p> <p>I53_2 - Numero laureati SPECIALISTICA SOS/numero dipendenti SOS</p> <p>I53_3 - Numero laureati I LIVELLO SOS/numero dipendenti SOS</p> <p>I53_4 - Numero DIPLOMATI TECNICI OS/numero DIPLOMATI SOS</p> <p>I53_5 - Numero dipendenti ESPERTI (5+) SOS/numero dipendenti SOS</p> <p>I53_6 - Numero dipendenti MASTER I SOS/numero dipendenti SOS</p> <p>I53_7 - Numero dipendenti MASTER II dottorato SOS /numero dipendenti SOS</p> <p>I53_8 - Numero dipendenti ISCRITTI ALBO/numero dipendenti SOS</p> <p>I53_9 - Numero dipendenti adeguata competenza in PROJECTMANAGER SOS /numero dipendenti SOS</p> <p>I53_prod - Numero gare aggiudicate nel quinquennio ponderate sulla base della complessità della specifica procedura / Numero dipendenti SOS</p>	<p>INDICATORI ELEMENTARI 5.3</p> <p>(peso w1=15);</p> <p>(peso w1b=15)</p> <p>(peso w1c =15)</p> <p>(peso w1d =15)</p> <p>(peso w2=10);</p> <p>(peso w3=8);</p> <p>(peso w4=5);</p> <p>(peso w5=13);</p> <p>(peso w6=11);</p> <p>(peso w7=13);</p> <p>(peso w8=11);</p> <p>(peso w9=11);</p> <p>(peso w1prod =75)</p>
Sistema di formazione e aggiornamento del personale	<p>5.4 FORMAZIONE NEL TRIENNIO</p> <p>I54form_base = Numero dipendenti che hanno fruito di formazione BASE/numero dipendenti SOS</p> <p>I54form_spec = Numero dipendenti che hanno fruito di formazione</p>	<p>5.4 FORMAZIONE NEL TRIENNIO</p> <p>(peso 20)</p> <p>(peso 60)</p>

	SPECIALISTICA/numero dipendenti SOS I54form_avan = Numero dipendenti che hanno fruito di formazione AVANZATA/numero dipendenti SOS	(peso 120)
Numero di gare svolte per i vari livelli di qualificazione nel quinquennio (numero di gare aggiudicate, incluse quelle per conto di altri enti/amministrazioni, relativi importi, tempi di affidamento distinti per modalità di realizzazione della gara, numero di gare deserte o non aggiudicate)	5.5 ESPERIENZA NELLE GARE DEI DIVERSI LIVELLI DI QUALIFICAZIONE I55_1 - Numero gare aggiudicate (valutate secondo livello di complessità determinato con i pesi derivanti dall'analisi di regressione) 5.5 TEMPI AFFIDAMENTO I55_2 - Percentuale media di ritardo nei tempi amministrativi rispetto ai valori attesi ottenuti tramite l'analisi di regressione 5.5 GARE DESERTE O NON AGGIUDICATE I55_3 - Numero di gare con esito non positivo /Numero complessivo di gare bandite	5.5 ESPERIENZA NELLE GARE (peso 85)  (peso 10)  (peso 5)
Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati all'Autorità	I56_1 - Numero gare bandite per le quali risulta comunicazione dell'esito/Numero gare bandite; I56_2 - numero gare aggiudicate (scheda aggiudicazione) /numero gare bandite (che non hanno comunicato esito diverso da aggiudicazione);	(peso 50)  (peso 50)

Tabelle aggiunte: C-bis, C-ter

**Tabella C-bis – Requisiti riferiti all'articolo 8, commi 2 e 3, per l'esecuzione di lavori**

Requisiti/Livelli qualificazione	Livello base - L3*	Livello intermedio - L2*	Livello avanzato - L1*
Rispetto dei tempi pagamento	Dichiarazione di impegno al rispetto della normativa sui pagamenti	Dichiarazione di impegno al rispetto della normativa sui pagamenti	Dichiarazione di impegno al rispetto della normativa sui pagamenti
Comunicazioni ANAC	Comunicazione delle schede SIMOG per i CIG 2021-2023 di importo superiore a 500.000 euro entro 12 mesi dall'impegno	Comunicazione delle schede SIMOG per i CIG 2021-2023 di importo superiore a 500.000 euro entro 8 mesi dall'impegno	Comunicazione delle schede SIMOG per i CIG 2021-2023 di importo superiore a 500.000 - entro 4 mesi dall'impegno
Formazione/aggiornamento di almeno un soggetto	Un corso di 6 ore da completato nel 2024	Un corso di 10 ore e un corso sui metodi	Un corso di 14 ore e un corso sui metodi

coinvolto nella gestione della fase esecutiva di ciascun contratto di importo superiore alla soglia di qualificazione	o entro 12 mesi dalla richiesta di qualificazione	e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM) completati nel 2024 o entro 12 mesi dalla richiesta di qualificazione	e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM) completati nel 2024 o entro 12 mesi dalla richiesta di qualificazione
---	---	--	--

\*I livelli sono determinati in relazione alle soglie di cui all'articolo 3, comma 1, del presente Allegato, per i lavori, e all'articolo 6, comma 1, del presente Allegato, per i servizi e forniture

**Tabella C-ter – Requisiti riferiti all'articolo 8, commi 2 e 3, per l'esecuzione di servizi e forniture**

Requisiti/Livelli qualificazione	Livello base - L3*	Livello intermedio - L2*	Livello avanzato - L1*
Rispetto dei tempi pagamento	Dichiarazione di impegno al rispetto della normativa sui pagamenti	Dichiarazione di impegno al rispetto della normativa sui pagamenti	Dichiarazione di impegno al rispetto della normativa sui pagamenti
Comunicazioni ANAC	Comunicazione delle schede SIMOG per i CIG 2021-2023 di importo superiore a 500.000 euro entro 12 mesi dall'impegno	Comunicazione delle schede SIMOG per i CIG 2021-2023 di importo superiore a 500.000 euro entro 8 mesi dall'impegno	Comunicazione delle schede SIMOG per i CIG 2021-2023 di importo superiore a 500.000 - entro 4 mesi dall'impegno
Formazione/aggiornamento di almeno un soggetto coinvolto nella gestione della fase esecutiva di ciascun contratto di importo superiore alla soglia di qualificazione	Un corso di 6 ore da completato nel 2024 o entro 12 mesi dalla richiesta di qualificazione	Un corso di 10 ore completato nel 2024 o entro 12 mesi dalla richiesta di qualificazione	Un corso di 14 ore completato nel 2024 o entro 12 mesi dalla richiesta di qualificazione

\*I livelli sono determinati in relazione alle soglie di cui all'articolo 3, comma 1, del presente Allegato, per i lavori, e all'articolo 6, comma 1, del presente Allegato, per i servizi e forniture".

Aggiunto nuovo allegato dopo allegato II.6

**Allegato II. 6 bis – Accordo di collaborazione (articolo 82-bis, comma 3)**

Articolo 1 (Definizione)

1. Si definisce «accordo di collaborazione» l'accordo plurilaterale con il quale le parti coinvolte in misura significativa nella fase di esecuzione di un contratto di lavori, servizi o forniture,

disciplinano le forme, le modalità e gli obiettivi della reciproca collaborazione al fine di perseguire il principio del risultato di cui all'articolo 1 mediante la definizione di meccanismi di esame contestuale degli interessi pubblici e privati coinvolti finalizzati alla prevenzione e riduzione dei rischi e alla risoluzione delle controversie che possono insorgere nell'esecuzione dell'accordo.

## Articolo 2 (Parti dell'accordo e soggetti della collaborazione)

1. L'accordo di collaborazione è un accordo plurilaterale sottoscritto dalle parti coinvolte nell'esecuzione del contratto, individuate ai sensi del presente articolo in considerazione dell'oggetto e degli obiettivi dell'accordo. L'accordo è aperto all'adesione di altri soggetti alle condizioni stabilite nello stesso accordo di collaborazione, in conformità con le disposizioni del comma 3.

2. Sono parti dell'accordo:

- a) la stazione appaltante, il R.U.P. e, ove previsto in relazione all'oggetto del contratto principale, il Direttore dei lavori, il Coordinatore per la sicurezza, il Direttore dell'esecuzione, e il progettista per le opere realizzate mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni ai
- b) l'appaltatore;
- c) i sub-appaltatori, i sub-contraenti e i fornitori che, su accordo della stazione appaltante e dell'appaltatore, sono coinvolti in misura significativa nella fase di esecuzione, tenuto conto dell'oggetto e del valore del subappalto, del sub-contratto o della fornitura, e della rilevanza delle prestazioni al fine del raggiungimento del risultato perseguito con il contratto principale.

3. La stazione appaltante, anche su motivata istanza dell'appaltatore, può altresì invitare ad aderire all'accordo di collaborazione ulteriori soggetti, pubblici e privati, inclusi gli investitori istituzionali, nonché le amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi di cui all'articolo 38 del codice, e, comunque, le amministrazioni e gli enti titolari di autorizzazioni e pareri e gli enti gestori di interferenze, coinvolti, a vario titolo, nelle attività e funzioni strumentali al raggiungimento del risultato dell'esecuzione. L'accordo di collaborazione definisce le funzioni e le attività svolte dai soggetti individuati ai sensi del primo periodo in coerenza con i compiti loro attribuiti dalla legge.

4. Le parti e i soggetti individuati ai sensi del presente articolo sottoscrivono l'accordo e collaborano secondo buona fede e correttezza al perseguimento degli obiettivi dell'accordo di collaborazione, individuando misure volte a prevenire e individuare tempestivamente eventuali criticità della fase di esecuzione, nonché a favorire il confronto sulle possibili soluzioni.

5. Fatta salva l'autonomia delle parti in ragione degli obiettivi e degli impegni della collaborazione, sono soggetti dell'esecuzione dell'accordo:

- a) il direttore strategico, che è un soggetto imparziale, munito delle necessarie competenze e capacità organizzative, il quale coordina le parti anche al fine di migliorare la cooperazione;

b) eventuali consulenti delle parti di cui al comma 2, che monitorano l'andamento della collaborazione e supportano le parti nel raggiungimento degli obiettivi dell'accordo.

### Articolo 3 (Struttura e contenuti dell'accordo di collaborazione)

1. L'accordo di collaborazione, preceduto dalle premesse generali, individua:

- a) l'oggetto, le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi principali e collaterali, e i corrispondenti impegni delle parti;
- b) le modalità di verifica degli obiettivi di collaborazione;
- c) i meccanismi di prevenzione e riduzione dei rischi e di risoluzione delle possibili controversie relative all'esecuzione dell'accordo, e il sistema di allerta di cui al comma 6;
- d) le responsabilità per l'esecuzione dell'accordo, determinate in ragione delle attività e dei compiti conferiti a ciascuna parte;
- e) le eventuali premialità relative al raggiungimento degli obiettivi dell'accordo e i relativi
- f) meccanismi di operatività;
- g) le funzioni e le attività delle parti e dei soggetti della collaborazione;
- h) le ipotesi e modalità di scioglimento dell'accordo.

2. Le premesse generali costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo. Le medesime illustrano il contesto di riferimento, le caratteristiche dell'appalto a cui si riferisce l'accordo di collaborazione, le ragioni alla base della stipulazione dell'accordo e i principi e gli obiettivi principali e collaterali della collaborazione.

3. Gli obiettivi principali sono individuati in coerenza con l'oggetto e le caratteristiche specifiche dell'appalto e riguardano, in particolare, le attività, i compiti e lo scambio di informazioni necessarie al fine di garantire il rispetto dei tempi di esecuzione, le modalità di verifica delle prestazioni eseguite, il contenimento del costo o del prezzo del contratto entro i limiti di spesa dal medesimo fissati, nonché ogni ulteriore aspetto funzionale al raggiungimento del risultato.

4. Gli obiettivi collaterali individuano le attività e gli impegni a carico delle parti finalizzati al conseguimento di ulteriori benefici di comune interesse tenuto conto anche degli aspetti sociali, culturali e ambientali connessi all'appalto. Rientrano tra gli obiettivi collaterali la promozione della partecipazione ai subappalti o sub-contratti delle piccole e medie imprese con sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento per le prestazioni di cui all'articolo 108, comma 7, terzo periodo.

5. L'accordo di collaborazione disciplina le modalità di verifica degli obiettivi di collaborazione conseguiti dalle parti mediante la definizione di indicatori di prestazione o di risultato e l'individuazione delle scadenze temporali del monitoraggio e di raggiungimento degli obiettivi ai quali sono connesse le eventuali premialità.

6. L'accordo di collaborazione individua un sistema di allerta finalizzato a prevenire eventuali criticità che potrebbero comprometterne la corretta esecuzione e a fornire tempestivi rimedi, in coerenza con il principio del risultato.

7. L'accordo di collaborazione può prevedere meccanismi di premialità, connessi al raggiungimento degli obiettivi principali e collaterali dell'accordo di collaborazione se previsti nello schema di accordo inserito nei documenti iniziali di gara.

8. Le premialità possono consistere:

- a) nell'inserimento degli operatori economici aderenti all'accordo di collaborazione negli elenchi e negli albi per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, fermo restando il rispetto delle procedure di affidamento previste dal codice;
- b) nella previsione di opzioni nel rispetto delle disposizioni del codice;
- c) in premi economici connessi al raggiungimento degli obiettivi della collaborazione, determinati dalla stazione appaltante nello schema di accordo in coerenza con l'articolo 126 del codice, tenuto conto della rilevanza dell'obiettivo raggiunto, e comunque nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito del quadro economico dell'intervento;
- d) in premi reputazionali consistenti nell'attribuzione di criteri premiali per le successive procedure di affidamento, secondo quanto previsto dall'articolo 108 del codice.

9. Le parti definiscono nell'accordo di collaborazione le ipotesi di scioglimento del medesimo, per cause attinenti al raggiungimento dello scopo e alla scadenza degli adempimenti previsti o per cause imputabili ad una grave e non giustificata violazione degli impegni concordati ad opera delle parti aderenti. L'accordo disciplina il procedimento di scioglimento del medesimo al verificarsi delle predette ipotesi.

#### Articolo 4 (Sistema di risoluzione alternativa delle controversie)

1. L'accordo di collaborazione impegna le parti a risolvere in buona fede, con gli strumenti collaborativi previsti dall'accordo medesimo, eventuali controversie sorte in sede di esecuzione dell'accordo. Se non è possibile risolvere in forma collaborativa la controversia, l'accordo individua, in coerenza con il contratto di appalto e con i contratti al medesimo collegati, il ricorso preferenziale agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie di cui al Titolo II della Parte I del Libro V del codice.

2. In caso di costituzione di un collegio consultivo tecnico ai sensi degli articoli 215 o 218 del codice, le parti dell'accordo di collaborazione sono tenute ad osservare i pareri e le determinazioni del collegio, ove incidenti su aspetti da esso regolati.

**Allegato II.10 Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali**

Allegato II.10 – Articolo 1 – Comma 2	
In relazione agli articoli 94, comma 6 e 95 comma 2, si considera mezzo di prova, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, il documento unico di regolarità contributiva acquisito d'ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente.	In relazione agli articoli 94, comma 6 e 95 comma 2, si considera mezzo di prova, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, il documento unico di regolarità contributiva acquisito <b>dalle stazioni appaltanti tramite accesso alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.</b>

**Allegato II.12 – Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori.  
Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e  
architettura. (Articoli 66, comma 2 e 100, comma 4)**

Allegato II.12 – Articolo 11 – Comma 5	
<p>Gli importi determinati ai sensi del comma 4 sono considerati corrispettivo minimo della prestazione resa. Non può essere previsto il pagamento di un corrispettivo in misura maggiore del doppio di quello determinato con i criteri di cui al comma 4. Ogni patto contrario è nullo. Il corrispettivo deve essere interamente pagato prima del rilascio dell'attestazione, revisione o variazione; sono ammesse dilazioni non superiori a sei mesi, ove, al momento del rilascio della attestazione sia stata disposta e comunicata alla SOA l'autorizzazione di addebito in conto corrente bancario (RID) per l'intero corrispettivo.</p>	<p>Gli importi determinati ai sensi del comma 4 sono considerati corrispettivo minimo della prestazione resa. Non può essere previsto il pagamento di un corrispettivo in misura maggiore del doppio di quello determinato con i criteri di cui al comma 4. Ogni patto contrario è nullo. Il corrispettivo deve essere interamente pagato prima del rilascio dell'attestazione, revisione o variazione; sono ammesse dilazioni non superiori a sei mesi, ove, al momento del rilascio della attestazione sia stata disposta e comunicata alla SOA l'autorizzazione di addebito in conto corrente bancario <b>(SEPA)</b> per l'intero corrispettivo.</p>

Allegato II.12 – Articolo 16 – Comma 10	
<p>Nel caso di cessione del complesso aziendale o del suo ramo, il soggetto richiedente l'attestazione presenta alla SOA perizia giurata redatta da un soggetto nominato dal tribunale competente per territorio.</p>	<p><b>Nei casi di cui al comma 9</b>, il soggetto richiedente l'attestazione presenta alla SOA perizia giurata redatta da un soggetto nominato dal tribunale competente per territorio.</p>

Allegato II.12 – Articolo 17 – Comma 5	
<p>I requisiti di capacità strutturale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dagli articoli 4 e 18, commi 5, lettera a) e 9, lettere a) e c), 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.</p>	<p><b>I requisiti di capacità strutturale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dagli articoli 4 e 18, comma 5, lettera a), comma 6, lettere a) e c), comma 9, lettera a) e commi 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.</b></p>

Allegato II.12 – Articolo 23 – Comma 1
--

<p>Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:</p> <p>a) le lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici sono classificabili ai sensi della Tabella A; l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite aventi le caratteristiche predette;</p> <p>b) l'impresa affidataria può utilizzare:</p> <p>1) i lavori della categoria prevalente, per l'intero importo;</p> <p>2) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui alla Tabella A, per l'intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili.</p>	<p>Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:</p> <p>a) le lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici sono classificabili ai sensi della Tabella A; l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite aventi le caratteristiche predette;</p> <p>b) l'impresa affidataria può utilizzare:</p> <p>1) i lavori della categoria prevalente, per l'intero importo;</p> <p>2) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui alla Tabella A, per l'intero importo <b>al fine di determinare la cifra di affari complessiva.</b></p>
--	--

<p>Allegato II.12 – Articolo 24 – Comma 5</p>	
<p>Nel caso indicato al comma 2 le relative dichiarazioni sono corredate della seguente documentazione:</p> <p>a) permesso di costruire ovvero segnalazione certificata di inizio attività, relativi all'opera realizzata, ove richiesti, con allegata copia autentica del progetto approvato;</p> <p>b) copia del contratto stipulato;</p> <p>c) copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;</p> <p>d) copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.</p>	<p>Nel caso indicato al comma 2 le relative dichiarazioni sono corredate della seguente documentazione:</p> <p>a) permesso di costruire ovvero segnalazione certificata di inizio attività, relativi all'opera realizzata, ove richiesti, con allegata copia <b>autentica</b> del progetto approvato;</p> <p>b) copia del contratto stipulato;</p> <p>c) copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;</p> <p>d) copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.</p>

<p>Allegato II.12 – Articolo 24 – Comma 8</p>	
<p>Ai fini della qualificazione, l'importo dei lavori appaltati al consorzio di imprese artigiane, al consorzio di cooperative e al consorzio stabile è attribuito, sulla base di una deliberazione del consorzio stesso, al consorzio ed</p>	<p>Ai fini della qualificazione, l'importo dei lavori appaltati al consorzio di imprese artigiane, al consorzio di cooperative e al consorzio stabile è attribuito, sulla base di una deliberazione del consorzio stesso, al consorzio ed</p>

<p>eventualmente al consorzio esecutore secondo le modalità previste dall'articolo 23, comma 1, lettera b). Ai fini della qualificazione del consorzio o del consorzio esecutore, la SOA acquisisce il certificato di esecuzione dei lavori, corredato della deliberazione consortile in cui sia precisato se il relativo importo sia da attribuire completamente al consorzio ovvero al consorzio e al consorzio nelle misure di cui al primo periodo.</p>	<p>eventualmente al consorzio esecutore secondo le modalità previste dall'articolo 23, comma 1, lettera b). Ai fini della qualificazione del consorzio o del consorzio esecutore, la SOA acquisisce il certificato di esecuzione dei lavori, corredato della deliberazione consortile in cui sia precisato se il relativo importo sia da attribuire completamente al consorzio ovvero al consorzio e al consorzio nelle misure di cui al primo periodo. <b>A tal fine il consorzio di imprese artigiane, il consorzio di cooperative e il consorzio stabile può utilizzare i lavori della categoria prevalente, per l'intero importo ovvero i lavori di ciascuna delle categorie scorparabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito appartenenti alle categorie di cui alla Tabella A per l'intero importo, in ciascuna delle categorie scorparabili.</b></p>
---	--

Allegato II.12 – Articolo 25 – Comma 2 bis	
	<b>I soggetti che alla data del 1° luglio 2023 ricoprivano l'incarico di direttore tecnico risultante da un attestato in corso di validità possono continuare a svolgere tali funzioni.</b>

Allegato II.12 – Articolo 40 – Comma 1 bis	
	<b>Nei servizi di architettura e ingegneria e negli altri servizi tecnici, i requisiti economico-finanziari sono dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale pari al dieci per cento dell'importo delle opere o, in alternativa, da un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto; per i requisiti di capacità tecnica e professionale, le stazioni appaltanti possono richiedere di aver eseguito, nei precedenti dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, contratti analoghi a quelli in affidamento, sia a favore di soggetti pubblici che di quelli privati.</b>

**Allegato II.14 – Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti.  
 Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva.  
 Collaudo e verifica di conformità**

Allegato II.14 – Articolo 4 - Comma1	
<p>Il direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. I materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l'accettazione del direttore dei lavori. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera.</p> <p>Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. Non rileva l'impiego da parte dell'esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di</p>	<p>Il direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. I materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l'accettazione del direttore dei lavori. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera.</p> <p>Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. <b>Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'allegato I.9 al codice, il direttore dei lavori può avvalersi di strumenti digitali di</b></p>

<p>una lavorazione più accurata. Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'allegato I.9 al codice, il direttore dei lavori può avvalersi di strumenti informatici di registrazione dei controlli effettuati che siano interoperabili con i modelli informativi.</p>	<p><b>registrazione dei controlli effettuati che siano interoperabili con gli strumenti di gestione informativa digitale e con l'ambiente di condivisione dati.</b></p>
---	---

Allegato II.14 – Articolo 5 – Comma 11	
<p>La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui all'articolo 120, commi 1, lettera b), e 3, del codice, entro trenta giorni dal loro perfezionamento.</p> <p>L'Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l'opera, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica.</p>	<p><b>L'Autorità pubblica le modificazioni contrattuali, comunicate secondo quanto previsto dall'articolo 28 del Codice.</b></p>

Allegato II.14 – Articolo 12 – Comma 9	
<p>Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'allegato I.9 al codice, i documenti contabili devono essere gestiti in modo interoperabile con i modelli informativi aggiornati durante il corso dell'esecuzione dei lavori.</p>	<p>Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'allegato I.9 al codice, i documenti contabili devono essere gestiti in modo interoperabile <b>con i dati e le informazioni contenuti nei modelli</b> informativi aggiornati durante il corso dell'esecuzione dei lavori.</p>

Allegato II.14 – Articolo 12 – Comma 10	
<p>La contabilità dei lavori è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie. Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. Se la direzione dei lavori è affidata a professionisti esterni, i programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l'idoneità e la conformità alle prescrizioni contenute nel presente Allegato. Il mancato utilizzo di programmi di contabilità computerizzata deve essere congruamente</p>	<p><b>La contabilità dei lavori è effettuata mediante l'utilizzo di programmi di contabilità digitale, che usano formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie. Tali programmi di contabilità digitale devono essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. Se la direzione dei lavori è affidata a professionisti esterni, i programmi di contabilità digitale devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l'affidabilità, l'idoneità e la conformità alle prescrizioni contenute nel presente Allegato.</b></p>

<p>motivato dalla stazione appaltante e comunicato all'ANAC, e comunque deve essere limitato al tempo strettamente necessario per l'adeguamento della stazione appaltante. Nella predetta ipotesi, le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro, le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal RUP e dall'esecutore.</p>	
---	--

<p>Allegato II.14 – Articolo 12 – Comma 11</p>	
<p>In caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata anche attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato in apposito verbale e in contraddittorio con l'esecutore. Nei casi in cui è consentita l'utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, preventivamente accettati dal responsabile del procedimento, la compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel verbale, anche se non espressamente richiamato.</p>	<p><b>La compilazione dei libretti delle misure deve essere effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato in apposito verbale e in contraddittorio con l'esecutore.</b></p>

<p>Allegato II.14 – Articolo 12 – Comma 11 bis</p>	
	<p><b>Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.</b></p>

Allegato II.14 – Articolo 29 – Comma 1	
<p>Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il compenso spettante per l'attività di collaudo tecnico-amministrativo è determinato ai sensi dell'articolo 116, comma 4, del codice. Fuori dei casi di cui al primo periodo, il compenso è determinato con le modalità stabilite dal codice per i corrispettivi per la progettazione.</p>	<p><b>Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non appartenenti alla stazione appaltante, il compenso spettante per l'attività di collaudo è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, recante «Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione» e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il compenso è determinato con le modalità stabilite dal codice per i corrispettivi per la progettazione, ad esclusione dei dipendenti della stazione appaltante, per i quali è determinato ai sensi dell'articolo 116, comma 4.</b></p>

Allegato II.14 – Articolo 29 – Comma 2 bis	
	<p><b>Nel caso di commissione di collaudo, il compenso di cui al comma 1 non è calcolato interamente per ogni componente ma è aumentato del 50 per cento per ogni componente oltre il primo ed è calcolato una sola volta e diviso tra tutti i componenti della commissione stessa, considerando che al presidente della commissione spetta un compenso maggiorato del 30 per cento rispetto agli altri componenti.</b></p>

Allegato II.14 – Articolo 29 – Comma 2 ter	
	<p><b>Il rimborso delle spese può essere determinato forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del 30 per</b></p>

	<p><b>cento del rispettivo compenso. Per i collaudi in corso d'opera detta percentuale può essere elevata fino al 60 per cento. In ogni caso, le spese non hanno natura remunerativa.</b></p>
--	---

Allegato II.14 – Articolo 29 bis	
	<p><b>Compenso della segretaria</b>  <b>Alla segreteria tecnico amministrativa di cui all'articolo 116, comma 4-ter, del codice, ove costituita, è riconosciuto un compenso fino ad un massimo del 5 per cento a valere sui compensi spettanti al collaudatore o alla commissione di collaudo.</b></p>

Allegato II.14 – Articolo 32 – Comma 2	
<p>Sono considerati servizi di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongono il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento. In via di prima applicazione sono individuati i seguenti servizi:</p> <p>a) servizi di telecomunicazione;  b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;  c) servizi informatici e affini;  d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;  e) servizi di consulenza gestionale e affini;  f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;  g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfezione e servizi analoghi;  h) servizi alberghieri e di ristorazione;  i) servizi legali;</p>	<p>Sono considerati servizi di particolare importanza, <b>gli interventi di importo superiore a 500.000 euro e</b> indipendentemente dall'importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento. In via di prima applicazione <b>possono essere considerati di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, anche i</b> seguenti servizi:</p> <p>a) servizi di telecomunicazione;  b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;  c) servizi informatici e affini;  d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;  e) servizi di consulenza gestionale e affini;  f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;</p>

<p>l) servizi di collocamento e reperimento di personale;</p> <p>m) servizi sanitari e sociali;</p> <p>n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.</p>	<p>g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;</p> <p>h) servizi alberghieri e di ristorazione;</p> <p>i) servizi legali;</p> <p>l) servizi di collocamento e reperimento di personale;</p> <p>m) servizi sanitari e sociali;</p> <p>n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.</p>
---	--

<p>Allegato II.14 – Articolo 32 – Comma 3</p>	
<p>Ferma restando l'individuazione di cui al comma 2, sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000 euro.</p>	<p><b>Sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000,00 euro, nonché quelle che presentino le medesime caratteristiche di cui al comma 2.</b></p>

**Allegato II.18 – Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali (Articolo 133)**

<p>Allegato II.18 – Articolo 4, Comma 2</p>	
<p>Per i lavori di cui all'articolo 1, comma 2, di importo inferiore a 150.000 euro si applica quanto previsto dall'articolo 12.</p>	<p>Per i lavori di cui all'articolo 1, comma 2, di importo inferiore a 150.000 euro si applica quanto previsto <b>dall'articolo 10.</b></p>

<p>Allegato II.18 – Articolo 11, Comma 3</p>	
<p>La direzione tecnica per i lavori di cui al presente allegato è affidata:</p> <p>a) relativamente alla categoria OG 2, a soggetti iscritti all'albo professionale - Sezione A degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, o in possesso di</p>	<p>La direzione tecnica per i lavori di cui al presente allegato è affidata:</p> <p>a) relativamente alla categoria OG 2, a soggetti iscritti all'albo professionale - Sezione A degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, o in possesso di</p>

<p>laurea magistrale in conservazione dei beni culturali. I soggetti che alla data di entrata in vigore del regolamento recante l'istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 svolgevano la funzione di direttore tecnico, possono conservare l'incarico presso la stessa impresa;</p> <p>b) relativamente alle categorie OS 2-A e OS 2-B, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro, richiesto dall'oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, a restauratori di beni culturali in possesso di un diploma rilasciato da scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell' articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 o dagli altri soggetti di cui all' articolo 29, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio , o in possesso di laurea magistrale in conservazione e restauro dei beni culturali, fatto salvo quanto previsto dal comma 5;</p> <p>c) relativamente alla categoria OS 25, a soggetti in possesso dei titoli previsti di cui all'allegato I.8 al codice.</p>	<p>laurea magistrale in conservazione dei beni culturali. I soggetti che alla data di entrata in vigore del regolamento recante l'istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 svolgevano la funzione di direttore tecnico, possono conservare l'incarico presso la stessa impresa;</p> <p>b) relativamente alle categorie OS 2-A e OS 2-B, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro, richiesto dall'oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, a restauratori di beni culturali in possesso di un diploma rilasciato da scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell' articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 o dagli altri soggetti di cui all' articolo 29, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio , o in possesso di laurea magistrale in conservazione e restauro dei beni culturali, fatto salvo quanto previsto dal comma 5;</p> <p>c) relativamente alla categoria OS 25, <b>ad archeologi</b> in possesso dei titoli previsti di cui all'allegato I.8 al codice.</p>
--	--

<p>Allegato II.18 – Articolo 13, Comma 2</p>	
<p>Sono documenti del progetto di fattibilità:</p> <p>a) la relazione generale;</p> <p>b) la relazione tecnica;</p> <p>c) le indagini e ricerche preliminari;</p> <p>d) la planimetria generale ed elaborati grafici;</p> <p>e) le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani della sicurezza;</p> <p>f) la scheda tecnica di cui all'articolo 14;</p> <p>g) il calcolo sommario della spesa;</p> <p>h) il quadro economico di progetto;</p> <p>i) il cronoprogramma dell'intervento;</p>	<p>Sono documenti del progetto di fattibilità:</p> <p>a) la relazione generale;</p> <p>b) la relazione tecnica;</p> <p>c) le indagini e ricerche preliminari;</p> <p>d) la planimetria generale ed elaborati grafici;</p> <p>e) le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani della sicurezza;</p> <p>f) la scheda tecnica di cui all'articolo 14;</p> <p>g) il calcolo sommario della spesa;</p> <p>h) il quadro economico di progetto;</p> <p>i) il cronoprogramma dell'intervento;</p> <p><b>i-bis) il disciplinare descrittivo e prestazionale;</b></p>

<p>l) il documento di fattibilità delle alternative progettuali, a esclusione dei casi di lavori che non comportano nuove costruzioni;</p> <p>m) lo studio preliminare ambientale, a esclusione dei casi di lavori che non comportano nuove costruzioni o installazioni o impiantistica.</p>	<p>l) il documento di fattibilità delle alternative progettuali, a esclusione dei casi di lavori che non comportano nuove costruzioni;</p> <p>m) lo studio preliminare ambientale, a esclusione dei casi di lavori che non comportano nuove costruzioni o installazioni o impiantistica.</p>
--	--

<p>Allegato II.18 – Articolo 16, Comma 1</p>	
<p>Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca archeologica disciplina l'impianto del cantiere di ricerca e individua i criteri per la definizione della progressione temporale dei lavori e delle priorità degli interventi nel corso dell'esecuzione dell'attività di scavo, nonché i tipi e i metodi di intervento. Il progetto di fattibilità è costituito da una relazione programmatica delle indagini necessarie e illustrativa del quadro delle conoscenze pregresse, sviluppato per settori di indagine, alla quale sono allegati i pertinenti elaborati grafici.</p>	<p>Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca archeologica disciplina l'impianto del cantiere di ricerca e individua i criteri per la definizione della progressione temporale dei lavori e delle priorità degli interventi nel corso dell'esecuzione dell'attività di scavo, nonché i tipi e i metodi di intervento. <b>Il progetto di fattibilità è costituito da una relazione programmatica delle indagini necessarie e illustrativa del quadro delle conoscenze pregresse, sviluppato per settori di indagine, alla quale sono allegati i pertinenti elaborati grafici.</b></p>

<p>Allegato II.18 – Articolo 16, Comma 2</p>	
<p>La relazione di cui al comma 1 illustra i tempi e i modi dell'intervento, relativi sia allo scavo sia alla conservazione dei reperti, sia al loro studio e pubblicazione, ed è redatta da archeologi in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerenti con l'intervento. Essa comprende altresì un calcolo sommario della spesa, il quadro economico di progetto, il cronoprogramma dell'intervento e le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza.</p>	<p><b>Il progetto</b> di cui al comma 1 illustra i tempi e i modi dell'intervento, relativi sia allo scavo sia alla conservazione dei reperti, sia al loro studio e pubblicazione, ed è redatta da archeologi <b>di I fascia ai sensi del decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 22 luglio 2014, n. 110</b> in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerenti con l'intervento. Essa comprende altresì un calcolo sommario della spesa, il quadro economico di progetto, il cronoprogramma dell'intervento e le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza.</p>

Allegato II.18 – Articolo 16, Comma 6	
Il progetto esecutivo dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca, nel quale confluiscono i risultati delle indagini previste nel progetto di fattibilità, comprende dettagliate previsioni tecnico-scientifiche ed economiche relative alle diverse fasi e tipologie di intervento e indica la quantità e la durata di esse e comprende altresì il piano di sicurezza e coordinamento	<b>Il progetto esecutivo dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca, nel quale confluiscono i risultati delle indagini previste nel progetto di fattibilità, comprende gli elaborati di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), h) i) e l). In particolare, il capitolato speciale di cui alla lettera 1) prevede dettagliate previsioni tecnico-scientifiche ed economiche relative alle diverse fasi e tipologie di intervento e ne dispone le modalità esecutive.</b>

Allegato II.18 – Articolo 16, Comma 9-bis	
	<b>Qualora, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera b), l'affidamento dei lavori avvenga sulla base del PFTE, questo è integrato dagli elaborati di cui all'articolo 15, comma 2, lettere f), g), h), i) ed l). Il quadro economico di cui alla lettera g) prevede adeguata copertura per l'integrazione della progettazione in corso d'opera.</b>

Allegato II.18 – Articolo 18, Comma 1	
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 del codice, per i progetti di lavori relativi a beni culturali, la stazione appaltante provvede direttamente all'attività di verifica, avvalendosi altresì: a) nei casi di interventi su beni mobili culturali, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 14, sempre che non abbia assunto	Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 del codice, per i progetti di lavori relativi a beni culturali, la stazione appaltante provvede direttamente all'attività di verifica, avvalendosi altresì: a) nei casi di interventi su beni mobili culturali, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 14, sempre che non abbia assunto

<p>il ruolo di progettista dell'intervento da attuare ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con profilo professionale di restauratore, in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto;</p> <p>b) nei casi di interventi su beni culturali immobili, del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 14, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con profilo professionale di architetto, in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto;</p> <p>c) nei casi di lavori di scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee, del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 14, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con la qualifica di archeologo in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto.</p>	<p>il ruolo di progettista dell'intervento da attuare ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con profilo professionale di restauratore, in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto;</p> <p>b) nei casi di interventi su beni culturali immobili, del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 14, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con profilo professionale di architetto, in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto;</p> <p>c) nei casi di lavori di scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee, del soggetto che ha predisposto la <b>relazione di cui all'articolo 16</b>, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con la qualifica di archeologo in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto..</p>
--	---

## Allegato V.2 Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico (Articolo 215, comma 1)

### Allegato V 2 Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico (Articolo 215, comma 1)

#### Articolo 1.

Formazione del Collegio e compensi.

1. Il Collegio consultivo tecnico (di seguito denominato anche «Collegio» o «CCT») è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.

2. I componenti del Collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone a esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1 dell'articolo 2, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse.

3. I requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del Collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta sono definiti con apposite Linee guida adottate con

#### **Articolo 1**

**Formazione del collegio e compensi.**

**1. Il collegio consultivo tecnico, di seguito denominato anche «Collegio» o «CCT», è formato, a scelta della stazione appaltante o del concessionario, da tre componenti, o cinque in caso di complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, per i lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, dotati di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.**

**2. I componenti del Collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone a esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte.**

**Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1 dell'articolo 3, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Nei casi in cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al finanziamento della spesa nomina un componente del Collegio con le modalità di cui al presente comma.**

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su conforme parere dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. Con le medesime linee guida sono inoltre definiti i parametri per la determinazione dei compensi che devono essere rapportati al valore e alla complessità dell'opera, nonché all'entità e alla durata dell'impegno richiesto e al numero e alla qualità delle determinazioni assunte. Nelle more, continuano ad applicarsi le linee guida approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 17 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2022, anche successivamente modificate.

4. Ai componenti del Collegio consultivo tecnico si applica l'articolo 813, secondo comma, del codice di procedura civile.

5. Fermo restando il diritto dei componenti del Collegio consultivo tecnico a ricevere un compenso a carico delle parti proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte, la parte fissa del compenso non può superare gli importi definiti dall'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Il compenso spettante ai componenti del Collegio non può superare il triplo della parte fissa.

Articolo 2.

Costituzione e insediamento del Collegio.

1. Il Collegio consultivo tecnico deve essere costituito a iniziativa della stazione appaltante prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data. L'inottemperanza ovvero il ritardo nella costituzione del CCT, nel caso di affidamenti superiori alla soglia di rilevanza europea, è valutabile sia ai fini della responsabilità dirigenziale ed erariale, sia, nei rapporti tra la stazione appaltante e l'operatore economico, sotto il profilo della buona fede contrattuale.

**3. Ai componenti del collegio consultivo tecnico si applica l'articolo 813, secondo comma, del codice di procedura civile.**

**4. Fermo restando il diritto dei componenti del collegio consultivo tecnico a ricevere un compenso a carico delle parti proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte, la parte fissa del compenso del Collegio non può superare gli importi definiti dall'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in ogni caso, la parte fissa del compenso del Collegio non può superare:**

**a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti, l'importo pari allo 0,02 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 1000 milioni di euro;**

**b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti, l'importo pari allo 0,03 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 1000 milioni di euro.**

**5. Il compenso complessivo spettante al Collegio non può superare il triplo della parte fissa. 1 componente hanno inoltre diritto ad un rimborso delle spese a carattere non remunerativo. Il compenso è corrisposto a tutti i componenti del CCT indipendentemente dal rapporto intercorrente tra ciascun componente e le parti contrattuali ed è sottoposto esclusivamente ai limiti previsti dalla legge. 1 compensi di tutti i membri del Collegio sono dovuti senza vincolo di solidarietà. Ai componenti del collegio consultivo tecnico non si applica l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.**

**6. Con apposite linee guida adottate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere conforme del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono**

In caso di mancata designazione dei membri la parte non inadempiente può rivolgersi al presidente del tribunale ordinario ove ha sede la stazione appaltante, individuata quale sede del CCT.

2. Il CCT si intende istituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente. Entro i successivi quindici giorni dalla accettazione deve tenersi una seduta d'insediamento del Collegio alla presenza dei legali rappresentanti delle parti, tenuti a rendere a verbale dichiarazione in merito alla eventuale volontà di non attribuire alle pronunce del Collegio valore di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile.

3. Nel verbale della seduta d'insediamento, tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell'appalto, sono definite periodicità e modalità di svolgimento delle riunioni e degli eventuali sopralluoghi e, se le parti non si siano avvalse della facoltà di escludere che le determinazioni del Collegio assumano natura di lodo contrattuale, sono precisati termini e modalità di svolgimento del contraddittorio, specificando il dies a quo della decorrenza del termine di quindici giorni per la pronuncia del lodo.

Articolo 3.

Decisioni del Collegio consultivo tecnico.

1. Il procedimento per l'espressione dei pareri o delle determinazioni del CCT può essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente con la presentazione di un quesito scritto attraverso formale richiesta direttamente al CCT e all'altra parte.

Resta fermo l'onere delle iscrizioni delle riserve secondo la disciplina vigente. Le richieste di parere o determinazioni del CCT devono essere corredate di tutta la documentazione necessaria a illustrare le ragioni della contestazione precisando quale sia la domanda proposta.

**definiti i parametri per la determinazione dei compensi e delle spese non aventi valore remunerativo che devono essere rapportati al valore del contratto e alla complessità dell'opera, nonché all'esito e alla durata dell'impegno richiesto e al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, prevedendone l'erogazione secondo un principio di gradualità. Le medesime linee guida definiscono anche i parametri per la determinazione del compenso della segreteria tecnico amministrativa. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, continuano ad applicarsi, per la parte relativa alla determinazione dei compensi, le linee guida approvate con decreto del Ministro e delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili 17 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2022.**

## **Articolo 2**

### **Requisiti e incompatibilità**

**1. Possono essere nominati membri del Collegio ingegneri, architetti, giuristi ed economisti in possesso di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto. Esperienza e qualificazione sono comprovate dal possesso di uno dei seguenti requisiti:**

**a) assunzione di significativi incarichi, nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere, di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, collaudatore e di presidente di commissione per l'accordo bonario ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi dei lavori pubblici di commissario di gara o progettista, o coordinatore in fase di progettazione,**

<p>2. Nell'adozione delle proprie determinazioni, il Collegio consultivo può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto.</p> <p>3. Fermo quanto specificamente disposto nel verbale d'insediamento sulle modalità di svolgimento del contraddittorio, è comunque facoltà del Collegio procedere ad audizioni informali delle parti o convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. Rimane comunque esclusa la possibilità di disporre consulenza tecnica d'ufficio.</p> <p>4. Le determinazioni del Collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione del quesito, se formulato congiuntamente dalle parti, ovvero dal momento in cui si è perfezionata la formulazione di più quesiti distintamente formulati dalle parti in ordine a una medesima questione. Le determinazioni possono essere rese con motivazione succinta che, se del caso, può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti.</p> <p>Le decisioni sono assunte a maggioranza.</p> <p>5. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione del Collegio consultivo, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto.</p>	<p><b>nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee; patrocinio o assistenza di parte pubblica o privata in contenziosi amministrativi o civili nel settore dei lavori pubblici;</b></p> <p><b>b) dirigente o funzionario ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice con competenza nelle materie di cui di cui al primo periodo del presente comma;</b></p> <p><b>c) componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;</b></p> <p><b>d) insegnamento come professore universitario di ruolo nelle materie di cui al primo periodo del presente comma;</b></p> <p><b>e) magistrato ordinario, amministrativo o contabile, avvocato dello Stato, prefetto e dirigente della carriera prefettizia non in sede da almeno due anni, anche se già collocati a riposo;</b></p> <p><b>f) professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi indicati alla lettera a).</b></p> <p><b>2. Il possesso del requisito di esperienza e qualificazione professionale deve essere comprovato con riferimento ad un periodo minimo di cinque anni per la nomina come membro del Collegio e ad un periodo minimo di dieci anni per la nomina come presidente.</b></p> <p><b>3. Non possono essere nominati membri del Collegio esclusivamente coloro che:</b></p> <p><b>a) si trovino in situazione di conflitto d'interesse ai sensi dell'articolo 16 del codice;</b></p> <p><b>b) versino in una situazione d'incompatibilità ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o abbiano svolto, per la parte</b></p>
--	--

Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile.

Articolo 4.

Decadenze.

1. Ogni componente del Collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di 10 incarichi ogni due anni. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del Collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo.

2. Costituisce causa di responsabilità nei confronti delle parti esclusivamente il ritardo ingiustificato nell'adozione delle determinazioni; in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del Collegio.

Articolo 5.

Osservatorio.

1. I Presidenti dei collegi consultivi provvedono a trasmettere all'Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici gli atti di costituzione e di scioglimento del Collegio e le principali pronunce assunte dal Collegio.

Articolo 6.

Costituzione facoltativa del Collegio consultivo tecnico

1. Il Collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 218 del codice è formato da tre componenti. Due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo è nominato, per le opere di interesse nazionale, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per le opere di interesse locale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle città metropolitane. Ferma l'eventuale necessità di

**pubblica o per l'operatore economico, attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dell'esecuzione o dei lavori in relazione al contratto di appalto o alle sue fasi pregresse, salvo che l'attività sia stata svolta nell'ambito di organi collegiali consiliari;**

**c) con riferimento al presidente del Collegio, abbiano svolto con riguardo ai lavori o servizi oggetto dell'affidamento, attività di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo o economico per una delle parti;**

**d) abbiano svolto l'incarico di consulente tecnico d'ufficio.**

**4. La sussistenza di cause d'incompatibilità dei membri o del presidente può essere fatta valere dalle parti mediante istanza di ricusazione da proporre al presidente del tribunale ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile.**

**Articolo 3**

**Costituzione e insediamento del Collegio.**

**1. Il collegio consultivo tecnico è costituito prima della data di avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data. L'inottemperanza ovvero il ritardo nella costituzione del CCT, nel caso di affidamenti superiori alla soglia di rilevanza europea, è valutabile sia ai fini della responsabilità**

**dirigenziale ed erariale, sia, nei rapporti tra la stazione appaltante e l'operatore economico, sotto il profilo della buona fede contrattuale. In caso di mancata designazione dei membri la parte non inadempiente può rivolgersi al presidente del tribunale ordinario ove ha sede la stazione appaltante, individuata quale sede del CCT. 2. Il CCT si intende costituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente senza che vi sia la**

sostituzione di uno dei componenti designati dalla stazione appaltante con uno di nomina privata, le funzioni di componente del collegio consultivo tecnico nominato ai sensi del presente articolo non sono incompatibili con quelle di componente del collegio nominato ai sensi dell'articolo 1.

**necessita di ulteriori formalizzazioni degli incarichi rispetto all'atto di nomina dei membri del Collegio. Entro i successivi quindici giorni dalla accettazione è tenuta una seduta d'insediamento del Collegio alla presenza dei legali rappresentanti delle parti, tenuti a rendere a verbale dichiarazione in merito alla eventuale volontà di non attribuire alle pronunce del Collegio valore di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile. 3. Nel verbale della seduta d'insediamento, tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell'appalto, sono definite periodicità e modalità di svolgimento delle riunioni e degli eventuali sopralluoghi e, se le parti non si siano avvalse della facoltà di escludere che le determinazioni del Collegio assumano natura di lodo contrattuale, sono precisati termini e modalità di svolgimento del contraddittorio, specificando il dies a quo della decorrenza del termine di quindici giorni per la pronuncia del lodo. 4. Il CCT può essere costituito in via facoltativa per lavori di importo inferiore alla soglia europea. In tal caso le parti sono tenute a precisare quali compiti intendono attribuire al CCT tra quelli previsti dagli articoli 215, 216, 217 e 218 del codice. 5. Nel caso di CCT facoltativo di cui al comma 4, due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente è nominato dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2.**

#### **Articolo 4.**

**Decisioni del collegio consultivo tecnico 1. Il procedimento per l'espressione dei pareri o delle determinazioni del CCT può essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente con la presentazione di un quesito scritto attraverso formale richiesta direttamente al CCT e all'altra parte. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 216, comma 1, del**

**codice, resta fermo l'onere delle iscrizioni delle riserve secondo la disciplina vigente. Le richieste di parere o determinazioni del CCT devono essere corredate di tutta la documentazione necessaria a illustrare le ragioni della contestazione precisando quale sia la domanda proposta. In nessun caso il CCT si può pronunciare in assenza dei quesiti di parte; l'inosservanza di tale divieto comporta la nullità delle determinazioni eventualmente assunte. Se l'appaltatore, al fine di non incorrere in decadenze, iscriva riserve senza formulare anche il relativo quesito al CCT, il quesito deve essere formulato dal responsabile del procedimento se la riserva è tale da incidere sulla regolare esecuzione dei lavori.**

**2. Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo tecnico può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto.**

**3. Fermo quanto specificamente disposto nel verbale d'insediamento sulle modalità di svolgimento del contraddittorio, è comunque facoltà del Collegio procedere ad audizioni informali delle parti o convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. Rimane comunque esclusa la possibilità di disporre consulenza tecnica d'ufficio. Il Collegio è comunque tenuto a svolgere riunioni periodiche per monitorare l'andamento dei lavori e a formulare, ove ritenuto opportuno, osservazioni alle parti.**

**4. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione del quesito, se formulato congiuntamente dalle parti, ovvero dal momento in cui si è perfezionata la formulazione di più quesiti distintamente formulati dalle parti in ordine a una medesima questione. Le determinazioni possono essere rese con motivazione**

**succinta che, se del caso, può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione del collegio consultivo tecnico, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile.**

**Articolo 5.**

**Decadenze, dimissioni e revoca**

**1. Ogni componente del collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di 10 incarichi ogni due anni. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del Collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo.**

**2. Costituisce causa di responsabilità nei confronti delle parti esclusivamente il ritardo ingiustificato nell'adozione delle determinazioni; in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del Collegio.**

**3. Le dimissioni dei componenti del collegio consultivo tecnico sono ammissibili solo in presenza di giusta causa o di giustificato motivo. Alla sostituzione si provvede nelle forme e nei modi di cui all'articolo 1. Il compenso spettante al sostituto sarà pari alla parte fissa non ancora maturata dal componente dimissionario e alla parte variabile che dovesse maturare.**

**4. I componenti del collegio consultivo tecnico non possono essere revocati successivamente alla sua costituzione.**

#### **Articolo 6**

##### **Osservatorio**

**1. I Presidenti dei collegi consultivi provvedono a trasmettere all'Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici, di seguito Osservatorio, istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici gli atti di costituzione e di scioglimento del Collegio e le principali pronunce assunte dal Collegio.**

**2. L'Osservatorio si avvale della banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23 del codice.**

**3. L'accesso agli atti detenuti dall'Osservatorio e dai collegi consultivi tecnici è consentito, nei limiti di legge e salve le disposizioni del codice di procedura civile in relazione alle determinazioni dei collegi aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del medesimo codice di procedura civile, mediante istanza formulata alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti in base agli articoli 35 e 36 del codice.**

**4. L'Osservatorio del CCT cura la tenuta dell'elenco dei soggetti appartenenti o appartenuti alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento**

**dell'attività di presidente del CCT di cui all'articolo 2, comma 2.**

**Articolo 7**

**Costituzione facoltativa del collegio consultivo tecnico**

**1. Il collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 218 del codice è formato da tre componenti. Due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo è nominato, per le opere di interesse nazionale, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per le opere di interesse locale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle città metropolitane. Ferma l'eventuale necessità di sostituzione di uno dei componenti designati dalla stazione appaltante con uno di nomina privata, le funzioni di componente del collegio consultivo tecnico nominato ai sensi del presente articolo non sono incompatibili con quelle di componente del Collegio nominato ai sensi dell'articolo 1.**

**2. Nel caso di contratti misti, la costituzione del CCT è disposta ogni qualvolta la parte dei lavori supera la soglia di rilevanza europea. In tal caso il CCT può comunque conoscere delle questioni riguardanti l'intero contratto. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente Allegato i contratti stipulati attraverso Accordi Quadro con uno o più operatori economici, in tali ipotesi, l'importo di riferimento è quello dei singoli accordi attuativi.**

**3. Quando un'opera può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, la costituzione del CCT è obbligatoria con riferimento ai soli lotti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, senza riguardo al valore complessivo stimato della totalità di tali lotti.**

**4. In caso di CCT costituito in via facoltativa nella fase antecedente all'affidamento del contratto, ai sensi dell'articolo 218 sono riconosciuti a ciascun componente del CCT i**

	<p><b>compensi di cui all'articolo 1, comma 5, ridotti del 20 per cento.</b></p> <p><b>Articolo 8</b></p> <p><b>Segreteria tecnico amministrativa</b></p> <p><b>1. Per lavori di particolare complessità, il Collegio si avvale di una segreteria tecnico amministrativa per le attività istruttorie e di supporto amministrativo, composta da uno o più membri scelti e nominati dal Presidente.</b></p> <p><b>2. Alla segreteria tecnico amministrativa è riconosciuto un compenso in misura determinata dal 3 al 10 per cento del compenso spettante ad ogni singolo componente del CCT. Il compenso della segreteria è posto a carico dei componenti del CCT e viene liquidato direttamente a cura delle parti con le medesime modalità e tempistiche previste per i componenti del Collegio.</b></p>
--	---

### Allegato V.3 Modalità di formazione della Cabina di regia (Articolo 221, comma 1)

Allegato V 3 – Articolo 1 – Comma 1	
<p>La Cabina di regia di cui all'articolo 221 del codice è composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) un rappresentante del Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di Presidente;</li><li>b) un rappresentante del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;</li><li>c) un rappresentante del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatasi a far data dal 24 agosto 2016;</li><li>d) un rappresentante della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009;</li><li>e) un rappresentante del Ministro delle imprese e del made in Italy;</li><li>f) un rappresentante del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;</li><li>g) un rappresentante del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'innovazione;</li><li>h) un rappresentante del Ministro del turismo;</li><li>i) un rappresentante del Ministro della cultura;</li><li>l) un rappresentante dell'Autorità nazionale anticorruzione;</li><li>m) ((tre rappresentanti della Conferenza unificata;))</li><li>n) un rappresentante del Ministro dell'istruzione e del merito.</li></ul>	<p>La Cabina di regia di cui all'articolo 221 del codice è composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) un rappresentante del Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di Presidente;</li><li>b) un rappresentante del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;</li><li>c) un rappresentante del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatasi a far data dal 24 agosto 2016;</li><li>d) un rappresentante della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009;</li><li>e) un rappresentante del Ministro delle imprese e del made in Italy;</li><li>f) un rappresentante del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;</li><li>g) un rappresentante del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'innovazione;</li><li>h) un rappresentante del Ministro del turismo;</li><li>i) un rappresentante del Ministro della cultura;</li><li>l) un rappresentante dell'Autorità nazionale anticorruzione;</li><li>m) ((tre rappresentanti della Conferenza unificata;))</li><li>n) un rappresentante del Ministro dell'istruzione e del merito.</li></ul> <p><b>n-bis) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;</b></p> <p><b>n-ter) un rappresentante della Struttura di missione PNRR;</b></p> <p><b>n-quater) un rappresentante del Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza.</b></p>